

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

133° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 29 APRILE 1997

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 76
2 ^a - Giustizia	» 83
6 ^a - Finanze e tesoro	» 94
7 ^a - Istruzione	» 97
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 102
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 115
11 ^a - Lavoro	» 187
12 ^a - Igiene e sanità	» 204

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) ..	<i>Pag.</i> 4
--	---------------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i> 207
Questioni regionali	» 327
RAI-TV	» 328
Informazione e segreto di Stato	» 330
Terrorismo in Italia	» 331
Finanza pubblica	» 334

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 335
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 338
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 340

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 341
---------------------------	-----------------

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 29 APRILE 1997

49ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14.

(R030 000, C21ª, 0005ª)

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento del Senato.

La seduta, sospesa alle 14.05, riprende alle ore 15.05.

Il Presidente, constatata la perdurante mancanza del numero legale, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONI 5^a e 8^a RIUNITE**5^a (Programmazione economica, bilancio)****8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)**

MARTEDÌ 29 APRILE 1997

6^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Pennacchi e per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

(2280) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione

(2302) GRECO ed altri: Misure finanziarie per il 1997 relative allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.71, precedentemente accantonato.

Il relatore CADDEO, dopo aver rilevato che l'emendamento trova la propria copertura finanziaria in appositi accantonamenti di fondo globale determinati con la legge finanziaria per il 1997, si rimette al parere del Governo per quanto concerne l'estensione degli interventi in questione al Belice.

Il sottosegretario PENNACCHI esprime parere favorevole.

Il senatore FERRANTE aggiunge la propria firma all'emendamento 1.71, che viene posto ai voti ed è accolto.

Resta quindi assorbito l'emendamento 1.42, precedentemente accantonato.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.65, precedentemente accantonato.

Il relatore CADDEO invita i proponenti a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore FIGURELLI aderisce all'invito rivolto dal relatore e ritira l'emendamento 1.65, riservandosi di presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.67, precedentemente accantonato.

Il relatore CADDEO invita i proponenti al ritiro, preannunciando altrimenti parere contrario.

Su richiesta del senatore FERRANTE l'emendamento 1.67 viene quindi accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Previ pareri contrari del relatore CADDEO e del sottosegretario PENNACCHI sono posti ai voti separatamente e respinti gli emendamenti 2.1 e 2.8.

Sull'emendamento 2.7 il relatore CADDEO si rimette al Governo e il sottosegretario PENNACCHI esprime parere contrario.

L'emendamento 2.7 viene quindi posto ai voti e respinto.

Con il parere contrario del relatore CADDEO e del sottosegretario PENNACCHI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.6, 2.2, 2.3 e 2.4.

Sull'emendamento 2.9 il relatore CADDEO si rimette al Governo e il sottosegretario PIZZINATO esprime parere contrario.

L'emendamento 2.9 è posto ai voti e risulta respinto.

Il relatore CADDEO dichiara di essere favorevole al contenuto dell'emendamento 2.5, osservando peraltro che risulta preferibile la formulazione adottata nel proprio emendamento 2.10.

Dopo che il sottosegretario PENNACCHI ha espresso parere contrario sull'emendamento 2.5, questo viene posto ai voti e respinto.

Con il parere favorevole del sottosegretario PIZZINATO viene posto ai voti l'emendamento 2.10, che è accolto.

Con il parere contrario del relatore CADDEO e del sottosegretario PENNACCHI è posto ai voti e respinto l'emendamento 2.11.

Sull'emendamento 2.12 il relatore CADDEO si rimette al Governo e il sottosegretario PENNACCHI esprime parere contrario, sottolineando che esso utilizza accantonamenti preordinati ad altre finalità.

Il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 2.12.

L'emendamento 2.0.1 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Sull'emendamento 3.1 esprimono parere contrario il relatore CADDEO e il sottosegretario PIZZINATO.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CASTELLI l'emendamento 3.1 è posto ai voti e respinto.

Previ pareri contrari del relatore CADDEO e del sottosegretario PIZZINATO sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.

Con il parere favorevole del relatore CADDEO e del sottosegretario PENNACCHI le Commissioni riunite accolgono l'emendamento 3.70.

Con il parere contrario del relatore CADDEO e del sottosegretario PIZZINATO e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CASTELLI è posto ai voti e respinto l'emendamento 3.7.

Con il parere contrario del relatore CADDEO e del sottosegretario PIZZINATO è posto ai voti e respinto l'emendamento 3.8.

Con il parere contrario del relatore CADDEO e del sottosegretario PIZZINATO e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CASTELLI è posto ai voti e respinto l'emendamento 3.9.

Il relatore CADDEO invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 3.10, sul quale esprime parere contrario il sottosegretario PIZZINATO.

Il senatore CÒ insiste per la votazione dell'emendamento 3.10, che viene respinto.

Con il parere contrario del relatore CADDEO e del sottosegretario PIZZINATO sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.11 e 3.12.

Sull'emendamento 3.58 il relatore CADDEO si rimette al Governo.

Il sottosegretario PIZZINATO, dopo aver osservato che l'emendamento utilizza disponibilità finanziarie destinate ad altre finalità, si rimette alle Commissioni riunite.

Il senatore NIEDDU sottolinea che l'emendamento è provvisto di idonea copertura finanziaria e ne raccomanda l'accoglimento.

L'emendamento 3.58 viene quindi accantonato.

Con il parere contrario del relatore CADDEO e del sottosegretario PIZZINATO sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.13 e 3.60.

Con il parere contrario del relatore CADDEO e del sottosegretario PIZZINATO sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.14 e 3.61, di contenuto identico.

Sull'emendamento 3.59 il relatore CADDEO si rimette al Governo.

Il sottosegretario PIZZINATO esprime parere contrario per mancanza di copertura finanziaria.

Anche il relatore ERROI esprime parere contrario sull'emendamento 3.59, che viene posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 3.15 esprimono parere contrario il relatore CADDEO e il sottosegretario PIZZINATO.

Il senatore CASTELLI dichiara il proprio voto favorevole, sottolineando che l'emendamento è volto a migliorare la formulazione tecnica del comma 4.

Anche il senatore LAURO dichiara il proprio voto favorevole.

L'emendamento 3.15 è quindi posto ai voti e respinto.

Previ pareri contrari del relatore CADDEO e del sottosegretario PIZZINATO sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41 e 3.42.

Sull'emendamento 3.63 il relatore CADDEO si rimette al Governo e il sottosegretario PIZZINATO esprime parere favorevole, sottolineando che l'emendamento consente di impegnare in progetti per lavori socialmente utili anche disoccupati di lunga durata.

L'emendamento 3.63 viene quindi accolto dalle Commissioni riunite.

Resta assorbito l'emendamento 3.43.

Con il parere contrario del relatore CADDEO e del sottosegretario PIZZINATO sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.44, 3.64, 3.47 e 3.48.

Con il parere favorevole del relatore CADDEO le Commissioni riunite accolgono l'emendamento 3.71.

Resta assorbito l'emendamento 3.65.

Con il parere contrario del relatore CADDEO e del sottosegretario PIZZINATO e dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori CASTELLI e LAURO viene posto ai voti e respinto l'emendamento 3.49.

Sull'emendamento 3.72 esprimono parere favorevole i relatori CADDEO ed ERROI.

Il sottosegretario PIZZINATO esprime parere contrario.

Il senatore FIGURELLI, nel dichiarare il proprio voto favorevole, sottolinea che l'emendamento è finalizzato a rendere concretamente applicabile nella regione Sicilia la disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 3.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori LAURO e BORNACIN l'emendamento 3.72 è posto ai voti ed è accolto.

Con il parere contrario del relatore CADDEO e del sottosegretario PIZZINATO sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.50 e 3.51.

Il relatore CADDEO, dopo aver rilevato che l'emendamento 3.73 è finalizzato all'estensione ai giovani agricoltori delle provvidenze previste per l'imprenditoria giovanile, invita i proponenti al ritiro, sottolineando che occorre verificare la sussistenza di idonee compatibilità finanziarie.

Anche il sottosegretario PIZZINATO invita i proponenti al ritiro dell'emendamento.

Il senatore RIPAMONTI dichiara di essere disponibile a ritirare l'emendamento qualora il relatore e il Governo ne suggeriscano un'appropriata riformulazione.

Il senatore VIVIANI fa presente che il problema degli incentivi ai giovani agricoltori è affrontato anche in un successivo emendamento a propria firma (3.66).

L'emendamento 3.73 viene quindi accantonato.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

7^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Pennacchi, per i lavori pubblici Bargone e per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(2280) *Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione*

(2302) *Greco ed altri: Misure finanziarie per il 1997 relative allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente COVIELLO pone ai voti l'emendamento 3.58 precedentemente accantonato.

Sull'emendamento esprime parere favorevole il sottosegretario PIZZINATO. Posto ai voti è accolto.

Il rappresentante del GOVERNO e il relatore CADDEO esprimono parere contrario sull'emendamento 3.73 invitando il presentatore a ritirarlo.

Il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento che il senatore CASTELLI fa proprio. Dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori LAURO e TERRACINI per esprimere il loro voto favorevole, l'emendamento posto ai voti è respinto.

Sull'emendamento 3.74 il RELATORE esprime parere contrario ed invita il presentatore a ritirarlo. Dello stesso avviso si dichiara il rappresentante del Governo.

Il senatore SCIVOLETTO chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento in questione ed annuncia il proprio voto favorevole il senatore GUBERT.

Posto ai voti l'emendamento è accolto.

Il PRESIDENTE dichiara preclusa la votazione dell'emendamento 3.52.

Sull'emendamento 3.53 il RELATORE esprime parere favorevole e il rappresentante del GOVERNO si rimette alle valutazioni della Commissione. Posto ai voti l'emendamento è accolto.

Sull'emendamento 3.66 il senatore FERRANTE chiede chiarimenti al senatore VIVIANI che illustra le ragioni della presentazione dell'emendamento volto a favorire l'imprenditorialità giovanile.

I senatori FIGURELLI e MONTAGNINI dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento.

Il relatore CADDEO invita il presentatore a ritirare l'emendamento per trasformarlo in un ordine del giorno.

Il sottosegretario PIZZINATO dichiara di condividere il giudizio espresso dal relatore.

Pur non comprendendo le ragioni della contrarietà del Governo il senatore VIVIANI ritira l'emendamento.

Il senatore MARINO illustra quindi l'emendamento 3.54.

Il sottosegretario PIZZINATO si riserva di presentare una riformulazione più compiuta dell'emendamento in questione.

Sui contenuti dell'emendamento 3.54 si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori VEGAS, AMORENA, GUBERT, ERROI, PERUZZOTTI, MORANDO e MONTAGNINO che esprimono forti per-

piessità sulla proposta. Esprime invece il proprio giudizio favorevole il senatore VERALDI.

L'emendamento 3.54, su proposta del PRESIDENTE, è infine accantonato.

Il relatore CADDEO invita il senatore Viviani a ritirare l'emendamento 3.67. Dello stesso avviso si dichiara il sottosegretario PIZZINATO ritenendo necessario un approfondimento della questione.

Il sottosegretario PENNACCHI propone l'accantonamento o il ritiro dell'emendamento in quanto la questione deve essere affrontata nell'ambito della riforma del sistema pensionistico.

Ad esprimere il proprio voto contrario sull'emendamento intervengono anche i senatori CASTELLI, GUBERT e AMORENA, mentre il senatore FERRANTE invita il presentatore a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

Il senatore VIVIANI ritira infine l'emendamento 3.67 con il proposito di ripresentarlo in Assemblea.

Su invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO il senatore MONTAGNINO ritira l'emendamento 3.55 invitando tuttavia il rappresentante del Governo a riformulare nel senso dell'emendamento ritirato il successivo emendamento 3.0.1.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 3.56.

Su invito del rappresentante del GOVERNO e del RELATORE il senatore LAURO ritira l'emendamento 3.57.

Il senatore MONTAGNINO, dopo aver fatto proprio l'emendamento 3.68, lo ritira su invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 3.69 è respinto.

In relazione all'emendamento 3.0.1 il presidente COVIELLO fa presente che il comma 3 dell'emendamento è stato dichiarato inammissibile.

Il senatore MONTAGNINO propone la seguente riformulazione del secondo periodo del comma 1 dell'emendamento 3.0.1: «*Sostituire le parole da: "Ministro del lavoro" fino alle parole: "Legge 23 luglio 1991, n. 223", con le seguenti: "Il ministro del lavoro può disporre il pagamento diretto ai lavoratori, ove richiesto, del trattamento straordina-*

rio di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, anche in deroga all'articolo 2, comma 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223"».

Sul nuovo testo dell'emendamento 3.0.1 si apre un dibattito nel quale interviene il senatore VEGAS che sottolinea la necessità di un chiarimento da parte del Governo e segnatamente del Sottosegretario per il tesoro e il senatore FERRANTE che sottolinea la necessità di procedere alla riforma dello stato sociale in un'ottica unitaria.

Il sottosegretario PIZZINATO fa presente che il Governo, con la proposta di modifica del senatore MONTAGNINO, non ha alcuna obiezione sull'emendamento, in particolare se viene accolta la proposta di sopprimere l'ultima parte del comma 1 che va dalle parole: «e può» fino alle parole: «delle sospensioni» e cioè la parte volta ad escludere i contratti di formazione e lavoro.

Il testo dell'emendamento 3.0.1 con le modifiche proposte dal senatore MONTAGNINO (che aggiunge all'emendamento la propria firma) e dal sottosegretario PIZZINATO è accolto.

Si passa all'esame e alla votazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore FIGURELLI illustra l'emendamento 4.62 sul quale esprime parere contrario il rappresentante del GOVERNO. Il RELATORE invita il senatore FIGURELLI a ritirare l'emendamento.

Insistendo il senatore FIGURELLI per la votazione, posto ai voti l'emendamento 4.62 è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5 del testo del decreto legge.

Il senatore CASTELLI illustra l'emendamento 5.1 facendo presente che l'articolo 5 è in parte uguale ad una norma contenuta nel disegno di legge n. 2206 all'esame della Commissione lavori pubblici del Senato.

Il sottosegretario BARGONE chiarisce che il Governo intende procedere con la norma contenuta nel provvedimento in esame il cui contenuto sarà poi coordinato con quello del disegno di legge n. 2206.

Intervengono per annunciare il voto favorevole sull'emendamento i senatori LAURO e BORNACIN.

Posto ai voti l'emendamento 5.1. è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24.

Sull'emendamento 5.25 esprimono parere contrario sia il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore LAURO annuncia il proprio voto favorevole.

Posti ai voti l'emendamento è quindi respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 5.26, 5.27, 5.28 (di identico contenuto al precedente), 5.29, 5.30, 5.31 e 5.32.

Sull'emendamento 5.33 esprimo parere contrario il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO.

Annunciano il voto favorevole i senatori LAURO e VERALDI.

Il senatore MONTAGNINO ritira l'emendamento 5.33.

Il senatore MORO ritira poi l'emendamento 5.34.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 5.38, 5.35, 5.36, 5.37 e 5.39.

Il senatore MORO ritira gli emendamenti 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48 e 5.49.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 6.1 e 6.2.

Il senatore LAURO illustra l'emendamento 6.3 sul quale esprime parere contrario il sottosegretario BARGONE.

Il relatore CADDEO invita il presentatore a ritirare l'emendamento per ripresentare la norma in un provvedimento ordinario.

Interviene quindi il senatore LAURO che, annunciando il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, stigmatizza l'incapacità del Governo a dare conto delle ragioni dei ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche. Il disegno di legge peraltro non propone norme efficaci per porre rimedio a questo problema e non è comprensibile il motivo per cui il Governo si ostini a non accogliere il contributo delle altre forze politiche. La questione dovrà essere fatta presente agli organismi internazionali all'interno dei quali anche l'Italia deve operare e rispettare i parametri.

Interviene incidentalmente il sottosegretario BARGONE che fa presente come sia proprio la logica sottostante all'emendamento ad essere contraria ai parametri dell'unione europea.

Posto ai voti l'emendamento 6.3 è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 6.4, 6.58, 6.64, 6.5, 6.6 e 6.59.

Il senatore MORO ritira su invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO gli emendamenti 6.7 e 6.8 mentre, su invito del RELATORE e impegnandosi a trasformarlo in un ordine del giorno il senatore VERALDI ritira l'emendamento 6.9.

Sull'emendamento 6.62 il RELATORE si rimette alle valutazioni delle Commissioni e del Governo mentre il sottosegretario BARGONE esprime parere contrario.

Posto ai voti l'emendamento è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.60, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.30, 6.29, 6.28, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39 e 6.40.

Il presidente COVIELLO, facendo proprio l'emendamento 6.61, lo ritira per trasformarlo in un ordine del giorno.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è quindi respinto l'emendamento 6.41.

Sull'emendamento 6.63, interviene brevemente il sottosegretario BARGONE per chiarirne i contenuti

I senatori RIPAMONTI e LAURO annunciano il proprio voto contrario. Posto ai voti, l'emendamento è accolto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 6.42 e 6.43.

Il senatore MORO, su invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, ritira invece gli emendamenti 6.44, 6.45, 6.48, 6.47 e 6.46.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 6.49, 6.50 e 6.51.

Su invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO il senatore LAURO ritira l'emendamento 6.56.

Il senatore VERALDI ritira l'emendamento 6.57 che il senatore LAURO fa proprio.

Su invito del rappresentante del GOVERNO e del RELATORE l'emendamento 6.57 viene infine ritirato.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 6.52, 6.53, 6.54 e 6.55.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 7.1 volto a sopprimere l'articolo 7 in quanto l'operazione che l'articolo si propone desta forti perplessità in rapporto alle norme che disciplinano la contabilità pubblica. Inoltre l'operazione dovrebbe essere quantificata nel proprio ammontare, ed il Governo non ha proceduto a questo adempimento. Ritiene infine necessario un chiarimento sulle politiche generali che il Ministro tesoro intende porre in essere.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti l'emendamento 7.1 è respinto.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO e il voto contrario del senatore VEGAS è quindi accolto l'emendamento 7.2.

Posto ai voti è quindi accolto anche l'emendamento 7.3 con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO e con il voto favorevole del senatore CRESCENZIO.

Su invito del rappresentante del GOVERNO e del RELATORE il senatore LAURO ritira l'emendamento 7.0.1.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo viene respinto l'emendamento 8.1.

Con parere favorevole tanto il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO, viene quindi accolto l'emendamento 8.3 così modificato: «all'articolo 8, comma 1, lettera a) dopo la parola 'montanè aggiungere le seguenti: 'dei consorzi di bonifica e dei consorzi di irrigazione». Il presidente dichiara assorbiti gli emendamenti 8.2 e 8.25.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15 e 8.16.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto sono quindi accolti gli emendamenti 8.24 e 8.26.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22 e 8.23.

Su invito del RELATORE e del sottosegretario BARGONE il senatore PAROLA ritira gli emendamenti 8.01, 8.02 e 8.03.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 9.1, 9.22, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.10, 9.11, 9.8, 9.9, 9.12, 9.24, 9.13 e 9.14.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario BARGONE, posto ai voti è accolto l'emendamento 9.15.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20 e 9.23.

Su invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO il senatore MONTAGNINO ritira l'emendamento 9.31 con l'impegno a trasformarlo in ordine del giorno e il senatore PAROLA ritira l'emendamento 9.0.1.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il Presidente COVIELLO avverte che le Commissioni riunite 5^a e 8^a sono convocate, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, per domani mercoledì 30 aprile alle ore 10.

La seduta termina alle ore 0,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2280**Art. 1.**

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, da ripartire con deliberazione del CIPE, è destinata alla copertura di mutui finalizzati agli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le cifre: «465 e 1.465» *rispettivamente con le seguenti:* «515 e 1.515».

1.71 FIGURELLI, MICELE, BARRILE, LAURICELLA, CORRAO, SCIVOLLETTO

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, da ripartire con deliberazione del CIPE, è destinata alla copertura di mutui finalizzati agli interventi di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le cifre: «465 e 1.465» *rispettivamente con le seguenti:* «515 e 1.515».

1.42 ZECCHINO, FOLLIERI, MICELE, MIGNONE, GRUOSSO, FER-RANTE

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Un'altra quota delle medesime risorse, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, è destinata, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla copertura di mutui finalizzati ad interventi di metanizzazione nelle zone delle aree depresse che non sono rientrate nei precedenti programmi di metanizzazione.».

1.65 BARRILE, FIGURELLI, VELTRI, MICELE, MARINI, DIANA LO-renzo, BATTAFARANO, LO CURZIO, CARCARINO, PELELLA, LAURICELLA, MONTAGNINO, BERTONI, MIGNONE, SCIVOLLETTO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di accelerare il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere per l'accumulo di acqua a scopi plurimi, e comunque a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere, con priorità per quelle localizzate nelle aree depresse del territorio nazionale, i soggetti concessionari ai sensi della normativa vigente possono essere autorizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, sentito il Comitato permanente per le politiche agroalimentari, a contrarre mutui decennali con il Meliorconsorzio Spa o le altre banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui è correlato al limite di impegno decennale di lire 80 miliardi per l'anno 1998, autorizzato a tale scopo. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, stabilisce, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con le regioni interessate, previa verifica dell'utilità, dell'efficacia e della fattibilità tecnico-economica, le modalità, i termini, le condizioni e i criteri di priorità delle opere per la concessione e l'utilizzazione dei mutui. Al relativo onere, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

1.67 VELTRI, IULIANO, POLIDORO, CARCARINO, RESCAGLIO, VERRALDI, GIOVANNELLI, CAPALDI, PAROLA, VEDOVATO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1 CÒ, MARINO, MANZI

Al comma 1, dopo le parole: «contratti collettivi aziendali», inserire le seguenti: «o, in assenza degli stessi, da quelli regionali o locali».

2.8 PELELLA, PILONI, DE LUCA, GRUOSSO, BATTAFARANO, TAPPARO

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero di secondo livello» inserire le seguenti: «stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

2.7 DE LUCA, PILONI, GRUOSSO, TAPPARO, PELELLA, BATTAFARANO

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati» le parole: «ovvero dei settori di appartenenza o di riferimento a livello regionale o locale».

2.6 PILONI, PELELLA, GRUOSSO, BATTAFARANO, DE LUCA, TAPPARO

Al comma 2, sostituire le parole: «tre per cento» con le seguenti: «due per cento».

2.2 CÒ, MARINO, MANZI

Al comma 2, sostituire le parole: «e del due per cento dal 1° gennaio 1998» con le seguenti: «e dell'uno e mezzo per cento dal 1° gennaio 1998».

2.3 CÒ, MARINO, MANZI

Al comma 2, sostituire le parole: «predetto limite massimo del tre per cento» con le seguenti: «predetto limite massimo del due per cento».

2.4 CÒ, MARINO, MANZI

Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: «stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

2.9 DE LUCA, BATTAFARANO, PILONI, PELELLA, GRUOSSO, TAPPARO

Al comma 7, premettere le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato».

2.5 CÒ, MARINO, MANZI

Al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo: «Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato».

2.10

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Per il solo comparto artigiano, gli aumenti salariali previsti negli accordi regionali sottoscritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto si ritengono conformi per intero alle caratteristiche previste dal comma 1 del presente articolo».

2.11

TAPPARO, PELELLA, DE LUCA, GRUOSSO, BATTAFARANO,
PILONI

Al comma 8, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) quanto a lire 86 miliardi per l'anno 1998, a lire 224 per l'anno 1999, a lire 383 miliardi per l'anno 2000, a lire 424 miliardi a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999 e sue proiezioni per gli anni 2000 e 2001, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

2.12

RIPAMONTI, SARTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga mobilità lunga)

1. Al fine di favorire piani di gestione delle eccedenze, che presentino rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa ed alla sua collocazione sul territorio, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione nei confronti dei lavoratori, occupati in unità produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1998 dalle imprese interessate entro il limite massimo di 5.000 unità. Per i predetti lavoratori trovano applicazione le disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianità in vigore

alla data del 1° settembre 1992. Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente comma, gli oneri conseguenti dal permanere nelle liste di mobilità, oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono posti a carico delle imprese, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, che a tal fine, corrisponderanno all'INPS i relativi importi, alla fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere per l'anticipo del pensionamento, valutato in lire 57 miliardi per il 2002, 116 miliardi per il 2003, 88 miliardi per il 2004, 57 miliardi per il 2005, 59 miliardi per il 2006 e 30 miliardi per il 2007. Le imprese che intendano avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 giugno 1997. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale approva le domande entro il 30 settembre 1997».

2.0.1

CÒ, MARINO, MANZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Regime contributivo e ed assicurativo contro gli infortuni delle guardie particolari giurate volontarie)

1. Alle guardie particolari giurate volontarie, nominate su istanza delle associazioni ambientaliste e venatorie rispettivamente, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 agosto 1986, n. 349, e 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non si applica il n. 7 dell'articolo 138 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 733. L'attività di tali guardie volontarie è coperta dalle polizze assicurative contro gli infortuni e le malattie stipulate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di volontariato cui appartengono».

2.0.2

LUBRANO DI RICCO

Art. 3.

Al comma 1, sostituire la parola: «prosecuzione» con la seguente: «conclusione».

3.1

AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 1, sostituire la parola: «prosecuzione» con la seguente: «conclusione».

Conseguentemente, sostituire le parole: «l'ulteriore» con la seguente: «la».

3.2 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 1, sostituire le parole: «l'ulteriore» con la seguente: «la».

3.3 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «del comune e».

Conseguentemente, è apportata una riduzione proporzionale della prevista autorizzazione di spesa.

3.4 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e della provincia».

Conseguentemente, è apportata una riduzione proporzionale della prevista autorizzazione di spesa.

3.5 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di lire 55 miliardi a favore del comune di Palermo».

3.6 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 1, sostituire dalle parole: «L'erogazione del contributo» fino alle parole: «per l'anno 1997», con le seguenti: «All'erogazione del contributo provvede il Ministero dell'interno con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa approvazione di una relazione presentata da parte degli enti locali al medesimo Ministero, recante gli specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1997, il ministero dell'interno trasmette copia di detta relazione alle commissioni parlamentari competenti».

3.70 RIPAMONTI, SARTO

Al comma 1, sostituire le parole: «che saranno intrapresi per l'anno 1997» con le seguenti: «che saranno realizzati nell'anno 1997».

3.7 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 1, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «il Ministero dell'interno trasmette» con le seguenti: «detti enti locali trasmettono, altresì,».

3.8 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 1, dopo le parole: «commissioni parlamentari competenti» aggiungere le seguenti: «che esprimono parere vincolante sulla assoggettabilità al contributo dei suddetti interventi».

3.9 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 3, sostituire le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere» con le seguenti: «con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono».

3.10 CÒ, MARINO, MANZI

Al comma 3, sostituire le parole: «possono essere prorogati per ulteriori sei mesi» con le seguenti: «sono prorogati per tre mesi».

Conseguentemente, apportare le adeguate riduzioni al relativo onere previsto.

3.11 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 3, sostituire le parole: «possono essere prorogati per ulteriori sei mesi» con le seguenti: «sono prorogati per non più di sei mesi».

3.12 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 3, sostituire le parole: «nel limite complessivo di lire 40 miliardi» con le seguenti: «nonchè i trattamenti di integrazione salariale, in essere alla data del 25 marzo 1997, concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, anche in deroga a quanto disposto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite complessivo di lire 43 miliardi».

3.58 NIEDDU

Al comma 3, sostituire le parole: «40 miliardi» con le seguenti: «50 miliardi».

3.13

CÒ, MARINO, MANZI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «40 miliardi» con le seguenti: «44 miliardi».

3.60BATTAFARANO, DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA,
TAPPARO, PILONI

Al comma 3, sopprimere le parole: «la misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del dieci per cento».

3.14

CÒ, MARINO, MANZI

Al comma 3, primo periodo sopprimere le parole: «la misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del 10 per cento».

3.61BATTAFARANO, TAPPARO, PILONI, GRUOSSO, PELELLA, DE
LUCA Michele

Al comma 3, dopo le parole: «La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del dieci per cento» inserire il seguente periodo: «I requisiti di cui al comma 11 articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 si intendono acquisiti anche per quei lavoratori che abbiano prestato la loro opera in imprese dello stesso settore di attività che abbiano avuto la stessa committenza».

3.59PELELLA, BATTAFARANO, PILONI, TAPPARO, GRUOSSO, DE
LUCA Michele

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «le necessarie ed urgenti».

3.15

AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, sostituire le parole: «ivi comprese» con la seguente: «esclusi».

3.16

AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «i servizi alla persona e».

3.17 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e il lavoro di cura».

3.18 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per gli istituti di ogni ordine e grado».

3.19 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le scuole di ogni ordine e grado».

3.20 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le istituzioni educative».

3.21 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le aziende dello stato ad ordinamento autonomo».

3.22 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo».

3.23 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per gli istituti autonomi case popolari».

3.24 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le camere di commercio».

3.25 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le associazioni di camere di commercio».

3.26 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per gli enti pubblici non economici nazionali».

3.27 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per gli enti pubblici non economici regionali».

3.28 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per gli enti pubblici non economici locali».

3.29 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le amministrazioni del servizio sanitario nazionale».

3.30 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le aziende del servizio sanitario nazionale».

3.31 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per gli enti del servizio sanitario nazionale».

3.32 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le amministrazioni dello stato».

3.33 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le regioni».

3.34 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le province».

3.35 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per i comuni».

3.36 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le comunità montane».

3.37 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per i consorzi costituiti da comunità montane».

3.38 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le associazioni di comunità montane».

3.39 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le istituzioni universitarie».

3.40 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, sopprimere dalle parole: «a condizione che» fino alle parole: «ad esservi impegnati».

3.41 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nella misura del sessanta per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti».

3.42 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, sostituire le parole: «sessanta» e «venti» rispettivamente con le seguenti: «quaranta» e «quaranta».

3.63 PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI,
BATTAFARANO

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e nella misura del venti per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati».

3.43 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, sopprimere dalle parole: «La partecipazione alle predette società» fino alle parole: «lavori socialmente utili».

3.44 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, sostituire le parole: «La partecipazione alle predette società miste è, comunque, consentita» con le seguenti: «La partecipazione alle predette società miste è anche consentita».

3.45 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 4, sostituire le parole: «La partecipazione alle predette società miste è, comunque, consentita» con le seguenti: «La partecipazione alle predette società miste è consentita».

3.46 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Per la costituzione delle società miste di cui al precedente comma 4, verranno emanate disposizioni modificative del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per semplificare i procedimenti amministrativi, prevedendo tra l'altro la deroga alle procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157».

3.64 DE LUCA Michele, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, TAPPARO, PELELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Nella procedura di revisione della disciplina riguardante i lavori socialmente utili, di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo che, rispettando l'autonomia legislativa, delinei i principi generali a cui dovranno attenersi le Regioni nei casi in cui adottino atti finalizzati alla promozione e sviluppo dell'occupazione».

3.62 PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, TAPPARO, GRUOSSO, BATTAFARANO

Sopprimere il comma 5.

3.47 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Sopprimere il comma 6.

3.48 AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

All'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «dei Fondi di cui al comma 7 dell'articolo 4» con le seguenti: «del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1».

3.71 IL GOVERNO

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «articolo 4» con le parole: «articolo 1».

3.65

IL RELATORE

Sopprimere il comma 8.

3.49

AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 8, dopo le parole: «Ministero per i beni culturali e ambientali» inserire le seguenti: «nonchè ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della regione Sicilia».

3.72

FIGURELLI, SCIVOLETTO, LAURICELLA, BARRILE, CORRAO

Al comma 8, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

3.50

AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Sopprimere il comma 9.

3.51

AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 9, sostituire le parole da: «sono estesi anche ai giovani agricoltori,» fino a: «trasformazione in agricoltura.», con le seguenti: «sono estesi ai giovani imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi del regolamento CEE 2328/91 con priorità per quelli residenti nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CEE 2081/93 e nelle aree svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 268/75. La Società per l'imprenditoria giovanile finanzia i programmi di intervento delle Regioni coordinati con i programmi Comunitari già cofinanziati, con priorità di finanziamento delle azioni relative ai piani di miglioramento che non rientrano nei parametri dell'articolo 5 del regolamento CEE 2328/91, nonché delle azioni relative alle spese di gestione, dovute ai costi aggiuntivi derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie innovative a basso impatto ambientale per un periodo non superiore ai cinque anni nella misura decrescente del 20% annuo; tale aiuto è riferito alle spese reali di costruzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, i beneficiari di questa azione dovranno essere individuati dalle regioni in base ai progetti di ristrutturazione ambientale e riqualificazione delle produzioni».

3.73

RIPAMONTI, SARTO

Al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Ministro del tesoro, con proprio decreto di concerto con il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, fissa criteri e modalità di concessione delle agevolazioni».

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. A valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 1, comma 1, il complessivo importo di lire 500 miliardi è destinato alla prosecuzione degli interventi di competenza della Società per l'imprenditorialità giovanile spa, ivi comprese la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 510 del 1° ottobre 1996, convertito dalla legge n. 608 del 28 novembre 1996, la concessione di agevolazioni a fondo perduto, finanziamenti agevolati e servizi di assistenza tecnica in favore di cooperative rientranti tra quelle di cui all'articolo 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, di associazioni senza scopo di lucro e di associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento di attività già avviate. Il riparto del predetto importo tra le diverse finalità è approvato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, su proposta della medesima Società per l'imprenditorialità giovanile spa. In favore di iniziative localizzate nelle aree dell'obiettivo 1, la predetta Società può concedere garanzie, primarie e integrative nella misura massima del 50 per cento, entro un *plafond* annuo di 20 miliardi. La Società per l'imprenditorialità giovanile spa può costituire società a carattere regionale aventi medesimo fine, conservando la maggioranza assoluta del relativo capitale sociale per un periodo minimo di due anni e massimo cinque».

3.66

VIVIANI, GIARETTA, MICELE

Al comma 3, sostituire le parole: «nel limite complessivo di lire 40 miliardi» *con le seguenti:* «nonchè i trattamenti di integrazione salariale, in essere alla data del 25 marzo 1997, concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, anche in deroga a quanto disposto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite complessivo di lire 43 miliardi».

3.58

NIEDDU

Al comma 9, sostituire le parole da: «sono estesi anche ai giovani agricoltori,» *fino a:* «trasformazione in agricoltura.», *con le seguenti:* «sono estesi ai giovani impenditori agricoli singoli o associati ai sensi

del regolamento CEE 2328/91 con priorità per quelli residenti nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CEE 2081/93 e nelle aree svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 268/75. La Società per l'imprenditoria giovanile finanzia i programmi di intervento delle Regioni coordinati con i programmi Comunitari già cofinanziati, con priorità di finanziamento delle azioni relative ai piani di miglioramento che non rientrano nei parametri dell'articolo 5 del regolamento CEE 2328/91, nonché delle azioni relative alle spese di gestione, dovute ai costi aggiuntivi derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie innovative a basso impatto ambientale per un periodo non superiore ai cinque anni nella misura decrescente del 20% annuo; tale aiuto è riferito alle spese reali di costruzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, i beneficiari di questa azione dovranno essere individuati dalle regioni in base ai progetti di ristrutturazione ambientale e riqualificazione delle produzioni».

3.73

RIPAMONTI, SARTO

Al comma 9, sostituire le parole: «con priorità per» con le seguenti: «destinando non meno dei due terzi del totale a».

3.74

FIGURELLI

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «, con priorità per quelli residenti nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) 2081/93,».

3.52

AMORENA, MORO, PERUZZOTTI, CECCATO

Al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Ministro del tesoro, con proprio decreto di concerto con il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, fissa criteri e modalità di concessione delle agevolazioni».

3.53

D'ALÌ, LAURO

Al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Ministro del tesoro, con proprio decreto di concerto con il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, fissa criteri e modalità di concessione delle agevolazioni».

Dopo il comma 9, aggiungere, infine, il seguente comma:

«9-bis. A valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 1, comma 1, il complessivo importo di lire 500 miliardi è destinato alla prosecuzione degli interventi di competenza della Società per l'imprenditorialità giovanile spa, ivi comprese la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 510 del 1° ottobre 1996, convertito dalla legge n. 608 del 28 novembre 1996, la concessione di agevolazioni a fondo perduto, finanziamenti agevolati e servizi di assistenza tecnica in favore di cooperative rientranti tra quelle di cui all'articolo 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, di associazioni senza scopo di lucro e di associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento di attività già avviate. Il riparto del predetto importo tra le diverse finalità è approvato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, su proposta della medesima Società per l'imprenditorialità giovanile spa. In favore di iniziative localizzate nelle aree dell'obiettivo 1, la predetta Società può concedere garanzie, primarie e integrative nella misura massima del 50 per cento, entro un *plafond* annuo di 20 miliardi. La Società per l'imprenditorialità giovanile spa può costituire società a carattere regionale aventi medesimo fine, conservando la maggioranza assoluta del relativo capitale sociale per un periodo minimo di due anni e massimo cinque».

3.66

VIVIANI, GIARETTA, MICELE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

«9-bis. I lavoratori che sono stati impegnati per almeno cinque anni in progetti di pubblica utilità ai sensi della legge 24 luglio 1981, n. 390, e 20 maggio 1988, n. 160, presso enti locali che non si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e che abbiano disponibilità di organico possono essere assunti, anche in deroga ai limiti d'età, nell'ambito della pianta organica, provvisoriamente rideterminata ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n.537, mediante concorso riservato sui posti disponibili».

3.54

MARINO, MANZI, CÒ

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Con regolamenti interministeriali, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono dettate disposizioni volte ad introdurre, dall'anno accademico 1997-1998, uno specifico trattamento previdenziale e assistenziale connesso alle borse di studio pre-

viste per la frequenza alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca, rideterminando l'importo e il numero delle predette borse senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Le disposizioni di cui al presente comma sono emanate nel rispetto dell'esclusiva finalità di formazione scientifica e specialistica della frequenza alle predette scuole e corsi. Il regolamento concernente le scuole di specializzazione dell'area sanitaria è emanato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Il regolamento concernente le altre scuole di specializzazione e i corsi di dottorato di ricerca è emanato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro».

3.67

VIVIANI, DE GUIDI, RUSSO, PREDÀ, GIARETTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

«9-bis. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha la facoltà, in casi eccezionali, di disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, anche in deroga alla procedura prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

3.55

MONTAGNINO, LAURICELLA, BARRILE

Dopo il comma 9, aggiungere infine il seguente comma:

«9-bis. A valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 1, comma 1, il complessivo importo di lire 650 miliardi è destinato alla prosecuzione degli interventi di competenza della Società per l'Imprenditorialità Giovanile Spa, ivi comprese la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 9 septies del decreto-legge n. 510 del 1° ottobre 1996, convertito dalla legge 608 del 28 novembre 1996, la concessione di garanzie in favore delle società beneficiarie degli interventi stessi, la concessione di agevolazioni a fondo perduto, finanziamenti agevolati e servizi di assistenza tecnica in favore di cooperative rientranti tra quelle di cui all'articolo 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, di associazioni senza scopo di lucro e di associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento di attività già avviate. Il riparto del predetto importo tra le diverse finalità è predisposto dalla medesima Società per l'Imprenditorialità Giovanile Spa, ed approvato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto. La Società per l'Imprenditorialità Giovanile Spa può costituire società a carattere regionale aventi medesimo fine, conservando la maggioranza assoluta del relativo capitale sociale per un periodo minimo di due anni e massimo cinque».

3.56

D'ALÌ, LAURO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

«9-bis. Al fine di salvaguardare e promuovere i livelli occupazionali, per i lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo, dalle imprese del settore marittimo, operanti nei territori individuati all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, l'incremento di retribuzione previsto nei contratti di riallineamento retributivo di cui all'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, è posto a carico dello Stato – previo decreto emanato, per ogni rinnovo contrattuale, dal Ministro competente ed è esente da contribuzione previdenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

3.57

LAURO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

«9-bis. È differito al 31 dicembre 1997 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412»

3.68

TAPPARO, BATTAFARANO, PILONI, DE LUCA Michele,
GRUOSSO, PELELLA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

«9-bis. Nell'ambito dei protocolli di intesa o delle intese di programma con le regioni ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione stipulati dal Governo, nel caso di scadenza dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, è concessa una proroga del trattamento di mobilità fino a un massimo di sei mesi, nei limiti di spesa di 20 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro».

3.69

TAPPARO, PELELLA, BATTAFARANO, PILONI, DE LUCA Michele,
GRUOSSO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di velocizzare le procedure relative agli ammortizzatori sociali ed in attesa della loro riforma, vengono sottoposte al Comitato tecnico, di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, esclusivamente le istanze di approvazione dei programmi di cui all'articolo 1,

comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il Ministro del lavoro può concedere in un'unica soluzione il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, autorizzando il pagamento diretto, ove richiesto, anche in deroga all'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 233, e può, altresì concedere il predetto trattamento ai lavoratori in contratto di formazione-lavoro, la cui assunzione sia avvenuta almeno sei mesi prima dell'inizio delle sospensioni.

2. Il requisito di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 233, si intende riferito alla data di adozione del provvedimento di assoggettamento della società ad una delle procedure concorsuali, previste dal successivo articolo 3 della predetta legge.

3. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, alla penultima riga dopo le parole: "a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria" aggiungere le seguenti: "nonchè nei casi di difficoltà anche temporanea dell'impresa appaltante, presso cui vengono svolti i servizi di pulizia, che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni ordinaria».

3.0.1 PELELLA, PILONI, TAPPARO, GRUOSSO, DE LUCA Michele,
BATTAFARANO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse al servizio tecnico urgente di soccorso, le procedure di avviamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, relative alle richieste avviate dal Ministero dell'interno, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi alle sezioni circoscrizionali degli uffici di collocamento entro il 31 dicembre 1996 potranno essere concluse entro il 31 dicembre 1997.

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 18 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è differito al 30 giugno 1998.

3. Al comma 14 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "30 novembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 novembre 1996"; le parole: "31 dicembre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1994"; le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1997".

4. Al comma 15 dell'articolo 1 della medesima legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi».

3.0.2 CÒ, MARINO, MANZI, D'ALESSANDRO PRISCO

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «avente ad oggetto il» con le seguenti: «finalizzato al».

4.1 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo la parola: «stabilmente» inserire le seguenti: «o storicamente»; ovvero, dopo le parole: «stabilmente adibiti a teatro» inserire le seguenti: «e dei teatri storici».

4.62 FIGURELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o di altri soggetti».

4.2 MARINO, CÒ

Al comma 1, sostituire le parole: «sulla base di criteri predeterminati» con le seguenti: «mediante piano di ripartizione adottato».

4.3 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti le parole: «previo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari».

4.4 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, ai teatri indicati all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo e del Teatro dell'Opera di Roma».

4.5 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, ai seguenti teatri: il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona».

4.6 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Comunale di Bologna».

4.7 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Comunale di Firenze».

4.8 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Comunale dell'Opera di Genova».

4.9 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro alla Scala di Milano».

4.10 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Regio di Torino».

4.11 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste».

4.12 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro La Fenice di Venezia».

4.13 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, all'Arena di Verona».

4.14 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, all'Arena Sferisterio di Macerata».

4.15 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Carlo Felice di Genova».

4.16 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Lirico di Milano».

4.17 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Regio di Parma».

4.18 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Comunale di Alessandria».

4.19 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Vittorio Alfieri di Asti».

4.20 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Civico Teatro Toselli di Cuneo».

4.21 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Faraggiana di Novara».

4.22 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Alfieri di Torino».

4.23 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Colosseo di Torino».

4.24 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Nuovo di Torino».

4.25 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, all'Auditorium di Bergamo».

4.26 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Donizzetti di Bergamo».

4.27 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Comunale Amilcare Ponchielli di Cremona».

4.28 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Civico Frascini di Pavia».

4.29 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro I Filodrammatici di Milano».

4.30 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Manzoni di Milano».

4.31 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Nazionale di Milano».

4.32 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Smeraldo di Milano».

4.33 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Verdi di Milano».

4.34 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Delle Arti di Gallarate».

4.35 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Comunale di Belluno».

4.36 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Sociale di Rovigo».

4.37 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Comunale di Treviso».

4.38 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto».

4.39 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Nuovo di Verona».

4.40 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Malibran di Venezia».

4.41 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Olimpico di Vicenza».

4.42 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Petrarca di Arezzo».

4.43 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Signorelli di Cortona».

4.44 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Stabile di Firenze».

4.45 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro della Pergola di Firenze».

4.46 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Le Laudi di Firenze».

4.47 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Verdi di Firenze».

4.48 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro del Giglio di Lucca».

4.49 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Comunale degli Animosi di Massa Carrara».

4.50 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Verdi di Pisa».

4.51 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro Manzoni di Pistoia».

4.52 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro dei Rinnovati di Siena».

4.53 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il suddetto finanziamento viene concesso, in particolare, al Teatro del Popolo di Siena».

4.54 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «per le» con le seguenti: «relativo alle».

4.55 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «previo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari».

4.56 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «lire 25 miliardi» con le seguenti: «lire 40 miliardi».

4.57 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «lire 25 miliardi» con le seguenti: «lire 35 miliardi».

4.58 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «lire 25 miliardi» con le seguenti: «lire 30 miliardi».

4.59 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «con decreto dell'Autorità di Governo» con le seguenti: «mediante piano di ripartizione predisposto dall'Autorità di Governo».

4.60 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «previo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari».

4.61 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Sopprimere il comma 1.

5.2 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sopprimere la parola: «ampliamento».

5.3 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sopprimere la parola: «ammodernamento».

5.4 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sopprimere le parole: «con priorità per gli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania».

5.5 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sostituire le parole: «Bari, Cagliari e Catania,», con le seguenti: «Albenga, Ancona, Bergamo, Bologna, Cuneo Levaldigi, Firenze, Forlì, Genova, Grosseto, Marina di Campo, Milano Linate, Milano Malpensa, Parma, Perugia, Pisa, Rimini, Torino, Treviso, Trieste, Venezia, Verona,».

5.6 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sostituire le parole: «Bari, Cagliari e Catania,», con le seguenti: «Bologna, Cuneo Levaldigi, Firenze,».

5.7 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sostituire le parole: «Bari, Cagliari e Catania,», con le seguenti: «Milano Linate, Milano Malpensa,».

5.8 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sostituire le parole: «Bari, Cagliari e Catania,», con le seguenti: «Firenze, Forlì, Genova,».

5.9 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sostituire le parole: «Bari, Cagliari e Catania,», con le seguenti: «Trieste, Venezia, Verona,».

5.10 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sostituire le parole: «Bari, Cagliari e Catania,», con le seguenti: «Rimini, Torino, Treviso,».

5.11 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sostituire le parole: «Bari, Cagliari e Catania,», con le seguenti: «Parma, Perugia, Pisa,».

5.12 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sostituire le parole: «Bari, Cagliari e Catania,», con le seguenti: «Grosseto, Marina di Campo,».

5.13 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sostituire le parole: «Bari, Cagliari e Catania,», con le seguenti: «Albenga, Ancona, Bergamo,».

5.14 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sostituire le parole: «dal secondo semestre 1997», con le seguenti: «dall'anno 1998».

5.15 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sostituire le parole: «dal secondo semestre 1997», con le seguenti: «dal secondo semestre 1998».

5.16 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ovvero, in mancanza, dagli enti territorialmente competenti».

5.17 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti».

5.18 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sopprimere le parole: «od altre operazioni finanziarie».

5.19 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sostituire le parole: «45 miliardi» con le seguenti: «20 miliardi».

5.20 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «a condizione che le società stesse siano in regola con il pagamento dei canoni di concessione di cui all'articolo 10, comma 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

5.21 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il tempo di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, è fissato in tre anni dalla data di consegna dei lavori.».

5.22 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. La durata della gestione privata dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio stabilita dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1975, n. 746, è prorogata per ulteriori trenta anni.».

5.23 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Qualora le opere di cui al comma 1, non siano completate e rese pienamente funzionali entro il termine di tre anni a decorrere dalla data di consegna dei lavori, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede con proprio decreto, al definanziamento degli interventi o di lotti funzionali di essi. L'importo così recuperato è finalizzato esclusivamente alla realizzazione di tutte quelle opere necessarie ad assicurare il migliore funzionamento delle infrastrutture aeroportuali degli aeroporti nazionali, privati e civili statali con qualifica di privato, con traffico commerciale internazionale, nazionale e aviazione generale.».

5.24 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Sopprimere il comma 2.

5.25

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «aeroportuale» inserire le seguenti: «previa approvazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le competenti commissioni parlamentari, di un programma di interventi concernente l'aeroporto di Bari, Cagliari e Catania. Il suddetto programma comprende un piano economico-finanziario e un piano di investimenti.».

5.26

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «aeroportuale» inserire le seguenti: «previa approvazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le competenti commissioni parlamentari, di un programma di interventi concernente l'aeroporto di Bari, Cagliari e Catania. Il suddetto programma indica:

- a) le risorse finanziarie necessarie;*
- b) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;*
- c) i termini entro i quali le opere devono giungere alle fasi di inizio lavori, fine lavori e collaudo finale.».*

5.27

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «aeroportuale» inserire le seguenti: «previa approvazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le competenti commissioni parlamentari, di un programma di interventi concernente l'aeroporto di Bari, Cagliari e Catania. Il suddetto programma indica:

- a) le risorse finanziarie necessarie;*
- b) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;*
- c) i termini entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.».*

5.28

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La società di gestione ovvero l'ente locale territorialmente competente, presenta annualmente una relazione al Parlamento sullo stato degli interventi di cui al comma 1.».

5.29 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La società di gestione ovvero l'ente locale territorialmente competente, presenta semestralmente una relazione al Parlamento sullo stato degli interventi di cui al comma 1.».

5.30 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per la realizzazione delle opere si applica la legge 11 febbraio 1994, n. 109.».

5.31 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «istituti di credito», inserire le seguenti: «scelti tra quelli che offrono il miglior tasso di interesse».

5.32 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «e definisce i tempi relativi alla predisposizione dei progetti, alle procedure degli appalti ed al completamento delle opere».

5.33 MONTAGNINO, LO CURZIO, ERROI, VERALDI, FOLLIERI, PALUMBO, POLIDORO

Sopprimere il comma 3.

5.34 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 3, sostituire le parole: «all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione» con le seguenti: «all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro alla voce: Interventi per le aree depresse».

5.35 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 3, sostituire le parole: «all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione» con le seguenti: «all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro alla voce: Interventi per i forestali in Calabria».

5.36 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 3, sostituire le parole: «all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione» con le seguenti: «all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro alla voce: Rimborsi all'Iri delle rate di ammortamento eliminate dalle leggi 405/90 e 415/91».

5.37 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 3, sopprimere le parole: «all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

5.38 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 3, sostituire le parole: «al Ministero dei trasporti e della navigazione» con le seguenti: «al Ministero di grazia e giustizia».

5.39 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 3, sostituire le parole: «al Ministero dei trasporti e della navigazione» con le seguenti: «al Ministero dell'interno».

5.40 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 3, sostituire le parole: «al Ministero dei trasporti e della navigazione» con le seguenti: «al Ministero dei lavori pubblici».

5.41 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 3, sostituire le parole: «al Ministero dei trasporti e della navigazione», con le seguenti: «al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

5.42 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 3, sostituire le parole: «al Ministero dei trasporti e della navigazione», con le seguenti: «al Ministero dell'industria».

5.43 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 3, sostituire le parole: «al Ministero dei trasporti e della navigazione», con le seguenti: «al Ministero del lavoro».

5.44 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 3, sostituire le parole: «al Ministero dei trasporti e della navigazione», con le seguenti: «al Ministero del commercio con l'estero».

5.45 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 3, sostituire le parole: «al Ministero dei trasporti e della navigazione», con le seguenti: «al Ministero della sanità».

5.46 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 3, sostituire le parole: «al Ministero dei trasporti e della navigazione», con le seguenti: «al Ministero per i beni culturali».

5.47 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 3, sostituire le parole: «al Ministero dei trasporti e della navigazione», con le seguenti: «al Ministero dell'ambiente».

5.48 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 3, sostituire le parole: «al Ministero dei trasporti e della navigazione», con le seguenti: «al Ministero dell'Università».

5.49 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Sopprimere il comma 1.

6.2

CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Sostituire i commi 1, 2, 3 con i seguenti:

1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal C.I.P.E. per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, sono destinate alla realizzazione delle opere e degli interventi di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Il Ministero dell'Ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina il piano di riparto delle risorse, definendo le attribuzioni ad ogni regione con riferimento alla popolazione residente risultante dal censimento ISTAT 1991, alla popolazione equivalente definita nei piani regionali di risanamento delle acque, e comunica ad ogni regione gli importi delle risorse attribuite. Le regioni, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione delle risorse attribuite dal Ministero dell'ambiente, individuano, sulla base dei fondi disponibili e delle priorità determinate dagli strumenti di pianificazione regionali, i progetti da finanziare, dandone comunicazione ai soggetti attuatori. I soggetti attuatori presentano alla regione, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della regione sulla individuazione dei progetti da finanziare, le deliberazioni assunte in merito all'affidamento delle progettazioni, svolte o da svolgere, nonché, entro i successivi centocinquanta giorni, i progetti esecutivi approvati. Le regioni dovranno esaminare i progetti ed esprimere parere su di essi entro trenta giorni dalla data della loro presentazione da parte dei soggetti attuatori.

2. Le risorse nazionali di cui al comma 1 sono assegnate, anche in deroga alle finalità previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse già trasferite al-

le regioni si procede al recupero portandole direttamente in detrazione dalle attribuzioni definite con il piano di riparto; le regioni dovranno destinare queste risorse negli stessi termini di cui al comma 3. Il Ministero del Bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione europea le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti.

3. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano di riparto di cui al comma 1, il Ministero dell'Ambiente provvede a trasferire alle regioni competenti:

a) una quota pari al venticinque per cento delle somme complessivamente attribuite a ciascuna regione a seguito della adozione del piano di riparto, tenendo conto delle somme di cui al comma 2, entro trenta giorni decorrenti dalla effettiva disponibilità delle risorse di bilancio. Le regioni, a loro volta, trasferiscono ai soggetti attuatori, entro i trenta giorni successivi al trasferimento da parte del Ministero dell'ambiente, una quota pari al venticinque per cento delle somme attribuite a ciascun intervento da realizzare, da destinare, prioritariamente e nella misura massima del 10 per cento degli importi complessivi lordi di ciascun progetto da finanziare, alla copertura dei fondi necessari per le progettazioni preliminari, definitive ed esecutive, per le spese relative ai rilievi di dettaglio, ai rilievi dei sottoservizi, ai sondaggi geognostici e geotecnici e quant'altro necessario per una rapida e corretta progettazione delle opere, e secondariamente alla copertura delle prime spese di avvio dei lavori ed dei primi stati di avanzamento degli stessi;

b) una quota del costo effettivo di ogni intervento, fino al limite del novanta per cento, tenendo conto della quota di cui alla lettera a), proporzionalmente imputabile all'intervento, a seguito dell'avvenuta notifica da parte della regione della consegna dei lavori, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilità delle risorse in bilancio;

c) la quota residua del costo effettivo di ogni intervento, a seguito della notifica da parte della regione dell'avvenuto collaudo, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilità delle risorse in bilancio.

6.3

LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «depurazione delle acque reflue» inserire le seguenti: «comprendente anche le opere fognarie e di depurazione attualmente in regime di sospensione dei lavori».

6.4

TAROLLI

Al comma 1, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».

6.58

VELTRI, IULIANO, POLIDORO, RESCAGLIO, VERALDI,
CAPALDI

Al comma 1, dopo le parole: «le province autonome» inserire le seguenti: «e su parere delle commissioni parlamentari competenti».

6.64

FIGURELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro novanta giorni».

6.5

CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 1, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

6.6

CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 1, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

6.59

VELTRI, PAROLA, IULIANO, POLIDORO, CARCARINO, RESCAGLIO, VERALDI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro venti giorni».

6.7

CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 1, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro quindici giorni».

6.8

CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo:

«In tale piano dovranno essere prioritariamente compresi i progetti di maggiore rilevanza già in fase di attuazione, relativi a situazione di maggiore criticità ambientale, in particolare nelle aree del Mezzogiorno».

6.9

MONTAGNINO, LO CURZIO, ERROI, VERALDI, FOLLIERI, PALUMBO, POLIDORO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. - La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere indicate nel piano straordinario di cui al comma 1, ove prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, è emessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Qualora la regione non sia ancora attrezzata per fornire la pronuncia, provvede entro gli stessi termini la Commissione VIA operante presso il Ministero dell'ambiente».

6.62

ERROI

Sopprimere il comma 2.

6.10

CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

6.11

CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 2, sopprimere le parole: «anche in deroga alle finalità previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative».

6.12

CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «appositi».

6.13

CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «anche di nuova istituzione».

6.14

CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

6.15

CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 2, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«Le risorse già trasferite alle regioni, laddove queste siano oggetto di riprogrammazione nella medesima regione, sono considerate quota parte della prima anticipazione del venticinque per cento di cui alla lettera a) del successivo comma 3, altrimenti sono conservate mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e alla successiva assegnazione ai capitoli del Ministero dell'ambiente con decreto del Ministro del tesoro.»

6.60

VELTRI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «mediante» con le seguenti: «attraverso il».

6.16

CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

6.17

CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «su proposta del Ministero dell'ambiente».

6.18

CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: «eventualmente».

6.19

CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Sopprimere il comma 3.

6.20

CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 3, sostituire le parole: «Al fine di» con la seguente: «Per».

6.21

CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

6.22

CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «venticinque per cento» con le seguenti: «quarante per cento».

6.23 CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 3, lettera a), le parole: «venticinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «trentacinque per cento».

6.24 CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 3, lettera a), le parole: «venticinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «trenta per cento».

6.25 CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 3, lettera a), le parole: «venticinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento».

6.26 CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 3, lettera a), le parole: «venticinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ventidue per cento».

6.27 CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 3, lettera a), le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni».

6.30 CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 3, lettera a), le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».

6.29 CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 3, lettera a), le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni».

6.28 CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

6.31 CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 3, lettera b), le parole: «novanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «novantacinque per cento».

6.32 CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 3, lettera b), le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni».

6.33 CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 3, lettera b), le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».

6.34 CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 3, lettera b), le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque giorni».

6.35 CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

6.36 CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 3, lettera c), le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni».

6.37 CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 3, lettera c), le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».

6.38 CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 3, lettera c), le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque giorni».

6.39 CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Sopprimere il comma 4.

6.40 CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al comma 2 e seguenti dell'articolo 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Allo scopo di assicurare l'immediata attivazione delle opere realizzate e la loro gestione coerente con i principi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e con le finalità di razionalizzazione di cui al primo comma del presente articolo, per ogni progetto previsto dal piano di cui al comma 1 devono essere individuate la forma di gestione ed il soggetto gestore, secondo criteri di esperienza e competenza e tenendo conto dei gestori di servizi esistenti sul territorio. Decorso il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera senza che ne sia avvenuta l'attivazione, il Ministro dell'ambiente individua, con i medesimi criteri di cui sopra, un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. Il gestore provvisorio può utilizzare, a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano all'intervento in parola, nonché le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di acquedotto, fognatura e depurazione, ove previsti.

6.61 VELTRI

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

6.41 CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 4, primo periodo dopo le parole: «agli interventi di cui al comma 1» inserire le seguenti: «già appaltate o affidate in concessione e che risultino sospese per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministro dei lavori pubblici».

6.63

IL GOVERNO

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

6.42

CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 4, secondo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».

6.43

CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 4, secondo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

6.44

CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 4, secondo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni».

6.45

CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 4, secondo periodo, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

6.48

CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 4, secondo periodo, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

6.47

CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 4, secondo periodo, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

6.46 CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

6.49 CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Sopprimere il comma 5.

6.50 CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 5 dopo le parole: «con la partecipazione delle regioni interessate» inserire le seguenti: «delle organizzazioni imprenditoriali pubbliche e private e di quelle sindacali».

6.56 LAURO

Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: «le regioni provvederanno all'affidamento delle progettazioni esecutive mediante trattativa privata preceduta da bando europeo, fissando termini inderogabili, congrui con le finalità del presente decreto».

6.51 TAROLLI

Al comma 7, sostituire le parole da: «apposita segreteria tecnica permanente» fino alla fine del comma con le seguenti parole: «e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni, un apposito gruppo tecnico composto da non più di 10 esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni. Il 50 per cento dei componenti del gruppo tecnico sono scelti fra tecnici e funzionari delle Regioni. Per la costituzione ed il funzionamento del suddetto gruppo tecnico è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1997 e di lire 900 milioni per l'anno 1998».

6.57 VELTRI, PAROLA, IULIANO, POLIDORO, CARCARINO, RESCAGLIO, VERALDI, CAPALDI, GIOVANELLI

Al comma 7, primo periodo, le parole: «venti esperti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque esperti».

6.52 CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 7, primo periodo, le parole: «venti esperti» sono sostituite dalle seguenti: «dieci esperti».

6.53 CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 7, primo periodo, le parole: «venti esperti» sono sostituite dalle seguenti: «quindici esperti».

6.54 CASTELLI, CECCATO, MORO, AMORENA

Al comma 7, dopo le parole: «nominati con decreto del Ministro dell'ambiente» inserire le seguenti: «e comprendente due rappresentanti dell'imprenditoria pubblica e due di quella privata del settore idrico».

6.55 TAROLLI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1 VEGAS, LAURO

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «e capitoli» inserire la parola: «1109», e dopo le parole: «l'evasione fiscale,» inserire le seguenti: «ad assicurare la tempestiva attuazione delle deleghe in materia fiscale contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662,».

7.2 SARTORI

All'articolo 7, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«1-bis. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato al 31 dicembre 1997.

1-ter. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 1997».

7.3 CRESCENZIO, DE ANNA, TONIOLLI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

«m): “Nei periodi 1997-1998-1999-2000 al fine di sostenere le attività turistiche in Italia, è deducibile dal reddito imponibile un'imposta pari a lire un milione a fronte di spese sostenute per soggiorni turistici nel territorio dello Stato”.

Con apposito decreto del Ministro delle finanze saranno definite le aree geografiche e le tipologie per l'applicazione della deducibilità di cui al presente articolo».

7.0.1

LAURO

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

PERUZZOTTI, CASTELLI, MORO, AMORENA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle comunità montane» inserire le seguenti: «dei consorzi di bonifica».

8.2

LAURO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle Comunità montane» inserire le seguenti: «dei consorzi di bonifica,».

8.25

VIVIANI, GIARETTA, PREDÀ

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «montane» inserire le seguenti: «dei consorzi di bonifica e di irrigazione».

8.3

FIRRARELLO

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «di detti enti» inserire le seguenti: «nonchè delle università».

8.4

MORANDO, DE GUIDI, PREDÀ, VIVIANI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «lire 500 miliardi» con le seguenti: «lire 50 miliardi».

8.5 PERUZZOTTI, CASTELLI, MORO, AMORENA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «lire 500 miliardi» con le seguenti: «lire 100 miliardi».

8.6 PERUZZOTTI, CASTELLI, MORO, AMORENA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «lire 500 miliardi» con le seguenti: «lire 300 miliardi».

8.7 PERUZZOTTI, CASTELLI, MORO, AMORENA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «lire 500 miliardi» con le seguenti: «lire 400 miliardi».

8.8 PERUZZOTTI, CASTELLI, MORO, AMORENA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «Il sessanta per cento delle predette risorse è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale».

8.9 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Ministro del tesoro garantisce la distribuzione uniforme delle anticipazioni del fondo sul territorio nazionale».

8.10 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Il sessanta per cento» con le seguenti: «Il dieci per cento».

8.11 PERUZZOTTI, CASTELLI, MORO, AMORENA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Il sessanta per cento» con le seguenti: «Il quindici per cento».

8.12 PERUZZOTTI, CASTELLI, MORO, AMORENA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Il sessanta per cento» con le seguenti: «Il quaranta per cento».

8.13 PERUZZOTTI, CASTELLI, MORO, AMORENA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Il sessanta per cento» con le seguenti: «Il cinquanta per cento».

8.14 PERUZZOTTI, CASTELLI, MORO, AMORENA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.» con le seguenti: «è riservato in favore di quelle regioni i cui territori sono riconosciuti a titolo dell'obiettivo 2 di cui al Regolamento comunitario n. 208/93».

8.15 PERUZZOTTI, CASTELLI, MORO, AMORENA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in favore delle aree depresse del territorio nazionale.» con le seguenti: «in favore delle aree definite svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 75/268 e successive modificazioni.».

8.16 PERUZZOTTI, CASTELLI, MORO, AMORENA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «da espletare» inserire la seguente: «anche».

8.24 DIANA LORENZO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «ricorso» inserire la seguente: «anche».

8.26 IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

8.17 PERUZZOTTI, CASTELLI, MORO, AMORENA

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «realizzazione dell'».

8.18 PERUZZOTTI, CASTELLI, MORO, AMORENA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «Trascorsi cinque anni» con le seguenti: «Trascorsi sei anni».

8.19 PERUZZOTTI, CASTELLI, MORO, AMORENA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ovvero quattro anni» con le seguenti: «ovvero cinque anni».

8.20 PERUZZOTTI, CASTELLI, MORO, AMORENA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «maggiorata delle eventuali spese di valutazione».

8.21 PERUZZOTTI, CASTELLI, MORO, AMORENA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione».

8.22 PERUZZOTTI, CASTELLI, MORO, AMORENA

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «pubblico».

8.23 PERUZZOTTI, CASTELLI, MORO, AMORENA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a costituire o partecipare a società e consorzi)

1. Al fine di consentire il perseguimento di finalità ed obiettivi di pubblico interesse, la Cassa depositi e prestiti ha facoltà, previa autorizzazione del ministero del tesoro, di promuovere la costituzione di società e consorzi, ovvero di partecipare a società e consorzi già costituiti, con particolare riferimento alle società di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, che assumono il ruolo di soggetti responsabili dei patti territoriali».

8.0.1 PAROLA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente: "I mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità alla esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro competente in materia sono revocati, ovvero devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale di altre opere".

2. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo le parole: "a comuni, province" sono aggiunte le seguenti: "comunità montane, consorzi tra enti locali, aziende speciali e società a prevalente capitale pubblico locale,"».

8.0.2

PAROLA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I comuni che, ai sensi dell'articolo 39, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, hanno adottato provvedimenti per consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote, possono:

a) autorizzare i consorzi costituitisi allo scopo, all'utilizzazione per la realizzazione di tali opere, anche delle somme per interessi maturati sui pagamenti degli oneri concessori dovuti ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47 e 23 dicembre 1994, n. 724;

b) autorizzare i consorzi per realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria, alla realizzazione delle stesse, ivi comprese pubblica illuminazione, verde, ed all'adeguamento delle strade in tutti i nuclei abusivi di cui al comma 54, articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. L'adeguamento delle strade è riferito alle normative tecniche vigenti e secondo la classificazione del nuovo codice della strada. Tali realizzazioni ed adeguamenti, nei termini di cui sopra, non rappresentano variante al piano regolatore generale e sono consentite dopo l'approvazione del loro progetto preliminare con apposita motivata deliberazione del Consiglio comunale».

8.0.3

PAROLA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Modifiche all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
e alla legge 28 febbraio 1985, n. 47)*

1. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, e il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per i soggetti o i loro aventi causa in possesso dell'attestazione dell'avvenuto versamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, la mancata presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute da corrispondere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto insieme alla presentazione dell'istanza.

3. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione di concessione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, lo smarrimento dell'attestazione dell'avvenuto versamento dell'oblazione o di parte di essa, comporta il pagamento dell'oblazione con l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute».

8.0.4

GAMBINI, PAROLA, DIANA Lorenzo

Art. 9.

Sopprimere il comma 1 e conseguentemente al comma 2 sono sopprimere le parole: «di cui al comma 1».

9.1

TAROLLI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole: «di cui al comma 1».

9.22

VEDOVATO

Al comma 1, sostituire le parole: «, ove possibile, per le amministrazioni aggiudicatrici l'immediato avvio delle attività di progettazione anche definitiva ed esecutiva» con le seguenti: «per le amministrazioni aggiudicatrici l'immediato avvio delle attività di progettazione anche definitiva ed esecutiva, qualora sia accertata la disponibilità finanziaria per l'esecuzione delle opere».

9.2

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sostituire le parole: «, ove possibile, per le amministrazioni aggiudicatrici» con le seguenti: «per le amministrazioni aggiudicatrici statali».

9.3

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Ministro del tesoro assicura la disponibilità finanziaria per l'esecuzione delle opere».

9.4

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, aggiungere infine, le seguenti parole: «nonchè dell'attività di progettazione preliminare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della citata legge n. 109 del 1994».

9.5

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 1, dopo il terzo periodo inserire il seguente: "Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 non è richiesta la redazione dei progetti preliminari ai fini dell'approvazione del programma da parte delle amministrazioni aggiudicatrici"».

9.6

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al finanziamento» con le seguenti: «all'anticipazione».

9.7 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, fissa i criteri di assegnazione del Fondo».

9.10 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, fissa i criteri di assegnazione del Fondo».

9.11 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 2, al secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

9.8 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 2, al secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

9.9 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto,» inserire le seguenti: «previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.».

9.12 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «assegnazione del Fondo» aggiungere le seguenti: «, dando priorità alle opere di manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico come disposto dall'articolo 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109».

9.24 RIPAMONTI, SARTO

Al comma 2, al terzo periodo, sostituire le parole: «dei lavori pubblici» con le seguenti: «del tesoro».

9.13 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Il Ministro dei lavori pubblici presenta ogni sei mesi al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese anticipate».

9.14 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese anticipate».

9.15 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Il Ministro dei lavori pubblici garantisce la distribuzione uniforme delle anticipazioni del Fondo sul territorio nazionale».

9.16 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Qualora le amministrazioni statali non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalità concordate con il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro del Tesoro è autorizzato a provvedere al rimborso al Ministero dei lavori pubblici, trattenendo le relative somme dai pertinenti capitoli delle amministrazioni inadempienti e apportando le occorrenti variazioni di bilancio».

9.17 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Le amministrazioni statali sono tenute a rimborsare al Ministero dei lavori pubblici l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione».

9.18 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Per l'attività di progettazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono convenire, dietro corrispettivo, che le società di ingegneria mettano a disposizione dell'Amministrazione, per il tempo necessario, tecnici e professionisti dipendenti di tali società, i quali provvedano alla progettazione sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione. Il suddetto personale continua ad essere retribuito dalle società da cui dipende».

9.19

FIRRARELLO, MINARDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i dicasteri interessati, sono definite le disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 lettera a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente al contenuti dei bandi di gara ed ai requisiti di qualificazione dei partecipanti alle procedure aventi ad oggetto l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse. Fino alla emanazione del predetto decreto i requisiti di qualificazione dei partecipanti sono stabiliti dai predetti soggetti in proporzione ai corrispettivi degli incarichi. Gli incarichi di importo inferiore a 20.000 ECU sono affidati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 5, della suddetta legge di loro fiducia e comprovata esperienza.».

9.20

TAROLLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i dicasteri interessati, sono definite le disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 lettera a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente al contenuti dei bandi di gara ed ai requisiti di qualificazione dei partecipanti alle procedure aventi ad oggetto l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse. Fino alla emanazione del predetto decreto i requisiti di qualificazione dei partecipanti sono stabiliti dai predetti soggetti in proporzione ai corrispettivi degli incarichi».

9.23

DIANA, VEDOVATO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

«2-bis. Ai fini del potenziamento dell'attività di progettazione, possono essere utilizzate le risorse professionali attualmente in cassa integrazione guadagni straordinaria.

2-ter. Ai fini del monitoraggio sull'effettiva attivazione degli interventi sulle opere pubbliche e delle procedure d'accelerazione dovrà essere attivato il gruppo di consultazione previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 31 ottobre 1996».

9.21 MONTAGNINO, LO CURZIO, ERROI, VERALDI, FOLLIERI, PALUMBO, POLIDORO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Offerte anomale)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino al 1° gennaio 1998 sono escluse, per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, ovvero sono sottoposte alla valutazione della anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse incrementata di un quinto della media stessa».

9.0.1

GUERZONI, PAROLA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 29 APRILE 1997

129^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoppi, per la difesa Brutti e per l'interno Giorgianni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2387) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania

(Parere alla 4^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE espone il contenuto del decreto-legge, rivolto a disporre le misure strumentali per la missione in Albania: a suo avviso, è evidente la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza. Propone di conseguenza un parere favorevole.

Il senatore MAGGIORE osserva che nell'articolo 3 non sono precisati i limiti delle cessioni a titolo gratuito, mentre le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, risultano estranee al provvedimento, in quanto riferite ai cittadini albanesi in territorio italiano. Rileva, inoltre, che la provvista di mezzi di cui al comma 2 dello stesso articolo 5 non è congrua ai limiti temporali disposti per gli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Il sottosegretario BRUTTI sottolinea, a nome del Governo, l'opportunità di una valutazione tempestiva, da parte del Parlamento, su un decreto da ritenere quantomai necessario e urgente: precisa, quindi, che le iniziative comprese nel provvedimento sono molteplici, differenziate e coerenti allo scopo fondamentale della missione, incluse quelle di cui al comma 4 dell'articolo 5: esse sono inserite in

un contesto di aiuti internazionali concernenti la ripresa di una vita sociale ordinata, in tutti i suoi aspetti.

Il senatore BESOSTRI considera che alcune obiezioni del senatore Maggiore si riferiscono piuttosto al merito del provvedimento che non alla valutazione dei presupposti costituzionali. Inoltre, ritiene che il comma 4 dell'articolo 5 sia coerente all'insieme del decreto-legge.

Il sottosegretario BRUTTI precisa che l'articolo 5 contempla forme di collaborazione e di aiuto inserite in un contesto di interventi internazionali, i cui effetti in parte eccedono la durata della missione assistita da reparti armati.

Il senatore MAGNALBÒ sottolinea il rischio che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4 comportino una surrettizia estensione dei permessi di soggiorno accordati ai cittadini albanesi perventui da ultimo in Italia.

Il presidente VILLONE replica che il soggiorno in Italia dei cittadini albanesi è disciplinato da specifiche normative, che non sono derogate dal decreto-legge in esame. Concorda il sottosegretario BRUTTI.

I senatori MAGNALBÒ e MAGGIORE, nel confermare le proprie riserve sul provvedimento in discussione, annunciano la propria astensione sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

La Commissione, infine, approva la proposta di parere favorevole.

IN SEDE REFERENTE

(39) BERTONI ed altri. – *Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari*

(513) SEMENZATO ed altri. – *Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari*

(1307) RUSSO SPENA ed altri. – *Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa*

(1550) MANCONI e CARELLA. – *Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari*

(2238) MUNDI ed altri. – *Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonché alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza*

(2250) MANCA. – *Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente VILLONE riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo, che riguardano la facoltà per i parlamentari di visitare stabi-

limenti e strutture militari della più varia natura. Le iniziative in esame hanno una struttura normativa comune, articolata nella individuazione delle strutture in questione, nella disciplina di eventuali preavvisi e autorizzazioni, nella previsione di incontri con i militari di leva, in presenza o meno dei superiori, nella regolamentazione delle potestà conferite ai comandanti di reparto riguardo alle visite dei parlamentari. Uno dei disegni di legge, il n. 2238, ha un oggetto molto più ampio, riferendosi anche a strutture non militari, mentre il n. 2250 riguarda anche stabilimenti militari stranieri ubicati in Italia. Riservandosi di designare un relatore per il seguito dell'esame dei disegni di legge, prospetta l'opportunità di costituire un comitato ristretto, con l'incarico di redigere un testo unificato.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI chiede chiarimenti sulla sussistenza di precedenti legislativi specifici, per casi analoghi o paragonabili.

Il presidente VILLONE ricorda in proposito la normativa vigente per l'accesso dei parlamentari negli istituti di pena.

Il sottosegretario BRUTTI considera la facoltà di visitare gli stabilimenti militari insita nella stessa funzione elettiva: tuttavia non disconosce l'opportunità di precisarne modalità e limiti, annunciando in proposito l'elaborazione di una apposita circolare da parte dell'amministrazione della difesa, che si riferisce anche a strutture militari straniere ubicate in Italia, riguardo alle quali sarebbe prevista una forma di preavviso attraverso il Ministero degli affari esteri e una sorta di autorizzazione concordata. A nome del Governo, si riserva comunque di fornire un contributo, anche di ordine tecnico, per l'elaborazione di un testo unificato dei disegni di legge in esame.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

(568) UCCHIELLI ed altri. - Norme a favore delle vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca»

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile 1997.

Il presidente VILLONE ricorda che la Commissione aveva sollecitato un accertamento, da parte del Governo, sulla possibile disparità di trattamento con situazioni analoghe, che potrebbe derivare dalla normativa in esame.

Il sottosegretario GIORGIANNI comunica che il Governo non dispone ancora dei dati necessari per corrispondere alla richiesta di chiarimento avanzata dalla Commissione, in quanto il competente Dipartimento del Ministero dell'interno non ha concluso le proprie elaborazioni al riguardo.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritiene opportuna una sollecitazione energica verso gli uffici amministrativi che in tal modo hanno determinato l'inadempienza del Governo a una specifica richiesta avanzata in sede parlamentare: osserva, al riguardo, che il tempo disponibile per le verifiche è stato più che sufficiente, trattandosi di accertamenti relativi a dati già disponibili.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI domanda al sottosegretario Giorgianni se al Ministero dell'interno siano disponibili la conservazione e il trattamento informatico dei dati.

Il sottosegretario GIORGIANNI risponde che l'informatizzazione dell'attività amministrativa nel suo dicastero è già molto estesa e precisa che si tratta di svolgere una verifica su fenomeni molto estesi, che richiedono elaborazioni complesse.

Si conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge.

(2142) Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile 1997.

Il presidente VILLONE ricorda che nella seduta precedente sono stati illustrati gli emendamenti. La gran parte di essi è stata trasmessa alla Commissione bilancio, che non si è ancora pronunciata in proposito. Propone, pertanto, di esaminare gli emendamenti 1.1 e 3.1, sui quali non è stato richiesto il parere della Commissione bilancio.

La Commissione consente.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.1.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO esprime un parere contrario, osservando che l'indennità prevista dal comma 3 dell'articolo 1 ha natura corrispondente a quella regolata dalle altre parti dello stesso articolo.

Concorda in tal senso il sottosegretario ZOPPI.

Il senatore MAGGIORE precisa di non voler esprimere, con il proprio emendamento, una opposizione di principio alla disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 1, per la quale ritiene però più pertinente una sede normativa autonoma.

Posto in votazione, l'emendamento 1.1 non risulta accolto.

Sono quindi accantonati gli altri emendamenti all'articolo 1, nonché gli emendamenti all'articolo 2.

Sull'emendamento 3.1, la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO esprime una valutazione positiva, considerando che la modifica proposta dal Governo corrisponde all'esigenza di chiarimento normativo da lei stessa rilevata nell'introdurre l'esame del disegno di legge.

L'emendamento 3.1 è accolto dalla Commissione, che successivamente approva l'articolo 3 nel testo modificato.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C01^a, 0048^o)

Il presidente VILLONE comunica che la Camera dei deputati ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge n. 1034, recante misure di semplificazione amministrativa, già approvato dal Senato. Propone di integrare l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani alle ore 13, con l'esame del disegno di legge n. 1034-B, se trasmesso in tempo utile.

La Commissione consente.

Il senatore MAGNALBÒ propone di integrare l'ordine del giorno delle sedute da convocare per la settimana successiva con l'esame del disegno di legge n. 2083 («Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo»). Analoghe proposte sono avanzate dai senatori LUBRANO DI RICCO, PARDINI e BESOSTRI, rispettivamente per i disegni di legge n. 1128 («Norme integrative alla disciplina dei comitati»), n. 782 («Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica») e nn. 2309 e 2286, recanti disposizioni di solidarietà per gli appartenenti alle comunità ebraiche perseguitati per motivi razziali.

La Commissione accoglie tali richieste.

Il senatore PELLEGRINO, relatore per la 1^a Commissione sul disegno di legge n. 1344, concernente le cosiddette certificazioni antimafia, ritiene opportuno non proseguire nel relativo esame da parte delle Commissioni affari costituzionali e giustizia riunite, considerato che una parte della normativa è entrata in vigore per effetto di un decreto-legge, mentre un'altra parte di essa è destinata a una revisione sostanziale, previa delegificazione.

Il presidente VILLONE assicura che si farà interprete di tale segnalazione presso il senatore Zecchino, Presidente delle Commissioni affari costituzionali e giustizia riunite.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente VILLONE avverte che la seduta convocata per le ore 20,30 di oggi non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2142**Art. 1.**

Sopprimere il comma 3.

1.1

MAGGIORE

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, si interpreta nel senso che la erogazione dei buoni pasto è dovuta, secondo le modalità previste negli specifici accordi, anche ai dipendenti civili delle Amministrazioni e loro articolazioni del comparto Ministeri, nelle quali, per le particolari esigenze fatte salve dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non sia attivato l'orario di servizio e di lavoro su cinque giorni».

3.1

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 29 APRILE 1997

122^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(1496) *Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto di autore*

(458) *FUMAGALLI CARULLI. Norme per la protezione delle opere di disegno industriale*

(2157) *CENTARO ed altri. Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma*

(Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta della senatrice BONFIETTI, la Commissione conviene di prorogare alle ore 13 del prossimo giovedì 8 maggio il termine per la presentazione degli emendamenti.

IN SEDE DELIBERANTE

(964) *CIRAMI ed altri. Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove*

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione del disegno di legge sospesa nella seduta del 17 aprile scorso.

Il senatore PREIONI, prendendo la parola sull'ordine dei lavori, lamenta il ritardo con il quale si è dato inizio all'odierna seduta e la circostanza che essa sia stata convocata alla stessa ora fissata per la seduta

della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, da lui presieduta. Quanto al provvedimento all'esame, chiede che esso sia rimesso all'Assemblea.

Si associa alla richiesta la senatrice SALVATO, la quale dichiara di aver mutato il proprio iniziale orientamento, favorevole sul provvedimento finora votato dalla Commissione, a causa della disposizione transitoria proposta con l'emendamento 5.8 dei senatori Follieri e Rescaglio. Quest'ultima disposizione infatti, se approvata, inciderebbe pesantemente sui processi pendenti: una conseguenza di tale importanza dovrebbe, pertanto, essere esaminata ed avallata dall'Assemblea del Senato.

Si associano alla richiesta del senatore Preioni, anche il senatore BERTONI, a titolo personale, ed il senatore GASPERINI.

Dopo un intervento del senatore RUSSO, il quale invita ad una attenta riflessione su alcune proposte subemendative annunciate dal senatore Follieri, il presidente ZECCHINO rileva che non è stato raggiunto il *quorum* necessario di richiedenti per la rimessione all'Assemblea.

Ha la parola il senatore FOLLIERI, il quale illustra una modifica all'emendamento 5.8, tendente a modificare il quinto comma della norma transitoria dettata dallo stesso emendamento nella parte in cui sancisce con l'inutilizzabilità le dichiarazioni rese in precedenza dalle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale che si siano ulteriormente avvalse della facoltà di non rispondere ovvero non si siano comunque presentate. La modifica proposta con l'emendamento in questione stabilisce che tali dichiarazioni siano valutate come prova dei fatti in esso affermati solo se sussistono altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, di cui sia data lettura ai sensi dell'articolo 513, che ne confermino l'attendibilità 5.8 (Nuovo testo).

Il senatore CIRAMI concorda con la proposta del senatore Follieri sottolineando l'opportunità di prevedere un riscontro probatorio diverso dalle dichiarazioni parallele rese, dagli stessi coimputati o da altri soggetti, al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria.

Anche il senatore VALENTINO aderisce alla modifica in parola, ma propone di sostituire, nell'emendamento 5.8 (Nuovo testo), le parole «sono valutate come prova dei fatti in essi affermati» con le altre «possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati».

Il senatore PELLICINI, intervenendo a titolo personale, rileva come la norma transitoria debba essere ispirata alla duplice necessità di tutelare il diritto costituzionale alla difesa e dettare idonee disposizioni per il procedimenti in corso, al fine di evitare il rischio che essi, soprattutto quelli di mafia, restino, per effetto della nuova normativa, interamente travolti. La nuova formulazione dell'emendamento proposta dal senatore

Follieri rappresenta, su questo versante, una opportuna mediazione, in quanto stabilisce che occorre valutare le dichiarazioni rese in precedenza alla luce di altri riscontri probatori.

Il senatore GRECO concorda con le valutazioni espresse dai senatori Valentino e Pellicini e rileva che la proposta in esame rappresenta anche un'anticipazione della modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale, alla quale sarebbe opportuno che il Parlamento proceda in tempi brevi.

Interviene il senatore GASPERINI, il quale sottolinea l'imperfetta formulazione dell'emendamento 5.8 (Nuovo testo) nella parte in cui fa riferimento alla valutazione degli «altri elementi di prova».

Il senatore VALENTINO chiarisce che le dichiarazioni rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, dalle quali non è possibile desumere altri elementi di prova al fine di rafforzare la valutazione delle dichiarazioni rese in precedenza, devono essere intese come provenienti sia dai coimputati, sia dall'imputato, sia da altri soggetti.

Il senatore RUSSO sottolinea la chiarezza e coerenza della riformulazione presentata dai senatori Follieri e Rescaglio. Essa, infatti, dispone che le dichiarazioni rese in precedenza possano essere valutate come prova dei fatti solo se sussistono altri elementi di prova non desumibili da dichiarazioni acquisite al processo nel medesimo modo. In pratica, esso propone una deroga all'articolo 192 del codice di procedura penale, in quanto fa divieto che gli elementi di riscontro delle dichiarazioni possano essere desunte da altre dichiarazioni non confermate. Concorda, inoltre, con la proposta modificativa del senatore Valentino. Rileva, infine, che nel comma 2 dell'articolo 5, così come riformulato dall'emendamento, dovrebbe essere espunto il riferimento alle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale dinanzi al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, in quanto tali dichiarazioni risultano già acquisite al fascicolo dibattimentale e sono comunque assunte nel rispetto del principio del contraddittorio.

Interviene il senatore BERTONI il quale, dicendosi contrario alla norma transitoria come proposta dai senatori Follieri e Rescaglio – oltre che, in generale, all'intero disegno di legge – rileva come essa sia formulata in maniera incongrua rispetto all'intero sistema processuale. Infatti, le conseguenze descritte dal comma 5 nel testo riformulato, si producono in virtù della semplice mancata presentazione del dichiarante all'udienza fissata per il nuovo esame, laddove i principi generali del sistema processuale imporrebbero l'esperimento di tutti i tentativi necessari per ottenerne la presenza; peraltro, la disposizione del comma 5 sembra aver riguardo ai soli coimputati e non anche all'imputato, al quale si riferisce il comma 1 dell'articolo 513 del codice di procedura penale. Inoltre la norma transitoria come proposta introduce una deroga

al principio - ritenuto comunemente vigente in materia processuale, ancorchè non costituzionalizzato - del *tempus regit actum*, in base al quale le modalità di assunzione degli atti processuali sono governate dalle norme vigenti nel momento dell'assunzione e gli atti conservano la loro validità anche se tali norme sono successivamente modificate.

La norma transitoria proposta - prosegue il senatore Bertoni - impone la rinnovazione del dibattimento in sede di appello, laddove tale conseguenza è ordinariamente rimessa dalle vigenti norme processuali alla valutazione del giudice che ritenga non sufficienti le prove assunte in primo grado. Ancor più, la norma transitoria proposta prescrive la rinnovazione dell'esame anche con riferimento al giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione. Infatti l'articolo 627, comma 4, del codice di procedura penale prescrive che non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari e tale disposizione deve ritenersi applicabile anche con riferimento alle prescrizioni di inutilizzabilità delle prove assunte. Infine, il comma 5 della norma transitoria come proposta introduce una modifica surrettizia dell'articolo 192 del codice di procedura penale, in quanto esclude dalla valutazione probatoria le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero, ma non scalfisce la validità delle dichiarazioni rese, a norma dell'articolo 192, commi 3 e 4, da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede.

In conclusione, il risultato che la norma transitoria rischia di conseguire è quello di una ripetizione dei procedimenti in avanzata fase di svolgimento, che potrebbe produrre un non auspicabile rovesciamento dei risultati conseguiti in importanti processi per reati di mafia o di corruzione.

Il senatore CALLEGARO sottolinea come la finalità perseguita dalla norma transitoria proposta dai senatori Follieri e Rescaglio sia quella di salvaguardare al contempo il rispetto del principio del contraddittorio ed i risultati conseguiti nei processi in corso. In questo contesto l'emendamento 5.8 (Nuovo testo) rappresenta una opportuna mediazione tra le due necessità, in particolar modo nella parte in cui fa divieto di desumere riscontri probatori dalle dichiarazioni rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria. Si dichiara, pertanto, favorevole alla proposta emendativa.

Interviene la senatrice SALVATO la quale, premessa la necessità che l'articolo 513 del codice di procedura penale sia riformato al fine di assicurare reali garanzie di parità tra le parti all'interno del processo, è contraria alla norma transitoria proposta dai senatori Follieri e Rescaglio. Essa, infatti, consente la riapertura di importanti processi già in fase avanzata di svolgimento ed introduce una modifica surrettizia all'articolo 192 del codice di procedura penale. Nel caso in cui l'emendamento fosse approvato, la sua contrarietà, a causa delle possibili ricadute della norma sui processi in corso, si ripercuoterebbe sull'intero disegno di legge, le cui disposizioni, per le parti già approvate dalla Commissione,

introducono equilibrate garanzie di tutela nello svolgimento del processo.

Il senatore BATTAGLIA è favorevole all'emendamento 5.8 (Nuovo testo), in quanto idoneo a garantire il normale svolgimento dei processi in corso senza determinare ingiuste disparità tra coloro che siano stati condannati con sentenza non ancora passata in giudicato e coloro che non abbiano ancora subito una sentenza di condanna.

Anche il senatore CIRAMI è favorevole alla proposta dei senatori Follieri e Rescaglio. In dissenso con le dichiarazioni rese dalla senatrice Salvato, rileva come molti processi ancora in corso siano stati fino ad ora celebrati in violazione del principio del contraddittorio, in quanto sono state utilizzate dichiarazioni successivamente non vagliate nell'esame dibattimentale. Considererebbe, pertanto, inaccettabile che le disposizioni introdotte dal provvedimento all'esame non trovassero applicazione anche ai processi in corso, laddove sarebbe opportuno sanzionare con la completa inutilizzabilità le dichiarazioni rese in fasi precedenti del procedimento da chi si rifiuta successivamente di rispondere o non compare senza giustificato motivo.

Il senatore CENTARO si associa alle considerazioni del senatore Cirami, rilevando la necessità di evitare il rischio che alcune dichiarazioni preconfezionate e non suffragate dalla prova del contraddittorio dibattimentale possano essere poste a fondamento della decisione, creando disparità di trattamento tra i processi ancora in corso e quelli di futuro svolgimento.

Il senatore PETTINATO condivide la proposta emendativa in esame e si dichiara convinto che essa rappresenti una formula di cautela tesa ad evitare che vengano poste nel nulla parti significative di processi in corso, risultato che sarebbe a suo avviso inevitabile nel caso si fosse effettuata una scelta a favore della inutilizzabilità delle dichiarazioni non confermate. Il favore da lui espresso nei confronti della proposta in discussione non gli impedisce comunque dall'aver presente l'esistenza di taluni rischi, che ritiene peraltro limitati ai casi in cui la violazione del principio del contraddittorio è stata precisa e totale. Dichiarò di confidare sulle regole generali che processualmente presiedono all'accertamento della verità.

Il senatore FASSONE, sottolineato che la proposta riformulata in discussione continua a prestare il fianco alla critica di violare il principio del *tempus regit actum*, ritiene tuttavia che essa rappresenti un punto di mediazione meritevole di attenzione. Peraltro, al fine di evitare che, anche nel testo proposto, la disposizione sia suscettibile di dar luogo a forti pressioni nei confronti delle fonti di prova, tali da inquinare l'attendibilità, suggerisce una modifica (5.8 (Nuovo testo)/1) diretta ad applicare alla persona dichiarante le stesse cautele previste dall'articolo 500, comma 5, per i testimoni. Conclude affermando che l'eventuale ac-

coglimento di tale proposta determinerebbe il proprio voto favorevole sul provvedimento in discussione, ma che, in caso contrario, si asterrà sul medesimo.

Il senatore SENESE non ha dubbi che l'emendamento 5.8 (Nuovo testo) non si concili con il principio *tempus regit actum*; tuttavia ritiene che alla norma ad esso sottesa si possa dare ingresso nel sistema giuridico, in presenza di apprezzabili motivi che – in tal caso – si identificano con l'esigenza di recuperare pienamente al processo il principio del contraddittorio, anche secondo quanto previsto dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale aspetto – rileva l'oratore – la Corte Costituzionale non ha affrontato con la dovuta sollecitudine, neppure in presenza di un rinvio espresso alla Convenzione stessa quale operato dal nostro sistema delle fonti. Sottolineato poi, che non hanno a suo avviso pregio le preoccupazioni sulla valenza costituzionale del principio *tempus regit actum*, ritiene che le riserve espresse dalla senatrice Salvato debbano essere superate, considerando che il pregio della proposta di modifica in discussione risiede nella possibilità di stabilire un criterio da adottare per i processi in corso di svolgimento. Prendendo atto, peraltro, delle preoccupazioni espresse dal senatore Bertoni che aveva ampiamente motivato la propria contrarietà all'emendamento in discussione, il senatore Senese formula alcune proposte di modifica, di cui una diretta ad inserire, al comma 2 dell'articolo 5 come riformulato dall'emendamento 5.8, dopo la parola «lettura» le altre «nei confronti di altri senza il loro consenso».

Inoltre, al comma 5, per superare una discrasia con il comma 2 dell'articolo 513, nel nuovo testo proposto dalla Commissione, il senatore Senese propone di sopprimere la parola «comunque» e di introdurre dopo la parola «presentati» le seguenti altre: «nonostante il ricorso alle misure di cui al comma 2, prima parte dell'articolo 513». Infine, sempre nel comma 5 dell'articolo 5, come riformulato, propone di inserire la parola: «previgente» dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 513», alla fine del comma. Il senatore Senese conclude sottolineando che le relazioni che si stabiliranno fra la nuova formulazione della norma transitoria recata dal testo proposto per l'articolo 5 e l'articolo 192 del codice di procedura penale costituiranno un momento importante per favorire una auspicabile evoluzione giurisprudenziale cui il disegno di legge in esame può apportare un utile contributo.

Il senatore MILIO, propone, invece, alcune modifiche da lui non formalizzate secondo le quali l'emendamento 5.8 (Nuovo testo) dovrebbe essere riformulato al comma 5 sostituendo il testo dopo la parola «valutate» fino alla fine del comma, con una nuova formulazione la quale prevede che le dichiarazioni rese in precedenza possono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova diversi da dichiarazioni comunque assunte.

Inoltre il senatore Milio ritiene necessario sopprimere il comma 1 del testo proposto dai senatori Follieri e Rescaglio, richiamando l'atten-

zione della Commissione sull'aggravio – a suo giudizio di rilevante mole – che l'incidente probatorio richiesto dal pubblico ministero creerà nei confronti del Gip tale – a suo avviso – da paralizzare il resto dell'attività giudiziaria.

Il presidente ZECCHINO esclude l'applicabilità del principio *tempus regit actum* all'emendamento in discussione, ritenendo invece che esso sia volto a evitare forme di interpretazione *in mala partem*. Ricordato, quindi, che non sono mancati in passato esempi di retroattività di norme non penali a sfavore dell'imputato, come nel caso della impugnabilità delle sentenze dell'Alta Corte negli anni fra il 1944 e 1945, rileva che già la dottrina di allora aveva distinto fra validità ed utilizzabilità della prova, regime il quale si ripropone anche nel testo che la Commissione ha varato per la modifica dell'articolo 238 del codice di procedura penale laddove esso prevede – all'articolo 3 del testo proposto dal comitato ristretto – che le dichiarazioni vengano utilizzate nel dibattimento solo ove vi sia il consenso delle parti.

Conclude preannunciando che voterà a favore dell'emendamento, nel testo riformulato, il quale gli sembra esprimere pienamente l'esigenza che il principio del contraddittorio sia rispettato e che alla luce del medesimo sia vagliata l'azione dell'organo requirente.

Il senatore FOLLIERI, condivide e fa proprie le riformulazioni proposte dai senatori Senese e Valentino e, raccogliendo altresì un suggerimento in tal senso del senatore Bertoni, propone di modificare l'ultima parte del comma 5, come riformulata inserendo dopo le parole «polizia giudiziaria» le altre: «da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare» conseguentemente effettuando un coordinamento puramente formale dell'ultima parte del testo proposto per il comma 5 dell'articolo 5.

Interviene il relatore CALVI, che dichiara come le gravi perplessità da lui avanzate nei confronti dell'emendamento 5.8 presentato nella precedente seduta dai senatori Follieri e Rescaglio si legavano alle fondate preoccupazioni di dubbia correttezza costituzionale dell'emendamento e degli effetti che esso era suscettibile di determinare sui processi in corso. L'emendamento, infatti, dava luogo a notevoli difficoltà ed era espressione di conflitto, fra i grandi principi della parità fra le parti e della formazione della prova, aspetto che solo una recente sentenza – la n. 4 del 1997 della Corte Costituzionale – ha recentemente riaffrontato. Tuttavia il relatore ritiene che tali riserve siano state superate dalla nuova formulazione e che anche i suoi effetti sui processi in corso, se vi saranno, saranno ampiamente compensati dalla maggiore attenzione per i principi della correttezza processuale e dello stato di diritto. Conclude preannunciando di essere favorevole all'emendamento presentato dal senatore Fassone (5.8 (Nuovo testo)/1), il cui spirito condivide. È invece contrario alle proposte di modifica prefigurate dal senatore Milio.

Il sottosegretario MIRONE è contrario all'emendamento 5.8 (Nuovo testo), anche come riformulato.

Il senatore FOLLIERI interviene per precisare che l'emendamento 5.8 da lui presentato reca anche l'inserimento di un ulteriore articolo, aggiuntivo all'articolo 5, relativo all'entrata in vigore del provvedimento in discussione e che la disposizione in questione deve essere letta come introduttiva dell'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Posto ai voti l'emendamento 5.8 (Nuovo testo), come riformulato, è approvato dalla Commissione.

Il presidente ZECCHINO ritiene opportuno, per maggiore chiarezza, votare il subemendamento aggiuntivo 5.8 (Nuovo testo)/1 dopo il precedente emendamento.

Favorevole il RELATORE e contrario il GOVERNO, la Commissione respinge, quindi, il subemendamento 5.8 (Nuovo testo)/1 d'iniziativa del senatore Fassone.

L'articolo 5 è quindi accolto nel testo modificato, comprensivo dell'articolo aggiuntivo sull'entrata in vigore del provvedimento.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7, pubblicati nel resoconto delle sedute del 22 gennaio e 17 aprile scorsi.

Seguono gli interventi per dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole del Gruppo Sinistra Democratica-l'Ulivo: osserva che il provvedimento riveste particolare importanza poichè reintroduce con pienezza il principio del contraddittorio, riaffermando l'altro – contraddetto dall'articolo 513 del codice di procedura penale – che la prova deve formarsi nel dibattimento. Tale aspetto è valorizzato mediante la dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni non sottoposte alla verifica del contraddittorio. Altro importante principio quale quello della non dispersione dei mezzi di prova viene attuato stabilendo a favore del pubblico ministero la possibilità di ampliare l'incidente probatorio. Pur ribadendo la propria preferenza rispetto al testo proposto dal relatore per l'articolo 5, il senatore Russo prende atto della diversa volontà espressa dalla Commissione e, dopo aver rilevato come gli sembra probabile un appesantimento dei processi, ritiene di poter comunque considerare il provvedimento in esame una iniziativa che introduce elementi positivi a favore del diritto di difesa e del contraddittorio.

Il senatore MELONI preannuncia, sul provvedimento in esame, il proprio voto favorevole e convinto.

Il senatore FASSONE si asterrà e sottolinea che tale decisione è legata alla mancata approvazione del suo subemendamento del quale riba-

disce la finalità, diretta ad evitare l'inquinamento della fonte di informazioni. Ribadisce che è fuori discussione la sua sensibilità nei confronti dei valori del principio del contraddittorio, come dimostrato dal disegno di legge n. 1502 da lui presentato in tema di modifiche dell'articolo 513.

Il senatore BERTONI si esprime contro il provvedimento in dissenso dal Gruppo Sinistra Democratica - L'Ulivo, sottolineando che esso non impedisce la dispersione delle prove e, anzi, tende a prefigurare la creazione di una verità diversa da quella accettata nelle fasi precedenti del processo.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche apportate.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 964

Art. 5.

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 5. - (*Norma transitoria*). - 1. Nei procedimenti penali in corso, il pubblico ministero può avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 4, anche dopo l'esercizio dell'azione penale, se ne fa richiesta entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel corso del giudizio di primo grado, quando è stata disposta la lettura dei verbali delle dichiarazioni, rese dalle persone indicate nell'articolo 513, al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ove le parti la richiedano, va disposta dal giudice la citazione delle predette persone per un nuovo esame.

3. Se è in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto, cui si riferiscono i motivi di impugnazione, implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 2, ove la parte interessata la richieda va disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni.

4. Se è in corso giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica la disposizione di cui al precedente comma.

5. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi precedenti, ove esse si siano ulteriormente avvalse della facoltà di non rispondere ovvero non si siano comunque presentate, le dichiarazioni rese in precedenza sono inutilizzabili.

Art. 6. - La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

5.8

FOLLIERI, RESCAGLIO

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 5. - (*Norma transitoria*). - 1. Nei procedimenti penali in corso, il pubblico ministero può avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 4, anche dopo l'esercizio dell'azione penale, se ne fa richiesta

entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel corso del giudizio di primo grado, quando è stata disposta la lettura dei verbali delle dichiarazioni, rese dalle persone indicate nell'articolo 513, al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ove le parti la richiedano, va disposta dal giudice la citazione delle predette persone per un nuovo esame.

3. Se è in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto, cui si riferiscono i motivi di impugnazione, implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 2, ove la parte interessata la richieda va disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni.

4. Se è in corso giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica la disposizione di cui al precedente comma.

5. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi precedenti, ove esse si siano ulteriormente avvalse della facoltà di non rispondere ovvero non si siano comunque presentate, le dichiarazioni rese in precedenza sono valutate come prova dei fatti in essi affermati, solo se sussistono altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria di cui sia data lettura ai sensi dell'articolo 513, che ne confermino l'attendibilità.

Art. 6. – La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

5.8 (Nuovo testo)

FOLLIERI, RESCAGLIO

All'emendamento 5.8 (Nuovo testo) al comma 5, dopo la parola: «l'attendibilità» sono aggiunte le seguenti: «le limitazioni di cui sopra non operano quando anche per le modalità dell'esame o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che la persona esaminata è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non renda dichiarazioni o le renda falsamente ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame».

5.8 (Nuovo Testo)/1

FASSONE

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 29 APRILE 1997

73^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ANGIUS*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Marongiu.**La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE REFERENTE***(1286) Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente****(619) COSTA. - Carta dei diritti del contribuente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 aprile scorso.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore BONAVITA, il quale dichiara di apprezzare sia l'impostazione della relazione svolta dal senatore Pasquini, sia l'orientamento espresso dal senatore Bosello di procedere all'esame del disegno di legge governativo con spirito collaborativo, al di là delle differenti posizioni di maggioranza ed opposizione. Anch'egli concorda sul fatto che il rilievo dei principi sanciti nello Statuto dei diritti del contribuente imponga, di fatto, un confronto aperto e non ideologicamente e pregiudizialmente orientato. Nel merito, l'iniziativa governativa copre un tassello fondamentale dei rapporti tra fisco e contribuenti, compiendo un primo, ma decisivo passo verso la riforma della pubblica amministrazione.

Il senatore VENTUCCI chiede al Sottosegretario se il Governo, nella stesura del disegno di legge n. 1286, abbia preso in considerazione le modalità di effettuazione delle verifiche e degli accertamenti nel settore doganale. A suo giudizio, inoltre, vanno attentamente valutate le disposizioni che istituiscono il Garante del contribuente, anche in riferimento a tale particolare settore della Amministrazione finanziaria.

Interviene nuovamente il senatore BOSELLO, il quale chiede al Sottosegretario di chiarire l'orientamento del Governo circa la possibile trasformazione degli obblighi a carico della pubblica amministrazione in veri e propri obblighi giuridici, prevedendo per l'amministrazione inadempiente le corrispondenti sanzioni.

Fa presente, inoltre, al Presidente Angius che il termine per la presentazione degli emendamenti dovrebbe essere fissato tenendo conto della esigenza di approfondire adeguatamente la redazione delle eventuali proposte di modifica.

Svolgendo l'intervento di replica, il relatore PASQUINI si dichiara d'accordo con quanti hanno sottolineato la necessità di affrontare con spirito collaborativo l'importante disegno di legge, concordando anche con la esigenza, da ultimo sottolineata, di fissare un congruo termine per la presentazione degli emendamenti. Dopo aver ribadito la rilevanza delle disposizioni in materia di tecnica di redazione normativa, l'oratore sottolinea come molte disposizioni del disegno di legge si rivolgano direttamente al legislatore. Da questo punto di vista preannuncia la presentazione di specifici emendamenti volti a modificare il testo del disegno di legge in linea con i principi di redazione legislativa precedentemente menzionati.

Dopo aver ricordato che alcune norme sono previste negli schemi di decreti legislativi già predisposti dal Governo in materia di accertamento e di sanzioni tributarie non penali, conclude sottolineando l'importanza delle disposizioni che si riferiscono direttamente all'attività dell'amministrazione finanziaria, dichiarandosi favorevole alla introduzione di sanzioni che rendano giuridicamente obbligatorie le regole dettate nei confronti del Fisco.

Il Sottosegretario MARONGIU dichiara la propria soddisfazione nel constatare la volontà della Commissione di procedere all'esame del disegno di legge governativo con spirito collaborativo tra le varie componenti politiche; d'altronde, il carattere di principi di rango costituzionale rivestito da molte disposizioni del disegno di legge di per sé implica la ricerca di un più ampio consenso, che superi il confronto tra maggioranza ed opposizione.

Nel merito, il disegno di legge contiene, da un lato, principi che assumono il carattere di disposizioni preliminari al codice tributario - codice che il Governo intende predisporre una volta terminata la fase attuativa delle deleghe in materia fiscale ricevute dal Parlamento - dall'altro reca norme che si indirizzano all'attività dell'Amministrazione finanziaria. Il rilievo di questa seconda parte sta nel fatto che essa, sancendo anche il principio dell'affidamento e della buona fede traduce il principio costituzionale dell'imparzialità e della buona amministrazione. Obiettivo del Governo infatti è quello di porre il fisco e il contribuente su un piano di completa parità, trasformando quello che è stato inteso come un potere dello Stato - la possibilità di imporre tributi - in una funzione pubblica al servizio del contribuente.

Per quanto riguarda le sollecitazioni emerse in discussione generale dichiara la disponibilità a rendere più cogenti le norme riferite alla pubblica amministrazione e a modificare la struttura del Garante del contribuente per rendere tale organo assolutamente imparziale nei confronti della stessa Amministrazione finanziaria.

Il Presidente ANGIUS, in considerazione delle sollecitazioni emerse in discussione generale e concordando sul rilievo del disegno di legge in esame, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 18 di martedì 13 maggio.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente ANGIUS comunica che la seduta già convocata per domani mercoledì 30 aprile alle ore nove, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 29 APRILE 1997

91^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BISCARDI**

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(2124) Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali

(462) FUMAGALLI CARULLI: Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta

(500) UCCHIELLI: Norme a sostegno del Rossini Opera Festival

(529) DE CORATO ed altri: Proclamazione del 1999 «Anno Voltiano» e del Comitato nazionale per le celebrazioni

(550) BISCARDI ed altri: Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799

(1163) ELIA ed altri: Norme per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini

(1445) MONTAGNA e VEDOVATO: Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 marzo scorso, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva. Egli dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MONTICONE rileva l'opportunità del disegno di legge presentato dal Governo, che innova rispetto ad un passato, non certo edificante, di continue leggine settoriali volte a concedere finanziamenti «a pioggia» per una pluralità di manifestazioni celebrative. Apprestare

una procedura più organica per salvaguardare la memoria storica del Paese è invece un intervento fondamentale a tutela della democrazia e per il progresso della cultura. Ovviamente, prosegue l'oratore, il Parlamento dovrà assumersi l'onere di selezionare gli interventi celebrativi, al di fuori di qualunque condizionamento politico, individuando altresì le soluzioni più idonee per affrontare l'inevitabile fase transitoria nel corso della quale dovranno essere avviate le iniziative più urgenti nell'attesa che l'organizzazione della Consulta nazionale giunga a regime.

Anche il senatore BRIGNONE considera il provvedimento in questione senz'altro opportuno, in quanto volto a riordinare le iniziative celebrative, altrimenti episodiche, secondo precisi ordini di priorità e tenuto conto delle disponibilità finanziarie complessive. Egli lamenta tuttavia una eccessiva presenza pubblica nella composizione degli organi deliberativi, a scapito di una più adeguata rappresentanza delle amministrazioni periferiche che, nei fatti, dovranno poi gestire le singole manifestazioni.

Il senatore Brignone coglie poi l'occasione per auspicare che, nell'ambito delle celebrazioni finanziate con il disegno di legge, sia inserito anche l'ottavo centenario della fondazione di Cuneo e la conseguente valorizzazione della figura di Duccio Galimberti, tra l'altro attraverso l'allestimento di una casa-museo e la sistemazione della sua biblioteca. Egli preannuncia pertanto un emendamento in tal senso, prefigurando un onere di 1.500 milioni.

Il senatore BEVILACQUA dichiara a sua volta di condividere nella sostanza gli obiettivi che il provvedimento si prefigge. Chiede tuttavia chiarimenti in ordine agli oneri complessivi per il 1997 (che, all'articolo 6 risultano coperti per 13 miliardi di lire mentre dalla somma delle singole voci riportate nella relazione tecnica sembrerebbero pari a 14 miliardi), nonché alla scelta della città di Bologna quale capitale europea per la cultura per il 2000.

Interviene poi il senatore LORENZI, il quale lamenta la persistente improprietà terminologica e lessicale in cui indugia il disegno di legge n. 2124 nel qualificare come «scientifiche» entità (quali le commissioni di cui all'articolo 3, impegnate in una attività non diversa dalla mera rendicontazione) che con la scienza non hanno nulla a che vedere, consumandosi in tal modo un vero attentato all'oggettività di criteri definitivi, irrinunciabili per il progredire del sapere. Rimarca poi alcuni accenni enfatici in ordine ai profili nazionali, se non nazionalistici, delle manifestazioni culturali che dovrebbero essere coordinate dalla Consulta.

Il senatore MELE manifesta forte apprezzamento per il provvedimento di legge governativo che non solo consente un opportuno coordinamento della spesa finalizzata alle diverse promozioni culturali, ma assicura anche una indispensabile direzione nazionale delle promozioni stesse, sia pure in coordinamento con le realtà locali. Egli auspica peral-

tro che in futuro sia possibile assicurare maggiori finanziamenti per le finalità del provvedimento, al fine non già di accogliere spinte di carattere localistico, bensì di garantire la giusta valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, attraverso una più adeguata razionalizzazione della spesa.

Il senatore BERGONZI esprime un giudizio in linea di massima positivo sul provvedimento, che indubbiamente predispone uno strumento di grande utilità. Resta tuttavia a suo giudizio da definire meglio il ruolo del Parlamento, al quale non può essere attribuito solo un controllo *a posteriori* sulla istituzione dei comitati nazionali, ma che deve essere senz'altro investito a livello preventivo.

La senatrice MANIERI sottolinea il carattere qualificante del ruolo dei comitati nazionali, la cui composizione deve, a suo giudizio, essere oggetto di attenta riflessione al fine di evitare da una parte storture clientelari e dall'altra una eccessiva arbitrarietà da parte della Consulta.

Il presidente BISCARDI prende atto con soddisfazione della convergenza manifestata sui principi generali del disegno di legge n. 2124. Come primo firmatario del disegno di legge n. 550, egli si associa alle generali espressioni di consenso, auspicando a sua volta che il relatore possa trovare una soluzione idonea per affrontare la fase transitoria relativa a quelle manifestazioni con carattere di indifferibile urgenza, la cui copertura finanziaria sia già assicurata in bilancio.

Poichè nessun altro chiede di intervenire, egli dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Agli intervenuti replica il relatore MASULLO, il quale registra con soddisfazione l'assenza di opposizioni di principio al disegno di legge n. 2124. Ciò è probabilmente dovuto, prosegue, alla generale convinzione che la celebrazione della memoria storica di un popolo non possa essere lasciata alla sommatoria di episodiche occasioni ma, pur senza essere ricondotta a un disegno eccessivamente stringente, debba pervenire a definire un disegno organico, del quale la Consulta nazionale istituita dal testo governo rappresenta appunto lo strumento.

Passando al dettaglio delle questioni poste, egli precisa anzitutto al senatore Brignone, che lamentava una scarsa rappresentanza degli esponenti locali nella composizione degli organi deliberativi, che le amministrazioni locali figurano tra i soggetti promotori delle iniziative celebrative, mentre all'amministrazione centrale è conferito solo il compito di assicurare il necessario supporto organizzativo. Quanto invece alla proposta di inserire l'ottavo centenario della fondazione di Cuneo (e la celebrazione della figura di Duccio Galimberti) tra le manifestazioni promosse dal provvedimento, egli si dichiara disponibile a ricercare una possibile soluzione nell'ambito del disegno di legge in esame.

Al senatore Bevilacqua, che aveva rilevato una discrepanza nei conti relativi agli oneri del 1997, fa presente che vi è un errore materia-

le nella composizione della tabella contenuta nella relazione tecnica. Osserva comunque che in tale tabella figura una somma generica pari a ben 4.900 milioni per manifestazioni e celebrazioni ancora da individuare, somma che consente di affrontare quella fase transitoria richiamata in diversi interventi.

Egli risponde poi al senatore Lorenzi, precisando che il principio ispiratore della istituzione di una Consulta nazionale delle celebrazioni non è certo di carattere nazionalistico, bensì relativo alla cultura e alla realtà nazionale dello Stato. Nè la nazionalità può essere confusa con il nazionalismo, e ciò anche nella eventualità di uno Stato plurinazionale. Quanto alla pochezza delle funzioni attribuite alle commissioni scientifiche di cui all'articolo 3, che secondo il senatore Lorenzi sarebbero circoscritte alla mera rendicontazione, il relatore rileva che la responsabilità di carattere «scientifico» delle commissioni non è riconducibile al solo presidente o segretario tesoriere, ma è solidale dell'intera commissione e, anzi, della stessa Consulta.

Dopo essersi associato all'auspicio del senatore Mele relativo ad un aumento di stanziamenti per il futuro, il relatore dichiara poi di condividere le osservazioni del senatore Bergonzi in ordine all'esigenza di individuare un migliore rapporto tra fase di istituzione dei comitati nazionali e ruolo del Parlamento. Preannuncia conseguentemente un emendamento, volto non già ad accrescere il potere discrezionale delle Commissioni parlamentari ma a individuare una migliore scansione temporale.

Rispondendo quindi alla senatrice Manieri, dichiara di condividere le legittime preoccupazioni espresse. Ricorda tuttavia che il provvedimento opera un trasferimento di responsabilità da una organizzazione frammentaria di iniziative episodiche ad una organizzazione di maggiore omogeneità, che non intacchi comunque le realtà sostanziali. Egli preannuncia comunque la presentazione di un emendamento relativo alla struttura della Consulta che, a suo giudizio, deve godere di maggiore respiro culturale, assumendo caratteri di indiscutibile indipendenza e competenza e assicurando una partecipazione attiva alla attività dei comitati nazionali.

Al senatore Biscardi assicura infine il proprio impegno nell'individuare uno strumento idoneo a garantire carattere preferenziale, nell'ambito dell'attività della Consulta, a quelle manifestazioni per le quali siano già stati apprestati i relativi stanziamenti.

Replica infine il sottosegretario LA VOLPE, il quale sottolinea anzitutto la natura funzionale del provvedimento, che contribuisce a risolvere il problema del sovraccarico dell'attività parlamentare. Egli auspica poi una maggiore integrazione degli stanziamenti pubblici con quelli privati, secondo l'esempio già prefigurato dalle celebrazioni voltiane.

Quanto alle specifiche questioni emerse nel dibattito, egli assicura l'impegno del Governo a prendere in seria considerazione la proposta del senatore Brignone di inserire tra le celebrazioni di cui all'articolo 5 del disegno di legge n. 2124 quella relativa all'ottavo centenario della fondazione di Cuneo.

Al senatore Bevilacqua chiarisce poi che la discrepanza da lui rilevata in ordine agli oneri per il 1997 deriva da un mero errore di stampa nella relazione tecnica. Resta comunque confermato che per il 1997 gli oneri sono pari a 13 miliardi di lire. Quanto invece alla scelta della città di Bologna come capitale europea della cultura per il 2000, egli precisa che si tratta di una decisione assunta a livello europeo e che d'altronde appare perfettamente in linea con le tradizioni culturali della città che, ricorda, ospita la più antica università italiana.

Egli dichiara quindi di condividere le osservazioni del senatore Bergonzi in ordine al ruolo del Parlamento, anche se mette in guardia dai pericoli di un eccessivo appesantimento burocratico e di un improprio allungamento dei tempi.

Al senatore BEVILACQUA, che chiede spiegazioni in ordine alla presenza, in seno alla Consulta, di due rappresentanti distinti per il Ministero della pubblica istruzione e per quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entrambi retti dal ministro Berlinguer, il sottosegretario LA VOLPE replica quindi chiarendo che i due Ministeri sono assolutamente distinti e che solo contingentemente, con il governo Prodi, essi sono retti dal medesimo titolare.

Egli conclude quindi il proprio intervento di replica, associandosi senz'altro all'auspicio di maggiori fondi per il futuro, pur rilevando che occorre sempre tenere presente la compatibilità finanziaria complessiva.

Il presidente BISCARDI propone di fissare a domani, mercoledì 30 aprile, alle ore 20, il termine per la presentazione di emendamenti.

Dopo brevi interventi dei senatori BERGONZI e BEVILACQUA, la Commissione conviene infine di fissare il predetto termine a mercoledì 7 maggio, alle ore 13, assumendo come testo base il disegno di legge n. 2124.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 29 APRILE 1997

85ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Mac-
canico e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Lauria e per i
trasporti e la navigazione Albertini.*

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

**(1021) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul
sistema radiotelevisivo**

**(701) SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti
nell'ambito dei mezzi di comunicazione**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso
nella seduta del 16 aprile scorso.

Il Presidente ricorda che la Commissione era giunta all'esame dei
subemendamenti accantonati, riferiti all'emendamento 3.1000 del Gover-
no, interamente sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1021.

Il ministro MACCANICO ricorda che il provvedimento in titolo
sarà esaminato dall'Assemblea nella settimana che va dal 12 al 16 mag-
gio prossimi. Affinchè la Commissione possa arrivare a quella data con
un testo definito invita i senatori che hanno presentato i circa seimila
subemendamenti riferiti agli emendamenti presentati al disegno di legge
n. 1021 a ritirarli. Il Governo si impegna a sua volta a proporre lo stral-
cio dell'articolo 7 del disegno di legge n. 1138 riguardante il servizio
pubblico radiotelevisivo affinchè di esso possa essere fatta una trattazio-
ne specifica.

Sulle dichiarazioni del Governo interviene il senatore DE CORATO che, prendendo atto della proposta avanzata dal Ministro e degli elementi positivi in essa contenuti, chiede se vi siano già delle proposte concrete per l'inizio dell'esame della disciplina del servizio radiotelevisivo pubblico.

Il ministro MACCANICO fa presente che la Commissione competente della Camera dei deputati esaminerà nella giornata odierna la possibilità di inserire nel proprio calendario dei lavori i provvedimenti presentati in quel ramo del Parlamento riferiti al servizio pubblico radiotelevisivo e al Consiglio di amministrazione della Rai.

Prende quindi la parola il senatore BOSI che esprime un giudizio positivo sulla proposta avanzata dal ministro Maccanico: essa infatti può servire a superare l'*empasse* in cui si trova l'*iter* del disegno di legge n. 1021. Chiede tuttavia precisazioni su quale, tra quelli ricordati, sia il provvedimento da approvare per primo.

Anche il senatore BALDINI esprime un giudizio favorevole sulla proposta avanzata dal Ministro ritiene tuttavia che non sia sufficientemente chiaro se la materia relativa al servizio pubblico radiotelevisivo debba essere approvata successivamente al disegno di legge n. 1021.

Il PRESIDENTE ricorda che l'obbligo per l'Assemblea di calendarizzare i disegni di legge in titolo discende dalla norma contenuta nell'articolo 1 della legge n. 650 del 1996 la quale stabilisce che l'approvazione da parte di almeno un ramo del Parlamento della riforma del sistema delle telecomunicazioni è indispensabile affinché i soggetti che legittimamente svolgono attività radiotelevisiva e sonora in ambito nazionale possano proseguire tale attività fino al 31 luglio 1997.

Rispondendo ad una richiesta di precisazioni del senatore Castelli, il ministro MACCANICO specifica nuovamente che la proposta del Governo è quella di esaurire in primo luogo l'esame del disegno di legge n. 1021 e di procedere successivamente all'approvazione della disciplina relativa al servizio pubblico radiotelevisivo.

Il senatore CASTELLI fa presente che il suo Gruppo non intende ritirare gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo e che, data l'incapacità della Commissione di elaborare un testo, sia più realistico esaminare direttamente in Assemblea tutta la materia. Sottolinea inoltre che l'approvazione del disegno di legge n. 1021 senza l'immediata successiva approvazione del disegno di legge n. 1138 pone in essere una disciplina parziale.

Il presidente PETRUCCIOLI chiede quindi se i Gruppi che hanno presentato i subemendamenti riferiti agli emendamenti riguardanti il testo del disegno di legge n. 1021 intendono procedere al loro ritiro secondo l'invito rivolto dal Ministro.

Il senatore DE CORATO ritiene opportuno avere anche l'opinione dei Gruppi di maggioranza sulla proposta avanzata dal Ministro.

Il senatore CÒ sottolinea che la proposta del Governo è strettamente legata al ritiro dei subemendamenti per poter proseguire l'esame del disegno di legge n. 1021.

Interviene quindi il senatore FALOMI che dichiara, a nome del Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo, di condividere l'obiettivo che il Governo si propone, ovvero di poter elaborare un testo per l'Assemblea e di concordare quindi con la proposta del ministro Maccanico.

Alle dichiarazioni del senatore Falomi si associa il senatore VERALDI a nome del Gruppo del Partito popolare.

Il senatore DE CORATO chiede comunque di procedere in primo luogo alla conclusione delle votazioni dei subemendamenti presentati all'emendamento 3.1000 del Governo.

Il PRESIDENTE ricorda che sul subemendamento 3.1000/82 il Governo e il relatore avevano espresso parere favorevole.

Posto ai voti il subemendamento è accolto. Il Presidente dichiara pertanto preclusa la votazione del subemendamento 3.1000/81. Posto ai voti è invece respinto il subemendamento 3.1000/95 sul quale avevano espresso parere contrario tanto il relatore quanto il rappresentante del Governo.

Prima di passare alla votazione del subemendamento 3.1000/110 nel nuovo testo, il senatore BALDINI ricorda che il suo Gruppo aveva avanzato, nella scorsa seduta, alcune proposte di modifica sulle quali chiede di conoscere il parere del relatore e del rappresentante del Governo. Qualora su di esse non fosse possibile un'intesa propone quindi l'accantonamento del subemendamento.

Il ministro MACCANICO ribadisce la disponibilità del Governo a valutare le modifiche proposte dal senatore Baldini durante l'esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione decide infine l'accantonamento del subemendamento 3.1000/110 nuovo testo e successivamente accoglie anche la proposta di accantonamento del subemendamento 3.1000/113 avanzata dal senatore BOSI che ritiene opportuna una più approfondita riflessione sulla seconda parte dello stesso.

Il PRESIDENTE, prima di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, chiede ai presentatori dei subemendamenti riferiti agli emendamenti presentati all'articolo 1 se intendono ritirarli.

Il senatore BOSI dichiara di poter ritirare i subemendamenti riferiti agli emendamenti concernenti l'articolo 1 chiedendo però la riapertura di un termine, anche molto breve, per la presentazione di qualche ulteriore emendamento all'articolo 1.

Il PRESIDENTE invita il senatore Bosi a non insistere sull'ultima proposta in quanto in sede di esame degli emendamenti qualche modifica a quelli già presentati può certamente essere concordata con la Commissione e con il relatore.

Il relatore BESSO CORDERO dichiara sin d'ora la propria disponibilità a valutare modifiche di proposte emendative all'articolo 1 già presentate dal senatore Bosi.

Il senatore BOSI conferma pertanto il ritiro di tutti i subemendamenti da lui presentati agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore CASTELLI dichiara di far propri tutti i subemendamenti ritirati dal senatore Bosi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni (n. 85)

(Parere al Ministro delle poste e telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650. Esame e rinvio)
(R144 003, C08ª, 0001ª)

Il relatore, senatore FALOMI, illustra il provvedimento in titolo volto a recepire alcune direttive comunitarie connesse al processo di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni sottolineando come si tratti di un passo assai importante per mettere il Paese nelle condizioni di affrontare la scadenza della completa liberalizzazione del mercato europeo delle telecomunicazioni, prevista per il gennaio 1988. In particolare, deve essere data attuazione ai principi di libera concorrenza che debbono presiedere all'attività di installazione, esercizio e fornitura di reti di telecomunicazioni e alla prestazione di servizi, avendo riguardo a garantire la pluralità dei soggetti operatori nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza non discriminazione e proporzionalità. Deve inoltre essere salvaguardato il principio dell'obbligo della fornitura del servizio universale, della tutela degli utenti e dei consumatori, dell'uso efficiente delle risorse e della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali con particolare riguardo al diritto alla riservatezza. In coerenza con questi principi lo schema di regolamento prevede l'abolizione di tutti i diritti esclusivi relativi alla installazione, alla fornitura di reti e alla prestazione di servizi di telecomunicazione, alla predisposizione e alla prestazione di

servizi concernenti gli elenchi telefonici. Vengono altresì aboliti i diritti speciali concernenti il numero di imprese autorizzate a prestare servizi di telecomunicazioni a installare o fornire reti di telecomunicazioni. Vengono altresì abolite le restrizioni relative alla fornitura di capacità di trasmissione per mezzo di reti via cavo e quelle relative ai sistemi di comunicazione mobile e personale. Solo i diritti speciali ed esclusivi relativi alla telefonia vocale vengono mantenuti, ma solo fino alla data del 1° gennaio 1998. Altro elemento di notevole rilievo nello schema di regolamento è poi quello relativo all'allineamento ad istituti tipici del diritto comunitario in materia di telecomunicazioni dell'istituto della autorizzazione generale in sostituzione di quello delle licenze individuali.

Quanto alle prescrizioni specifiche, aventi lo scopo di dare attuazione ai principi generali contenuti all'articolo 2, vanno messi in rilievo alcuni aspetti essenziali per attivare anche in Italia un mercato aperto ed efficiente. Sottolinea quindi la questione della interconnessione tra le reti e le infrastrutture di telecomunicazione pubbliche utilizzate per fornire servizi accessibili al pubblico rispetto alla quale l'obiettivo è quello di garantire l'interoperabilità dei servizi offerti attraverso le reti, in modo da consentire agli utenti finali di comunicare tra loro a prescindere dalla rete alla quale sono collegati. Di particolare significato sono le norme riguardanti gli obblighi per le aziende che hanno una notevole forza di mercato, in particolare gli obblighi di non discriminazione tra aziende che si interconnettono applicando medesime condizioni per l'interconnessione, per la fornitura di strutture, per il livello qualitativo dei servizi. Ricorda poi gli obblighi relativi alla offerta di tutte le informazioni e le specifiche tecniche e l'obbligo del principio dell'orientamento ai costi nella definizione delle condizioni economiche per l'interconnessione. Lo schema di regolamento indica poi la metodologia per la definizione dei costi di interconnessione facendo riferimento ai costi effettivi di interconnessione e prevedendo la facoltà dell'Autorità di modificare la metodologia di calcolo utilizzando dei cosiddetti «costi incrementali di lungo periodo». A questo proposito è da rilevare che, pur essendo condivisibile l'indicazione contenuta nello schema secondo cui la metodologia da adottare per la definizione delle condizioni economiche di interconnessione faccia riferimento in una prima fase a quella del «costo storico pieno», ritiene che tale metodologia debba obbligatoriamente e gradualmente lasciare il passo ad una metodologia orientata al principio del «costi prospettici incrementali di lungo periodo». Quanto alla durata della fase necessaria a passare da una metodologia all'altra, dovrebbe spettare all'Autorità stabilirla. È necessario, però, che lo schema di regolamento stabilisca una data certa entro la quale, terminate le valutazioni tecniche del caso, l'Autorità definisca i tempi e i modi per il definitivo passaggio al criterio dei «costi incrementali di lungo periodo».

Altro tema collegato alla questione del nuovo regime dei costi di interconnessione è quello della titolarità delle tariffe per le comunicazioni originate da reti pubbliche di interconnessione: un tema non affrontato nello schema, e tuttavia non di meno importante in un processo completo di liberalizzazione del mercato. Le norme vigenti in materia, infatti, hanno un senso nella attuale fase di avvio del mercato dei servizi ra-

diomobili (che giustifica l'attuale meccanismo di attribuzione della titolarità). Ma a regime, cioè quando le condizioni economiche per l'interconnessione saranno definite sulla base di negoziazione tra le parti e di precisi criteri di orientamento ai costi, il principio a cui si dovrebbe fare riferimento è quello della titolarità in testa all'operatore da cui origina il segnale. Si tratta di una questione complessa che, fatte salve le condizioni convenzionali esistenti, dovrebbe essere comunque affidata ai poteri di regolazione dell'Autorità.

Un secondo tema rilevante, oggetto di specifiche prescrizioni, è quello della numerazione. Si tratta di una risorsa molto importante ai fini della costruzione di un mercato aperto. Lo schema di regolamento stabilisce alcuni rilevanti principi: l'attribuzione dei singoli numeri e delle serie di numeri deve essere trasparente, equa, tempestiva, oggettiva e non discriminatoria e non può essere oggetto di cessione tra organismi di telecomunicazione senza l'assenso dell'autorità. Viene inoltre stabilito un sistema di scadenze per l'attivazione della funzione di «selezione dell'operatore» (*easy access*) e della funzione «preselezione dell'operatore» (*equal access*) che merita una più chiara e più stringente definizione. In particolare appare necessaria la definizione di tempi certi per l'attivazione dell'*easy access*: si potrebbe pensare ad un termine di sei mesi, necessario per l'approntamento tecnico, dal compimento, da parte dell'Autorità, degli studi necessari e fissato al 31 dicembre 1997.

Anche la scadenza dell'anno 2003 prevista per la introduzione della portabilità del numero in modo da consentire agli utenti di conservare il loro numero telefonico nel caso vogliano cambiare operatore, andrebbe reso più ravvicinato, ad esempio si potrebbe ragionevolmente fissare all'anno 2001.

Tra le norme più importanti vi è poi quella che definisce e regola la questione del «servizio universale». Si tratta di non disperdere quegli elementi di socialità che in regime di monopolio, venivano richiesti al gestore unico delle telecomunicazioni. Il «servizio universale», così come è definito dallo schema di regolamento comprende la fornitura a tutti i richiedenti, indipendentemente dalla loro ubicazione, dell'accesso alla rete telefonica commutata per i servizi di telefonia vocale, di comunicazione via *fax* e via *modem*. È previsto inoltre l'accesso gratuito ai servizi di emergenza, il servizio telefonico pubblico fisso, la fornitura di cabine telefoniche, i servizi di informazione abbonati, l'applicazione di speciali condizioni per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali. Lo schema di regolamento introduce poi nel concetto di «servizio universale» anche i servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali (come ad esempio la sicurezza, il soccorso, la difesa nazionale, giustizia) anche se viene precisato che i costi per assicurare tale aspetto del «servizio universale» non entrano a far parte dei costi complessivi che dovranno essere ridistribuiti tra gli operatori. Questo lascia aperto il problema di chi deve sopportare questi costi su cui lo schema di regolamento non dà alcuna indicazione. Un punto da chiarire riguarda inoltre gli strumenti di finanziamento del «servizio universale»: il provvedimento prevede che si costituisca un apposito Fondo. Al tempo stesso l'articolo 3, comma 7, punto c) sembra lasciare intendere che si possano

utilizzare quote dei costi di interconnessione per finanziare il servizio universale. Sottolinea infine che vi sono questioni che non trovano posto nello schema di regolamento ma che fanno riferimento ad aspetti che rimandano alle politiche generali di risanamento economico e finanziario e di lotta alla inflazione che debbono comunque rimanere alla attenzione del Governo: in particolare il problema del canone di concessione pagato dall'operatore pubblico telefonico allo stato. Le direttive europee prescrivono che tale canone faccia riferimento soltanto ai costi amministrativi del rilascio delle concessioni. Così oggi non è. In un processo di liberalizzazione è una anomalia che deve essere affrontata e risolta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2206) Interventi nel settore dei trasporti

(Esame e rinvio)

Il senatore CARPINELLI illustra il disegno di legge in esame che prevede interventi nei diversi settori del trasporto. In particolare l'articolo 1 disciplina gli interventi nel settore del trasporto aereo. Il comma 1 prevede il finanziamento di interventi per gli aeroporti di Bari Palese, Cagliari Elmass e Catania Fontanarossa, mentre il comma 4 prevede investimenti per gli aeroporti di Perugia Sant'Egidio e Salerno Pontecagnano. Si sofferma quindi sul comma 3 esprimendo qualche perplessità sulla congruità che vorrebbe rappresentare una clausola di salvaguardia. Passa quindi ad illustrare l'articolo 2 del provvedimento avente ad oggetto gli interventi nel settore del trasporto pubblico locale, soffermandosi in particolare sui commi 1 e 2 che prevedono un contributo dello Stato per il parziale ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e delle aziende esercenti servizi ferroviari in concessione di competenza statale e di quelle in regime di gestione commissariale governativa. Il comma 3 disciplina l'autorizzazione per le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico locale e il concorso dello Stato ai relativi oneri. L'articolo 3 è volto a disciplinare gli interventi nel settore del trasporto rapido di massa e ferroviario. Il comma 1 dell'articolo è finalizzato a consentire il completamento dei collegamenti ferroviari passanti di Milano e Torino mentre il comma 2 prevede che nei contratti di servizio e di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.a. si tenga conto delle operazioni finanziarie poste in essere da tale società per favorire lo sviluppo infrastrutturale e l'adempimento di impegni internazionali. I commi 3 e 4 sono finalizzati alla partecipazione finanziaria agli oneri di funzionamento della Commissione intergovernativa italofrancese per la tratta ferroviaria Torino-Lione e ad autorizzare stanziamenti della finanziaria 1996 per il settore del trasporto rapido di massa con particolare riferimento all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992 n. 211. Illustra infine il comma 6 riguardante la Commissione di alta vigilanza sui trasporti rapidi di massa e i commi 7 e 8 che prevedono l'attribuzione di risorse

necessarie e i compensi relativi al funzionamento della Commissione in questione. L'articolo 4, infine, prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal disegno di legge.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

I senatori VEDOVATO e PERUZZOTTI sollecitano rispettivamente le interrogazioni 3-00899 e 3-00941.

Il sottosegretario ALBERTINI assicura che si farà carico di una celere risposta da parte del Governo alle due interrogazioni sollecitate.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1021

Art. 3.

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3.

(Norme transitorie)

1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998.

2. L'Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate entro e non oltre il 30 aprile 1998 le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità tenendo conto anche dei principi di cui al comma 3, a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le società di cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Gli amministratori delle società richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.

3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2 prevede:

a) per le emittenti radiotelevisive nazionali, una misura adeguata del capitale sociale e la previsione di norme che consentano la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'articolo 2;

b) per le emittenti radiotelevisive locali, i seguenti criteri direttivi:

1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni;

2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi commerciali ed emittenti con obblighi di servizio stabiliti in apposite convenzioni stipulate dall'Autorità, sentiti gli enti locali interessati;

3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione nonchè la costituzione di consorzi di servizi e l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di telecomunicazioni;

4) la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere telegiornali differenziati in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza.

4. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2, comma 6 e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e almeno il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:

a) per le emittenti radiotelevisive locali che diffondono produzioni culturali, etniche, politiche e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti può essere rilasciata anche se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute;

b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari per la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti.

5. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente al termine di cui al comma 6, esclusivamente via cavo o via satellite.

6. L'Autorità, in relazione all'effettivo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 5 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.

7. All'entrata in vigore della presente legge l'Autorità dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono

indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento, ad esclusione di quelli che trasmettono in forma codificata. Fino alla costituzione dell'Autorità le disposizioni di cui al presente comma sono attuate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

8. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare all'Autorità un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. A tale emittente non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6 e 8. L'Autorità, valutato il piano di ristrutturazione, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 6.

9. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di un apposito regolamento.

10. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge.

11. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente disciplina, in particolare per ciò che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate.

12. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono soppresse le seguenti parole: "ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito"».

3.1000

IL GOVERNO

Al comma 7, dopo le parole: «ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale» sostituire le parole successive fino al punto con le seguenti: «e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione. Sono escluse dall'assegnazione, che comunque è attuata nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti che trasmettono in forma codificata».

3.1000/82 (Nuovo testo)

BESSO CORDERO

Al comma 7, sostituire il periodo: «L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento», *con il periodo:* «L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio ricevuto in concessione o autorizzazione».

3.1000/81

FOLLONI, FIRRARELLO, BOSI

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare alla Commissione di vigilanza RAI un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. A tale emittente non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 8. La Commissione di vigilanza RAI, valutato il piano di ristrutturazione, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 6».

3.1000/95

DE CORATO, BALDINI, BORNACIN, RAGNO, MEDURI, BOSI

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, dal 28 agosto 1997, trasmettere esclusivamente via cavo o via satellite i programmi irradiati da una delle reti. Limitatamente a due reti è consentita da parte degli stessi soggetti la prosecuzione dell'esercizio fino al 30 aprile 1998. La rete eccedente il limite di cui al presente comma può essere esercitata in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 5 e 6 tenendo conto della specificità delle emittenti che trasmettono in forma codificata. L'autorità adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codici su frequenze terrestri».

3.1000/110 (Nuovo testo)

FALOMI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«13. Entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge gli immobili nuovi o che vengono totalmente ristrutturati composti da più unità abitative ovvero i gruppi di immobili costituiti in consorzio o condominio per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite si avvalgono di norma di antenne collettive e/o di infrastrutture di ricezione via cavo.

L'autorità provvede entro lo stesso termine ad emanare un regolamento di attuazione della presente normativa per tutti gli immobili già esistenti prevedendo una vincolante salvaguardia paesaggistica dei centri storici».

3.1000/113 (Nuovo testo)

SEMENZATO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 29 APRILE 1997

80ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(139) PIATTI ed altri. – *Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(995) FUSILLO e BEDIN. – *Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(1587) MELUZZI ed altri. – *Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(1994) Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario

(2076) BUCCI ed altri. – *Nuove norme per il settore lattiero-caseario*

(2133) CARCARINO e CRIPPA. – *Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 aprile scorso.

Il PRESIDENTE relatore, nel far rilevare che, entro il termine fissato dalla Commissione, sono stati presentati all'A.S. 1994, assunto quale testo base, numerosi emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), informa preliminarmente la Commissione di avere, in data odierna, inviato al Presidente del Consiglio una lettera relativa alla relazione conclusiva, che la Commissione governativa di indagine in materia di quote latte (istituita ai sensi della legge n. 81 del 1997) ha consegnato ieri nelle mani del *Premier*. Precisa altresì di aver sottoli-

neato che le questioni attribuite alla competenza dell'organismo di indagine (cui è stato affidato il compito non solo di accertare la sussistenza di eventuali irregolarità, ma anche di formulare specifiche proposte circa la efficiente e trasparente riorganizzazione della gestione del sistema) non solo rientrano evidentemente nelle materie di competenza della 9ª Commissione, ma hanno anche un'immediata e diretta incidenza sull'esame in corso dei sei disegni di legge in materia di quote latte, la cui discussione è pervenuta alla fase, avanzata, di approfondimento delle proposte emendative; alla luce di tali considerazioni ha pertanto richiamato l'attenzione sulla opportunità, anche ai fini di un proficuo andamento dei lavori parlamentari, di una tempestiva acquisizione, agli atti parlamentari, di tale relazione che, non appena trasmessa, come peraltro previsto dalla stessa legge n. 81, verrà distribuita a tutti i componenti della Commissione. Nel rilevare come l'istituzione di tale organismo di indagine sia stata assai opportunamente prevista dal Governo, rileva che ciò potrà consentire di far piena luce su complessi fatti di gestione, così rilevanti per il mondo agricolo, accertando, anche eventuali responsabilità.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 1.1 (volto a rendere più completa l'attribuzione di funzioni alle regioni), nonché gli emendamenti 1.2 (volto a tenere conto anche dell'esito dei ricorsi) e 1.3 (volto in particolare a sopprimere il concetto, inaccettabile, di una responsabilità patrimoniale delle regioni nella gestione del sistema).

Il senatore CUSIMANO illustra l'emendamento 1.15 (in materia di più piena attribuzione alle regioni); illustra altresì il connesso emendamento 1.17, volto ad integrare nel SIAN tutti i sistemi informativi e di rilevazione dell'AIMA, entro dodici mesi; illustra infine l'emendamento 1.16, cui va attribuito rilievo fondamentale, in quanto si fissano così i criteri per l'attribuzione, entro un termine di tempo assai ristretto, delle quote a ciascun produttore (precisando i criteri in materia, fra cui la media delle produzioni delle ultime annate, la verifica della titolarità di azienda e l'accertamento della connessione del diritto alla disponibilità del terreno).

Il senatore BUCCI illustra l'emendamento 1.20, sottolineando l'esigenza di riconoscere le produzioni realizzate, anche attraverso ingenti investimenti, nonché gli emendamenti 1.18 (in materia di esclusione dalla assegnazione di quote per chi non ha commercializzato latte nelle ultime campagne senza trasferire contemporaneamente la quota, salve le cause di forza maggiore) e 1.19 (in materia di conservazione della quota B solo ai fini della priorità nella compensazione).

Il senatore RECCIA, aggiungendovi la propria firma, dà per illustrati gli emendamenti 1.5, 1.4 e 1.6, di cui è primo firmatario il senatore Minardo.

Il senatore ANTOLINI, nel premettere che sarebbe stato più opportuno acquisire preventivamente le risultanze della Commissione governativa di indagine anche ai fini della redazione degli emendamenti, illustra l'emendamento 1.13, volto a definire un quadro normativo organico dei compiti e delle funzioni regionali, in particolare eliminando le quote «di carta» attraverso la prescrizione del requisito di iscrizione dei bovini nei registri anagrafici di razza, cambiando l'anno di riferimento per le quote, anche nella convinzione della inesistenza di splafonamenti e, infine, eliminando la funzione dei sostituti di imposta e prevedendo modalità più appropriate di trasferimento della titolarità delle quote.

Il senatore BIANCO illustra l'emendamento 1.14 (volto ad eliminare gli oneri burocratici che attualmente gravano sugli allevatori e ridurre tutti i poteri di intervento dell'AIMA). Illustra altresì gli emendamenti 1.9, 1.7 e 1.8 (tutti volti, con diverse formulazioni a prevedere ampi compiti per le regioni), nonché gli emendamenti 1.10, 1.12 e 1.11 (volti a prevedere, con diverse formulazioni, i criteri più opportuni di attribuzione delle quote).

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il senatore ANTOLINI, richiamandosi anche al precedente intervento, dà per illustrato l'emendamento 2.19.

Il senatore BIANCO illustra l'emendamento 2.15 (volto a salvaguardare dalla revoca della quota quei produttori che, purchè proprietari di bestiame iscritto nei registri anagrafici di razza, non abbiano potuto produrre per documentate cause di forza maggiore); illustra altresì gli emendamenti 2.16, 2.17 (in materia di soppressione delle funzioni dell'AIMA), nonché l'emendamento 2.18 (in materia di criteri di ripartizione fra le regioni dei quantitativi supplementari), al fine di tutelare le zone più «vocate» del nord.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2 (volto il primo a meglio definire quanto già previsto dal successivo comma 5 e il secondo a rinviare, in caso di raddoppio del periodo di mancata produzione, alle ipotesi di forza maggiore, già previste dal D.P.R. n. 569 del 1993); illustra altresì gli emendamenti 2.3, 2.4 (al fine di prevedere la permanenza dei quantitativi non prodotti dei bacini regionali) nonché gli emendamenti 2.5 (soppressivo della diretta confluenza delle quote non riattribuite nella riserva nazionale), nonché gli emendamenti 2.6 e 2.7, per evitare di vanificare l'autonomia da attribuire alle regioni.

Il PRESIDENTE relatore, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e della convocazione dell'Ufficio di presidenza al termine dei lavori della seduta odierna, propone di sospendere l'esame congiunto, rinviando ad altra seduta l'illustrazione degli altri emendamenti.

La Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09^a, 0035^o)

Il PRESIDENTE, nel ricordare che, nella seduta del 16 aprile scorso, la Commissione ha convenuto di costituire un Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge di riforma dell'AIMA, invita i Gruppi far pervenire tempestivamente le designazioni in seno al Comitato, onde consentirne la riunione con la massima tempestività.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1994**Art. 1.**

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. A decorrere dal periodo 1° aprile 1997 - 31 marzo 1998, in applicazione della normativa comunitaria, la regolamentazione delle quote latte e del prelievo supplementare sul latte bovino è attuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Esse esercitano altresì le funzioni amministrative di applicazione, controllo e di gestione del regime delle quote latte e del prelievo supplementare.

2. Ad ogni produttore che, sulla base della disponibilità di vacche lattifere iscritte nei registri anagrafici di razza o nell'anagrafe del bestiame di cui al decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, può comprovare di essere in attività nel periodo 1996-1997, è attribuita una quota definitiva pari alla media delle produzioni ottenute nelle campagne 1995-1996 e 1996-1997.

3. Ai produttori che, per documentata causa di forza maggiore, non hanno commercializzato latte o hanno prodotto meno nelle campagne di cui al comma 2, è assegnata una quota equivalente alla produzione commercializzata nella campagna precedente l'evento.

4. Sono esclusi dalla assegnazione delle quote:

a) i produttori che hanno aderito a programmi di abbandono della produzione in virtù di disposizioni comunitarie e nazionali e limitatamente alle aziende interessate ai programmi stessi;

b) i produttori che non hanno commercializzato latte nelle campagne 1995-1996 e 1996-1997 e che non hanno trasferito temporaneamente la propria quota ai sensi e con le modalità della legge 26 novembre 1992, n. 468 o che non hanno effettuato trasferimenti temporanei ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569.

5. La mancata produzione e commercializzazione del latte per un periodo di dodici mesi comporta per i produttori titolari di quota la perdita della quota stessa che confluisce nella riserva regionale, fatti salvi i casi in cui i produttori possono dimostrare che tale interruzione è stata determinata da cause di forza maggiore.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano pubblicano entro il 31 gennaio di ciascun anno l'elenco dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti in appositi bollettini articolati per provincia e lo comunicano all'AIMA.

7. Entro il 10 febbraio di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono ad ogni produttore un certificato attestante la quota ad esso assegnata.

8. Entro 30 giorni dal ricevimento del certificato attestante la quota assegnata, i produttori possono presentare alla regione e alle province autonome di Trento e Bolzano competente istanza di riesame della propria posizione. La regione o la provincia autonoma decide sull'istanza entro i successivi trenta giorni e ne dà comunicazione al produttore.

9. Ogni anno, entro il 15 maggio, gli acquirenti devono compilare la dichiarazione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, relativa alle consegne dei produttori, e la trasmettono alle regioni o alle province autonome di Trento e Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi, nonché all'AIMA.

10. Gli acquirenti sono tenuti ad inviare mensilmente alle associazioni di produttori, i dati dei quantitativi di latte consegnati dal singolo produttore ed il relativo tenore di grasso, entro il ventesimo giorno del mese successivo.

11. Ogni anno, entro il 15 maggio, i produttori titolari di quote per le vendite dirette devono compilare la dichiarazione relativa ai quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari venduti direttamente, e la trasmettono alle regioni o alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché all'AIMA.

12. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette che non hanno effettuato vendite nel periodo interessato devono comunque inviare la dichiarazione di cui al comma 11.

13. Ogni anno, entro il 15 luglio, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano effettuano, nell'ambito del bacino di propria competenza e sulla base delle dichiarazioni di cui ai commi 9 e 11, la compensazione tra le maggiori e minori quantità prodotte dai titolari di quota rispetto alle assegnazioni valevoli per il periodo conclusosi il 31 marzo precedente. Gli eventuali esuberanti risultanti in una o più regioni, sono linearmente ridotti in base alle eventuali minori produzioni riscontrate nelle rimanenti regioni. A tal fine l'AIMA, entro il 25 luglio comunica alle regioni interessate la percentuale della ulteriore riduzione degli esuberanti riscontrati.

14. Ogni anno, entro il 15 agosto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano a ciascun produttore l'ammontare delle somme a titolo di prelievo supplementare.

15. Ogni anno, entro il 15 settembre, il produttore sulla base delle comunicazioni di cui al comma precedente, provvede ad effettuare il versamento delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare nella contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1223 lettera a) delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, approvate con decreto del Ministero del tesoro 30 giugno 1939, e successive modifiche, intestata al «Ministero

del tesoro-Ragioneria generale dello Stato-Prelievo supplementare sul latte di vacca», aperta presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma.

16. Le ricevute dei versamenti devono essere trasmesse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano entro dieci giorni dalla data di pagamento.

17. Qualora i produttori non abbiano provveduto al versamento del prelievo supplementare dovuto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano intimano ai medesimi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di provvedere al pagamento.

18. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata senza che gli interessati abbiano fornito prova di versamento, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo e, in tal caso, la somma sarà pari all'intero importo del prelievo maggiorata degli interessi sul prelievo dovuto calcolati al tasso ufficiale di sconto.

19. Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978, e successive modificazioni, presentano alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano domanda di gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo interessato.

20. Le domande di cui al comma 19 devono essere corredate dall'elenco separato dei produttori associati titolari di quota.

21. L'associazione è direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale per le associazioni che hanno assunto la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori.

22. La gestione unitaria delle quote di cui al comma 19 non comporta la perdita della titolarità della quota da parte del produttore associato, nè può determinare l'attribuzione di una quota da parte dell'associazione a produttori che ne siano privi o la modificazione di quote spettanti ai produttori associati.

23. Il recesso di un produttore associato dall'associazione di appartenenza è comunicato da questa e dal recedente entro quindici giorni alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Il recesso ha efficacia all'atto della comunicazione.

24. La gestione unitaria comporta l'attività di monitoraggio continuo della produzione finalizzata all'applicazione del regime delle quote latte.

25. La titolarità della quota latte spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola.

26. Il conduttore può cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota senza alienare l'azienda agricola, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima regione o provincia autonoma dell'azienda cui si riferisce la quota ceduta;

b) le due aziende indicate nella lettera a) devono trovarsi nella medesima categoria di territorio: zone montane, zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975.

27. Le cessioni e gli affitti di cui al comma 26 possono essere effettuati anche nel corso del periodo e devono essere stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o dalle province autonome di Trento e Bolzano. I contratti hanno immediata validità.

28. La riserva regionale, costituita con i quantitativi di cui ai commi precedenti viene impiegata per l'attribuzione di quote ai produttori, secondo modalità deliberate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

29. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare nei confronti dei produttori sono svolti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

30. Limitatamente alle funzioni di cui la comma 29, ai funzionari regionali preposti allo svolgimento delle funzioni medesime è riconosciuto il ruolo di ispettore. I produttori e gli acquirenti debbono concedere a detti funzionari l'accesso ai locali, agli atti contabili ed alla documentazione commerciale.

31. L'acquirente che viola l'obbligo di cui al comma 9, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

32. L'acquirente che viola l'obbligo di cui al comma 10, è assoggettato ad una sanzione amministrativa di lire un milione.

33. Il produttore di vendite dirette che viola l'obbligo di cui ai commi 11 e 12, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire duecento milioni.

34. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) ed f), del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, è assoggettato ad una sanzione amministrativa da lire un milione a lire 20 milioni.

35. Gli acquirenti che procedano all'acquisto di latte o di altri prodotti lattieri senza aver ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, sono assoggettati ad una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

36. All'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo provvedono le regioni o le province autonome di Trento e Bolzano.

37. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano ed i relativi proventi sono devoluti alle medesime.

38. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.

39. Sono abrogate le leggi 26 novembre 1992, n. 468, il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nonché i commi da 166 a 174 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

40. Sono altresì abrogati il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642 ed il decreto-legge 23 dicembre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649.

41. Le norme regolamentari vigenti restano applicabili, in quanto compatibili, sino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 38.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 12.

1.13

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. A decorrere dal periodo 1° aprile 1997 - 31 marzo 1998, in applicazione della normativa comunitaria, la regolamentazione delle quote latte e del prelievo supplementare sul latte bovino è attuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Esse esercitano altresì le funzioni amministrative di applicazione, controllo e di gestione del regime delle quote latte e del prelievo supplementare.

2. Ad ogni produttore che, sulla base della disponibilità di vacche lattifere iscritte nei registri anagrafici di razza o nell'anagrafe del bestiame di cui al decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, può comprovare di essere in attività nel periodo 1996-1997, è attribuita una quota definitiva pari alla media delle produzioni ottenute nelle campagne 1995-1996 e 1996-1997.

3. Ai produttori che, per documentata causa di forza maggiore, non hanno commercializzato latte o hanno prodotto meno nelle campagne di cui al comma 2, è assegnata una quota equivalente alla produzione commercializzata nella campagna precedente l'evento.

4. Sono esclusi dalla assegnazione delle quote:

a) i produttori che hanno aderito a programmi di abbandono della produzione in virtù di disposizioni comunitarie e nazionali e limitatamente alle aziende interessate ai programmi stessi;

b) i produttori che non hanno commercializzato latte nelle campagne 1995-1996 e 1996-1997 e che non hanno trasferito temporaneamente la propria quota ai sensi e con le modalità della legge 26 novembre 1992, n. 468 o che non hanno effettuato trasferimenti temporanei ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569.

5. La mancata produzione e commercializzazione del latte per un periodo di dodici mesi comporta per i produttori titolari di quota la perdita della quota stessa che confluisce nella riserva regionale, fatti salvi i casi in cui i produttori possono dimostrare che tale interruzione è stata determinata da cause di forza maggiore.».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1.14

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal periodo di applicazione 1997-98, le funzioni relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992 e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.».

1.9

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «amministrative».

1.1

CARCARINO, CRIPPA

Al comma 1, sopprimere la parola: «amministrative».

1.7

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo la parola: «amministrative», inserire le seguenti: «e contabili».

1.15

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «fatti salvi i compiti assegnati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) dalla presente legge».

1.8

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'AIMA concorre altresì con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per gli adempimenti di competenza dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel settore lattiero-caseario, avvalendosi del SIAN, nel quale dovranno essere integrati i sistemi informativi dell'AIMA entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali rimangono assegnate le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché le azioni sostitutive, nel caso di eventuali inadempienze da parte di regioni e province autonome.».

1.17

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'AIMA attribuisce le quote a ciascun produttore prevedendo:

a) la media della produzione degli anni 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996;

b) la verifica che il titolare di quote sia titolare di azienda;

c) l'accertamento che il diritto a produrre sia legato alla disponibilità del terreno, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992;

d) la redistribuzione delle quote non prodotte negli ultimi dodici mesi alle aziende su piani di sviluppo con insediamento di giovani produttori;

e) l'esercizio del diritto di prelazione, nella concessione della quota, da parte dei figli;

f) la riduzione lineare del 5 per cento dell'insieme dei quantitativi, individuali, per alimentare la riserva nazionale da cui attingere quantitativi a favore dei giovani produttori di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992.

3. Gli elenchi dei produttori e le rispettive quote sono comunicate dall'AIMA alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano entro trenta giorni dalla riassegnazione come definita ai sensi del comma 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non possono modificare le quote comunicate dall'AIMA. Le modifiche di quote eventualmente approvate in violazione del presente comma non hanno effetto e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ne rispondono patrimonialmente in solido con il responsabile delle modifiche medesime.».

1.16

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A ciascun produttore che, con riferimento al 1° aprile 1997, risulta disporre di vacche lattifere iscritte ai relativi registri anagrafici di razza, o all'anagrafe del bestiame di cui al decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, è concessa una quota pari alla media delle produzioni commercializzate nelle campagne 1995-1996 e 1996-1997. Su richiesta dei produttori interessati, detto biennio di riferimento può essere modificato, nel caso che, in una o in entrambe tali campagne, siano intervenute comprovate cause di forza maggiore che hanno compromesso i risultati produttivi della campagna o delle campagne stesse.».

1.10

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «Le quote A e B sono unificate in un'unica quota» con le seguenti: «Le produzioni realizzate dai singoli produttori nella campagna 1988-1989 e le eventuali maggiori produzioni realizzate nella campagna 1991-1992 sono unificate in un'unica quota.».

1.20

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Al comma 2, sostituire le parole: «Le quote A e B sono unificate in un'unica quota» con le altre: «Le quote A e B sono unificate.».

1.5

MINARDO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Sono altresì esclusi dalla predetta assegnazione i produttori che non hanno commercializzato latte nelle campagne 1994-1995 e 1995-1996 e che non hanno trasferito temporaneamente la propria quota ai sensi e con le modalità della legge n. 468 del 1992, fatte salve le cause di forza maggiore, comunicate all'AIMA e alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nei tempi e nei modi previsti dalla legislazione vigente.».

1.18

BUCCI, GERMANÀ, BETTAMIO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«I quantitativi denominati quota B vanno conservati ai soli fini di dare la priorità di compensazione a livello nazionale e per le priorità previste nei programmi di ristrutturazione della produzione.».

1.19

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esclusione o la riduzione vale limitatamente alla superficie ritirata e al periodo di adesione al regime di ritiro delle terre dalla produzione.».

1.4

MINARDO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nel primo periodo di produzione, a ciascun produttore che, con riferimento al 1° aprile 1997, risulta disporre di vacche lattifere iscritte ai relativi registri anagrafici di razza, o all'anagrafe del bestiame di cui al decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, è concessa una quota pari alla media delle produzioni commercializzate nelle campagne 1995-96 e 1996-97. Su richiesta dei produttori interessati, detto biennio di riferimento può essere modificato, nel caso che, in una o in entrambe tali campagne, siano intervenute comprovate cause di forza maggiore che hanno compromesso i risultati produttivi della campagna o delle campagne stesse. Gli elenchi dei produttori e le rispettive quote sono gestiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, le quali ne danno comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, per la costituzione di un elenco nazionale dei produttori e delle relative quote loro assegnate. Le modifiche di quote eventualmente apportate in violazione del presente comma non hanno effetto e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ne rispondono patrimonialmente in solido.».

1.12

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Nel primo periodo di applicazione, a ciascun produttore che, con riferimento al 1° aprile 1997, risulta disporre di vacche lattifere iscritte ai relativi registri anagrafici di razza, o all'anagrafe del bestiame di cui al decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, è concessa una quota pari alla media delle produzioni commercializzate nelle campagne 1995-1996 e 1996-1997.».

1.11

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Nel primo anno di applicazione le quote sono distribuite tra i produttori secondo le quantità indicate nel bollettino dell'AIMA per il periodo 1997-1998, dopo l'avvenuta unificazione delle quote A e B.».

1.6

MINARDO, CIRAMI

Al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «nel bollettino pubblicato dall'AIMA per il periodo 1997-1998», inserire le seguenti: «tenendo conto dell'esito dei ricorsi presentati dai produttori avverso dette assegnazioni.».

1.2

CARCARINO, CRIPPA

Al comma 3, sostituire il terzo e quarto periodo con il seguente: «Alle assegnazioni che si rendano necessarie a seguito dell'accoglimento dei ricorsi avverso i bollettini di cui al presente articolo si fa fronte con l'utilizzazione della riserva nazionale di cui all'articolo 2, comma 1.».

1.3

CARCARINO, CRIPPA

Art. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano pubblicano entro il 31 gennaio di ciascun anno l'elenco dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad esse spettanti in appositi bollettini articolati per provincia e lo comunica all'AIMA.

2. Entro il 10 febbraio di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono ad ogni produttore un certificato attestante la quota ad esso assegnata.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento del certificato attestante la quota assegnata, i produttori possono presentare alla regione e alle province autonome di Trento e Bolzano competente istanza di riesame della propria posizione. La regione o la provincia autonoma decide sull'istanza entro i successivi trenta giorni e ne dà comunicazione al produttore.

4. Ogni anno, entro il 15 maggio, gli acquirenti devono compilare la dichiarazione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n.536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, relativa alle consegne dei produttori, e la trasmettono alle regioni o alle province autonome di Trento e Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi, nonché all'AIMA.

5. Gli acquirenti sono tenuti ad inviare mensilmente alle associazioni di produttori, i dati dei quantitativi di latte consegnati dal singolo produttore ed il relativo tenore di grasso, entro il ventesimo giorno del mese successivo.

6. Ogni anno, entro il 15 maggio, i produttori titolari di quote per le vendite dirette devono compilare la dichiarazione relativa ai quantitativi di latte e di prodotti lattiero caseari venduti direttamente, e la trasmettono alle regioni o alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché all'AIMA.

7. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette che non hanno effettuato vendite nel periodo interessato devono comunque inviare la dichiarazione di cui al comma 6.

8. Ogni anno, entro il 15 luglio, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano effettuano, nell'ambito del bacino di propria competenza e sulla base delle dichiarazioni di cui ai commi 4 e 6, la compensazione tra le maggiori e minori quantità prodotte dai titolari di quota rispetto alle assegnazioni valevoli per il periodo conclusosi il 31 marzo precedente. Gli eventuali esuberanti risultanti in una o più regioni, sono linearmente ridotti in base alle eventuali minori produzioni riscontrate nelle rimanenti regioni. A tal fine l'AIMA, entro il 25 luglio, comunica alle regioni interessate la percentuale della ulteriore riduzione degli esuberanti riscontrati.

9. Ogni anno, entro il 15 agosto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano a ciascun produttore l'ammontare delle somme a titolo di prelievo supplementare.

10. Ogni anno, entro il 15 settembre, il produttore sulla base delle comunicazioni di cui al comma precedente, provvede ad effettuare il versamento delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare nella contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1223 lettera a) delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, approvate con decreto del Ministero del tesoro 30 giugno 1939, e successive modifiche, intestata al «Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato-Prelievo supplementare sul latte di vacca», aperta presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma.

11. Le ricevute dei versamenti devono essere trasmesse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano entro dieci giorni dalla data di pagamento.

12. Qualora i produttori non abbiano provveduto al versamento del prelievo supplementare dovuto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano intimano ai medesimi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di provvedere al pagamento.

13. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata senza che gli interessati abbiano fornito prova del versamento, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo e, in tal caso, la somma deve essere pari all'intero importo del prelievo maggiorata degli interessi sul prelievo dovuto calcolati al tasso ufficiale di sconto.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5 e 6.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Detta riserva è alimentata anche dai quantitativi di cui al successivo comma 5».

2.1

CARCARINO, CRIPPA

Al comma 2, dopo le parole: «per un periodo di dodici mesi» *inserire le seguenti:* «, elevabili a ventiquattro mesi in casi di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta».

2.43

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 2, dopo le parole: «dodici mesi» *inserire le seguenti:* «elevabili a ventiquattro mesi in casi di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta».

2.34

FUSILLO, BEDIN

Al comma 2, dopo le parole: «per un periodo di dodici mesi» *inserire le altre:* «elevabili a ventiquattro mesi in casi di forza maggiore accertati e documentati, definiti con le norme di attuazione di cui all'articolo 12, comma 2».

2.20

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dodici mesi» *inserire le altre:* «elevabile a due nei casi di forza maggiore così come definiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569».

2.2

CARCARINO, CRIPPA

Al comma 2, sostituire la parola: «titolari» *con l'altra:* «concessionari».

2.28

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale disposizione non si applica per quei produttori che possono dimostrare che la suddetta mancata produzione è stata determinata da cause di forza maggiore di natura calamitosa e che hanno vacche lattifere iscritte ai relativi registri anagrafici di razza, o all'anagrafe del bestiame di cui al decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81.».

2.15

ANTOLINI, BIANCO

Al secondo periodo, sostituire le parole: «, entro il 30 giugno successivo,» con le parole: «, entro il 30 agosto successivo al termine del periodo stesso,».

2.3

CARCARINO, CRIPPA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed i relativi quantitativi rimangono nella disponibilità dei rispettivi bacini regionali».

2.4

CARCARINO, CRIPPA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui, dopo il 30 giugno, si facesse luogo a revoca da parte di entrambi gli enti competenti, è efficace solo il provvedimento di data anteriore. Per la determinazione della data di decorrenza, fa fede il timbro postale o la data di notifica».

2.9

MINARDO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

«2-bis. Nel caso in cui le produzioni realizzate dal singolo produttore nel corso di tre periodi siano inferiori al 70 per cento della quota assegnata, quest'ultima viene ridotta a livello della produzione massima ottenuta nell'arco dei predetti tre anni. La parte di quota revocata confluisce nella riserva regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2-ter. Le riduzioni di cui al comma precedente non si applicano a produttori titolari di quota inferiore a 10.000 kg.».

2.42

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 3, sostituire le parole: «il 15 maggio» con le altre: «il 1° aprile».

2.29

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 3, dopo le parole: «della quota» aggiungere le seguenti: «in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92, del Consiglio del 28 dicembre 1982».

2.30

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente:

«4. Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, accertata la ripresa produttiva da parte dei beneficiari potenziali, provvedono alla riattribuzione richiesta nei limiti della quota già posseduta».

2.8

MINARDO

Al comma 4, dopo le parole: «quella già posseduta» inserire le altre: «tenuto conto delle eventuali riduzioni imposte per alimentare la riserva nazionale».

2.31

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

2.5

CARCARINO, CRIPPA

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «nella riserva nazionale» con le seguenti: «nei loro bacini. Tali quote possono essere oggetto di compensazione, ma non di compravendita e di affitto. Quando il produttore cessa di produrre tali quantitativi, essi confluiscono al bacino regionale o delle province autonome».

2.47

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Sopprimere il comma 5.

2.16

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 6, sostituire i primi due periodi con il seguente:

«6. Le quote disponibili nella riserva nazionale sono annualmente ripartite dall'AIMA fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alle quantità di latte legittimamente prodotte e commercializzate nei rispettivi territori durante gli ultimi due anni, salva l'attribuzione di quote integrative determinate dalla Conferenza dei rappresentanti delle regioni e delle associazioni regionali più rappresentative degli allevatori, convocata sotto la presidenza del responsabile dell'AIMA o di un suo delegato.».

2.10

MINARDO

Al comma 6, sopprimere le parole: «dall'AIMA».

2.17

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 6, sostituire le parole: «alla produzione commercializzata» con le seguenti: «alle quote attribuite».

2.35

FUSILLO, BEDIN

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «alla produzione commercializzata» con le seguenti: «alle quote attribuite».

2.37

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, ASCIUTTI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «alla produzione commercializzata» con le seguenti: «alle quote attribuite».

2.38

MAGNALBÒ

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «alla produzione commercializzata» con le seguenti: «alle quote attribuite».

2.39

BARRILE

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «in proporzione alla produzione commercializzata nei rispettivi territori durante il periodo precedente» con le parole: «che nel periodo precedente hanno superato il proprio bacino di assegnazioni, proporzionalmente ai quantitativi prodotti in esubero,».

2.6

CARCARINO, CRIPPA

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare e definire comprensori omogenei per produzioni lattiero-casearie monotipiche (riconosciuto dal regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992) che siano in armonico equilibrio ambientale e territoriale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare le suddette quote ai produttori ubicati nei comprensori omogenei, secondo le priorità stabilite dall'articolo 5, del comma 2.».

2.14

GIOVANELLI

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assegnare le suddette quote, sentite le organizzazioni professionali e le associazioni dei produttori di latte, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) giovani agricoltori, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 672;

b) produttori con aziende ubicate nelle zone montane di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, nonché nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;

c) produttori conferenti latte integralmente destinato alla produzione di formaggi tipici tutelati ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992;

d) produttori che impiegano specie animali locali minacciate di estinzione, di cui al regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992.».

2.21

IL RELATORE

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «ad assegnare le suddette quote» con le seguenti: «ad assegnare le quote disponibili nei loro bacini».

2.45

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 6, aggiungere, dopo le parole: «le organizzazioni professionali», le altre: «e cooperative».

2.33

PREDA, PIATTI, MURINEDDU, CONTE, SARACCO

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

2.7

CARCARINO, CRIPPA

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

2.26

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

2.46

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

2.41

MELUZZI

Al comma 6, sostituire le parole: «Nei primi tre periodi» con le altre: «Nel primo periodo».

2.27

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fino ad integrale recupero della quota B tagliata».

2.22

IL RELATORE

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«... Una quota della riserva nazionale è altresì prioritariamente assegnata ai produttori dei comprensori dei formaggi DOP monotypici.

... Con apposito decreto ministeriale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede, d'intesa con le regioni interessate, a stabilire le modalità per le assegnazioni, i controlli, le eventuali revoche, nonché la identificazione dei formaggi di cui al comma precedente.».

2.32

PREDA, DE LUCA Michele, PIATTI, MURINEDDU, CONTE,
SARACCO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Una parte delle quote disponibili nella riserva nazionale va attribuita con priorità assoluta ai produttori che intendano avvalersi di razze bovine in via di estinzione. L'entità complessiva della quota è stabilita annualmente dall'AIMA sulla base delle istanze pervenute alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano durante l'esercizio precedente. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono comunicare all'AIMA, entro il 15 giugno di ogni anno, l'elenco delle istanze con le indicazioni delle quantità necessarie per soddisfare le iniziative.».

2.11

MINARDO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«...-bis. I produttori ai quali, anteriormente al 31 marzo 1993, è stato concesso l'aiuto per il primo insediamento di cui all'articolo 7, comma 2, n. 1, del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985 e successive codificazioni e sia stato assegnato negli appositi bollettini un quantitativo di latte a titolo di quota A, successivamente non confermato, sono equiparati a tutti gli effetti ai produttori di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Gli stessi produttori possono chiedere all'AIMA, entro il 30 aprile 1997, l'attribuzione del quantitativo riconosciuto nei bollettini.».

2.36

FUSILLO, BEDIN

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Ogni aumento della quota di produzione nazionale, eventualmente disposto dalle autorità comunitarie, affluisce alla riserva istituita presso l'AIMA.».

2.12

MINARDO

Al comma 7, sostituire le parole: «affluisce alla riserva nazionale» con le seguenti: «è ripartito fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla produzione commercializzata nei rispettivi territori nella campagna immediatamente precedente a quella in cui è concesso il suddetto aumento».

2.18

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per essere redistribuito in misura proporzionale al complesso delle quote incluse nei singoli bacini regionali di cui all'articolo 3».

2.40

IL RELATORE

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e viene assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo il disposto del primo periodo del comma 6».

2.44

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e viene impegnato prioritariamente per la concessione di quote ai primi insediamenti dei giovani ed ai piani di sviluppo già approvati».

2.24

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«8. Affluiscono altresì alla riserva nazionale le quote che risultano illegittimamente assegnate.».

2.23

IL RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«9. In sede di prima applicazione della presente legge ai produttori per i quali viene accertata una produzione eccedentaria a fronte di cessione definitiva o temporanea di quote, la eventuale concessione di quote viene decurtata di una quantità di prodotto pari alla produzione eccedentaria accertata.».

2.25

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. I produttori che superano le quote assegnate sono tenuti al pagamento del prelievo supplementare ai sensi della normativa comunitaria.».

2.13

MINARDO, CIRAMI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriore attribuzione di quote)

1. Il quantitativo di latte reso disponibile a seguito dell'attuazione del programma di abbandono definitivo previsto dal regolamento (CEE) n. 1183/90, del Consiglio, del 7 maggio 1990, affluisce alla riserva nazionale di cui al precedente articolo 2. L'AIMA attribuisce tali quantitativi ai produttori titolari di una quota, alla data di entrata in vigore della presente legge, non superiore a 60.000 Kg. o a 100.000 Kg. nelle zone di montagna.

2. In caso di insufficiente disponibilità della riserva nazionale, l'AIMA provvede alla riduzione lineare delle quote assegnate ai produttori di ammontare superiore a 7.500 quintali.».

2.0.1

FUSILLO, BEDIN

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

«1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni amministrative connesse alle attribuzioni di quote ai singoli produttori, alla verifica della regolarità dei trasferimenti della titolarità delle quote ed all'aggiornamento, durante il periodo degli elenchi dei produttori titolari di quota.

2. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, si avvalgono dei bollettini e degli elenchi di cui all'articolo 2 per l'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali sulle quote latte ed il prelievo supplementare.».

2.0.2

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Art. 3.

Al comma 1, dopo la parola: «spettanti» inserire le altre: «, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1,».

3.13

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «ai singoli produttori che conducono», con le seguenti: «a ciascun produttore, come definito dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che conduce».

3.17

PREDA, PIATTI, MURINEDDU, CONTE, SARACCO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono a ciascun produttore distinti certificati indicanti le quote consegne e vendite dirette ad esso spettanti.

Il produttore è tenuto a depositare presso l'acquirente il certificato indicante la quota consegne.

3. Le regioni, in ogni caso, devono congruamente motivare la mancata attribuzione o la modificazione delle quote spettanti ai produttori.

4. Entro trenta giorni dalla trasmissione dei certificati di cui al comma 2 i produttori possono presentare alla regione istanza di riesame della propria posizione. La regione decide sulla istanza entro i successivi trenta giorni mediante comunicazione inviata al produttore ed all'acquirente.

5. Decorso il termine previsto dal comma 3 senza che la regione abbia comunicato la decisione, i produttori possono autocertificare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 la produzione che gli acquirenti sono tenuti a considerare ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.».

3.18

FUSILLO, BEDIN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Almeno quaranta giorni prima che inizi il periodo produttivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono ai singoli produttori i certificati indicanti le quote attribuite a ciascuno. Ogni produttore è tenuto a depositare presso gli acquirenti il certificato relativo alla quota consegne.».

3.4

MINARDO

Al comma 2, sostituire le parole: «Prima dell'inizio di ciascun periodo» con le altre: «Entro il 1° marzo di ciascun anno».

3.14

PIATTI

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «Prima» con le seguenti: «Trenta giorni prima».

3.20

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «Prima» con le seguenti: «Trenta giorni prima».

3.24

MAGNALBÒ

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «Prima» con le seguenti: «Trenta giorni prima».

3.27

PIATTI, PREDÀ, BARRILE

Al comma 2, sostituire le parole: «trasmettono a ciascuno produttore distinti certificati indicanti la quota consegne» *con le altre:* «sono tenute a mettere a disposizione degli operatori del settore i bollettini di assegnazione delle quote, presso ciascun capoluogo di provincia, previa pubblicazione di avviso sui rispettivi bollettini ufficiali regionali e delle provincie autonome».

3.1

CARCARINO, CRIPPA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di pluralità di acquirenti, il produttore richiede alle regioni e provincie autonome ulteriori copie del certificato autenticate dalle medesime, ai fini del deposito previsto dal presente comma».

3.15

PIATTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro 30 giorni dalla trasmissione del certificato di cui al comma 2 i produttori possono presentare istanza di riesame della propria posizione alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, che entro i trenta giorni successivi decidono sulla istanza e ne danno comunicazione al produttore. Decorso tale termine senza comunicazioni l'istanza si intende accettata.».

3.21

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro trenta giorni dalla trasmissione del certificato di cui al comma 2 i produttori possono presentare istanza di riesame della propria posizione alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, che entro i trenta giorni successivi decidono sulla istanza e ne danno comunicazione al produttore. Decorso tale termine senza comunicazioni l'istanza si intende accolta.».

3.26

PIATTI, PREDÀ, BARRILE, SARACCO, MURINEDDU, CONTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro trenta giorni dalla trasmissione del certificato di cui al comma 2 i produttori possono presentare istanza di riesame della propria posizione alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, che entro i trenta giorni successivi decidono sulla istanza e ne danno comunicazione al produttore. Decorso tale termine senza comunicazioni l'istanza si intende respinta.».

3.25

MAGNALBÒ

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

3.6

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 3.

3.7

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

«3. I produttori titolari di una quota, entro il 15 maggio di ogni anno, inviano alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda una dichiarazione dalla quale risultino i quantitativi di latte prodotti e consegnati nell'ultima campagna. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, verificata la correttezza delle dichiarazioni stesse, trasmettono i relativi dati all'AIMA, al fine di consentire il confronto tra l'entità della produzione nazionale ed il quantitativo nazionale assegnato all'Italia. Con riferimento alle dichiarazioni di cui al presente comma e ai bacini regionali di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previa riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati al livello territoriale di competenza delle stesse regioni e province autonome, provvedono a determinare il contributo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare, in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad inviare l'avviso di pagamento ai produttori interessati, i quali sono tenuti ad effettuare il relativo versamento, entro il 30 settembre di ogni anno, nella contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1223, lettera a), delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939 e successive modificazioni, intestata al «Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo supplementare sul latte di vacca», aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma. Le relative ricevute devono essere trasmesse entro un mese alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono a trasmettere le relative comunicazioni all'AIMA.».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 4, 5, 6, 7 e 11.

3.10

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e) del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992 e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, si avvalgono esclusivamente dei certificati di cui al comma 2 per l'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali sulle quote latte e sul prelievo supplementare. Effettuano, altresì, la compensazione di primo livello, tra le maggiori e minori quantità consegnate dai produttori appartenenti allo stesso bacino regionale.».

3.22

BETTAMIO, ASCIUTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «dei certificati di cui al comma 2», con le parole: «dei bollettini di cui al comma 2».

3.2

CARCARINO, CRIPPA

Al comma 3, sopprimere, in fine, le parole: «e sul prelievo supplementare».

3.11

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 4.

3.8

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire le parole: «riduzioni obbligatorie e senza indennità delle quote assegnate ai produttori del proprio bacino, in misura proporzionale, con le modalità e nell'ammontare ad esse comunicati dall'AIMA», con le seguenti: «riduzioni obbligatorie in misura proporzionale alle quote assegnate ai singoli produttori ed a provvedere, con risorse proprie, alla concessione agli stessi produttori di indennità compensative della riduzione medesima».

3.12

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 5.

3.9

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 5.

3.23

ASCIUTTI, BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ove debbano disporre l'aumento delle quote spettanti ad uno o più produttori, in ottemperanza a decisioni adottate in sede amministrativa o giurisdizionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono delle quote loro ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della presente legge.».

3.19

FUSILLO, BEDIN

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ove, a seguito di decisioni amministrative o giurisdizionali, si debbano accrescere le quote spettanti a uno o più produttori, le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, preventivamente o contestualmente agli aumenti, dispongono la riduzione proporzionale delle quote spettanti a tutti gli altri. Le decisioni, sia per quanto attiene agli aumenti che per quanto attiene alle riduzioni, hanno effetto dall'inizio del periodo successivo.».

3.5

MINARDO, CIRAMI

Al comma 5, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «nel primo periodo di applicazione della presente legge si avvalgono della riserva nazionale e nei periodi successivi».

3.3

CARCARINO, CRIPPA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Entro il 31 dicembre l'AIMA autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la durata di un periodo di dodici mesi, a cessioni temporanee del quantitativo di riferimento individuale non utilizzato dal produttore che ne dispone. Le operazioni di cessione saranno limitate all'interno della regione ed in funzione prioritaria per i primi insediamenti dei giovani e i piani di sviluppo approvati, in base all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992.».

3.16

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Programma per la ristrutturazione della produzione lattiera)

1. Con inizio dal 1° aprile di ciascuna campagna lattiero-casearia l'AIMA adotta un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, mediante corresponsione di una indennità a ciascun produttore, per le quote latte di cui è titolare e che intende abbandonare pari a lire 600 per kg. Il quantitativo massimo del piano di abbandono è fissato per ciascuna campagna dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Le domande di abbandono devono pervenire all'AIMA entro sessanta giorni dall'inizio della campagna. Qualora i quantitativi di latte

oggetto delle domande di abbandono della produzione superino il quantitativo massimo fissato per ciascuna campagna dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, saranno accettate prioritariamente le domande di abbandono totale ed in misura proporzionale alle rimanenti necessità di copertura le domande di abbandono parziale.

3. L'AIMA provvede alla riassegnazione delle quote ai produttori che abbiano presentato domanda entro novanta giorni dall'inizio della campagna produttiva, accompagnata da una fidejussione pari a lire 300 per kg. e con durata fino all'inizio della campagna successiva.

4. La riassegnazione delle quote avviene sulla base delle seguenti priorità, assicurando che non sia superato per ciascun produttore il rapporto di 30 tonnellate di latte per ettaro di superficie agraria utilizzata:

a) produttori titolari di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 nel limite del quantitativo ridotto e che sia in produzione nella campagna 1996-97;

b) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

c) produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;

d) produttori titolari di sola quota A nella campagna 1996-97;

e) tutti i produttori.

5. La riassegnazione delle quote è effettuata prioritariamente dall'AIMA nelle regioni e province autonome di provenienza delle stesse qualora i produttori con aziende ivi ubicate abbiano dichiarato, entro trenta giorni dall'inizio della campagna, di volersi avvalere del diritto di prelazione ad essi spettante.

6. L'AIMA comunica alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ed agli assegnatari i quantitativi di quota trasferiti.

7. Entro trenta giorni dall'assegnazione delle quote i produttori provvedono al pagamento dei quantitativi loro attribuiti, in ragione di lire 300 per kg. In mancanza del pagamento l'AIMA si avvale delle fidejussioni presentate.

8. I beneficiari dell'assegnazione perdono la facoltà di vendere o affittare, separatamente dall'azienda, qualsiasi quota di loro spettanza fino al termine del secondo periodo successivo a quello della assegnazione. Durante il primo periodo di attuazione del piano di abbandono è fatto, inoltre, divieto a qualsiasi produttore di vendere o affittare la quota separatamente dall'azienda agricola. Per i periodi successivi il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, può, con proprio decreto, estendere, per periodo, il blocco delle commercializzazioni.

9. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642.

10. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, determinato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.0.1

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Programma per la ristrutturazione della produzione lattiera)

1. Con inizio dal 1° aprile di ciascuna campagna lattiero-casearia l'AIMA adotta un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, mediante corresponsione di una indennità a ciascun produttore, per le quote latte di cui è titolare e che intende abbandonare pari a lire 600 per kg. Il quantitativo massimo del piano di abbandono è fissato per ciascuna campagna dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Le domande di abbandono devono pervenire all'AIMA entro sessanta giorni dall'inizio della campagna. Qualora i quantitativi di latte oggetto delle domande di abbandono della produzione superino il quantitativo massimo fissato per ciascuna campagna dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, saranno accettate prioritariamente le domande di abbandono totale ed in misura proporzionale alle rimanenti necessità di copertura le domande di abbandono parziale.

3. L'AIMA provvede alla riassegnazione delle quote ai produttori che abbiano presentato domanda entro novanta giorni dall'inizio della campagna produttiva, accompagnata da una fidejussione pari a lire 300 per kg. e con durata fino all'inizio della campagna successiva.

4. La riassegnazione delle quote avviene sulla base delle seguenti priorità, assicurando che non sia superato per ciascun produttore il rapporto di 30 tonnellate di latte per ettaro di superficie agraria utilizzata:

a) produttori titolari di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nel limite del quantitativo ridotto e che sia in produzione nella campagna 1996-97;

b) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

c) produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;

d) produttori titolari di sola quota A nella campagna 1996-97;

e) tutti i produttori.

5. La riassegnazione delle quote è effettuata prioritariamente dall'AIMA nelle regioni e province autonome di provenienza delle stesse qualora i produttori con aziende ivi ubicate abbiano dichiarato, entro trenta giorni dall'inizio della campagna, di volersi avvalere del diritto di prelazione ad essi spettante.

6. L'AIMA comunica alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ed agli assegnatari i quantitativi di quota trasferiti.

7. Entro trenta giorni dall'assegnazione delle quote i produttori provvedono al pagamento dei quantitativi loro attribuiti, in ragione di lire 300 per kg. In mancanza del pagamento l'AIMA si avvale delle fidejussioni presentate.

8. I beneficiari dell'assegnazione perdono la facoltà di vendere o affittare, separatamente dall'azienda, qualsiasi quota di loro spettanza fino al termine del secondo periodo successivo a quello della assegnazione. Durante il primo periodo di attuazione del piano di abbandono è fatto, inoltre, divieto a qualsiasi produttore di vendere o affittare la quota separatamente dall'azienda agricola. Per i periodi successivi il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, può, con proprio decreto, estendere, per periodo, il blocco delle commercializzazioni.

9. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642.

10. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, determinato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.0.2

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Programma per la ristrutturazione della produzione lattiera)

1. Con inizio dal 1° aprile di ciascuna campagna lattiero-casearia l'AIMA adotta un programma volontario di abbandono totale o parziale

della produzione lattiera, mediante corresponsione di una indennità a ciascun produttore, per le quote latte di cui è titolare e che intende abbandonare pari a lire 600 per kg. Il quantitativo massimo del piano di abbandono è fissato per ciascuna campagna dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Le domande di abbandono devono pervenire all'AIMA entro sessanta giorni dall'inizio della campagna. Qualora i quantitativi di latte oggetto delle domande di abbandono della produzione superino il quantitativo massimo fissato per ciascuna campagna dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, saranno accettate prioritariamente le domande di abbandono totale ed in misura proporzionale alle rimanenti necessità di copertura le domande di abbandono parziale.

3. L'AIMA provvede alla riassegnazione delle quote ai produttori che abbiano presentato domanda entro novanta giorni dall'inizio della campagna produttiva, accompagnata da una fidejussione pari a lire 300 per kg. e con durata fino all'inizio della campagna successiva.

4. La riassegnazione delle quote avviene sulla base delle seguenti priorità, assicurando che non sia superato per ciascun produttore il rapporto di 30 tonnellate di latte per ettaro di superficie agraria utilizzata:

a) produttori titolari di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio n. 46, nel limite del quantitativo ridotto e che sia in produzione nella campagna 1996-97;

b) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

c) produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;

d) produttori titolari di sola quota A nella campagna 1996-97;

e) tutti i produttori.

5. La riassegnazione delle quote è effettuata prioritariamente dall'AIMA nelle regioni e province autonome di provenienza delle stesse qualora i produttori con aziende ivi ubicate abbiano dichiarato, entro trenta giorni dall'inizio della campagna, di volersi avvalere del diritto di prelazione ad essi spettante.

6. L'AIMA comunica alle regioni e alle province autonome di Trenta e di Bolzano ed agli assegnatari i quantitativi di quota trasferiti.

7. Entro trenta giorni dall'assegnazione delle quote i produttori provvedono al pagamento dei quantitativi loro attribuiti, in ragione di lire 300 per kg. In mancanza del pagamento l'AIMA si avvale delle fidejussioni presentate.

8. I beneficiari dell'assegnazione perdono la facoltà di vendere o affittare, qualsiasi quota di loro spettanza fino al termine del secondo periodo successivo a quello della assegnazione. Durante il periodo di attuazione del piano di abbandono è fatto, inoltre, divieto a qualsiasi produttore di vendere o affittare la quota separatamente dall'azienda agrico-

la. Per i periodi successivi il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le organizzazioni professionali agricole più rappresentative, potrà con proprio decreto estendere per altri periodi il blocco sulla commercializzazione. I contratti temporanei di affitto, di cui all'articolo 9 comma 4, sono fatti salvi dalle disposizioni di cui sopra.

9. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642.

10. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, determinato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.0.3

BARRILE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Produzioni lattiero-casearie monotipiche)

1. Per la tutela delle produzioni lattiero-casearie monotipiche riconosciute dal regolamento 2081/92 CE del Consiglio, del 14 luglio 1992 e per favorire l'equilibrato rapporto tra le quote latte e territorio agricolo di riferimento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare comprensori omogenei nell'ambito del proprio territorio.

2. Per ciascun comprensorio le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, nei limiti del complessivo bacino regionale, un livello ottimale del complesso delle quote latte spettanti ai singoli produttori che conducono un'azienda agricola nel comprensorio stesso, definito "quota ottimale di sottobacino".

3. Ove la quota effettiva di sottobacino risulti inferiore alla quota ottimale, finchè essa non venga raggiunta, nei comprensori di cui ai commi precedenti, le quote possono essere cedute e affittate solo nell'ambito dei comprensori stessi. Alle quote abbandonate e revocate non si applica l'articolo 2 commi 4 e 5. Le medesime possono essere revocate solo dalla regione al fine di essere riassegnato esclusivamente nell'ambito del comprensorio stesso.».

3.0.4

GIOVANELLI

Art. 4.

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

«Art. 4.

(Compensazione)

«1. La compensazione è effettuata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano che definiscono il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto, previa riassegnazione o meno dei quantitativi di riferimento inutilizzati, a livello degli acquirenti, operanti sul territorio delle stesse regioni o province autonome, in base al superamento sussistente dopo la ripartizione, proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad inviare l'avviso di pagamento ai produttori interessati, i quali sono tenuti ad effettuare il relativo versamento, entro il 30 settembre di ogni anno, nella contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1223, lettera a), delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939 e successive modificazioni, intestata al «Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – Prelievo supplementare sul latte di vacca», aperta presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma. Le relative ricevute devono essere trasmesse entro un mese alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono a trasmettere le relative comunicazioni all'AIMA.».

4.10

ANTOLINI, BIANCO

All'articolo 4, sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:

«1. I produttori titolari di una quota, entro il 15 maggio di ogni anno, inviano alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda una dichiarazione dalla quale risultino i quantitativi di latte prodotti e consegnati nell'ultima campagna. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, verificata la correttezza delle dichiarazioni stesse, trasmettono i relativi dati all'AIMA, al fine di consentire il confronto tra l'entità della produzione nazionale ed il quantitativo nazionale assegnato all'Italia. Con riferimento alle dichiarazioni di cui al presente comma e ai bacini regionali di cui all'articolo 3, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a determinare il contributo dei produttori operanti sul loro territorio all'eventuale pagamento in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 5, 6, 7 e 11.

4.9

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno devono trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano competente nel territorio in cui sono ubicate le aziende interessate, le dichiarazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.».

4.6

MINARDO

Al comma 1, dopo le parole: «e trasmetterla» inserire le seguenti:
«, sottoscritta anche dai produttori stessi.».

4.31

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Al comma 1, dopo le parole: «e trasmetterla» inserire le seguenti:
«, sottoscritta anche dai produttori stessi.».

4.34

MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo la parola: «medesimi» aggiungere, in fine, le seguenti: «, comunicando alle regioni e alle province autonome il volume totale, il volume rettificato a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993 e il tenore medio di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte che è stato consegnato dai produttori, nonchè la somma dei quantitativi di riferimento individuali di cui i produttori stessi dispongono e il relativo tenore rappresentativo medio di materie grasse».

4.13

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè alle associazioni dei produttori, per i produttori associati».

4.24

FUSILLO, BEDIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle associazioni di produttori di appartenenza».

4.30

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle associazioni di produttori di appartenenza».

4.35

MAGNALBÒ

Al comma 2, sostituire le parole: «15 giugno,» con le altre: «15 luglio,».

4.1

CARCARINO, CRIPPA

Al comma 2, dopo le parole: «nelle stesse dichiarazioni» inserire le seguenti: «integrate dalla eventuale compensazione effettuata».

4.40

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

4.14

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 2, sostituire le parole: «può essere effettuata anche» con le seguenti: «viene effettuata».

4.25

FUSILLO, BEDIN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le associazioni possono collaborare alla verifica delle dichiarazioni su provvedimento motivato dal presidente dell'AIMA e nei casi in cui il loro apporto possa contribuire a risolvere problemi altrimenti di difficile o impossibile soluzione. La soluzione di un problema si ritiene impossibile anche quando la mole del lavoro da svolgere è incompatibile con i tempi posti a disposizione dalle leggi. Ogni associazione potrà intervenire con esclusivo riferimento ai propri associati.».

4.7

MINARDO

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi. Gli acquirenti, in luogo della trattenuta del prelievo da effettuarsi a titolo di anticipo per tutte le consegne che

oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun produttore, possono utilizzare idonee forme di garanzia nei confronti del produttore debitario, che garantiscono il totale versamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente nei termini prescritti.

3-bis. L'utilizzo delle garanzie di cui al precedente comma non può in alcun modo esonerare l'acquirente dalla responsabilità per il versamento del prelievo dovuto per ciascun produttore nell'importo determinato a seguito della compensazione, nonchè per il rispetto del termine di cui al regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993 entro cui le predette somme debbono affluire nella contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1223, lettera a), delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939.».

4.39

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 3, sostituire le parole: «Gli acquirenti» con le altre: «Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

4.15

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «della compensazione nazionale.» con le seguenti: «della compensazione nazionale di cui al successivo articolo 5.».

4.2

CARCARINO, CRIPPA

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «compensazione nazionale.» inserire le altre: «da effettuarsi entro il 15 luglio.».

4.22

PREDÀ, PIATTI, MURINEDDU, CONTE, SARACCO

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Le somme eccedenti non versate sono restituite ai produttori».

4.3

CARCARINO, CRIPPA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli acquirenti, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, in luogo della trattenuta del prelievo possono utilizzare forme di garanzia, a tal fine costituire del produttore, che garantiscano il totale versamento del prelievo».

4.26

FUSILLO, BEDIN

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli acquirenti in luogo della trattenuta del prelievo possono utilizzare forme di garanzia, a tal fine costituite dal produttore, che garantiscano il totale versamento del prelievo».

4.32

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli acquirenti in luogo della trattenuta del prelievo possono utilizzare forme di garanzia, a tal fine costituite dal produttore, che garantiscano il totale versamento del prelievo».

4.36

MAGNALBÒ

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli acquirenti in luogo della trattenuta del prelievo possono utilizzare forme di garanzia, a tal fine costituite dal produttore, che garantiscano il totale versamento del prelievo».

4.38

PIATTI, PREDÀ, BARRILE, SARACCO, MURINEDDU, CONTE

Al comma 4, dopo le parole: «produttori privi di quota» inserire le seguenti: «se non sono state compensate».

4.41

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 4, dopo la parola: «integralmente» inserire le seguenti: «e definitivamente».

4.4

CARCARINO, CRIPPA

Al comma 4, sostituire le parole: «degli acquirenti» con le altre: «delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

4.16

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Sopprimere il comma 5.

4.5

CARCARINO, CRIPPA

Al comma 5, sopprimere la parola: «altresì».

4.17

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «un prospetto trimestrale» con le seguenti: «un prospetto mensile».

4.27

FUSILLO, BEDIN

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «trimestrale» con la seguente: «mensile».

4.33

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «trimestrale» con la seguente: «mensile».

4.37

MAGNALBÒ

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «un prospetto trimestrale» con le altre: «un prospetto bimestrale».

4.11

IL RELATORE

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «dei produttori» inserire le altre: «nonchè alle associazioni di produttori, per i produttori associati».

4.18

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 5, sostituire le parole da: «Le associazioni di produttori» fino a: «quantitativi di riferimento» con le altre: «Le associazioni dei produttori, qualora dalle suddette dichiarazioni verifichino anche minimi scostamenti rispetto ai quantitativi di riferimento.».

4.8

MINARDO, CIRAMI

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con azioni di informazione ed eventuale programmazione presso i propri associati».

4.28

FUSILLO, BEDIN

Al comma 5, sostituire le parole da: «ed eventuale...» fino alla fine del comma con le seguenti: «tempestiva presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.19

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le associazioni di produttori effettuano inoltre, sulla base di tutti i prospetti bimestrali trasmessi dagli acquirenti, il calcolo delle consegne di latte effettuate dai produttori associati per l'intero periodo, dandone notizia all'AIMA, nonchè alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.».

4.12

IL RELATORE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le associazioni di produttori effettuano entro il 30 giugno, il ricalcolo tra le maggiori e le minori quantità di latte consegnate dai produttori associati al fine di realizzare la proporzionale riduzione delle quantità eccedenti commercializzate da ciascun socio in osservanza ai propri programmi di produzione definiti ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674.».

4.29

FUSILLO, BEDIN

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «dieci» con l'altra: «quindici».

4.23

PREDÀ, PIATTI, MURINEDDU, CONTE, SARACCO

Al comma 6, sostituire le parole: «dal versamento alle regioni ed alle» con le seguenti: «dalle regioni e dalle».

4.20

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 6, sopprimere le parole: «che provvedono, sino all'Aima».

4.21

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Compensazione regionale)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno, effettuano, sulla base delle quote costituenti il bacino regionale e delle dichiarazioni degli acquirenti, la perequazione dei superamenti dei quantitativi di riferimento dei produttori con aziende ubicate nel territorio della regione o provincia autonoma al fine di realizzare un primo adattamento della produzione commercializzata con il corrispondente bacino regionale.».

4.0.1

FUSILLO, BEDIN

Art. 5.

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5.

(Compensazione)

1. I produttori titolari di una quota, entro il 15 maggio di ogni anno, inviano alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, una dichiarazione dalla quale risultino i quantitativi di latte prodotti e consegnati o venduti nell'ultima campagna. Con riferimento a dette dichiarazioni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano effettuano la compensazione per tutti i produttori titolari di quota, previa riassegnazione o meno dei quantitativi di riferimento inutilizzati a livello territoriale di competenza delle stesse regioni e province autonome, in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore.».

5.8

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 luglio» con le altre: «15 luglio».

5.14

PREDA, PIATTI, MURINEDDU, CONTE, SARACCO

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 2».

5.27

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 4» inserire le seguenti: «della presente legge così come convalidate dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, computando le maggiori e minori produzioni individuali rispetto alle quote possedute dai singoli produttori all'interno dei bacini regionali e delle province autonome di appartenenza».

5.1

CARCARINO, CRIPPA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli interventi delle associazioni dei produttori».

5.17

FUSILLO, BEDIN

Al comma 2, premettere il seguente periodo: «L'AIMA effettua la compensazione di cui al comma 1, ripartendo le quote rimaste inutilizzate nei singoli bacini fra le regioni che hanno superato il quantitativo di propria competenza, proporzionalmente alle produzioni realizzate fuori bacino. I quantitativi così definiti incrementano, limitatamente al periodo cui si riferisce la compensazione, i bacini regionali interessati e sono utilizzati per l'effettuazione della compensazione di cui al comma 1».

5.2

CARCARINO, CRIPPA

Al comma 2, sostituire le parole da: «può avvalersi» sino a: «organismi privati» con le altre: «si avvale del SIAN, una volta integrati i sistemi informativi attuali secondo il disposto del comma 2, articolo 1 della presente legge».

5.11

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 2, dopo le parole: «della collaborazione di enti pubblici od organismi privati» inserire il seguente periodo: «L'AIMA si avvale altresì dei calcoli effettuati dalle associazioni di produttori, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, sulla base dei prospetti bimestrali per l'intero periodo.».

5.9

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri, prioritariamente e nell'ordine» con le altre: «La compensazione è effettuata applicando su base regionale i seguenti criteri, prioritariamente e nell'ordine:».

5.10

PIATTI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri, prioritariamente, e nell'ordine, all'interno di ciascun bacino regionale:».

5.3

CARCARINO, CRIPPA

Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

«...» in favore dei piani di sviluppo già approvati e dei primi insediamenti dei giovani;».

5.12

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) in favore dei produttori delle zone di montagna di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975;».

5.4

CARCARINO, CRIPPA

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «di montagna» aggiungere le seguenti: «così come definite dall'ISTAT nel limite del 30 per cento della quota posseduta»; alla lettera c), dopo le parole: «luglio 1993» aggiungere le seguenti: «nel limite del 30 per cento della quota posseduta»; alla lettera d), sostituire le parole: «gli altri produttori» con le altre: «i produttori che abbiano superato la propria quota per una quantità non superiore al 10 per cento della quota posseduta».

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) in favore di tutti gli altri produttori.».

5.18

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «di montagna» aggiungere le altre: «così come definite dall'ISTAT nel limite del 30 per cento della quota posseduta;».

5.19

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Al comma 2, alla lettera a), dopo la parola: «montagna» inserire le altre: «e dei produttori la cui azienda è ubicata nel territorio di un Parco nazionale o di un Parco regionale».

5.25

MELUZZI

Al comma 2, alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «nonchè di quelli che si sono impegnati a produrre in forma associata».

5.15 PREDÀ, PIATTI, MURINEDDU, CONTE, SARACCO

Al comma 2, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei produttori la cui azienda trasforma il latte in prodotti DOP».

5.24 MELUZZI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975».

5.5 CARCARINO, CRIPPA

Al comma 2, alla lettera c), sopprimere le parole: «e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993».

5.7 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, alla lettera c), dopo le parole: «luglio 1993» aggiungere le altre: «nel limite del 30 per cento della quota posseduta;».

5.20 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Al comma 2, alla lettera d), sostituire le parole: «gli altri produttori» con le altre: «i produttori che abbiano superato la propria quota per una quantità non superiore al 10 per cento della quota posseduta;».

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) in favore di tutti gli altri produttori.».

5.21 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono riconosciute come acquirenti le associazioni di acquirenti operanti in una area geografica omogenea, come stabilito dall'articolo 9, paragrafo e), del regolamento (CEE) n. 3950/92, del Consiglio, del 28 dicembre 1992».

5.6 GIOVANELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei criteri di priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 i produttori che, per il periodo oggetto di compensazione, abbiano concesso in affitto, anche parzialmente, la propria quota.».

5.22

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei criteri di priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 i produttori che, per il periodo oggetto di compensazione, abbiano concesso in affitto, anche parzialmente, la propria quota.».

5.23

MAGNALBÒ

Al comma 3, dopo le parole: «procede ad inviare» inserire le altre: «entro il 15 luglio».

5.16

PREDA, PIATTI, MURINEDDU, CONTE, SARACCO

Al comma 3, dopo le parole: «ed agli acquirenti» inserire le altre: «, fino alla applicazione della normativa di cui alla presente legge,».

5.13

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è aggiunto il seguente periodo: “ai soli fini del computo di cui al presente comma, le cooperative di produttori escluse quelle di trasformazione, possono essere considerate come un singolo produttore”».

5.26

MELUZZI

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: «15 maggio» con le altre: «30 maggio» e le parole: «15 giugno» con le altre: «30 giugno».

6.9

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «15 giugno», con le altre: «15 luglio».

6.1

CARCARINO, CRIPPA

All'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: «L'AIMA» con le seguenti: «La regione o la provincia autonoma, ove operano i produttori titolari di quota per le vendite dirette».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «L'AIMA» con le seguenti: «La regione o la provincia autonoma».

6.3

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire: «31 luglio» con le parole: «15 luglio».

6.5

PREDA, PIATTI, MURINEDDU, CONTE, SARACCO

Al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1 del presente articolo», inserire le altre: «così come convalidate dalle regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del medesimo comma,».

6.2

CARCARINO, CRIPPA

Al comma 4, dopo le parole: «dovuto», inserire le altre: «entro il 15 luglio».

6.6

PREDA, PIATTI, MURINEDDU, CONTE, SARACCO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «ed al produttore medesimo».

6.7

PREDA, PIATTI, MURINEDDU, CONTE, SARACCO

Al comma 5, sostituire la parola: «1°» con la seguente: «30».

6.4

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 7, sostituire la parola: «dieci» con la parola: «quindici».

6.8

PREDA, PIATTI, MURINEDDU, CONTE, SARACCO

Art. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli acquirenti che non versano il prelievo supplementare dovuto entro il 31 agosto di ciascun anno, oltre alle sanzioni previste all'articolo 11, sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento del prelievo dovuto, gravata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, secondo modalità che saranno prescritte dalle regioni o dalle province autonome competenti.».

7.1

MINARDO

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli acquirenti» con le altre: «Le regioni e le province autonome».

7.6

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «30 per cento del».

7.4

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che dovranno essere stabilite obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

7.10

PREDÀ, PIATTI, MURINEDDU, CONTE, SARACCO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nei casi di mancato versamento del prelievo supplementare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intimano agli inadempienti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di procedere al pagamento del prelievo e degli interessi di cui al comma 1.».

7.2

MINARDO, CIRAMI

Al comma 3, sostituire le parole da: «Qualora i soggetti...» sino a: «supplementare dovuto» con le altre: «Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2».

7.7

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 3, dopo le parole: «non abbiano provveduto» inserire le altre: «anteriormente al 1° dicembre».

7.11 PREDÀ, PIATTI, MURINEDDU, CONTE, SARACCO

Al comma 3, sostituire le parole: «ai predetti soggetti» con le altre: «ai produttori obbligati a versare il prelievo».

7.8 CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 3, dopo le parole: «al pagamento del prelievo» inserire la seguente: «stesso».

7.9 CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Sopprimere i commi 4 e 5.

7.5 ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In caso di applicazione della procedura di riscossione coattiva, la somma da versare è pari all'intero prelievo maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto e limitatamente al 30 per cento dell'importo dovuto.».

7.3 MINARDO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Gestione unitaria delle quote)

1. Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 1360/1978 del Consiglio del 19 giugno 1978, e successive modificazioni, presentano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano domanda di gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo interessato.

2. Le domande di cui al comma 1 devono essere corredate dall'elenco separato dei produttori associati titolari di quota.

3. L'associazione è direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale per le associazioni che hanno assunto la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori.

4. La gestione unitaria delle quote di cui al comma 1 non comporta la perdita della titolarità della quota da parte del produttore associato, nè può determinare l'attribuzione di una quota da parte dell'associazione a produttori che ne siano privi o la modificazione di quote spettanti ai produttori associati.

5. Il recesso di un produttore associato dall'associazione di appartenenza è comunicato da questa e dal recedente entro quindici giorni alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Il recesso ha efficacia all'atto della comunicazione.

6. La gestione unitaria comporta l'attività di monitoraggio continuo della produzione finalizzata all'applicazione del regime delle quote latte.».

7.0.1

ANTOLINI, BIANCO

Art. 8.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8.

1. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare nei confronti dei produttori sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Limitatamente alle funzioni di cui al comma 1, ai funzionari regionali preposti allo svolgimento delle funzioni medesime è riconosciuto il ruolo di ispettore. I produttori e gli acquirenti debbono concedere a detti funzionari l'accesso ai locali, agli atti contabili ed alla documentazione commerciale.».

8.7

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni di controllo sull'applicazione della disciplina delle quote latte, nei confronti dei produttori e degli acquirenti, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna all'interno del territorio di competenza.».

8.2

MINARDO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei produttori e degli acquirenti», con le seguenti: «dei produttori, degli acquirenti e delle associazioni».

8.10

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

8.6

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I produttori e gli acquirenti sono obbligati a consentire l'accesso ai controllori regionali o provinciali nelle sedi, aziende, magazzini e in ogni altro locale connesso all'attività di produzione e commercializzazione delle quote attribuite. Sono altresì obbligati a permettere l'esame dei libri contabili e della documentazione commerciale concernenti gli atti sottoposti alla disciplina del settore.».

8.3

MINARDO

Al comma 2, sostituire le parole: «I produttori e gli acquirenti», con le seguenti: «I produttori, gli acquirenti e le associazioni».

8.11

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. È istituito presso l'AIMA un ufficio per coordinare l'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte, formulare indicazioni e chiarimenti in merito alle funzioni attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e verificare la puntuale applicazione della normativa sotto il profilo amministrativo.».

8.4

MINARDO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri relativi all'istituzione e al funzionamento dell'ufficio di cui al presente comma si fa fronte mediante ricorso a strutture e personale preesistenti».

8.8

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«... L'AIMA realizza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fornendolo alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, il sistema informatico nazionale, al fine di rendere possibile la gestione amministrativa del regime delle quote latte. Realizza e fornisce altresì tutta la modulistica necessaria all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge rendendola disponibile alle regioni e province autonome trenta giorni prima delle scadenze dei singoli adempimenti.».

8.1

CARCARINO, CRIPPA

Al comma 4, sostituire le parole: «dalle province autonome di Trento e di Bolzano», con le altre: «dalle province autonome».

8.5

MINARDO, CIRAMI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «dell'Ispettorato», sino a: «forestale».

8.9

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Mobilità delle quote)

1. Il produttore, titolare di un quantitativo di riferimento per le consegne o per le vendite dirette o di entrambi, può chiedere il passaggio definitivo, totale o parziale, della quota dalle vendite dirette alle consegne, o viceversa.

2. A tal fine il produttore deve presentare motivata istanza alla regione ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in cui è ubicata l'azienda entro il 15 dicembre di ciascun anno.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano fanno pervenire all'AIMA per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'articolo 2 della presente legge, entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'elenco delle variazioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Le suddette variazioni hanno efficacia a decorrere dal periodo cui si riferisce il bollettino aggiornato.

5. Qualora il produttore intenda effettuare la variazione di cui al comma 1 limitatamente ad un periodo, può presentare istanza motivata alla regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano in cui è

ubicata l'azienda anche nel corso del periodo stesso, entro il termine del 31 ottobre.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono le opportune misure di controllo per verificare la corretta applicazione delle variazioni, anche al fine del calcolo del prelievo supplementare.».

8.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Art. 9.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9.

1. La titolarità della quota latte spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola.

2. L'acquisto di una quota da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote già di sua spettanza.

3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le quote possono essere vendute o affittate, anche parzialmente, senza l'azienda agricola esclusivamente nell'ambito del territorio della regione o provincia autonoma, secondo modalità ed entro i limiti fissati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, senza determinare trasferimenti di quote dalle zone di montagna o svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975.

4. I contratti di trasferimento hanno forma scritta e la firma delle parti deve essere autenticata dagli uffici regionali o delle province autonome. I contratti di affitto sono consentiti per la durata di un intero periodo e possono essere rinnovati solo una volta.

5. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa. A tal fine, il socio della cooperativa che intende vendere le quote ne dà comunicazione, indicando il prezzo pattuito col terzo, al presidente della cooperativa stessa che procede ad informare i soci secondo le modalità di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569. Decorso inutilmente trenta giorni dalla suddetta comunicazione, le quote possono essere vendute al medesimo prezzo comunicato.

6. Il diritto di prelazione di cui al comma 5 è attribuito altresì ai soci di associazioni di produttori di latte le quali effettuino la commercializzazione della produzione in nome e per conto proprio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978, per le quote poste in vendita da altri soci della stessa associazione con le modalità ed i termini previsti dal medesimo comma 5.

7. I contratti di trasferimento ed ogni atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda, devono essere comunicati alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende che, verificata la regolarità degli atti, provvedono ad aggiornare i certificati previsti dall'articolo 3, comma 2, della presente legge.

8. Per l'esercizio delle funzioni concernenti la vendita e i cambiamenti di titolarità delle quote, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi delle associazioni dei produttori.

9. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilità della quota ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni.».

9.27

FUSILLO, BEDIN

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9.

1. La titolarità della quota latte spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola.

2. Il conduttore può cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota senza alienare l'azienda agricola, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima regione o provincia autonoma dell'azienda cui si riferisce la quota ceduta;

b) le due aziende indicate nella lettera a) devono trovarsi nella medesima categoria di territorio: zone montane, zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975.

3. Le cessioni e gli affitti di cui al comma 2 possono essere effettuati anche nel corso del periodo e devono essere stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o dalle province autonome di Trento e Bolzano. I contratti hanno immediata validità.».

9.14

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire la parola: «titolarità», con l'altra: «concessione».

9.19

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti».

9.28

BETTAMIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti».

9.8

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Possono acquisire o prendere in affitto quote aggiuntive a quelle inizialmente disponibili le aziende agricole con una produzione lattiera non superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, a frutteti, o comunque a colture arboree, a condizione che con l'acquisto o con l'affitto di nuove quote non si superi il predetto limite.».

9.29

ASCIUTTI, BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Sopprimere il comma 2.

9.1

CARCARINO, CRIPPA

Al comma 2, sostituire le parole: «L'acquisto di una quota», con le altre: «La richiesta di concessione di altra quota».

9.20

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le quote sono liberamente trasferibili su tutto il territorio nazionale con diritto di prelazione all'interno della provincia ove risiede il titolare cedente. Non sono ammessi trasferimenti che comportino diminuzione delle potenzialità produttive assegnate alle zone montane come definite dall'ISTAT. Sul trasferimento delle quote si applica l'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota del 4 per cento e non vi è la possibilità di introduzione in via amministrativa di trattative sui quantitativi oggetto di trasferimento.».

9.30

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sul trasferimento delle quote si applica l'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota del 4 per cento.».

9.31

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Sopprimere il comma 3.

9.2

CARCARINO, CRIPPA

Al comma 3, sostituire il primo periodo fino alle parole: «dalle province autonome», con il seguente: «3. Le quote possono essere vendute separatamente, ma entro il territorio regionale o della provincia autonoma di appartenenza dell'azienda, e secondo modalità e limiti che potranno essere definiti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.».

9.6

MINARDO

Al comma 3, sostituire la parola: «vendute», con l'altra: «concesse».

9.21

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 3, sopprimere le parole: «esclusivamente nell'ambito del territorio della regione o provincia autonoma».

9.10

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, dopo le parole: «provincia autonoma», inserire le seguenti: «senza determinare trasferimenti di quote dalle zone di montagna o svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975,».

9.36

MAGNALBÒ

Al comma 3, dopo le parole: «provincia autonoma», inserire le seguenti: «senza determinare trasferimenti di quote dalle zone di montagna o svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975,».

9.46

PIATTI, PREDÀ, BARRILE, CONTE, MURINEDDU, SARACCO

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La vendita ha effetto immediato».

9.9

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le concessioni sono effettuate dagli uffici regionali o dalle province autonome e hanno effetto a decorrere dal periodo successivo alla richiesta».

9.22

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 3, dopo le parole: «province autonome di Trento e Bolzano», aggiungere le seguenti: «, a condizione che i trasferimenti non comportino spostamenti di quote dalle aree montane alle altre aree.».

9.15

PIATTI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Nel caso di cui al comma 3, ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa. A tal fine, il socio della cooperativa che intende vendere le quote ne dà comunicazione, indicando il prezzo pattuito col terzo, al presidente della cooperativa stessa che procede ad informare i soci secondo le modalità di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569. Decorso inutilmente trenta giorni dalla suddetta comunicazione, le quote possono essere vendute al medesimo prezzo comunicato.

3-ter. Nella fattispecie di cui al comma 3, il diritto di prelazione di cui al comma 3-bis, è attribuito anche ai soci di associazioni di produttori di latte che abbiano delegato l'associazione ad effettuare la commercializzazione della produzione in nome e per conto dell'associazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978, per le quote poste in vendita da altri soci della medesima associazione che si trovano nelle stesse condizioni di commercializzazione. A tal fine, il socio della associazione che intende vendere le quote ne dà comunicazione, indicando il prezzo pattuito col terzo, al presidente della associazione stessa che procede ad informare i soci secondo le modalità di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569. Decorso inutilmente trenta giorni dalla suddetta comunicazione, le quote possono essere vendute al medesimo prezzo comunicato.».

9.32

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Nel caso di cui al comma 3, ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa. A tal fine, il socio della cooperativa che intende vendere le quote ne dà comunicazione, indicando il prezzo pattuito col terzo, al presidente della cooperativa stessa che procede ad informare i soci secondo le modalità di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569. Decorso inutilmente trenta giorni dalla suddetta comunicazione, le quote possono essere vendute al medesimo prezzo comunicato.

3-ter. Nel caso di cui al comma 3, il diritto di prelazione di cui al comma 3-bis, è attribuito anche ai soci di associazioni di produttori di latte che abbiano delegato l'associazione ad effettuare la commercializzazione della produzione in nome e per conto dell'associazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978, per le quote poste in vendita da altri soci della medesima associazione che si trovano nelle stesse condizioni di commercializzazione. A tal fine, il socio della associazione che intende vendere le quote ne dà comunicazione, indicando il prezzo pattuito col terzo, al presidente della associazione stessa che procede ad informare i soci secondo le modalità di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569. Decorso inutilmente trenta giorni dalla suddetta comunicazione, le quote possono essere vendute al medesimo prezzo comunicato.».

9.37

MAGNALBÒ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-ter. Nel caso di cui al comma 3, il diritto di prelazione di cui al comma 3-bis, è attribuito anche ai soci di associazioni di produttori di latte che abbiano delegato l'associazione ad effettuare la commercializzazione della produzione in nome e per conto dell'associazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978, per le quote poste in vendita da altri soci della medesima associazione che si trovano nelle stesse condizioni di commercializzazione. A tal fine, il socio della associazione che intende vendere le quote ne dà comunicazione, indicando il prezzo pattuito col terzo, al presidente della associazione stessa che procede ad informare i soci secondo le modalità di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569. Decorso inutilmente trenta giorni dalla suddetta comunicazione, le quote possono essere vendute al medesimo prezzo comunicato.».

9.40

PIATTI, BARRILE, MURINEDDU

Sopprimere il comma 4.

9.3

CARCARINO, CRIPPA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le quote possono essere affittate separatamente dall'azienda agricola nell'ambito del territorio della regione o provincia autonoma. I contratti di affitto hanno forma scritta e la firma delle parti deve essere autenticata dagli uffici regionali o dalle province autonome e non potranno superare la durata massima di due campagne successive. Ove non sia diversamente pattuito l'affitto ha effetto a decorrere dal periodo successivo a quello di perfezionamento dell'atto. Le parti possono tuttavia concordare, entro il 15 dicembre di ciascun periodo, che l'affitto abbia effetto nel periodo in corso. In tal caso la regione o provincia autonoma deve previamente accertare che il cedente non abbia già utilizzato la quota locata e l'atto ha efficacia soltanto a partire dal rilascio del certificato di cui al comma 5. Le quote o parte di esse si possono affittare anche in corso di campagna, con validità immediata, ma tale contratto è possibile tra i soci della stessa associazione di produttori.».

9.35

ASCIUTTI

Al comma 4, sopprimere le parole: «nell'ambito del territorio della regione o provincia autonoma».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo e le parole: «Ove non sia diversamente pattuito», nel quarto periodo del medesimo comma 4.

9.11

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

9.23

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

9.43

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

9.42

MELUZZI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «non superiore alla metà della propria quota», con le altre: «non superiore ad un terzo della propria quota».

9.17

IL RELATORE

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Ciascun produttore», inserire le seguenti: «, ad eccezione di quelli operanti nelle zone di montagna».

9.44

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In caso di affitto di quote senza azienda, fuori del territorio della regione o provincia autonoma, l'affitto medesimo non può avere una durata superiore a due campagne lattiere».

9.26

PREDÀ, PIATTI, MURINEDDU, CONTE, SARACCO

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «forma scritta», inserire le seguenti: «, una durata massima di tre periodi consecutivi».

9.34

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «forma scritta», inserire le seguenti: «, una durata massima di tre periodi consecutivi».

9.38

MAGNALBÒ

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «forma scritta», inserire le seguenti: «, una durata massima di tre periodi consecutivi».

9.41

PIATTI, BARRILE

Al comma 4, sopprimere le parole: «Ove non sia diversamente pattuito».

9.12

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Le parti possono tuttavia concordare, entro il 15 dicembre di ciascun anno, limitatamente al caso in cui il contratto d'affitto abbia validità pluriennale, che lo stesso abbia effetto, limitatamente alle quantità non prodotte dal cedente, nel periodo in corso.».

9.33

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Le parti possono tuttavia concordare, entro il 15 dicembre di ciascun anno, limitatamente al caso in cui il contratto d'affitto abbia validità pluriennale, che lo stesso abbia effetto, limitatamente alle quantità non prodotte dal cedente, nel periodo in corso.».

9.39

MAGNALBÒ

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'affitto di quote latte di cui al presente comma è consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e può essere rinnovato solo due volte.».

9.16

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ogni atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda deve essere comunicato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ove sono ubicate le aziende che, verificata la regolarità degli atti, rilasciano all'interessato la validazione dell'atto e provvedono alla modificazione del successivo bollettino.».

9.4

CARCARINO, CRIPPA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I negozi di vendita e di affitto delle quote e ogni atto che comporti un mutamento del conduttore aziendale devono essere trasmessi alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano in cui sono ubicate le aziende. Gli uffici riceventi, verificatane la regolarità, rilasciano il certificato indicante le quote consegne e vendite spettanti. In caso di affitto con efficacia immediata, la regione o la provincia autonoma provvede a ritirare contestualmente il precedente certificato.».

9.7

MINARDO, CIRAMI

Sopprimere il comma 6.

9.13

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «la vendita ed».

9.5

CARCARINO, CRIPPA

Al comma 6, sostituire le parole: «possono avvalersi dell'opera delle associazioni dei produttori» con le altre: «si avvalgono del sistema informativo regionale dell'AIMA».

9.24

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o le eventuali copie autenticate».

9.18

PIATTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. In caso di vendita o affitto delle quote da parte dei produttori soci di cooperative è riservato il diritto di prelazione a favore dei soci della medesima cooperativa, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione al presidente della cooperativa stessa.».

9.25

PREDA, PIATTI, MURINEDDU, CONTE, SARACCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal presente articolo, la provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con proprio provvedimento, le necessarie disposizioni integrative.».

9.45

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. ...

(Programmi volontari per l'abbandono della produzione lattiera)

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3590/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, l'AIMA adotta a partire dal 1° gennaio 1997, programmi volontari di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la cessione delle quote latte di cui è titolare, che confluiscono nella riserva nazionale.

2. L'AIMA provvede alla riassegnazione delle quote di cui al comma 4 ai produttori che ne facciano richiesta, ad un prezzo pari all'indennità versata, in base ai seguenti criteri di priorità, applicati in modo da assicurare che i quantitativi siano totalmente riattribuiti nella regione o nella provincia autonoma di provenienza e che le quote abbandonate dai produttori delle zone di montagna siano attribuite a produttori con azienda ubicata in dette zone:

a) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

b) produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui alla direttiva n. 75/268 CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;

c) produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta, la cui complessiva produzione annuale non superi le 200 tonnellate;

d) altri produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta.

3. La riassegnazione delle quote è effettuata dall'AIMA nelle regioni o nelle province autonome di provenienza, prevedendo un periodo non inferiore a tre mesi per la presentazione delle domande. Ove in tali regioni o province autonome non vengano presentate domande o vengano presentate domande per un ammontare inferiore alle disponibilità, l'AIMA provvede ad attribuire le quote non assegnate su base nazionale.

4. All'anticipazione delle spese derivanti dalle operazioni di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1997 e successivi previa delibera del CIPE che dovrà individuare anche l'importo dell'indennità e le modalità di attuazione del programma.».

9.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Programma volontario per l'abbandono della produzione lattiera)

1. L'AIMA adotta il programma volontario di abbandono della produzione lattiera previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per ciascun periodo lattiero.».

9.0.2

FUSILLO, BEDIN

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Mobilità vendite dirette-consegne)

1. Il produttore, titolare di un quantitativo di riferimento per le consegne o per le vendite o di entrambi, può chiedere il passaggio definitivo, totale o parziale, della quota dalle vendite dirette alle consegne, o viceversa.».

9.0.5

PIATTI, PREDÀ, BARRILE, SARACCO, CONTE, MURINEDDU

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Mobilità vendite dirette-consegne)

1. Il produttore, titolare di un quantitativo di riferimento per le consegne o per le vendite o di entrambi, può chiedere il passaggio definitivo, totale o parziale, della quota dalle vendite dirette alle consegne, o viceversa.».

9.0.3

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Mobilità vendite dirette-consegne)

1. Il produttore, titolare di un quantitativo di riferimento per le consegne o per le vendite o di entrambi, può chiedere il passaggio definitivo, totale o parziale, della quota dalle vendite dirette alle consegne, o viceversa.».

9.0.4

MAGNALBÒ

Art. 10.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«Le istituzioni pubbliche di ricerca e sperimentazione, le scuole e le istituzioni private (istituti e aziende sperimentali, centri di formazione e scuole) sottoposte alla vigilanza dell'ente pubblico, che realizzano attività riconosciute e finanziate dall'ente pubblico e che intendono commercializzare il latte e i suoi derivati direttamente prodotti per motivi derivanti dalle loro esigenze sperimentali, didattiche e di ricerca, possono, con istanza motivata, richiedere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano l'attribuzione di un quantitativo di riferimento. Analoga istanza può essere avanzata dalle istituzioni pubbliche e dagli enti ed organizzazioni private che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze e della riabilitazione ed inserimento dei portatori di *handicap*, mediante la conduzione di appropriate strutture produttive nel settore lattiero.».

10.8

BETTAMIO

Al comma 1, sostituire le parole: «Le istituzioni pubbliche di ricerca» con le altre: «Le istituzioni di istruzione, di ricerca e sperimentazione, pubbliche e private.».

10.3

PIATTI

Al comma 1, dopo le parole: «pubbliche di ricerca» aggiungere: «e di formazione.».

10.6

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono l'istanza, con la propria valutazione, all'AIMA che assegna, se la quantità disponibile nella riserva nazionale lo permette, il quantitativo richiesto.».

10.1

MINARDO

Al comma 2, sostituire le parole: «l'attribuzione» con le altre: «la concessione.».

10.4

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 2, sostituire le parole: «ove risulti la disponibilità nella» con le altre: «nell'ambito del 5 per cento della disponibilità della».

10.5

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le quantità di latte prodotte e consegnate a terzi nell'ambito di manifestazioni fieristico-zootecniche ufficialmente autorizzate o qualificate internazionali con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono considerarsi esclusi dal regime delle quote latte e coperti da un'apposita quantità della riserva nazionale, pari a 250 tonnellate. Gli enti organizzatori devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma competenti e all'AIMA i quantitativi di latte prodotti nel corso delle manifestazioni.».

10.2

MINARDO, CIRAMI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le produzioni lattiero-casearie con riconoscimento comunitario di DOP commercializzate al di fuori dei confini dell'Unione europea sono escluse dal regime delle quote latte.».

10.7

BETTAMIO

Art. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: «da lire dieci milioni a lire duecento milioni.» con le altre: «da dieci milioni a duecento milioni di lire.».

11.3

MINARDO

Al comma 2, sostituire le parole: «commi 1, 2» con le seguenti: «commi 1 e 2, decadono dal diritto alla quota con effetto dal periodo successivo; in tali casi la quota confluisce nel bacino delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, mentre i produttori che violano gli obblighi dei commi».

11.12

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 2, sostituire le parole: «da lire dieci milioni a lire duecento milioni.» con le altre: «da dieci milioni a duecento milioni di lire.».

11.4

MINARDO

Al comma 3, sostituire le parole: «Chiunque viola» con le altre: «Chiunque violi.».

11.5

MINARDO

Al comma 3, sostituire le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni.» con le altre: «da un milione a dieci milioni di lire.».

11.6

MINARDO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed alla sospensione dell'attività, fino all'avvenuto riconoscimento, in base alle suddette disposizioni comunitarie.».

11.10

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire le parole: «da lire dieci milioni a lire cento milioni.» con le altre: «da dieci milioni a cento milioni di lire.».

11.7

MINARDO

Al comma 5, sostituire le parole da: «prevista nell'articolo 16 della legge medesima.» con le altre: «prevista all'articolo 16 della legge medesima.».

11.8

MINARDO

Al comma 6, sostituire le parole: «sono devoluti alle» con le seguenti: «pagate a livello di ciascuna regione o provincia autonoma sono destinati alla costituzione di fondi regionali per interventi in favore del settore lattiero, lattiero-caseario, la cui gestione è affidata alle medesime.».

11.11

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le somme eventualmente imputate dal Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola (FEOGA) per il mancato introito del prelievo dovuto, sono poste, con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 12, a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in cui sono ubicate le aziende interessate, ferma restando ogni altra responsabilità civile, amministrativa e penale.».

11.9

MINARDO

Al comma 7, dopo le parole: «di cui all'articolo 12, a carico» inserire le seguenti: «degli acquirenti, dei produttori o».

11.1

CARCARINO, CRIPPA

Al comma 7, dopo le parole: «dovuto essere versato,» inserire le seguenti: «quanto alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel caso in cui il mancato introito sia imputabile a loro inadempienze,».

11.2

CARCARINO, CRIPPA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ristrutturazione)

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento (CEE) n. 3950/92, del Consiglio del 28 dicembre 1992, l'AIMA adotta a partire dal 1° aprile di ciascuna campagna un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, previa corresponsione di una indennità pari a lire 300 per kg. a ciascun produttore per la cessione delle quote di cui è titolare e che intende abbandonare. Il quantitativo massimo del piano di abbandono è fissato per ciascuna campagna dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. L'AIMA prevede alla riassegnazione delle quote, di cui al comma 1, ad un prezzo pari all'indennità versata in base ai seguenti criteri di priorità, applicati in modo da assicurare che i quantitativi siano totalmente riattribuiti nella regione o nella provincia autonoma di provenienza e che le quote abbandonate dai produttori delle zone di montagna siano attribuite ai produttori con aziende ubicate in dette zone:

a) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

b) produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;

c) produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta;

d) in favore di tutti gli altri produttori già titolari di quota.

3. La riassegnazione delle quote è effettuata dall'AIMA nelle regioni o nelle province autonome di provenienza, prevedendo un periodo non inferiore a tre mesi per la presentazione delle domande. Ove in tali regioni o province autonome non vengano presentate domande o vengano presentate domande per un ammontare inferiore alle disponibilità, l'AIMA provvede ad attribuire le quote non assegnate su base nazionale.

4. All'anticipazione delle spese derivanti dalle operazioni di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1996, previa delibera del CIPE che dovrà individuare anche l'importo dell'indennità e le modalità di attuazione del programma.».

11.0.2

ASCIUTTI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Norme transitorie)

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, è adottato un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la cessione di tutta o parte della quota latte di cui è titolare, che rimane nella disponibilità del bacino di produzione della regione o provincia autonoma in cui ha sede l'azienda agricola del produttore medesimo.

2. Ciascun produttore interessato al programma deve presentare apposita domanda alla regione o provincia autonoma competente per territorio, con la quale si impegna ad abbandonare totalmente o parzialmente la quota latte di cui è titolare.

3. Le regioni e province autonome provvedono alla riassegnazione delle quote di cui al comma precedente ai produttori che ne abbiano fatto richiesta, ad un prezzo pari all'indennità corrisposta ai produttori di cui al comma 1, in base ai criteri di priorità stabiliti in applicazione del comma 6, articolo 2 della presente legge. Le quote rese disponibili da produttori ricadenti nelle zone di montagna di cui al paragrafo 3, articolo 3, della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, devo-

no essere prioritariamente riassegnate ai produttori ricadenti nelle medesime zone, che ne abbiano fatto richiesta.

4. Le domande di abbandono e di riassegnazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere presentate dai produttori entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alle regioni e province autonome competenti per territorio. Queste ultime, entro i centottanta giorni successivi, provvedono all'accoglimento delle domande di abbandono ed alla assegnazione delle quote rese disponibili trasmettendo all'AIMA i relativi elenchi.

5. L'AIMA provvede alle anticipazioni delle spese derivanti dalle operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, mediante utilizzazione degli stanziamenti iscritti nel proprio bilancio di previsione, previa delibera del CIPE.

6. Il prezzo da corrispondere per la indennità di cessione e per il prezzo di riassegnazione è fissato in lire 550 per kg. di quota, secondo quanto stabilito dalla delibera CIPE n. 2397 del 21 marzo 1997.

7. L'AIMA, sulla base delle comunicazioni effettuate dalle regioni e province autonome, provvede quindi al pagamento delle indennità dovute ai produttori che hanno aderito al programma di abbandono, entro novanta giorni dalle suddette comunicazioni. Provvede inoltre alla riscossione del prezzo stabilito per la riassegnazione delle quote.

8. Le modificazioni nella determinazione dei quantitativi di riferimento individuali derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo hanno efficacia a partire dal 1° aprile successivo.

9. Le disponibilità di quote derivanti dal programma di cui al presente articolo, possono essere utilizzate, per i primi otto mesi dall'inizio del programma stesso, per le assegnazioni nei singoli bacini regionali di provenienza, limitatamente ad un quantitativo pari a quello utilizzato per l'effettuazione della compensazione nazionale della campagna 1995-1996 e comunque pari almeno alla totalità delle quote abbandonate da produttori con aziende ubicate in zone di montagna ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975. La parte eccedente detto quantitativo viene immediatamente trasferita alla riserva nazionale per essere poi ripartita a cura dell'AIMA, entro duecentodieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a favore delle regioni che non hanno assommato disponibilità pari al quantitativo della compensazione di cui sopra.

10. Le quote non assegnate ai sensi del comma 3 e nei limiti del comma precedente rimangono nella disponibilità del bacino regionale di provenienza per i dodici mesi successivi, limitatamente al 50 per cento del quantitativo non assegnato. Il restante 50 per cento viene trasferito a riserva nazionale.

11. Il programma volontario di abbandono termina con la pubblicazione del bollettino relativo alla campagna successiva all'entrata in vigore della presente legge.

12. I quantitativi derivanti dalle trattenute operate sulle quote vendute a norma dell'articolo 10, comma 10, della legge 26 novembre 1992, n. 468, rimangono nella disponibilità del bacino regionale di provenienza del cedente, e sono utilizzate secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6.».

11.0.1

CARCARINO, CRIPPA

Art. 12.

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «è abrogato altresì, il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46».

12.7

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642.».

12.1

CARCARINO, CRIPPA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.».

12.3

MINARDO

Al comma 2, sostituire la parola: «sentito» con le altre: «d'intesa col».

12.8

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 2, dopo le parole: «agroalimentari e forestali» inserire le altre: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

12.6

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, restano applicabili sino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione.».

12.4

MINARDO, CIRAMI

Al comma 3, sostituire le parole: «dal comma 2» con le altre: «dal comma 3».

12.2

CARCARINO, CRIPPA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro il 30 settembre di ciascun anno, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.».

12.5

IL RELATORE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 29 APRILE 1997

110ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale TREU.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (n. 80)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C11ª, 0012ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 aprile 1997.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che nella seduta del 17 aprile 1997 era stato richiesto l'intervento del Ministro per un aggiornamento sull'esito degli incontri con le rappresentanze di alcune categorie interessate dal provvedimento in titolo e sulle possibili conseguenti riformulazioni di alcune parti di esso. Ricorda altresì che la seduta odierna è stata convocata in vista della riunione del Consiglio dei ministri, prevista per oggi pomeriggio, nel corso della quale si dovrebbe procedere a licenziare definitivamente il provvedimento in titolo. Sottolinea pertanto l'esigenza che il parere pervenga in tempo utile al Ministro, che ringrazia per aver prontamente accolto la richiesta della Commissione e al quale dà la parola.

Il ministro TREU sottolinea in primo luogo la complessità dell'attività istruttoria preliminare alla predisposizione dello schema all'esame

della Commissione, dovuta non soltanto alla delicatezza dei contenuti, ma anche al modo in cui si sono svolte le consultazioni, stante la molteplicità delle amministrazioni coinvolte e la prassi, alla quale il Ministro ha ritenuto di doversi conformare, di acquisire l'avviso delle rappresentanze delle categorie interessate per via indiretta, per il tramite, cioè, delle stesse amministrazioni di appartenenza. Solo al termine della fase preliminare si è proceduto ad acquisire direttamente l'avviso delle rappresentanze delle categorie e, a tale proposito, non si può non considerare che l'istruttoria è stata ulteriormente complicata dalla forte diversificazione iniziale delle posizioni e delle richieste delle singole componenti, diversificazione poi gradualmente ricompostasi con la definizione di parziali, ancorchè significative, convergenze su alcuni punti – presumibilmente emersi anche nel corso delle audizioni informali tenute in questi giorni dal relatore – poi tradotti in proposte di modifica del testo trasmesso alle Camere.

In primo luogo, è stato posto il problema di prevedere un meccanismo compensativo, per le forze di polizia ad ordinamento civile, dell'istituto dell'ausiliaria, in funzione di riequilibrio dei trattamenti pensionistici liquidati in tutto o in parte con il sistema contributivo. Si tratta di una misura perequativa per categorie di personale operanti nel comparto della sicurezza con funzioni analoghe: infatti, fermo restando il limite di età dei sessanta anni per la cessazione dal servizio per le forze di polizia ad ordinamento civile e militare, la permanenza in ausiliaria consente attualmente ai carabinieri la possibilità di conseguire trattamenti più favorevoli, con coefficienti di trasformazione commisurati al sessantacinquesimo anno di età. Tenendo presente che l'esercizio della delega prevista dalla legge n. 663 del 1996 ha comportato comunque per molti aspetti un ridimensionamento dell'istituto della ausiliaria, il Governo ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere la richiesta proveniente dalle rappresentanze di categoria della Polizia di Stato, intesa ad ottenere un meccanismo compensativo della mancanza dell'ausiliaria. Una richiesta analoga, anche se non formalizzata, è venuta anche dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, i quali chiedono inoltre il riconoscimento dei servizi operativi come attività usurante. Il Governo non ritiene al momento di poter assumere impegni specifici sulla prima richiesta, non formalizzata, mentre considera non appropriata la sede costituita dal decreto legislativo all'esame per quanto concerne la possibilità di prendere in considerazione la seconda richiesta. Sempre sulla richiesta di un meccanismo compensativo della mancanza dell'istituto dell'ausiliaria per le forze di polizia ad ordinamento civile, da parte dell'Arma dei Carabinieri è stata avanzata la richiesta di mantenere comunque elementi di differenziazione connessi allo *status* militare dell'Arma.

Il secondo punto riguarda l'istanza – sulla quale il Governo si è espresso in senso contrario – proveniente dall'Arma dei Carabinieri di fissare a 58 anni, anzichè a 60, il limite di età per la cessazione dal servizio; in alternativa, si richiede comunque una maggiore gradualità nell'elevamento del limite di età pensionabile a 60 anni. Sempre dall'Arma dei Carabinieri è stata avanzata la richiesta di consentire il

collocamento nella posizione di ausiliaria anche al raggiungimento di 40 anni di servizio effettivamente prestato. Il Governo non ha assunto impegni su tale materia, ed attende di conoscere l'avviso che le Commissioni parlamentari esprimeranno.

Il terzo punto, prosegue il Ministro, riguarda il pensionamento di anzianità: rispetto al limite di età, fissato all'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in titolo, le categorie interessate hanno segnalato l'esigenza di una maggiore gradualità nell'applicazione delle nuove disposizioni: anche su questo punto il Governo si è riservato di esprimere il proprio avviso, valutato anche il parere parlamentare. Vi è infine la richiesta della cosiddetta clausola di sanatoria, in base alla quale si chiede che per il periodo dal 1° gennaio 1995 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, venga mantenuta la normativa vigente, indubbiamente più favorevole. Il Governo - favorevole, in linea di principio, all'adozione di un provvedimento non retroattivo - si è riservato comunque di valutare tale ipotesi.

A tali richieste, a carattere generale, si aggiungono altre istanze specifiche: una prima questione riguarda la possibilità di ottenere per tutto il personale militare un diritto di opzione per la permanenza in servizio oltre i previsti limiti di età, per la durata di un biennio, comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età. Trattandosi di una misura che asseconda l'obiettivo di prolungare la durata della vita lavorativa, non sembra che vi siano su di essa obiezioni di principio. La richiesta di riconoscimento della riscattabilità dei servizi prestati pre-ruolo e dei corsi presso l'Accademia militare a fini pensionistici, è stata invece oggetto di obiezioni da parte del Ministero del tesoro, che si è interrogato sulle modalità del riscatto e sulla sua eventuale onerosità. In conclusione, il Ministro segnala che il Governo si riserva di pronunciarsi su gran parte delle richieste da lui testè illustrate, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari, e si dichiara disponibile a fornire ulteriori chiarimenti.

Il senatore BONATESTA chiede al Ministro di chiarire se la disponibilità da lui manifestata circa la possibilità di introdurre un meccanismo compensativo della mancanza dell'istituto dell'ausiliaria per le forze di polizia ad ordinamento civile si estenda alla analoga richiesta avanzata dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Fa presente altresì che i dirigenti di tale Corpo hanno chiesto il mantenimento dell'indennità di rischio come parte integrante della retribuzione tabellare e chiede pertanto di conoscere l'opinione del Ministro in materia.

Il relatore Michele DE LUCA fa presente che non pare garantita dall'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 3 la permanenza quinquennale nella posizione di ausiliaria al personale che cessa dal servizio in età superiore a 60 anni e inferiore a 62: chiede chiarimenti in merito.

Il ministro TREU risponde ai quesiti postigli facendo presente al senatore Bonatesta che sulle richieste avanzate dal Corpo nazionale dei

Vigili del fuoco non vi è un pronunciamento collegiale del Governo; personalmente ritiene possibile prendere in considerazione le richieste relative al meccanismo compensativo della mancanza dell'istituto dell'ausiliaria. La richiesta dei dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è relativa al trattamento economico del personale in servizio, e quindi esula del tutto dal contenuto della delega. Per quel che riguarda la questione posta dal relatore, osserva che l'istituto della ausiliaria in ultima analisi ha il fine di porre sullo stesso piano il personale militare e il personale civile dello Stato per quel che concerne il raggiungimento del limite di età pensionabile a 65 anni e ritiene pertanto che la normativa in materia debba essere conseguente a tale principio.

Prende quindi la parola il relatore Michele DE LUCA il quale, nel confermare l'impostazione delle conclusioni da lui svolte nella seduta del 17 aprile 1997, precisa in primo luogo che non ritiene accoglibili le richieste volte a mantenere al di sotto della soglia dei 60 anni il limite di età per la cessazione dal servizio: è possibile invece prevedere una più accentuata gradualità nell'attuazione delle norme di armonizzazione nonchè la possibilità di applicare ad alcune categorie l'emananda disciplina in materia di lavori usuranti. Appare invece coerente con i principi della riforma previdenziale la richiesta di riconoscere a tutto il personale militare il diritto di opzione per la permanenza in servizio nei due anni successivi al conseguimento dell'età pensionabile. Per quanto riguarda la previsione di un meccanismo compensativo della mancanza dell'istituto dell'ausiliaria per le forze di polizia ad ordinamento civile, il relatore, ribadendo quanto già affermato nel corso della discussione, esclude la possibilità di una pura e semplice estensione di tale istituto a categorie diverse da quelle per le quali esso è stato concepito: ritiene possibile invece prevedere l'introduzione di meccanismi che consentano alla polizia di Stato e ai Vigili del fuoco di conseguire il trattamento pensionistico commisurato al coefficiente di trasformazione più elevato, previsto per la cessazione dal servizio al compimento del sessantacinquesimo anno di età: a tal fine, si potrebbe ricorrere ad aumenti figurativi di anzianità, eventualmente onerosi, per assicurare l'equilibrio della gestione, o ad istituti equipollenti. Al raggiungimento della medesima finalità perequativa può concorrere anche l'applicazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco della emananda disciplina previdenziale per i lavoratori impiegati in attività usuranti. La proposta di consentire l'accesso alla posizione dell'ausiliaria anche al raggiungimento di quaranta anni di servizio effettivo sembra poi meritevole di adeguata considerazione. Ribadisce inoltre quanto da lui già fatto rilevare, per quanto riguarda la formulazione del comma 2 dell'articolo 3, in base alla quale non pare garantita la permanenza per cinque anni nella posizione di ausiliaria al personale cessato in servizio dopo i 60 anni e prima dei 62.

Per quanto riguarda altri aspetti del provvedimento all'esame, prosegue il relatore, le disposizioni di cui all'articolo 4, relative all'attribuzione di sei aumenti periodici al personale militare nell'imminenza del congedo, appaiono coerenti con i principi ispiratori della riforma pensionistica e rispondenti alle finalità di disincentivare il pensionamento anti-

cipato. Infine, sulla questione dell'accesso al pensionamento di anzianità, egli ritiene necessario verificare preliminarmente se le innovazioni introdotte all'articolo 6 rientrano nei limiti della delega di armonizzazione ai principi della riforma pensionistica. Passando alle disposizioni recate dal Titolo II, il relatore osserva che il trattamento pensionistico liquidato ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 secondo le regole per il pensionamento di vecchiaia in caso di accesso al trattamento medesimo successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età andrebbe considerato a tutti gli effetti alla stregua di un pensionamento di vecchiaia, proprio per realizzare la perseguita armonizzazione ai principi ispiratori della riforma previdenziale. Coerente con il limite più elevato dell'età di cessazione dal servizio risulta invece la disposizione di cui al comma 2, volta a stabilire coefficienti di trasformazione integrativi; il comma 3 dello stesso articolo 10 appare invece inutilmente ripetitivo della specifica disposizione recata all'articolo 1, comma 25, lettera b) della legge n. 335 del 1995, mentre la prevista equiparazione al trattamento di vecchiaia non pare coerente con i principi e i limiti della delega.

In conclusione, il relatore propone di esprimere un parere favorevole integrato dalle osservazioni da lui svolte.

Il senatore DUVA dichiara di condividere la proposta di parere favorevole con osservazioni illustrata dal relatore, al quale chiede di chiarire se in essa sia incluso anche un riferimento alla possibilità di mantenere una certa differenziazione tra l'Arma dei Carabinieri e la polizia di Stato, nell'eventualità dell'introduzione di un meccanismo compensativo della mancanza dell'istituto dell'ausiliaria per le forze di polizia ad ordinamento civile. Tale differenziazione, a suo avviso, si rende particolarmente necessaria in relazione al peculiare dello *status* dell'Arma dei Carabinieri, il cui inquadramento nelle forze armate non può non comportare riflessi anche per quel che concerne il trattamento previdenziale e gli istituti connessi. Nella proposta di parere illustrata dal relatore vi è anche un condivisibile riferimento alla disciplina in materia di lavori usuranti e, a tale proposito, egli ritiene necessario segnalare la necessità che i relativi provvedimenti vengano adottati quanto prima, colmando i ritardi accumulati.

L'imminente conclusione dell'ampio lavoro svolto dalle Commissioni parlamentari di Camera e Senato per l'esame, in sede consultiva, degli schemi dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe recate dalla legge di riforma pensionistica per l'armonizzazione dei regimi previdenziali speciali all'assicurazione generale obbligatoria pone inoltre un problema di carattere più generale, che egli ritiene doveroso sottolineare: le Camere, infatti, hanno rivolto una notevole ed apprezzabile attenzione alle misure di armonizzazione per le singole categorie, ma non hanno svolto contestualmente un analogo approfondimento della riflessione sul trattamento previdenziale dei parlamentari. Su questo tema vi è oggi una notevole attenzione da parte degli organi di stampa: tale attenzione, al di là dei pochi casi nei quali si presta ad alimentare facili quanto discutibili campagne di ispirazione antiparlamentare, risponde in-

discutibilmente a una crescente richiesta di chiarezza da parte dell'opinione pubblica: nel momento in cui il Parlamento è impegnato nella definizione di misure che vanno nella direzione del rigore per il risanamento dei conti pubblici, un analogo se non maggiore impegno va assicurato sul tema della previdenza per i parlamentari, al fine di evitare il diffondersi della non giustificata opinione che chi siede in Parlamento intende arroccarsi a difesa delle proprie posizioni e comunque sottrarsi allo sforzo di tutta la collettività nazionale nella direzione del risanamento dei conti pubblici.

Dopo che il senatore PELELLA ha sottolineato che l'eventuale riconoscimento della possibilità di riscattare gli anni di corso di accademia dovrebbe avvenire con modalità analoghe a quelle previste per la durata legale dei corsi universitari, con esclusione pertanto della possibilità di prevedere accrediti di contributi figurativi, il senatore BONATESTA propone che il relatore presenti per la seduta già convocata per il pomeriggio uno schema di parere, in modo da consentire una valutazione più approfondita di una questione che non può essere liquidata frettolosamente o in modo burocratico, poichè coinvolge migliaia di lavoratori, che hanno già espresso il loro dissenso sui contenuti del provvedimento.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Bonatesta che l'esigenza di concludere in mattinata l'esame del provvedimento è dovuta alla ristrettezza dei tempi disponibili, dato che il Consiglio dei Ministri dovrebbe esaminare oggi pomeriggio lo schema di decreto legislativo all'esame ed è pertanto opportuno trasmettere il parere in tempo utile perchè possa essere preso in considerazione. Peraltro, la Commissione ha deciso di rinviare ad oggi la decisione, proprio per acquisire dal Ministro quegli elementi di informazione che ha ritenuto necessari per esprimersi sul provvedimento in titolo con piena cognizione di causa.

Dopo che il senatore FAUSTI ha osservato che il consenso delle categorie interessate è condizionato in larga misura all'accoglimento di almeno parte delle ipotesi di modifica del provvedimento all'esame illustrate questa mattina dal Ministro, e che pertanto sembra opportuno un ulteriore momento di riflessione, per non liquidare una questione sulla quale vi è grande attesa da parte del personale, che ha dato vita in questi giorni a considerevoli manifestazioni di dissenso, il PRESIDENTE osserva che sul provvedimento in titolo si è svolto nei giorni scorsi un ampio dibattito, integrato dalle odierne comunicazioni del Ministro, e che è prassi costante della Commissione, al termine della discussione e ascoltate le proposte del relatore, conferire a questi il mandato di predisporre il testo del parere da trasmettere al Ministro richiedente.

Il senatore DUVA fa presente a sua volta che l'esposizione del Ministro e le conclusioni del relatore consentono alla Commissione di esprimere in via definitiva un parere che, tra l'altro, è necessario

per consentire al Governo di adottare misure definitive su una materia senza dubbio assai complessa e controversa.

Il senatore MANZI osserva che l'esposizione del Ministro è stata utile per approfondire la conoscenza delle posizioni delle singole categorie, ma al tempo stesso ha chiarito che su numerosi punti non vi è ancora una posizione definitiva del Governo, che si è riservato di adottare una decisione in merito anche sulla base dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Egli condivide in linea di massima la proposta di parere illustrata dal relatore, anche se rileva che il Governo si è dimostrato particolarmente sensibile alle istanze di gran parte delle categorie interessate dallo schema di decreto legislativo in titolo, mentre una analoga sensibilità non è stata dimostrata in altre occasioni, per altre categorie, probabilmente meno capaci di esercitare pressioni a tutela dei propri interessi. Si è sostenuto che il malcontento delle forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare e civile è destinato ad aumentare dopo l'approvazione del decreto legislativo all'esame: in realtà, l'adozione di esso creerà scontento soprattutto in tutte le altre categorie di lavoratori; esse, valutando comparativamente le normative previdenziali, constateranno come in questo caso non si sia voluto incidere in modo significativo su posizioni di privilegio. Pertanto, pur annunciando che voterà a favore della proposta di parere illustrata dal relatore, il senatore Manzi ritiene che sarebbe stato preferibile adottare un provvedimento basato su una attenta valutazione della specificità delle funzioni e delle prestazioni professionali piuttosto che sull'esigenza di non intaccare privilegi consolidati e non più giustificati.

Il relatore Michele DE LUCA, con riferimento all'incontro svoltosi nella giornata di ieri con esponenti del Cocer interforze, fa presente che gran parte dei conflitti precedentemente profilatisi in seno alle categorie interessate dal provvedimento all'esame appaiono ricomposti, soprattutto per la convergenza verificatasi sulla proposta di prevedere un'opzione per la permanenza in servizio due anni dopo il compimento dell'età pensionabile e di consentire l'accesso alla posizione di ausiliaria al compimento di quaranta anni di servizio effettivo. Per quel che riguarda le osservazioni del senatore Duva, egli ribadisce la sua opinione circa l'impossibilità di estendere l'istituto dell'ausiliaria a soggetti diversi da quelli per i quali esso è stato introdotto: la sua proposta per le forze di polizia ad ordinamento civile è intesa a prevedere istituti equipollenti che, proprio perchè tali, non possono non differenziarsi dall'ausiliaria.

Secondo il senatore MULAS un approfondimento degli indirizzi espressi dal relatore, con il conseguente rinvio del voto finale sulla proposta di parere da lui avanzata nella seduta già convocata per il pomeriggio, si rende necessario, non soltanto per la delicatezza della materia disciplinata dallo schema di decreto legislativo in titolo, ma anche per l'indeterminatezza delle posizioni assunte dal Governo che su gran parte delle proposte di modifica avanzate dagli organismi di rappresentanza delle categorie non ha assunto una posizione definitiva.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato al senatore Mulas che il ministro Treu ha chiesto di anticipare a questa mattina la seduta che avrebbe dovuto essere convocata per il pomeriggio proprio per consentire al Governo di disporre quanto prima del parere delle Commissioni parlamentari e che peraltro il parere stesso viene espresso dopo la scadenza del termine assegnato, il relatore Michele DE LUCA osserva che è interesse del personale di cui al Titolo I del provvedimento in titolo che non vi siano ulteriori differimenti nell'espressione del parere, e che quest'ultimo sia formulato in tempo utile perchè il Governo ne possa tener conto nell'adozione del provvedimento definitivo. Un ulteriore rinvio dell'espressione del parere, pertanto, non asseconderebbe alcun interesse del personale destinatario del decreto legislativo.

Il senatore MONTAGNINO si esprime a favore della proposta di parere e osserva che le comunicazioni del Ministro e le considerazioni svolte dal senatore Michele De Luca pongono la Commissione nelle condizioni di adottare una decisione, avendo approfondito gli orientamenti espressi dalle rappresentanze di categoria ed essendo consapevole dell'esigenza di contemperare il principio dell'armonizzazione con la dovuta attenzione alle peculiarità delle prestazioni professionali delle singole categorie.

Anche secondo il senatore PELELLA dal dibattito e dalle audizioni informali svolte dal relatore emerge un quadro preciso ed esauriente delle posizioni e delle proposte, tale da consentire alla Commissione di adottare una decisione definitiva nella seduta odierna, in base alla condivisibile proposta di parere formulata dal relatore.

Il senatore FAUSTI rileva preliminarmente che la sua parte politica è contraria allo schema di decreto legislativo in titolo, in sintonia con l'orientamento contrario espresso in larga maggioranza dalle categorie interessate. Dopo la trasmissione alle Camere del testo all'esame si sono verificate alcune significative novità, conseguenti alla prosecuzione del confronto tra il Governo e le rappresentanze del personale. Su tali novità egli esprime un parere favorevole, così come è positivo l'avviso per quel che riguarda le intenzioni espresse questa mattina dal Ministro che, però, su questioni non marginali non ha ritenuto opportuno esprimere una posizione, rendendo ancora più aleatoria la materia sulla quale la Commissione è chiamata complessivamente a pronunciarsi. Pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, il senatore Fausti ritiene opportuna la presentazione di uno schema di parere che dia conto delle novità emerse dal dibattito, esplicitando una posizione precisa su ogni singolo punto, in modo da consentire un più ampio confronto su tempi qualificanti, quali, ad esempio, quelli relativi alle misure previdenziali per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sui quali ritiene che non si sia fatta piena chiarezza.

Il relatore Michele DE LUCA ribadisce quanto da lui già illustrato circa l'esigenza di prevedere, nel parere, che i meccanismi compensativi

della mancanza dell'istituto dell'ausiliaria siano estesi anche al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con l'introduzione di aumenti figurativi di anzianità o con l'inclusione di tali lavoratori nell'ambito della disciplina da adottare in materia di lavori usuranti: fa presente, a tale proposito, che i lamentati ritardi nell'adozione dei provvedimenti in materia sono da attribuire non al Governo ma alla difficoltà di pervenire ad un accordo tra le organizzazioni sindacali.

Il PRESIDENTE, osservato che la maggioranza della Commissione si è pronunciata a favore del conferimento del mandato al relatore a predisporre un parere favorevole con osservazioni, dà la parola al senatore Bonatesta, per dichiarazione di voto.

Il senatore BONATESTA rileva che, in mancanza di uno schema di parere, non è chiaro se il relatore propone l'espressione di un parere favorevole, o di un parere favorevole condizionato e, in questo ultimo caso, quali sono le condizioni poste. Dal suo canto, il Ministro non ha espresso una posizione precisa sulle proposte di modifica avanzate dalle categorie, salvo l'avviso favorevole per quel che concerne l'introduzione di un meccanismo compensativo della mancanza dell'istituto dell'ausiliaria per le forze di polizia ad ordinamento civile; la sua parte politica è favorevole a tale misura, che dovrebbe però essere estesa anche al Corpo dei vigili del fuoco. Su questo punto, non è chiaro se la proposta del relatore formula una condizione o una raccomandazione. Sempre per quel che riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, vi è la richiesta di un intervento specifico da parte dei dirigenti di esso, nè l'argomento che si tratta di materia estranea al contenuto della delega appare convincente, dato che lo stesso relatore ha ammesso che alcune parti dello schema di decreto legislativo in titolo appaiono non del tutto coerenti con i principi e i criteri direttivi posti dalla delega. La sua parte politica, pertanto, valuterrebbe positivamente l'introduzione nel parere di un riferimento all'integrazione dell'indennità di rischio nella retribuzione tabellare dei dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Sul mantenimento del limite di età a cinquantotto anni per i carabinieri, la disponibilità del Ministro a prendere in considerazione l'ipotesi di una maggiore gradualità dell'elevamento dell'età pensionabile, fermo restando però il limite dei sessant'anni, non è convincente, poichè le perplessità riguardano proprio la congruità di tale limite, considerata la peculiarità delle prestazioni professionali del personale operante nel comparto della sicurezza.

Il Ministro si è riservato di pronunciarsi sulla richiesta di accedere alla posizione di ausiliaria con quaranta anni di servizio effettivo, e non è chiaro se il parere favorevole proposto dal relatore sia condizionato o no all'accoglimento di tale punto; su altri punti, quali la richiesta di maggior gradualità per i pensionamenti di anzianità e la cosiddetta clausola di sanatoria, il Ministro si è riservato di pronunciarsi in via definitiva, e non è invece chiara la posizione del relatore; anche sul diritto di opzione, per la permanenza in servizio per due anni dopo il raggiungimento dei previsti limiti di

età, sarebbe opportuno che il relatore chiarisse se condiziona il parere favorevole all'accoglimento di tale richiesta.

La sua parte politica ritiene infine opportuno introdurre il principio del riconoscimento dei servizi pre-ruolo e degli anni di corso presso l'Accademia militare ai fini pensionistici.

Concludendo, il senatore Bonatesta rileva che la sua richiesta di differire il voto sul parere alla seduta già convocata per il pomeriggio non ha motivazioni ostruzionistiche, ma muove dall'esigenza di esprimere un parere compiuto e meditato, e si duole che essa sia stata respinta, con metodi quanto mai discutibili.

Il relatore Michele DE LUCA, precisato preliminarmente che egli propone l'espressione di un parere favorevole con osservazioni, ribadisce quanto da lui già espresso circa l'esigenza di prevedere anche per i Vigili del fuoco un meccanismo compensativo analogo a quello previsto per la polizia di Stato; le richieste avanzate dai dirigenti del Corpo, poi, esulano completamente dal contenuto della delega, poichè riguardano il trattamento economico del personale in servizio, ma ciò non significa che non siano meritevoli di considerazione, in altra sede. L'attuazione del principio dell'armonizzazione, che costituisce uno degli elementi portanti della riforma pensionistica, richiede che il limite di età pensionabile sia quanto più possibile omogeneo tra le diverse categorie di personale, e pertanto la proposta dell'Arma dei carabinieri, sul mantenimento del limite dei cinquantotto anni, appare non accoglibile. Il relatore ritiene di dover raccomandare al Governo di accogliere la richiesta riguardante la possibilità di accedere alla posizione di ausiliaria dopo quaranta anni di servizio effettivo, mentre per quel che riguarda il pensionamento di anzianità, ritiene opportuno procedere ad una verifica preliminare circa la coerenza della normativa recata dal provvedimento in titolo con i principi e i criteri direttivi della delega. Osservato che non sembra che vi siano dubbi circa la non retroattività del decreto legislativo, il relatore esprime poi parere favorevole sul diritto di opzione, mentre non ritiene di doversi pronunciare sulla proposta di valutazione ai fini pensionistici dei periodi di corso presso l'Accademia militare o dei servizi pre-ruolo, poichè la materia non è affrontata nel testo all'esame.

Il senatore FAUSTI, pur mantenendo le perplessità precedentemente manifestate, esprime soddisfazione per i chiarimenti forniti dal relatore e dichiara che voterà a favore della proposta di parere.

La Commissione conferisce quindi al senatore Michele De Luca il mandato di predisporre un parere favorevole con osservazioni, nel senso da lui indicato.

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per il personale dipendente dall'Ente nazionale Assistenza al volo (ENAV) (n. 83)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C11ª, 0015º)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 17 aprile 1997.

La Commissione conferisce al relatore MULAS il mandato di predisporre un parere favorevole con osservazioni, tenendo conto di quanto è emerso nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 10,30.

111ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1698) BONATESTA ed altri: Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro

(2017) MUNDI ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto»

(2088) MAGGI ed altri: Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312

(2121) VERALDI e MONTAGNINO: Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312

(2291) SERENA: Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame il relatore RIPAMONTI, il quale rileva che tutti i disegni di legge in titolo si propongono di risolvere l'annoso problema

degli ex ispettori del lavoro, erroneamente inquadrati in una qualifica inferiore rispetto a quella derivante dall'esatta applicazione della legge n. 312 del 1980, prefiggendosi inoltre l'obiettivo di colmare il vuoto giuridico creatosi a seguito della sentenza del 21 ottobre 1993 del TAR Liguria che, accogliendo il ricorso presentato da ex ispettori, ha annullato, per i ricorrenti, il decreto ministeriale dell'inquadramento nonchè la deliberazione del 28 settembre 1988 della Commissione paritetica, istituita ai sensi della legge n. 312.

L'ispettorato del lavoro svolge una funzione rilevante, sia sul piano istituzionale che amministrativo, di vigilanza su tutte le leggi in materia di lavoro, rappresentando altresì un punto di riferimento delle forze sociali per consulenze, decisioni su ricorsi ed interventi in materia di statuto dei lavoratori. Svolgendo quindi essi un'azione ispettiva decisiva, l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955 ha attribuito agli ispettori la qualifica di «ufficiali di polizia giudiziaria», con facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte, laboratori, opifici, cantieri e locali annessi ai luoghi di lavoro.

La citata legge n. 312 ha sostituito le vecchie carriere con nuovi profili professionali, indicanti le tipologie del lavoro svolto, da inserire in otto qualifiche professionali; discriminante principale dell'ottava qualifica è la «responsabilità esterna» che nelle altre qualifiche non esiste: pertanto i profili professionali contenenti in prevalenza mansioni comportanti responsabilità esterne, dovrebbero necessariamente trovare collocazione all'interno della ottava qualifica funzionale. Al contrario, la Commissione paritetica di cui all'articolo 10 della legge n. 312 – malgrado la decisione del consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro dell'8 febbraio 1982, che aveva previsto, nella sostanza, un unico profilo per gli ispettori – ha consentito all'amministrazione di individuare per un' unica funzione due profili e di inquadrare gli ispettori in due qualifiche distinte. Risulta chiaro, prosegue il relatore, che l'inquadramento è avvenuto non in rapporto ai contenuti della prestazione lavorativa ed in relazione alle declaratorie delle qualifiche funzionali, ma sulla base dell'appartenenza alla vecchia carriera.

Si deve inoltre segnalare l'assurda posizione, sul piano dell'uguaglianza, degli ex ispettori del lavoro nei confronti di altre categorie similari: infatti, essi, in veste di ufficiali di polizia giudiziaria, si trovano a coordinare, in base all'articolo 5 della legge n. 628 del 1961, l'attività ispettiva nelle ispezioni congiunte svolte insieme con funzionari dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS, inquadrati a livelli superiori rispetto a chi li coordina. Gli ispettori del lavoro, inoltre, pur esercitando la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, non percepiscono la relativa indennità che ricevono invece le forze di polizia e gli ispettori dipendenti dalle USL. È eclatante infine il caso degli ispettori del lavoro che, avendo acquisito nel tempo professionalità, esercitano un ruolo di addestramento nei confronti dei nuovi assunti di ottavo livello, pur rimanendo sempre inquadrati al settimo livello.

Tale situazione fu affrontata nella scorsa legislatura dalla Commissione lavoro del Senato con l'esame del disegno di legge n. 1671, il cui iter si concluse con un ordine del giorno, sul quale il rappresentante del

Governo si pronunciò a favore e che indicava, nella sostanza, come più opportuna una soluzione di carattere amministrativo. Successivamente però l'Aran, interessata dal Ministero del lavoro e dal Ministro per la funzione pubblica, si è dichiarata incompetente, prospettando una soluzione in via legislativa ed esprimendo un parere favorevole all'inquadramento all'ottavo livello in quanto gli ispettori del lavoro esercitano la potestà amministrativa nei confronti di terzi e quindi rientrano nelle funzioni a rilevanza esterna.

I disegni di legge in titolo, prosegue il relatore, tendono a sanare la situazione sopra delineata, oltre a rispondere al disagio degli ispettori causato non solo dal loro inquadramento, ma anche dalle note carenze di organico. È opportuno segnalare, peraltro, che l'opportunità di procedere a modifiche dell'inquadramento di singole categorie di pubblici dipendenti con lo strumento legislativo è molto controversa. Nella sostanza, le proposte prevedono di attribuire l'ottava qualifica funzionale agli ex ispettori del lavoro già immessi nella settima qualifica funzionale; prevedono inoltre l'attribuzione della nona qualifica funzionale per chi svolge le funzioni di capo settore area ed equiparate. A tale proposito, il relatore osserva che i disegni di legge in esame differiscono sulla data di decorrenza economica del nuovo inquadramento, non risultando tuttavia chiaro il fondamento della discriminazione temporale effettuata. Si prevede infine l'attribuzione della speciale indennità prevista per gli ufficiali di polizia giudiziaria: mentre il disegno di legge n. 2121 attribuisce tali indennità alle qualifiche settima, ottava e nona, tutti gli altri disegni di legge limitano tale attribuzione, senza una apparente ragione, ai soli funzionari di settimo e ottavo livello.

Il relatore, infine, segnala la necessità di prevedere l'ammontare degli oneri e la relativa copertura, dato che tutti i disegni di legge – ad eccezione del n. 1698 che non provvede ad alcuna copertura – fanno fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni in esame con l'utilizzo di parte degli introiti provenienti da sanzioni amministrative conseguenti all'attività del medesimo personale. Tale copertura non appare idonea e conforme all'articolo 81, comma 4, della Costituzione, in quanto dal disposto dei disegni di legge non consegue un incremento dei suddetti introiti.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MUNDI esprime vivo compiacimento per il fatto che la Commissione inizia oggi l'esame dei disegni di legge volti ad affrontare i problemi degli ispettori del lavoro, unificandoli giuridicamente nel ruolo dell'ottava qualifica funzionale, e manifesta altresì il suo apprezzamento per la sensibilità che il Presidente ha sempre dimostrato, anche nella scorsa legislatura, su tale questione. Si augura inoltre che l'*iter* dell'esame parlamentare del provvedimento si concluda felicemente e nei tempi il più possibile celeri.

Interviene quindi il presidente SMURAGLIA il quale ricorda che nella scorsa legislatura la Commissione giudicò meritevoli di attenzione i problemi sollevati dagli ispettori del lavoro e cercò quindi di affrontarli, seppure con qualche imbarazzo di principio in ragione delle preoccupazioni suscitate dal voler affrontare sul piano legislativo questioni di inquadramento di una singola categoria di lavoratori pubblici. Si cercò quindi, dopo un confronto con il Ministro del lavoro ed il Ministro per la funzione pubblica, di individuare una soluzione non legislativa, ma amministrativa, tramite l'Aran e la apposita commissione prevista dal contratto, ma evidentemente il problema è tuttora irrisolto, tanto che la categoria è ora in fermento ed ha manifestato propositi di sciopero. Ritiene che si debba compiere un'opera di giustizia ed anche soddisfare l'interesse generale a disporre di un organismo di vigilanza in campo lavoristico dotato delle risorse necessarie e composto da funzionari non frustrati nelle loro legittime aspettative, nel rispetto però delle competenze e delle opportunità istituzionali.

Il senatore Michele DE LUCA, dopo aver rilevato che il problema è di particolare rilevanza poichè, secondo fonti sindacali, l'ottanta per cento degli ispettori del lavoro è attualmente inquadrato al settimo livello funzionale, si richiama alle preoccupazioni di metodo cui ha fatto riferimento il Presidente per indicare una preziosa occasione che si sta presentando ed offerta dall'esercizio della delega contenuta nell'articolo 12 della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta «legge Bassanini uno»). È una strada indicata dalle stesse confederazioni sindacali che ritiene quanto mai opportuno intraprendere, posto che è impensabile procedere all'inquadramento di una categoria di dipendenti pubblici per via legislativa.

Interviene a questo punto il sottosegretario PIZZINATO il quale, osservato che i problemi di inquadramento del personale sono parte integrante del negoziato sindacale e rilevato altresì che un intervento legislativo in materia confliggerebbe con le norme del decreto legislativo n. 29 del 1993 che ne fanno espresso divieto, si riserva di fornire tutte le informazioni utili alla bisogna in una seduta della prossima settimana, dopo aver compiuto una verifica anche presso il Ministro per la funzione pubblica.

Il senatore PELELLA rileva che l'intervento del senatore Michele De Luca e quello del sottosegretario Pizzinato mettono in evidenza la necessità di dare una risposta alle legittime aspettative del personale in questione, in un modo, tuttavia, che non appaia privilegiante o inopportuno. Condivide pertanto la prospettiva di trovare una soluzione in sede di decreto legislativo e manifesta ampie riserve sulla copertura finanziaria prevista da alcuni dei disegni di legge in esame, trovando del tutto improprio ricorrere, a tale scopo, al gettito assicurato dalle sanzioni amministrative comminate dagli stessi ispettori.

Il senatore MULAS si dichiara di massima d'accordo sulla prospettiva indicata dal senatore Michele De Luca, anche se deve rilevare che

una soluzione come quella da lui prospettata avrebbe potuto essere individuata già da tempo.

Il senatore MANFROI ricorda che si tratta di un problema ormai antico, già affrontato dalla Commissione nella scorsa legislatura quando il rappresentante del Governo dichiarò che la questione sarebbe stata affrontata nel quadro della ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero. Rileva peraltro che una soluzione legislativa confliggerebbe con il decreto n. 29 del 1993 ed osserva che il senatore Mulas non ha torto quando rileva che la questione avrebbe dovuto da tempo essere risolta.

Il senatore BONATESTA auspica che la posizione espressa dal sottosegretario Pizzinato non si trasformi, nei fatti, in un ulteriore rinvio del problema: egli non mancherà di vigilare perchè la Commissione continui ad occuparsi della questione finchè ad essa non venga trovata un'opportuna soluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PER LO SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE 3-00902

Il senatore TAPPARO sollecita nuovamente la risposta del Governo all'interrogazione 3-00902, concernente le misure di mobilità adottate da un'impresa multinazionale di informatica nello stabilimento Compu-print di Caluso.

Il sottosegretario PIZZINATO prende atto della richiesta del senatore Tapparo.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 17) MAGLIOCCHETTI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle estensioni dei diritti dei fondi pensione ai cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia
(R162 000, C11ª, 0002ª)

(Doc. XXII, n. 18) MULAS ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione dei fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia
(R162 000, C11ª, 0001ª)

(Doc. XXII, n. 29) MANFROI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
(R162 000, C11ª, 0003ª)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 15 aprile 1997.

Il relatore GRUOSSO fa presente che il disegno di legge n. 3432 presentato dal Governo alla Camera dei deputati e recante disposizioni in materia di benefici pensionistici in regime internazionale, non affronta i problemi posti dai presentatori dei documenti in titolo avendo come obiettivo quello di evitare che tra i titolari di benefici pensionistici in regime di convenzioni internazionali vi siano persone riconosciute responsabili di azioni di terrorismo o di sevizie durante la seconda guerra mondiale. Nella relazione illustrativa del disegno di legge si fa riferimento ai benefici pensionistici a favore dei cittadini della ex Jugoslavia, ma soltanto per segnalare che il Ministero degli affari esteri ha precisato che Slovenia e Croazia sono subentrate negli accordi di sicurezza sociale italo-jugoslavi. Rimanendo ferme le valutazioni già espresse nella seduta dell'8 marzo scorso, ribadisce pertanto l'opportunità di procedere all'approfondimento delle questioni sollevate dai proponenti dei documenti in esame tramite un'indagine conoscitiva che la Commissione può svolgere in un ambito temporale relativamente ristretto.

Il senatore MULAS si dichiara d'accordo con la proposta del relatore, osservando che il disegno di legge governativo è motivato da obiettivi diversi da quelli che hanno ispirato la presentazione dei documenti in titolo, anche se non può non ricordare che alcuni degli attuali beneficiari di pensioni italiane ed attualmente cittadini della Slovenia e della Croazia hanno sicuramente compiuto, durante la seconda guerra mondiale, atti efferati. Sarebbe giusto, e necessario se si vuole veramente realizzare una conciliazione nazionale di carattere storico, riconoscere gli orrori e le atrocità compiuti dall'una e dall'altra parte. Fa presente inoltre che, in un momento in cui i problemi degli equilibri della finanza pubblica dominano ormai da tempo l'agenda politica, sarebbe ingiusto e politicamente inammissibile dimenticare che, tra le 32 mila pensioni erogate attualmente a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia, vi sono, documentati, non pochi casi di perlomeno dubbia attribuzione.

Il senatore MANZI rileva anch'egli che il disegno di legge governativo affronta una questione del tutto diversa, anche se non marginale: in un recente articolo, il *Sunday Times* individua nella Slovenia e negli Stati Uniti le nazioni in cui sono maggiormente presenti criminali di guerra che usufruiscono di benefici pensionistici connessi al periodo dell'ultimo conflitto mondiale e valuta in 120 le persone che, resesi responsabili di crimini di guerra, sono attualmente titolari di pensione italiana.

Dopo che il RELATORE ha indicato nei responsabili INPS nazionali e locali e in alcune associazioni, come l'Associazione nazionale dalmata, i soggetti che potrebbero essere auditi nell'ambito dell'indagine conoscitiva, il PRESIDENTE ricorda che un'indagine parlamentare deve essere, a norma di Regolamento, autorizzata dal Presidente del Senato sulla base di un programma approvato dalla Commissione. Invita pertanto il relatore a predisporre per la prossima settimana tale programma comprendente modalità e tempi dell'indagine, materiali da acquisire ed

audizioni da effettuare, sottolineando l'opportunità di individuare soggetti di carattere istituzionale e la convenienza di ascoltare per primi responsabili di livello nazionale.

A quest'ultimo proposito, i senatori MANFROI e MULAS giudicano necessario convocare anche i dipendenti locali dell'INPS che per primi si sono resi conto delle irregolarità esistenti e le hanno denunciate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 29 APRILE 1997

84^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Viserta Costantini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1637) CORTIANA ed altri. - *Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*

(1660) LAVAGNINI ed altri. - *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

(1714) SERVELLO ed altri. - *Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*

(1797) CALVI ed altri. - *Norme per la lotta contro il doping*

(1945) DE ANNA ed altri. - *La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 aprile 1997.

Il presidente CARELLA ricorda che nella precedente seduta era stato rinviato il seguito della discussione generale.

Il senatore SERVELLO si sofferma sui gravi pericoli connessi alla sempre maggior diffusione della pratica del *doping* e sottolinea di avere più volte sollecitato il presidente del CONI Pescante ad una maggiore sensibilità in ordine a tale questione, in considerazione del fatto che gli organi delle federazioni sportive non hanno fino ad ora attuato alcun incisivo strumento di controllo in materia.

L'oratore fa quindi presente di non concordare con le obiezioni mosse dal CONI al disegno di legge da lui presentato, che intende attri-

buire alle regioni i compiti relativi al controllo in materia di *doping*: infatti, si tratta di tutelare non soltanto gli atleti che svolgono attività agonistica, e particolarmente quella olimpica, ma soprattutto occorre considerare anche la tutela di quei dilettanti che praticano lo sport nell'ambito delle tante associazioni costituite informalmente, nelle quali manca assolutamente la possibilità di prevenire la pratica dopante. Accanto al valore dell'etica sportiva, va soprattutto conseguito il fine di tutelare la salute di coloro che praticano lo sport reprimendo i comportamenti scorretti e pericolosi, e occorre perciò individuare strumenti efficaci di prevenzione sanitaria in senso stretto ai fini della sicurezza dei giovani atleti. A suo avviso quindi il CONI non può gestire da solo, con le proprie risorse umane e strumentali questo complesso fenomeno. Occorrono dei supporti efficaci che non possono non essere individuati negli organi pubblici, quali le strutture regionali e comunali.

Il senatore Servello auspica pertanto che sul tema in esame possa aprirsi un ampio confronto, in modo da elaborare, eventualmente in sede di un comitato ristretto, un testo unificato che raccolga il consenso di tutte le forze politiche, in modo tale che non si possa addebitare al Parlamento di disattendere una esigenza a lungo sentita.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale e, dopo aver ringraziato il senatore Servello e tutti gli oratori precedentemente intervenuti, osserva che tutti i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno pongono al centro l'obiettivo di un intervento di carattere sanitario che persegua la tutela della salute sia dello sportivo agonista che del dilettante. Un altro aspetto comune alla maggioranza delle proposte in esame è l'intento di eliminare le ambiguità che attualmente si verificano nella posizione del CONI, che spesso assume contemporaneamente la veste di controllore e, in parte, quella di soggetto controllato; in ogni caso comunque tutte le proposte tendono a coinvolgere le regioni per quanto riguarda il controllo sanitario, dato che la materia della tutela della salute costituisce una specifica competenza regionale. Il Presidente concorda poi con il senatore Servello circa l'opportunità di costituire un comitato ristretto che possa elaborare un testo unificato dei disegni di legge in esame, data la complessità dell'intera materia implicante anche profili penali, che risultano prevalenti nel disegno di legge n. 1797.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI osserva che il quadro normativo di riferimento in materia di *doping* è costituito dalla legge n. 26 ottobre 1971, n. 1099, recante tutela sanitaria delle attività sportive, nonché dal decreto del ministro della sanità 5 luglio 1975 contenente l'elenco delle sostanze capaci di modificare le energie naturali degli atleti nonché le modalità di prelievo dei liquidi biologici ed i relativi metodi di analisi. Ad avviso del Governo la revisione della citata normativa costituisce sicuramente un'esigenza da realizzare in considerazione del fatto che la legge n. 1099 non soltanto non ha trovato piena e soddisfacente attuazione, ma è stata in parte abrogata dall'entrata in vigore della legge n. 833 del 1978 che ha affidato alle regioni gran parte delle competenze in materia sanitaria. Anche le regioni tuttavia non han-

no realizzato i previsti strumenti normativi di controllo e pertanto al momento è più che mai sentita l'esigenza di un intervento innovativo in materia di tutela sanitaria delle attività sportive. Una delle questioni da risolvere in via prioritaria è, come sottolineato dal senatore Servello e poi dal presidente Carella, se affidare o meno ad organi istituzionali pubblici delle competenze in materia di controllo. A tale proposito occorre fare riferimento alle indicazioni della risoluzione sullo sport e il *doping* adottata dal Parlamento europeo nella seduta del 6 maggio 1994, nonché alle risultanze dell'indagine conoscitiva svolta nel 1989 dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati: in entrambi i casi si rileva la necessità di un intervento dello Stato e delle regioni, tutelando non solo il valore dell'etica sportiva, ma soprattutto perseguendo l'obiettivo della tutela della salute di coloro che praticano sport, aspetto questo altamente senz'altro preminente. Altra problematica da affrontare è costituita dalla individuazione del concetto stesso di *doping*, che nella legge n. 1099 del 1971 veniva identificato indirettamente, sulla base dell'insieme dei controlli sulla assunzione di sostanze capaci di alterare la prestazione naturale dell'atleta. Tuttavia gli strumenti apprestati a tal fine sono risultati esigui e limitati, dato che si è fatto riferimento al criterio delle sostanze vietate, come indicate nel decreto ministeriale, criterio che, dal punto di vista sanitario, si è rivelato non esaustivo.

Il sottosegretario Viserta Costantini si sofferma poi sul disegno di legge n. 1797, che propone l'identificazione di uno specifico reato di doping caratterizzato dalla somministrazione di medicinali o dall'uso di pratiche terapeutiche non giustificate da documentate condizioni patologiche, finalizzati a migliorare le prestazioni agonistiche. Pur concordando con tale aspetto saliente del disegno di legge in questione, il sottosegretario Viserta osserva peraltro che sarebbe opportuno considerare quale soggetto attivo del reato non solo il medico o il farmacista, ma anche lo sportivo che si sottopone a tali pratiche vietate. Un ulteriore tema che dovrà essere affrontato nel corso dell'esame della normativa è quello della individuazione dei laboratori per l'effettuazione dei controlli biologici che attualmente sono soltanto due sull'intero territorio nazionale e sarebbe opportuno quindi favorire l'incremento delle sedi dei prelievi, al fine di rendere efficaci i controlli.

Il presidente CARELLA, acquisito il consenso della Commissione in merito alla proposta di costituire un comitato ristretto per l'esame preliminare dei disegni di legge in titolo, onde pervenire all'elaborazione di un testo unificato in materia, invita i Gruppi presenti a designare i propri rappresentanti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

MARTEDÌ 29 APRILE 1997

Seduta antimeridiana

COMITATO FORMA DI STATO

Presidenza del Presidente

Leopoldo ELIA

La seduta inizia alle ore 11,45.

(R050 001, B72^a, 0001^o)

Leopoldo ELIA, *Presidente*, avverte che nella seduta odierna, secondo quanto convenuto, verranno presentate ed esaminate proposte organiche relative alle varie materie di competenza del Comitato.

Prende quindi la parola il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), il quale illustra una proposta organica – presentata insieme con la senatrice Pasquali – riguardante modifiche degli articoli della Costituzione, concernenti le seguenti problematiche finora affrontate dal Comitato: i rapporti tra Stato e regioni; la ripartizione delle funzioni legislative; i mutamenti del territorio e degli enti locali; il fisco federale; gli statuti regionali e la pubblica amministrazione (v. allegato n. 30). Non sono state affrontate al momento le tematiche di competenza anche di altri Comitati, come ad esempio, in particolare, la seconda Camera e lo stesso CNEL.

Interviene la senatrice Adriana PASQUALI (gruppo alleanza nazionale), la quale illustra la norma, contenuta nella proposta da lei presentata insieme con il senatore Servello, riguardante gli statuti speciali delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, che mantengono le attuali forme

e condizioni di autonomia, fatti salvi eventuali adattamenti in ordine alle modifiche apportate alla Costituzione.

Il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) – concludendo il suo intervento – sottolinea come nella sua proposta venga anche costituzionalizzata, in modo innovativo rispetto al testo vigente, la posizione della città di Roma quale capitale della Repubblica italiana.

Fornisce una serie di precisazioni sull'ordine dei lavori Leopoldo ELIA, *Presidente*, il quale ricorda le determinazioni sui lavori dei Comitati e della Commissione bicamerale assunte nell'ultima seduta dall'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi: in particolare, precisa che la Commissione in sede plenaria esaminerà ed approverà voti di indirizzo nelle varie materie di competenza dei Comitati.

Il deputato Giulio TREMONTI (gruppo forza Italia) illustra la proposta da lui presentata (v. allegato n. 31), della quale sottolinea innanzitutto l'elasticità e la flessibilità terminologiche, che dovrebbero essere tipiche delle formulazioni costituzionali.

In particolare, quanto all'articolo 1 sulla composizione della Repubblica, ha ritenuto inutile qualificare come «federale» l'ordinamento, mentre ha preferito non costituzionalizzare la provincia. Circa le rispettive competenze, ha proposto l'individuazione di materie di ampia portata, che ritiene preferibile rispetto ad una dettagliata e analitica elencazione di funzioni statali. Quanto al principio di sussidiarietà, ha enfatizzato il legame tra le competenze amministrative dei comuni e l'elemento del territorio.

L'articolo 2 della sua proposta si basa sulla distinzione tra i tributi locali e gli altri tributi, ricalcando in qualche modo il modello fiscale tedesco. In particolare, i cosiddetti «altri tributi» non sono necessariamente dello Stato, che invece svolge più che altro in tali casi funzioni organizzative ed esattoriali. Reputa poi opportuno stabilire in Costituzione l'appartenenza dei beni demaniali ai comuni, per evidenti ragioni di visibilità sul territorio e di vicinanza con i cittadini. Infine, con l'ultima disposizione ha inteso porre vincoli per l'indebitamento di comuni e regioni.

Il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP) illustra la proposta organica da lui presentata in materia di ordinamento della Repubblica (v. allegato n. 32), che viene espressamente definita «federale». In particolare, il testo – che si fonda sul modello tedesco, opportunamente adattato alle peculiarità italiane – si caratterizza per un federalismo non solo legislativo ma anche amministrativo, nonchè per la valorizzazione delle competenze internazionali delle regioni, alle quali viene attribuita un'ampia ed autonoma potestà statutaria, svincolata dal controllo statale e sottoposta solo all'eventuale vaglio della Corte costituzionale.

Il senatore Mario RIGO (gruppo misto) – riservandosi di presentare una proposta dettagliata – si sofferma sull’esigenza di definire costituzionalmente la posizione delle province autonome di Trento e Bolzano, che andrebbero elevate a suo avviso a livello di regioni ad autonomia speciale. Manifesta poi perplessità sul riferimento in Costituzione al concetto di «produttività della prestazione» dei dipendenti pubblici, mentre riterrebbe preferibile una specifica considerazione dei beni storico-culturali appartenenti al demanio comunale, soprattutto qualora quest’ultimo rappresenti una forma di garanzia per l’indebitamento dei comuni.

Prende quindi la parola la senatrice Adriana PASQUALI (gruppo alleanza nazionale), che richiama l’attenzione sulla parte della proposta del deputato Zeller concernente le regioni speciali. In particolare, ricorda l’accordo internazionale De Gasperi-Gruber da cui ha tratto origine la regione ad autonomia speciale Trentino-Alto Adige, che quindi non può essere eliminata a seguito della previsione (contenuta nel testo del deputato Zeller) di due regioni separate corrispondenti alle attuali province autonome di Bolzano e di Trento.

Su quest’ultimo punto interviene Francesco D’ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), relatore, il quale richiama l’attenzione, in generale, sul complesso rapporto tra modifiche della seconda parte della Costituzione ed obblighi internazionali: al riguardo, a suo avviso, l’ordinamento può essere riformato in senso federale, ma risulterebbe estremamente problematico affermare il diritto di secessione in Costituzione, anche in relazione agli articoli 5 (sull’unità della Repubblica) e 10 (sul rispetto dei principi generali del diritto internazionale), contenuti nella prima parte della Costituzione.

Interviene per una precisazione il deputato Kart ZELLER (gruppo misto-SVP), il quale esprime l’avviso che non sussistano ostacoli di ordine internazionale per la sua proposta volta a prevedere due regioni autonome (Trentino e Südtirol-Alto Adige).

Leopoldo ELIA, *Presidente*, precisa che a suo giudizio la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, a sensi della legge istitutiva, non possa modificare principi contenuti nella prima parte della Costituzione, i cui articoli però ben possono essere integrati da proposte modificative riguardanti sotto il profilo formale la seconda parte della Costituzione.

Riservandosi di presentare una specifica proposta, interviene il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l’Ulivo), il quale sottolinea l’esigenza di individuare una formulazione intermedia nell’elencazione delle competenze legislative dello Stato, che possa rappresentare un ragionevole punto di equilibrio tra impostazioni estremamente sintetiche (come quella del deputato Tremonti) e formule estremamente dettagliate (cita il testo del senatore Rotelli).

A seguito di specifica domanda del relatore D'ONOFRIO, il deputato Giulio TREMONTI (gruppo forza Italia) precisa che nel comma 2 dell'articolo 1 della sua proposta è compresa ogni ipotesi di modifica territoriale di comuni e regioni, compresa l'aggregazione tra regioni.

Ribadisce poi – sotto il profilo della tecnica normativa di livello costituzionale – l'esigenza di formulazioni essenziali ed elastiche, soprattutto in considerazione dell'attuale contesto storico, caratterizzato dalla novità e dalla velocità con cui si susseguono gli avvenimenti, e che quindi mal si concilia con tecniche di terminologia normativa tese più a «fotografare» la realtà esistente che a proiettarsi flessibilmente sul futuro con statuizioni elastiche.

Infine, la fase costituente in atto deve caratterizzarsi per lo sforzo di delineare quella che potrebbe definirsi la «prima Costituzione post-moderna», soprattutto in quanto per la prima volta si affrontano i problemi posti agli Stati nazionali ed al tradizionale concetto di sovranità interna dall'ordinamento dell'Unione europea. Anche nella stessa elencazione delle funzioni statali occorre considerare che molte materie rilevanti vengono ormai disciplinate a livello comunitario: si tratta a suo avviso, di un ulteriore argomento a favore di formulazioni elastiche e non analitiche. Comunque sia, è necessaria la massima precisione nell'individuare le competenze dei vari soggetti istituzionali, con la chiara attribuzione delle relative risorse, ritenendo preferibile una logica duale sintetizzabile con la formula: «chi fa cosa, con quali mezzi finanziari».

Interviene Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), relatore, il quale dichiara che senza dubbio occorre valutare attentamente le conseguenze dell'integrazione sovranazionale nell'ambito della sovranità interna e degli stessi rapporti tra Stato e regioni.

A seguito di un ulteriore quesito del senatore D'ONOFRIO, il deputato Giulio TREMONTI (gruppo forza Italia) ricorda il contenuto dell'attuale articolo 23 della Costituzione, il quale fissa una riserva, seppur relativa, della legge dello Stato a proposito di imposizione di prestazioni patrimoniali. Pertanto, prima di prevedere la eventuale competenza delle regioni e degli enti locali a tale riguardo, anche ai fini di una differente impostazione del vigente articolo 119 della Costituzione, sarebbe pregiudiziale modificare o comunque integrare il citato articolo 23 della Costituzione.

Leopoldo ELIA, *Presidente*, riassume i termini del dibattito e rinvia il seguito della discussione sui testi presentati alla seduta già convocata per il pomeriggio.

La seduta termina alle ore 13,45.

ALLEGATO N. 30

**Proposta organica riguardante le materie di competenza
del Comitato forma di Stato**

Rapporti Stato Regioni [artt. 114,115, 116]

Comma 1. Lo Stato si riparte in Regioni, le Regioni si ripartono in Province, le Province si ripartono in Comuni.

Comma 2. Le funzioni amministrative sono ripartite fra Stato, Regioni, Province e Comuni in base alle materie di rispettiva competenza determinate dalla Costituzione e dalla legge ed in applicazione del principio di sussidiarietà in base al quale, in caso di inadempienza, lo Stato può sostituirsi alla Regione, la Regione alla Provincia e la Provincia al Comune, ed in caso di necessità gli Enti debbono prestarsi reciprocamente la propria collaborazione in ordine allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Comma 3. Le funzioni legislative sono ripartite fra Stato e Regioni secondo i principi dell'esclusività, della concorrenza e della delega dello Stato alla Regione, nonché secondo il principio dell'unitarietà dell'ordinamento in base al quale, in ordine alla salvaguardia del superiore interesse nazionale, il diritto dello Stato prevale sul diritto regionale.

Comma 4. La Regione, nell'ambito della propria competenza legislativa, partecipa con pareri obbligatori ma non vincolanti alla determinazione degli atti normativi dell'Unione Europea; in caso di inadempienza della Regione in ordine all'attuazione di atti normativi dell'Unione Europea lo Stato può sostituirsi alla Regione.

Ripartizione delle funzioni legislative [art. 117, art. 118]

Comma 1. Nell'ambito dei Trattati dell'Unione Europea lo Stato esercita la funzione legislativa nelle seguenti materie:

- a. Politica estera, ratifica ed attuazione di Trattati internazionali, dogane, protezione dei confini, commercio con l'estero.
- b. Rapporti con le confessioni religiose.
- c. Cittadinanza, asilo politico e dei rifugiati, condizione giuridica dello straniero, immigrazione.
- d. Stato civile, anagrafe.
- e. Difesa, Forze Armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico.
- f. Ordine e sicurezza pubblica, esclusa la polizia urbana.
- g. Ordinamento civile e penale, sanzioni penali, determinazione del tempo, normative tecniche, requisiti e parametri necessariamente uniformi in tutto il territorio nazionale.
- h. Bilancio, contabilità di Stato, tributi statali, coordinamento della finanza pubblica, demanio statale.

- i. Moneta e sistema monetario, valuta e sistema valutario, funzioni internazionali e nazionali della Banca d'Italia.
- j. Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia.
- k. Trasporti e comunicazioni nazionali, disciplina generale della circolazione, poste, stampa, radio, televisione.
- l. Logistica.
- m. Protezione civile di pronto soccorso nelle calamità naturali di portata nazionale.
- n. Tutela dell'ecosistema, beni culturali e naturali di interesse nazionale.
- o. Ordinamento generale dell'istruzione, standards di quantità e di qualità relativi alle finalità, ai principi ed ai livelli minimi dell'istruzione scolastica ed ai relativi ordini, gradi e titoli di studio, ordinamento universitario, ricerca scientifica e tecnologica, tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale.
- p. Standards di quantità e di qualità dei servizi sanitari di prevenzione, riabilitazione e cura, malattie pericolose ed infettive dell'uomo e degli animali, fecondazione artificiale umana, codice genetico, trapianti di organi e di tessuti, produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni, alimentazione e controllo delle sostanze alimentari.
- q. Ordinamento delle professioni e degli esami di Stato.
- r. Ordinamenti sportivi di rilievo nazionale e internazionale.
- s. Istituti previdenziali obbligatori, assicurazioni, ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro.
- t. Procedimento amministrativo statale, regionale e degli enti locali, pubblico impiego statale, regionale e degli enti locali, salvo deleghe.
- u. Opere pubbliche di interesse statale.
- v. Libertà di circolazione di persone e beni fra le Regioni, garanzia, a chiunque ne abbia diritto, dell'esercizio della professione, dell'impiego e del lavoro in ogni parte del territorio nazionale, tutela dell'eguale godimento dei diritti e delle libertà costituzionalmente protetti [articolo 120 Costituzione].
- z. I principi dei sistemi elettorali delle Regioni, delle provincie, dei Comuni.

Comma 2. Allo Stato spetta il potere legislativo per il più adeguato esercizio del potere legislativo ad esso attribuito nelle materie di cui al comma precedente.

Comma 3. Spetta alla Regione la competenza legislativa in ogni altra materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato e dal presente articolo o da altre disposizioni della Costituzione.

Mutamenti del territorio e degli enti locali [articolo 132]

Comma 1. Con legge costituzionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono modificare i confini territoriali e la denominazione delle

Regioni esistenti, senza che ne derivino separazioni o aggregazioni di natura prevalentemente etnica.

Comma 2. Con la medesima procedura si possono costituire nuove Regioni, purchè con popolazione di almeno due milioni di abitanti e purchè il territorio di una Regione non superi un quinto del territorio nazionale.

Comma 3. Con legge regionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono istituire nuovi Comuni e nuove Province, mutare i confini territoriali e la denominazione di Comuni e Province esistenti fatti salvi i principi del bilinguismo per i territori dove esso è in vigore.

Fisco federale [articolo 119]

Comma 1. Il sistema fiscale della Repubblica si fonda sui principi del coordinamento, della sinergia, della perequazione, della sussidiarietà, della semplificazione e della pubblicità.

Comma 2. L'ente sovraordinato ha la potestà di intervenire nella vita dell'ente sottordinato sostituendosi ad esso, o fornendogli strumenti finanziari o istituzionali aggiuntivi ed eccezionali, solo nel caso in cui l'ente sottordinato per qualsiasi ragione non ottemperi ad una o più delle funzioni costituzionalmente attribuitegli e per il solo tempo necessario alla restaurazione della piena autonomia dell'ente.

Comma 3. La facoltà impositiva fiscale appartiene allo Stato e, in base al principio di semplificazione, viene delegata dal medesimo alle Regioni ed agli altri enti locali insieme ad ogni altro strumento, tributario e non, per il finanziamento delle spese connesse alle funzioni costituzionalmente attribuite agli enti locali stessi.

Comma 4. Lo Stato determina la base imponibile relativa al finanziamento delle proprie attività e stabilisce con legge organica i criteri per la determinazione della base imponibile relativa alle proprie competenze da parte degli enti locali.

Comma 5. Lo Stato e gli enti locali dispongono di rispettivi beni demaniali necessari all'espletamento delle rispettive funzioni ed attività connesse.

Comma 6. Lo Stato può intervenire per sopperire alle eventuali, eccezionali e momentanee carenze funzionali della Regione e questa può egualmente intervenire nei confronti degli enti locali in essa compresi, in particolare al fine di assicurare a tutti i cittadini:

- a. eguale effettivo godimento dei diritti fondamentali;
- b. eguale accesso ai servizi pubblici essenziali.

Comma 7. Al fine di raggiungere obiettivi di interesse nazionale lo Stato può attribuire agli enti locali contributi speciali, anche attraverso il cofinanziamento.

Comma 8. I bilanci dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di tutti gli altri enti pubblici, debbono essere resi di pubblica ragione con ogni strumento idoneo e nelle forme più perspicue,

soprattutto in ordine ai tempi, agli importi ed alle causali delle entrate e delle spese.

Statuti regionali [articoli 116, 123]

Comma 1. Ciascuna Regione è dotata di uno Statuto, deliberato con legge costituzionale su proposta dell'Assemblea Legislativa Regionale, sentiti i consigli comunali e provinciali della Regione.

Comma 2. Lo Statuto disciplina i poteri della Regione attuativi ed integrativi della potestà legislativa riservata allo Stato ed in coerenza con l'unitario ordinamento giuridico e politico della Repubblica.

Comma 3. Lo Statuto determina inoltre:

a. le funzioni attribuite alla popolazione, con riferimento particolare ai referendum, l'applicazione dei principi dei sistemi elettorali, comunale, provinciale e regionale, determinati con legge dello Stato; i principi concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei consiglieri comunali e provinciali, e dei deputati regionali;

b. le forme e i settori della partecipazione consultiva della Regione alle determinazioni della Unione Europea, e alla loro attuazione diretta, salva la responsabilità internazionale dello Stato;

c. le forme e i limiti delle relazioni internazionali della Regione nelle materie di sua competenza legislativa, con la previsione dell'assenso del Governo della Repubblica fatta salva la esclusiva responsabilità internazionale dello Stato in ordine alla politica estera;

d. nel quadro di una legge organica dello Stato, l'ordinamento dei Comuni, delle Province e di altre eventuali articolazioni territoriali della Regione con particolare riferimento alle aree montane ed alle aree metropolitane, sulla base dei principi di sussidiarietà e di solidarietà; la partecipazione di Comuni, Province ed altre eventuali articolazioni territoriali della Regione all'attività amministrativa e legislativa della Regione medesima.

e. l'organizzazione istituzionale della Regione, con riferimento agli organi comuni quali il Presidente, il Governo regionale, l'Assemblea Legislativa;

f. i principi della funzione amministrativa, dell'organizzazione e dell'attività amministrativa, inseriti nel quadro dell'ordinamento amministrativo nazionale.

g. il coordinamento dell'attività amministrativa comunale, provinciale e regionale con l'attività amministrativa statale periferica nella Regione;

g. nell'ambito di una legge organica statale, i principi dell'autonomia finanziaria dei Comuni, della Provincia e della Regione; la ripartizione del gettito dei tributi erariali tra Stato e Regione;

h. la disciplina del demanio e del patrimonio comunale, provinciale e regionale;

i. lo scioglimento dei consigli Comunali e provinciali e dell'Assemblea Legislativa regionale, e le relative procedure.

Comma 3. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta mantengono le attuali forme e condizioni di autonomia, fatti salvi eventuali adattamenti in ordine alle modifiche apportate alla Costituzione. Lo Statuto del Lazio definisce la posizione costituzionale della città di Roma quale capitale della Repubblica italiana. [articolo 116]

Amministrazione [artt. 97, 98]

Comma 1. La Pubblica Amministrazione della Repubblica si articola in Amministrazione statale, centrale e periferica, nonché in amministrazione della Regione, della Provincia, del Comune e di ogni altro ente territoriale o nazionale previsto ai diversi livelli.

Comma 2. Al fine dell'attuazione dei principi della certezza del diritto della coerenza e della unitarietà dell'ordinamento amministrativo della Repubblica ciascuna articolazione adotta un proprio indirizzo e svolge le proprie attività nel quadro di comuni principi e procedure ed insieme in aderenza alle proprie specifiche situazioni ed esigenze ed in attuazione dei principi di autonomia e di decentramento amministrativi.

Comma 3. La legge dello Stato determina l'istituzione, l'organizzazione e le funzioni delle autorità amministrative indipendenti inserendole organicamente nei settori ed ai livelli statale e locale di rispettiva competenza.

Comma 4. Nell'ambito di una legge organica statale, con regolamento del Comune della Provincia, della Regione o dello Stato, si disciplina l'attività della rispettiva pubblica amministrazione nelle materie e secondo principi che seguono.

a. Gli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, in relazione all'ordinamento degli uffici, sono determinati dagli organi istituzionali degli enti, da cui le amministrazioni sono distinte.

b. L'ordinamento degli uffici determina.

b. 1. Le modalità concorsuali di accesso al pubblico impiego, sia nel rapporto iniziale che nei singoli ruoli delle pubbliche carriere, nonché le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità amministrative proprie dei funzionari, l'autonomia dei dirigenti e la definizione dei criteri per la valutazione dei risultati da essi conseguiti.

b. 2. Le procedure gestionali idonee a garantire efficacia (raggiungimento di risultati), efficienza (economicità nel rapporto mezzi-fini), trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, nel quadro di un testo unico sul procedimento amministrativo emanato con legge dello Stato ed in tendenziale conformità ai denominatori comuni delle amministrazioni nell'ambito comunitario europeo.

b. 3. I criteri della valutazione comparativa dei titoli e delle attitudini degli aspiranti all'impiego nelle pubbliche amministrazioni.

b. 4. La previsione di un sistema interno di gestione, inteso a rilevare periodicamente i costi delle unità di prodotto e di servizio ed i risultati conseguiti, sulla base di indicatori specifici aggiornati anche in relazione a quelli di amministrazioni similari.

b. 5. La responsabilità gestionale di ciascuna unità di personale per la produttività della sua prestazione, che costituisce elemento periodicamente verificato della retribuzione e della prosecuzione del rapporto di lavoro. I funzionari sono responsabili dell'organizzazione dell'ufficio cui sono preposti o appartengono, dell'efficienza dello stesso, della migliore qualità del servizio, del conseguimento dei risultati prefissati, della violazione dei doveri con danno dei cittadini, delle imprese, delle altre amministrazioni;

b. 6. La comunicazione obbligatoria dei risultati dell'esercizio del controllo interno di gestione ai cittadini ai componenti degli organi istituzionali elettivi e delle altre amministrazioni preposte a compiti analoghi.

b. 7. La garanzia del diritto all'informazione, alla partecipazione ai procedimenti al controllo dei servizi, alla motivazione delle decisioni.

b. 8. La previsione del termine entro il quale i procedimenti amministrativi devono essere conclusi, con la eventuale predisposizione di poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto del medesimo.

Comma 5. Le leggi, i regolamenti e gli atti generali che incidono, anche se in parte sull'organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione, sono proposti e adottati previa analisi del fabbisogno amministrativo che essi comportano.

Comma 6. Con legge dello Stato sono adottate misure per il coordinamento informativo, statistico e informatico dell'amministrazione statale, con quelle regionali e locali.

Comma 7. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo del popolo; se sono membri del Parlamento o delle assemblee legislative regionali o dei consigli provinciali e comunali, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Comma 8. Con legge dello Stato sono stabilite limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SERVELLO, PASQUALI

ALLEGATO N. 31

Proposte sulla composizione della Repubblica e sul modello fiscale

Art. 1.

1. La Repubblica si compone di Comuni, Regioni, Stato.
2. Comuni e Regioni cooperano e possono aggregarsi anche generando enti territoriali intermedi.
3. Lo Stato ha, nel rispetto dei trattati internazionali, competenza legislativa ed amministrativa nelle seguenti materie: libertà e sicurezza personale, libertà di attività e circolazione sul territorio; rapporti internazionali; difesa; giustizia; moneta e credito; stato sociale; ordine pubblico; sistema elettorale, bilancio ed ordinamenti propri; ogni altra materia considerata di competenza statale dai tre quarti delle Regioni.
4. In base al principio di sussidiarietà e nell'interesse dei residenti i Comuni hanno competenza amministrativa e regolamentare generale nel governo del loro territorio.
5. Le Regioni hanno competenza legislativa ed amministrativa residuale.

Art. 2.

I tributi locali sono applicati da Comuni e Regioni, senza possibilità di doppia imposizione da parte dello Stato o di altri Comuni e Regioni.

Gli altri tributi sono applicati dallo Stato e sono destinati al finanziamento delle sue funzioni proprie; a restituzione a Comuni e Regioni di provenienza, in base a criteri e parametri oggettivi; a perequazione e solidarietà.

I beni demaniali appartengono ai Comuni nel cui territorio esistono.

Comuni e Regioni possono indebitarsi solo sul mercato e solo in base a garanzia costituita dal loro demanio o da tributi locali propri.

TREMONTI

ALLEGATO N. 32

Proposta organica in materia di ordinamento della Repubblica

Art. 1.

1. La Repubblica federale è costituita da Comuni, Regioni e Federazione.

2. Le funzioni legislative sono esercitate dalle Regioni e, in materie determinate, dalla Costituzione o da leggi costituzionali federali, dalla Federazione.

3. Sono riservate alla Federazione le funzioni amministrative relative alla giustizia, difesa, sicurezza pubblica federale, finanze e tributi federali, servizi pubblici svolti dalla Federazione.

Le funzioni amministrative in esecuzione delle leggi federali sono esercitate dalle regioni come materia di propria competenza attraverso le amministrazioni regionali e comunali.

Le Regioni esercitano le funzioni amministrative incompatibili con la dimensione territoriale comunale in base al principio di sussidiarietà, partendo dagli enti più vicini alle rispettive comunità, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

4. Le Regioni, nell'ambito della propria competenza legislativa, concorrono a determinare la posizione dell'Italia presso gli organi dell'Unione europea, attuano direttamente gli atti normativi dell'Unione europea ed i trattati internazionali e possono stipulare accordi con altre regioni e con altri enti territoriali, anche esteri. Le Regioni sono rappresentate presso l'Unione europea con la quale, nelle materie di propria competenza, intrattengono rapporti diretti.

5. I Comuni, le Regioni e la Federazione si prestano reciproca e leale collaborazione per il miglior svolgimento delle rispettive funzioni.

6. Le autonomie speciali mantengono forme e condizioni particolari di autogoverno.

Art. 2.

1. Salvo che i Trattati concernenti l'Unione Europea dispongano diversamente spetta alla Federazione la potestà legislativa nelle seguenti materie:

1.1. politica estera e ratifica ed attuazione di Trattati ed accordi internazionali nelle materie di competenza federale; dogane; commercio con l'estero;

1.2. rapporti con le confessioni religiose;

1.3. cittadinanza; asilo politico e rifugiati; condizione giuridica dello straniero; immigrazione;

1.4. stato civile; anagrafe;

- 1.5. organi costituzionali federali e loro organi ausiliari; elezioni del Parlamento europeo;
- 1.6. difesa; forze armate; armi e munizioni; esplosivi e materiale strategico;
- 1.7. ordine e sicurezza pubblica federale;
- 1.8. ordinamento civile e penale e sanzioni penali; ordinamento della giustizia civile, penale, penitenziaria, amministrativa e contabile; ordinamento giudiziario;
- 1.9. statistica federale; pesi e misure; determinazione del tempo; normative tecniche;
- 1.10. bilancio; contabilità federale; tributi federali; coordinamento della finanza pubblica; demanio federale;
- 1.11. moneta e sistema monetario; valuta e sistema valutano; funzioni internazionali e nazionali della Banca d'Italia;
- 1.12. principi fondamentali di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di rilievo federale;
- 1.13. trasporti e comunicazioni federali; disciplina generale della circolazione; poste; stampa; radio e televisione federali;
- 1.14. principi fondamentali di tutela dell'ecosistema;
- 1.15. principi fondamentali e livelli minimi dell'istruzione scolastica e della formazione universitaria e dei relativi ordini, gradi e titoli di studio;
- 1.16. ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;
- 1.17. malattie pericolose ed infettive dell'uomo e degli animali; fecondazione artificiale umana; codice genetico; trapianti di organi e di tessuti; produzione e commercio di narcotici e veleni;
- 1.18. ordinamento delle professioni;
- 1.19. ordinamenti sportivi di rilievo federale;
- 1.20. principi fondamentali dell'ordinamento degli istituti previdenziali obbligatori, delle assicurazioni e della tutela e della sicurezza del lavoro;
- 1.21. disciplina dell'organizzazione e dei procedimenti amministrativi di competenza federale; pubblico impiego federale; rapporti tra le amministrazioni federali e i cittadini;
- 1.22. opere pubbliche strettamente necessarie per l'esercizio delle competenze legislative della Federazione;
- 1.23. libertà e diritti fondamentali costituzionalmente protetti;
- 1.24. anti-trust.

Art. 3.

1. Ogni Regione adotta uno statuto il quale, nel rispetto dei principi della Costituzione Federale, del principio di sussidiarietà e dei diritti fondamentali dei cittadini, detta le norme generali relative all'assetto costituzionale della Regione. Lo statuto è approvato con la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea Legislativa Regionale e sottoposto a referendum.

2. Lo Statuto determina:

a) l'organizzazione costituzionale della Regione, con riferimento agli organi indefettibili quale il Presidente, il Governo Regionale e l'Assemblea Legislativa;

b) i principi della funzione legislativa e dell'organizzazione amministrativa;

c) le funzioni attribuite alla popolazione, con riferimento particolare ai referendum; i principi dei sistemi elettorali comunali e regionali; i principi concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei consiglieri comunali e dei deputati regionali;

d) i principi dell'ordinamento dei comuni e di altre eventuali articolazioni territoriali della Regione, con particolare riferimento alle aree montane ed alle aree metropolitane, sulla base dei principi di sussidiarietà e di solidarietà;

e) i principi dell'istituzione di nuovi comuni, del mutamento dei confini territoriali e della denominazione dei comuni nel territorio regionale;

f) lo scioglimento dei consigli comunali e dell'Assemblea Legislativa Regionale e le relative procedure;

g) la disciplina del demanio e del patrimonio comunale e regionale;

h) i principi di autonomia finanziaria dei comuni e della Regione; la ripartizione dei tributi erariali tra Federazione e Regione;

i) la disciplina dei poteri attuativi ed integrativi della potestà legislativa riservata dalla Costituzione alla Federazione;

k) il coordinamento dell'attività amministrativa comunale e regionale con l'attività federale nella Regione;

l) le forme e i modi della rappresentanza della Regione presso l'Unione europea, della partecipazione della Regione alla determinazione della posizione della Repubblica Federale presso gli organi dell'Unione europea e della attuazione diretta degli atti normativi dell'Unione stessa nelle materie di competenza regionale;

m) le forme e i modi della attività estera della Regione, in particolare della stipula di accordi internazionali nonché della attuazione di trattati internazionali nelle materie di competenza regionale.

3. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino, il Sudtirolo-Alto Adige e la Valle d'Aosta-Vallee d'Aoste, disciplinano le loro particolari condizioni storiche, etniche, culturali e linguistiche nei propri statuti speciali.

Art. 4.

1. La Federazione e le regioni provvedono separatamente alle spese relative ai compiti loro propri. Qualora le regioni operino per conto della Federazione, quest'ultima sostiene le relative spese.

2. Le regioni hanno propria potestà impositiva.

3. La Federazione e le regioni ripartiscono tra di loro il gettito dei tributi erariali, nella misura stabilita con legge costituzionale.

4. La legge di cui al terzo comma stabilisce quali tributi siano, rispettivamente, di competenza della Federazione e quali di competenza delle regioni, nonchè quali tributi siano oggetto di riparto fra Federazione e regioni ed in quale misura ciò debba avvenire.

5. Il prelievo fiscale è effettuato separatamente dalla Federazione e dalle regioni per i tributi di rispettiva competenza. I tributi oggetto di riparto sono prelevati dal percettore della quota maggiore e devoluti trimestralmente al percettore della quota minore, per la restante quota.

6. I dazi doganali, i monopoli fiscali, le imposte sui consumi regolate da leggi federali, compresi l'importo sulle importazioni ed i contributi da corrispondere nel quadro dell'Unione europea, sono amministrati dagli uffici finanziari federali.

7. Per la tutela delle regioni economicamente svantaggiate la Federazione e le regioni istituiscono un fondo perequativo il cui ammontare è concordato tra le stesse in misura non superiore a quanto necessario per compensare la minore capacità di produrre gettiti tributari e contributivi rispetto alla media federale per abitante.

Quote di un ulteriore fondo possono essere devolute alle regioni di minore entità demografica per compensare le maggiori spese per abitante.

8. Ai comuni sono attribuiti tributi propri, quote del gettito dei tributi erariali prodotti nel rispettivo territorio e fondi trasferiti dai bilanci regionali idonei ad assicurare i servizi essenziali in tutto il territorio federale. Le relative modalità sono stabilite con legge regionale.

Art. 5.

Il Governo federale, quando ritenga che una legge approvata dall'Assemblea legislativa ecceda la competenza della regione, può, entro trenta giorni dalla pubblicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale federale.

Il presidente della regione, quando ritenga che una legge federale ecceda la competenza della Federazione, può, entro trenta giorni dalla pubblicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale federale.

Art. 6.

Due o più regioni possono, con legge costituzionale regionale, disporre la propria fusione, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni di ogni singola Regione interessata.

Con legge federale, sentiti i consigli regionali, e consentito che i comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione ed aggre-

gati ad un'altra, quando la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza della popolazione dei comuni interessati e della Regione alla quale intendono aggregarsi.

ZELLER

COMITATO FORMA DI STATO

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente

Leopoldo ELIA

La seduta inizia alle ore 17.

(R050 001, B72^a, 0001^o)

Leopoldo ELIA, *Presidente*, avverte che il senatore Rotelli ha trasmesso una proposta organica recante proposizioni normative sull'ordinamento territoriale della Repubblica, con riferimento agli articoli da 114 a 133 e 58, 70 e 70-bis della Costituzione (v. allegato n. 33).

Il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo) illustra la proposta, da lui presentata, sull'ordinamento della Repubblica e sulla ripartizione delle competenze (v. allegato n. 34).

Il senatore Francesco D'ONOFRIO, relatore, ricorda come nella seduta antimeridiana il deputato Tremonti abbia suggerito formulazioni essenziali e sintetiche per l'individuazione delle competenze statali, anche in considerazione del fatto che un'elencazione troppo lunga e dettagliata di materie riservate allo Stato potrebbe sembrare contraddittoria, anche sotto il profilo della tecnica normativa, rispetto ad una riforma dell'ordinamento in chiave federalistica. Inoltre, sempre nella proposta del deputato Tremonti, non si fa menzione dell'autorità cosiddetta anti-trust (ritenuta ormai di pertinenza comunitaria), nè della materia della tutela dell'ambiente.

A quest'ultimo riguardo interviene il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), il quale – precisando la proposta illustrata – si sofferma sulla distinzione ivi contenuta tra tutela dell'ambiente, che ha una valenza politico-metodologica e va affidata alla competenza statale, ed i beni naturali, che sono legati a dati specifici e quindi chiamano in causa lo Stato solo se di rilievo nazionale. Infine, dà conto della piena tripartizione tra Comuni, Regioni e Stato quanto a capacità finanziaria ed impositiva.

Sul punto prende la parola il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il quale sottolinea le difficoltà ad una piena parificazione tra Stato e Regioni, da un lato, e gli enti locali, dall'altro, circa la determinazione e l'organizzazione dei tributi, anche in relazione al vigente articolo 23 della Costituzione.

Interviene quindi il deputato Giulio TREMONTI (gruppo forza Italia), il quale - circa il punto 10 della proposta del senatore Pieroni (concernente l'autonomia finanziaria ed impositiva dei soggetti istituzionali), che reputa condivisibile in linea astratta ma non attuabile in concreto - ricorda i vincoli oggettivi (come la consistenza del debito pubblico, la rigidità di molte spese correnti e la struttura dell'attuale sistema impositivo) che realisticamente occorre considerare nel disegnare un modello di federalismo fiscale.

Al riguardo replica il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), il quale fa notare come possano prospettarsi norme transitorie in tale ambito, oppure ipotesi analoghe alla soluzione belga, che ha legato la ripartizione delle entrate a quella dello stesso debito pubblico in un contesto di riforma in senso federale dell'ordinamento.

A tale proposito il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), pur comprendendo le difficoltà realisticamente sottolineate dal deputato Tremonti, reputa comunque essenziale che sia precisato in Costituzione il principio, secondo cui ciascun livello istituzionale deve disporre di risorse certe (con meccanismi da individuare magari in un secondo tempo), anche ai fini di una piena coerenza del principio di responsabilità dei soggetti istituzionali.

Il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) - proprio con riferimento alle grandi rigidità di spesa - fa notare i notevoli risparmi che deriverebbero, sia nell'immediato che a regime, dal riaccorpamento e dalla razionalizzazione organizzativa degli enti locali ed in particolare dei comuni, come del resto avvenuto anche nelle recenti esperienze di altri paesi. Inoltre, ritiene che gli schemi, da elaborare ai fini dell'espressione di voti di indirizzo sulla materia della forma di Stato da parte della Commissione in sede plenaria, debbano essere formulati con riferimento a precisi quesiti legati alle varie ipotesi, emerse in modo prevalente, di modificazione di singoli articoli attualmente contenuti nel titolo V della Costituzione, nonché degli articoli vigenti concernenti le pubbliche amministrazioni.

Infine, Leopoldo ELIA, *Presidente*, rinvia alla prossima seduta, già convocata per domani, il seguito della discussione sull'insieme delle proposte presentate nelle materie di competenza del Comitato.

La seduta termina alle ore 18,40.

ALLEGATO N. 33

Proposta di proposizioni normative sull'ordinamento territoriale della Repubblica (articoli 114-113 e 58, 70, 70-bis)

Art. 114.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato.

Le comunità territoriali sono ordinate in Comuni, Province e Regioni.

Al cittadino italiano ed europeo sono riconosciuti i diritti di cittadinanza dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione di appartenenza.

Art. 114-bis.

La definizione territoriale dei Comuni, delle Province e delle Regioni si adegua costantemente all'insediamento delle comunità. In applicazione dei criteri paritari fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle leggi regionali di attuazione sono definiti, nell'ordine, e successivamente modificabili, il territorio del Comune con decisione delle popolazioni interessate, il territorio della Provincia con decisione dei Comuni e il territorio della Regione con decisione delle Province.

La Provincia è costituita e può essere soppressa su proposta vincolante dei rispettivi Comuni a finanza locale invariata. La legge regionale di attuazione della legge generale della Repubblica indica la dimensione demografica e territoriale dei Comuni correlata alla costituzione o soppressione della Provincia.

La legge generale della Repubblica e le leggi regionali di attuazione possono attribuire denominazione e ordinamento diversi alla Provincia riconosciuta area metropolitana e stabilire la dimensione demografica oltre la quale il Comune maggiore dell'area metropolitana si ricostituisce in più Comuni con decisione della popolazione interessata.

Art. 115.

Le Regioni sono enti autonomi con poteri e funzioni fissati dalla Costituzione e dalla legge costituzionale.

Le Regioni hanno autonomia statutaria, organizzativa, normativa, amministrativa e finanziaria.

L'autogoverno regionale è esercitato nelle forme della democrazia rappresentativa e diretta.

Art. 116.

La legge costituzionale riconosce a ciascuna Regione, su iniziativa e proposta della medesima e secondo i principi della Costituzione, gli ambiti della rispettiva potestà legislativa e amministrativa.

Con legge costituzionale è riconosciuta a ciascuna delle Regioni, che lo deliberi, ogni ulteriore forma e condizione particolare di autonomia che sia stata attribuita ad altra Regione.

L'ordinamento della finanza pubblica si riferisce alla spesa per le funzioni attribuite e i servizi esercitati dalle Regioni. La spesa eventuale dello Stato per l'esercizio delle funzioni e dei servizi non assunti dalla Regione è commisurata a quella delle più efficienti delle altre Regioni.

Ciascuna Regione tutela nel proprio ordinamento le particolari condizioni storiche, culturali e linguistiche delle sue popolazioni.

Art. 117.

La Regione esercita la potestà legislativa nelle materie non espressamente riservate allo Stato dalla Costituzione o da leggi costituzionali. Ulteriori norme delle leggi statali valgono solo in assenza di legislazione regionale.

Nell'ambito delle materie di cui al comma precedente può essere prevista dallo statuto regionale la potestà legislativa della Provincia.

Nell'ambito di trattati-quadro la Regione stipula accordi con enti territoriali di altri Stati. La legge dello Stato disciplina le relative procedure. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alle procedure di assunzione di obblighi internazionali dello Stato e concorre alla loro attuazione. In sede di formazione dei trattati su materie di competenza regionale le Regioni sono consultate secondo le procedure stabilite dalla legge dello Stato.

La Repubblica promuove la partecipazione delle Regioni alla formazione degli organi comunitari rappresentativi del popolo europeo. La Regione è rappresentata presso la Comunità europea con la quale intrattiene rapporti diretti. La Regione partecipa, nei modi previsti dalla legge, alle procedure di formazione degli atti comunitari che incidono sulle materie di propria competenza. La Regione dà attuazione alle direttive della Comunità europea nelle materie di propria competenza.

Le Regioni, nelle materie di propria competenza, stipulano accordi fra loro e istituiscono organismi comuni. L'accordo è stipulato dal presidente della Regione previa autorizzazione del parlamento o del governo regionale secondo le rispettive competenze. La legge dello Stato disciplina le relative procedure.

Art. 118.

Le funzioni amministrative spettano, nell'ordine, a Comuni, Province e Regioni, salvo che nelle materie di potestà legislativa dello Stato.

Nelle materie di potestà legislativa dello Stato le funzioni amministrative decentrate sono esercitate dalle Regioni, dalle Province

e dai Comuni, ad eccezione di quelle relative a giustizia, difesa, sicurezza pubblica, finanza e servizi pubblici necessariamente statali.

Le funzioni amministrative dei Comuni, delle Province e delle Regioni sono determinate con l'applicazione dei criteri di autonomia e sussidiarietà, riconoscendole secondo tale ordine.

Alla Regione sono attribuite esclusivamente le funzioni amministrative che non possono essere svolte con pari efficacia ed efficienza dalle Province e dai Comuni a motivo della dimensione demografica e territoriale e delle connesse risorse finanziarie, organizzative, tecniche e tecnologiche.

Nelle materie escluse dalla potestà legislativa statale gli enti pubblici locali non territoriali sono costituiti, modificati e soppressi per deliberazione di Comuni, Province e Regioni.

Art. 119.

Le Regioni, le Province e i Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nei limiti stabiliti dalle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica.

Le Regioni, le Province e i Comuni possono imporre tributi propri e ricevono quote del gettito dei tributi erariali riscossi nel proprio territorio, correlate anche alle funzioni svolte.

Le Regioni, le Province e i Comuni disciplinano e riscuotono i tributi di rispettiva competenza.

Lo Stato, mediante apposito fondo, trasferisce finanza alla Regione e la Regione a Province e Comuni esclusivamente a scopo di perequazione e sviluppo delle aree meno favorite. Le esigenze di perequazione sono commisurate al potenziale fiscale, indipendentemente dall'efficacia dell'accertamento.

I vincoli di destinazione delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato alle Regioni, alle Province, ai Comuni riguardano esclusivamente le materie riservate allo Stato.

La legge dello Stato stabilisce i limiti del ricorso al credito da parte delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

Art. 120.

La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

Art. 121.

Sono organi della Regione il Parlamento regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione. Tali organi possono assumere designazioni diverse da queste.

Il Parlamento regionale esercita la potestà legislativa regionale in via esclusiva: può delegare la funzione legislativa al Governo regionale soltanto per la redazione di testi unici: può presentare proposte di legge al Parlamento della Repubblica.

Il Governo regionale esercita la potestà amministrativa regionale: approva i regolamenti e gli altri atti generali di attuazione ed esecuzione della legge regionale.

Il Presidente della Regione rappresenta la Regione nei rapporti con gli altri soggetti dell'ordinamento repubblicano, europeo, internazionale; promulga le leggi regionali; emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative statali decentrate in sede regionale.

Art. 122.

Il Parlamento regionale è eletto a suffragio universale diretto, secondo le norme stabilite dalla legge regionale. In armonia con i principi fissati dalla legge generale della Repubblica, che determina anche il numero massimo dei componenti.

Nessuno può appartenere contemporaneamente ad un parlamento regionale e ad una delle Camere del Parlamento nazionale, o al Parlamento europeo, o ad un altro parlamento regionale.

I parlamentari regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Governo regionale è composto dal Presidente della Regione, che lo presiede, e da un numero di componenti determinato secondo le norme dello statuto.

Art. 123.

La Regione determina, nel proprio statuto, la forma di governo, nell'ambito dei seguenti principi rispettivamente alternativi:

a) elezione del Presidente della Regione con votazione contemporanea e distinta rispetto a quella per il Parlamento regionale, secondo le norme della legge regionale, in armonia con i principi fissati dalla legge generale della Repubblica a suffragio universale diretto, con secondo turno riservato ai due candidati più votati al primo turno, oppure elezione del Presidente della Regione da parte del Parlamento regionale, tra i componenti del Parlamento o fuori di esso;

b) nomina del Governo regionale da parte del Presidente della Regione; oppure nomina da parte del Parlamento regionale, entro o fuori del proprio seno, su proposta del Presidente;

c) possibilità di revoca, da parte del Parlamento, del Presidente eletto con voto popolare diretto, alla quale consegue lo scioglimento del Parlamento: oppure possibilità di revoca, da parte del Parlamento, del Presidente eletto dal Parlamento stesso, esclusivamente mediante

approvazione di una mozione di revoca contenente l'indicazione del nuovo Presidente.

Le norme dello statuto che regolano la materia di cui al comma primo e ogni loro successiva modifica sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti del Parlamento regionale.

Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza di cui al comma primo, si provvede ad indire *referendum* popolare. Al *referendum* sono sottoposti, in alternativa, i due complessi di norme più votati nel Parlamento riguardanti la materia di cui al comma primo. Viene inserito nello statuto regionale il testo che, nel *referendum* popolare, abbia conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.

I *referendum* di cui al comma terzo può essere rinnovato, nella seconda legislatura successiva a quella in cui ha avuto luogo, su richiesta di un terzo dei parlamentari regionali o su iniziativa di almeno un ventesimo degli elettori della Regione.

Lo statuto definisce ulteriormente l'esercizio delle funzioni e i rapporti tra gli organi di governo disciplinati dalla Regione; regola l'esercizio del diritto di iniziativa popolare e dei *referendum* costitutivi ed abrogati dalle leggi e dei provvedimenti amministrativi della Regione.

Lo statuto è approvato dal Parlamento regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, lo richieda almeno un ventesimo degli elettori della Regione. Lo statuto si ha per approvato, viene promulgato ed entra in vigore se consegue la maggioranza dei voti popolari validamente espressi.

Nel caso in cui abbia già avuto luogo il *referendum* di cui al comma terzo, le norme approvate con tale *referendum* non sono state sottoposte ai *referendum* sull'intero statuto. Nel caso in cui sia stato indetto, ma non ancora svolto, il *referendum* di cui al comma terzo, e sia stato richiesto il *referendum* sull'intero statuto, i due *referendum* si svolgono separatamente, a distanza di non meno di tre mesi l'uno dall'altro.

Terminata la procedura di approvazione dello statuto, il testo dello statuto approvato è promulgato e pubblicato, ed è inviato al Governo della Repubblica. Entro trenta giorni dal ricevimento, il Governo può sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità dello statuto esclusivamente per contrasto con le disposizioni della Costituzione. Lo statuto entra in vigore quarantacinque giorni dopo la sua pubblicazione. In caso di ricorso del Governo alla Corte costituzionale, il Parlamento regionale può deliberare la sospensione dell'entrata in vigore dello statuto.

Art. 124.

Un Commissario del Governo, nominato dal Governo, coordina in via esclusiva le funzioni delle amministrazioni statali decentrate non esercitate da regioni, Province e Comuni con quelle di Regioni, Province e Comuni.

Art. 125.

La Conferenza delle Regioni per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 70-*bis*, comma secondo, è composta dai presidenti delle Regioni, che deliberano con voto riferito alla rispettiva consistenza demografica, secondo le modalità stabilite dalla legge generale della repubblica.

La Commissione delle regioni per l'economia e il lavoro, presieduta da un componente del Governo e formata dai presidenti delle Regioni, che deliberano con voto riferito alla rispettiva consistenza demografica, è costituita con legge generale della Repubblica per determinare, nelle materie di competenza regionale, in relazione alle materie di competenza statale, gli obiettivi e le direttive della programmazione economica nazionale.

La violazione delle direttive della Commissione da parte delle leggi e dei provvedimenti amministrativi statali o regionali ne comporta la impugnazione per illegittimità davanti alla Corte costituzionale per iniziativa della Commissione stessa o delle singole Regioni.

Le Regioni possono stipulare fra loro accordi a tempo determinato e, salvo sempre il diritto di recesso, a tempo indeterminato per coordinare l'esercizio delle proprie competenze e l'impiego delle proprie risorse ai fini di comune interesse. A tali accordi possono partecipare le Province, i Comuni e le altre amministrazioni pubbliche.

Art. 126.

Salvo i casi di scioglimento di diritto previsti dallo statuto, il Parlamento regionale, quando non sia in grado di funzionare, può essere sciolto con deliberazione del Governo, su richiesta del presidente della Regione e sentito il presidente del medesimo Parlamento regionale.

In caso di scioglimento le elezioni del nuovo Parlamento hanno luogo entro tre mesi.

Finchè non sia riunito il nuovo Parlamento sono prorogati i poteri del precedente.

Art. 127.

La legge approvata dal Parlamento regionale è promulgata entro dieci giorni ed entra in vigore non prima di trenta giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Parlamento regionale e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Parlamento regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, promuove, entro trenta giorni dalla comunicazione della legge stessa, la

questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, semprechè questa non si sia già pronunciata in sede di formazione della legge prima della promulgazione, o quella di merito per contrasto di interessi davanti al Senato della Repubblica. In caso di dubbio, la Corte decide sulla competenza. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia della legge impugnata.

Art. 128.

Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni.

La determinazione delle funzioni, di cui la legge generale della Repubblica può delegare, per singole materie la individuazione specifica alla legge regionale, si attua col riconoscimento preliminare delle funzioni proprie dei Comuni e, successivamente, delle Province, secondo i principi di autonomia e sussidiarietà dell'articolo 118, comma terzo.

Art. 129.

Il territorio di ogni Comune fa parte di una sola Provincia. Il territorio di ogni Provincia fa parte di una sola Regione.

Le circoscrizioni di decentramento dell'amministrazione statale nonchè le circoscrizioni giudiziarie coincidono con le circoscrizioni di una o più Regioni, una o più Province della stessa Regione, uno o più Comuni della stessa Provincia.

Nelle materie di competenza legislativa e amministrativa della Regione le eventuali funzioni amministrative decentrate, anche in forma di ente pubblico locale e azienda, sono esercitate esclusivamente dalle Province e dai Comuni.

Art. 130.

Sezioni decentrate apposite della Corte dei conti esercitano, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge generale della Repubblica, il controllo di legittimità successivo, su ricorso, degli atti amministrativi della Regione, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

La legge generale della Repubblica indica gli atti suscettibili di impugnativa e controllo e prevede la partecipazione della Regione, delle Province e dei Comuni alla composizione di tali sezioni decentrate della Corte dei conti.

Art. 131.

Le Regioni sono definite nel territorio e costituite attraverso l'aggregazione di Province, previa eventuale modificazione delle circoscri-

zioni provinciali secondo l'articolo 114-*bis*, comma primo, in modo che, oltre alla Regione Sardegna, si determinino regioni con almeno tre milioni e cinquecentomila abitanti.

Può essere costituito distintamente il distretto di Roma capitale.

Le denominazioni delle Regioni sono formate, ove occorra, attraverso tutte le denominazioni delle precedenti Regioni storiche e costituzionali.

Nelle Regioni costituite secondo il comma primo, sono conservate su conformi deliberazioni delle popolazioni interessate, l'identità territoriale e tutti i poteri legislativi o amministrativi degli enti esponenziali, comunque decidano di denominarsi, delle comunità della Valle d'Aosta, dell'Alto-Adige o Sud-Tirolo, del Trentino, del Friuli, della Venezia Giulia.

Art. 132.

Con legge costituzionale di approvazione le circoscrizioni, il numero e le denominazioni delle Regioni possono essere modificati su deliberazioni delle Province e, a richiesta, delle popolazioni interessate, semprechè le Regioni, che si costituiscono, e le precedenti Regioni, da cui si separa, abbiano almeno tre milioni e mezzo di abitanti e comunque, finchè l'articolo 131 comma primo non sia stato attuato integralmente, per il principio di uguaglianza, non meno della minore delle Regioni già costituite.

Art. 133.

Con legge regionale di approvazione, su deliberazioni degli enti locali territoriali e, a richiesta, con *referendum* delle popolazioni interessate, le circoscrizioni, il numero e le denominazioni dei Comuni e delle Province sono modificate secondo l'articolo 114-*bis*, anche in relazione al mutamento dell'insediamento territoriale delle comunità.

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Per l'esercizio della funzione legislativa del Senato, di cui all'articolo 70-*bis*, comma secondo, partecipa a pieno titolo all'attività del Senato come rappresentante di ciascuna Regione il rispettivo presidente o altro componente del governo regionale nominato e revocabile dal presidente, che esprime unitamente in forma palese i voti della propria Regione in numero pari ai senatori eletti dalla stessa.

Lo statuto della Regione disciplina le modalità e i tempi della designazione del rappresentante della Regione, che dura in carica fino a quando sia ricoperta la carica di presidente della Regione o di componente del governo regionale.

Art. 70.

La potestà legislativa dello Stato è esercitata dal Parlamento secondo le norme della Costituzione e dal Governo esclusivamente nei casi previsti dagli articoli 76 e 77.

È riservata allo Stato la potestà legislativa nelle seguenti materie:

a) la persona; i diritti soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22, nonché dagli articoli 33, 39, 40, 49 e 51, la cittadinanza, lo stato civile, la condizione giuridica degli stranieri;

b) i diritti di difesa della persona; l'ordinamento civile e penale e le sanzioni penali; l'ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile;

c) lo Stato nei suoi rapporti internazionali; la politica estera, salvo quanto disposto dall'articolo 117, commi terzo, quarto, quinto;

d) la sicurezza esterna ed interna; difesa e forze armate; armi ed esplosivi; la sicurezza pubblica, ivi comprese le misure di prevenzione, esclusi i compiti di politica locale; la protezione civile di pronto soccorso nelle grandi calamità naturali;

e) gli organi costituzionali; la formazione e l'ordinamento degli organi costituzionali; l'ordinamento giuridico e degli organi indipendenti;

f) lo Stato: ordinamento e strumenti; ordinamento del sistema elettorale per le elezioni del Parlamento, statistica nazionale e diffusione dei dati relativi ad essa, tributi e contabilità di Stato, organizzazione sovvraregionale della ricerca scientifica, tecnologica e culturale, strumentale alle materie di competenza dello Stato;

g) la formazione del cittadino: le finalità, i principi e i livelli minimi dell'istruzione scolastica e i relativi ordini, gradi e titoli di studio; l'istruzione universitaria; la proprietà artistica, letteraria ed intellettuale, i criteri generali per una regolamentazione omogenea delle concessioni alle emittenti, la determinazioni dei criteri e degli *standard* minimi per la tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale nazionale;

h) l'ambiente e la salute del cittadino: i livelli minimi inderogabili a tutela della salute e i requisiti minimi dei vincoli e degli interventi a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, i criteri e gli *standard* minimi inderogabili per la tutela e valorizzazione dei parchi naturali;

i) l'economia nazionale: pesi e misure; sistema monetario, valutario e creditizio, salvo il credito agevolato; produzione e distribuzione nazionale dell'energia, disciplina generale della circolazione, servizi postali trasporti e comunicazioni nazionali e internazionali, ordini professionali; minimi inderogabili di trattamento normativo nei rapporti di la-

vorò; ordinamento generale della tutela e sicurezza del lavoro, istituti previdenziali obbligatori.

La disciplina di materie di potestà legislativa statale può essere delegata previa intesa, alle Regioni che lo richiedano. La legge di delegazione, stabilendo casi, obiettivi e risultati, assicura la copertura finanziaria, considerata la efficienza amministrativa e indica la durata e la revoca della delega stessa.

Art. 70-bis.

Le leggi sono deliberate dalla Camera dei deputati e trasmesse immediatamente al Senato che, entro sette giorni dal ricevimento, può deliberare di procedere, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti elettivi, al riesame con eventuali modificazioni conseguenti. In tale caso la legge è sottoposta a nuova deliberazione della Camera dei deputati.

Oltre al caso previsto nel comma precedente, la legge approvata dalla Camera dei deputati è sottoposta al riesame ed alla deliberazione del Senato quando lo abbia chiesto, entro dieci giorni dalla approvazione della Camera, la Conferenza delle Regioni, di cui all'articolo 125, motivando con l'incidenza della legge statale stessa sull'ambito della potestà legislativa, amministrativa e deliberata in via definitiva dal Senato nella composizione fissata dall'articolo 58, comma terzo, senza ulteriore deliberazione della Camera dei deputati.

Sulla deliberazione della Conferenza delle Regioni, di cui al comma precedente, si pronuncia entro trenta giorni dalla Corte costituzionale, quando venga richiesto, entro sette giorni dal ricevimento della deliberazione stessa, da almeno un terzo dei deputati o dal Governo.

Sono deliberate dalla Camera dei deputati e, successivamente, dal Senato della Repubblica, le leggi di approvazione del bilancio dello Stato, di coordinamento della finanza pubblica, di autorizzazione e ratificare trattati internazionali, nonché le leggi costituzionali e le leggi generali della Repubblica previste dalla Costituzione. Nelle deliberazioni delle leggi sul coordinamento della finanza pubblica intervengono i rappresentanti delle Regioni secondo l'articolo 38, comma terzo.

Proposta di proposizioni normative relative alla pubblica amministrazione ed agli organi indipendenti (artt. 97, 98, 99)

SEZIONE II.

La pubblica amministrazione.

Art. 97.

L'amministrazione pubblica è disciplinata da statuti e regolamenti sulla base di principi di legge.

Le politiche pubbliche sono determinate dagli organi istituzionali degli enti, da cui le amministrazioni sono separate.

Le procedure garantiscono efficacia, efficienza, imparzialità, trasparenza dell'azione amministrativa.

Il controllo interno di gestione di ogni organizzazione amministrativa rileva, sulla base di indicatori omogenei funzionali alla comparazione, i costi e i tempi delle unità di prodotto e di servizio e i risultati conseguiti. Ne sono informati gli organi istituzionali dell'ente da cui l'amministrazione dipende, gli organi tecnici preposti alla comparazione, nonché, a richiesta, in tempo reale, i cittadini.

Le leggi e i regolamenti e gli atti generali non possono essere preposti e adottati senza preventiva analisi degli effetti organizzativi presumibili.

La disciplina dell'attività amministrativa e della sua modificazione garantisce la motivazione delle decisioni, il diritto di informazione, il diritto di accesso ai documenti, la partecipazione al procedimento, la conclusione nei termini previsti, il rimedio sostitutivo dell'inerzia, il controllo degli utenti sui servizi, il risarcimento della lesione dall'inefficienza.

Art. 98.

I pubblici impiegati, finchè membri del Parlamento o del Governo o dei parlamentari e dei governi regionali, non conseguono promozioni se non per anzianità.

Ciascuna unità di personale della pubblica amministrazione è responsabile della sua produttività, elemento costitutivo della retribuzione e del rapporto di lavoro.

I funzionari pubblici sono responsabili dell'organizzazione dell'ufficio cui sono preposti, dell'efficienza crescente dello stesso, della migliore qualità del servizio, del conseguimento dei risultati prefissati, della violazione dei doveri professionali con danno dei cittadini, delle imprese, delle altre amministrazioni.

Gli impiegati e i funzionari sono assunti ed accedono alle qualifiche superiori solo attraverso pubblici concorsi svolti su base regionale e per ruoli e organici regionali. Gli organi preposti alla gestione e alla disciplina del personale sono composti in modo da garantirne l'indipendenza e la imparzialità.

Si possono porre con legge limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i funzionari professionali, i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SEZIONE III.

Gli organi indipendenti.

Art. 99.

Le autorità amministrative indipendenti sono disciplinate con legge da assicurarne l'indipendenza. Gli organi deliberativi apicali non possono essere nominati o designati dal Governo e dai dirigenti della pubblica amministrazione.

Il difensore civico nazionale e i difensori civici regionali sono disciplinati con legge dello Stato e, rispettivamente, della regione. Non possono candidarsi al Parlamento della Repubblica o ai parlamentari regionali, nè essere componenti dei rispettivi governi prima di tre anni dalla cessazione delle sue funzioni.

Art. 100.

La Corte dei conti controlla le amministrazioni pubbliche per assicurare la regolarità dei conti. Redige una relazione annuale sulla gestione finanziaria dello Stato e delle regioni. Riceve i dati omogenei richiesti al servizio di controllo interno di gestione di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, effettua la comparazione e le valutazioni e ne riferisce, dopo l'eventuale contraddittorio con le amministrazioni stesse. Gestisce il sistema informatico della contabilità nazionale in collegamento con la Ragioneria generale dello Stato e con le ragionerie delle Regioni.

L'autonomia organizzativa della Corte dei conti e le circoscrizioni delle sezioni decentrate sono determinate con legge.

La legge assicura l'indipendenza della Corte dei conti dal Governo, dai governi regionali, dai dirigenti delle pubbliche amministrazioni. Nella composizione non è ammessa designazione o nomina da parte di tali organi. I consiglieri della Corte dei conti non svolgono pubblica funzione o attività se non presso l'istituto.

ROTELLI

ALLEGATO N. 34

Proposta sull'ordinamento della Repubblica e sulla ripartizione delle competenze

- 1) La Repubblica è costituita da Comuni, Regioni e Stato.
- 2) I tre soggetti costitutivi della Repubblica informano i loro ordinamenti alla piena realizzazione dei diritti di cittadinanza italiana ed europea.
- 3) I Comuni nel governo del loro territorio hanno autonoma e generale competenza amministrativa e regolamentare.
- 4) Fatti salvi gli ambiti riservati costituzionalmente allo Stato, le Regioni esercitano la funzione legislativa.
Tale esercizio si attua nel rispetto delle prerogative comunali.
- 5) È riservata allo Stato la potestà legislativa nelle seguenti materie:
 - 5.1. politica estera e ratifica ed attuazione di Trattati ed accordi internazionali dogane;
 - 5.2. rapporti con le confessioni religiose;
 - 5.3. cittadinanza; asilo politico; condizione giuridica dello straniero;
 - 5.4. stato civile; anagrafe;
 - 5.5. organi costituzionali e loro organi ausiliari; elezioni del Parlamento europeo;
 - 5.6. difesa; forze armate; armi e munizioni; esplosivi e materiale strategico;
 - 5.7. ordine e sicurezza pubblica nazionale;
 - 5.8. ordinamento civile e penale e sanzioni penali; ordinamento della giustizia civile, penale, penitenziaria, amministrativa e contabile; ordinamento giudiziario;
 - 5.9. statistica; pesi e misure; determinazione del tempo; normative tecniche;
 - 5.10. bilancio; contabilità statale; tributi statali; coordinamento della finanza pubblica; demanio statale;
 - 5.11. moneta e sistema monetario; valuta e sistema monetario; funzioni internazionali e nazionali della Banca d'Italia;
 - 5.12. principi fondamentali di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;
 - 5.13. trasporti e comunicazioni di rilievo nazionale; disciplina generale della circolazione; poste; stampa; radio e televisione;
 - 5.14. tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; beni culturali e naturali di rilievo nazionale;
 - 5.15. principi fondamentali e livelli minimi dell'istruzione scolastica e della formazione universitaria e dei relativi ordini, gradi e titoli di studio;

- 5.16. ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;
- 5.17. malattie pericolose ed infettive dell'uomo e degli animali; fecondazione artificiale umana; codice genetico; trapianti di organi e di tessuti; produzione e commercio di narcotici e veleni;
- 5.18. ordinamento delle professioni;
- 5.19. ordinamenti sportivi di rilievo nazionale;
- 5.20. principi fondamentali dell'ordinamento degli istituti previdenziali obbligatori, delle assicurazioni e della tutela e della sicurezza del lavoro;
- 5.21. disciplina dell'organizzazione e dei procedimenti amministrativi di competenza statale; pubblico impiego statale;
- 5.22. opere pubbliche strettamente necessarie per l'esercizio delle competenze legislative dello Stato;
- 5.23. libertà e diritti fondamentali costituzionalmente protetti;
- 5.24. anti-trust;

6) Le Regioni dispongono di autonomia statutaria: ciascuna Regione adotta uno Statuto che detta le norme generali relative al suo assetto istituzionale nel rispetto della Costituzione e dei Trattati dell'Unione Europea. Lo Statuto è approvato con maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea Regionale e sottoposto a referendum.

Lo Statuto determina:

- 6.1. i rapporti ; fra gli organi della Regione: Assemblea, Governo Regionale, Presidente;
- 6.2. i rapporti fra gli organi e la popolazione con particolare riferimento ai referendum;
- 6.3. i principi della funzione legislativa e dell'organizzazione amministrativa;
- 6.4. il sistema elettorale regionale nel rispetto della proporzionalità politica e della stabilità del Governo regionale.

7) Le Regioni partecipano, per quanto di propria competenza, al processo di Unione Europea. Attuano direttamente le direttive e le norme dell'Unione dispongono, all'interno di essa, di autonoma rappresentanza.

8) Comuni e Regioni possono individuare e costituire enti territoriali intermedi, anche elettivi, promuovendo istituzioni adeguate alla necessità delle comunità che rappresentano.

9) Il territorio dei Comuni e delle Regioni può essere modificato nel rispetto della volontà dei cittadini residenti attraverso lo strumento del referendum;

10) Comuni, Regioni e Stato hanno autonoma capacità finanziaria e impositiva. Provvedono separatamente alle entrate e alle spese relative all'esercizio delle loro competenze. Qualora uno dei tre soggetti costitutivi della Repubblica operi per conto degli altri, questi sostengono la spesa necessaria.

11) Per tutelare le Regioni economicamente svantaggiate lo Stato e le Regioni istituiscono un fondo cooperativo. Il fondo compensa la minore capacità di produrre entrate tributarie rispetto alla media nazionale per abitante. Analogo fondo cooperativo è istituito fra Regioni e Comuni all'interno delle singole Regioni sulla base degli stessi.

PIERONI

COMITATO PARLAMENTO E FONTI NORMATIVE

Presidenza della Presidente

Ersilia SALVATO

La seduta inizia alle ore 16,15.

(R050 001, B74^a, 0001^o)

Il senatore Leopoldo ELIA (Gruppo partito popolare italiano) illustra un proprio articolato, relativo all'istituzione di una commissione delle autonomie territoriali (allegato 19). Sottolinea come in un ordinamento federale a carattere duale vi siano ampie aree di possibili conflitti tra lo Stato e gli enti autonomi, i quali insorgono, come dimostra l'esperienza, una volta ripartite le rispettive competenze. La sua proposta mira quindi a costituire un organo con poteri deliberanti, formato all'interno della seconda Camera, la quale rimane peraltro titolare di poteri legislativi nelle materie a normazione bicamerale. Egli chiarisce che tale ipotesi non dà luogo ad una terza Camera, bensì mette capo alla formazione di due sezioni nella seconda Camera, ciascuna delle quali rimane titolare di attribuzioni riservate e diverse. Assicura poi che l'innovazione costituirebbe una garanzia di vitalità e di incisività della seconda Camera, non superabile con una deliberazione della prima, nemmeno con un quorum rinforzato. Di questa commissione fanno parte componenti non parlamentari, che rimangono titolari delle cariche detenute nei rispettivi enti; non è in ogni caso previsto un potere di veto in materia di bilancio.

Ida DENTAMARO, *relatrice*, illustra due proposte di articolato, relative rispettivamente alle Camere ed alla formazione delle leggi (allegati 20 e 21), che tengono conto del dibattito intervenuto nel comitato e danno per scontata l'idea che porta all'instaurazione di un bicameralismo articolato in una Camera politica ed in un'altra delle garanzie, nel quadro di una forma di governo orientata a privilegiare la stabilità. L'obiettivo è in primo luogo quello di individuare un'area di attribuzioni nelle quali risalti di meno la dialettica maggioranza - opposizione, collocata naturalmente nella prima assemblea; la seconda Camera svolge un ruolo sostanzialmente di garanzia nelle materie a carattere prevalentemente ordinamentale, privilegiando la rappresentatività e la convergenza tra le forze politiche. Il procedimento bicamerale in queste materie ha inizio dinanzi alla seconda Camera ed una commissione di conciliazione entra in causa qualora la prima Camera abbia adottato delle modifica-

zioni. Nel dichiarare la propria disponibilità a rivedere le categorie delle leggi bicamerali, osserva che nella restante legislazione la seconda Camera svolge un ruolo di camera di riflessione, esercitando un potere di riesame entro un termine breve. A suo avviso è ipotizzabile anche una durata diversa delle due assemblee in applicazione di un differente sistema elettorale, aspetti questi che potrebbero riecheggiare la caratterizzazione impressa al Parlamento dal Costituente del 1948. Dopo essersi soffermata sulle funzioni di controllo e conoscitive svolte dalla seconda Camera, descrive il contenuto dell'articolo S), come riformulato, al cui interno è prevista una speciale commissione composta per un terzo dai senatori, per un terzo dai presidenti delle regioni e per la parte restante dai rappresentanti delle autonomie locali. Illustra inoltre le modificazioni apportate agli istituti di democrazia diretta, alla decretazione d'urgenza, al potere regolamentare del Governo (la riserva di regolamento è circoscritta alla sola materia organizzativa), allo *status* dell'opposizione, al principio di equilibrio nella rappresentanza tra i sessi, alla immunità parlamentare. Esamina da ultimo l'articolato relativo alla revisione costituzionale (allegato 22), con una disciplina differenziata a seconda che la revisione riguardi la prima o la seconda parte della Costituzione, ovvero una revisione organica con la previsione di un'apposita assemblea.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, nel dichiarare aperta la discussione, ricorda che questa fase si concluderà con una relazione al presidente D'Alema entro il successivo 5 maggio.

(A007 000, B74^a, 0003^o)

Intervengono quindi sull'ordine dei lavori i senatori Antonio Enrico MORANDO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) (chiede di prendere la parola nella seduta successiva), Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia) (invita a contenere la discussione ai profili generali), i deputati Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza nazionale) (le varie forze politiche dovrebbero potersi esprimere sull'articolato della relatrice) e Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale) (la discussione potrebbe essere limitata ad un rappresentante per ciascun gruppo).

Ersilia SALVATO, *Presidente*, prende atto e rinvia quindi il seguito della discussione, avvertendo comunque della limitatezza del tempo disponibile.

La seduta termina alle ore 17,30.

ALLEGATO N. 19

Commissione delle autonomie territoriali

Avvertenza.

L'articolato che si presenta si limita alla formulazione di alcune norme per inserire nel circuito degli organi costituzionali della Repubblica le rappresentanze delle istituzioni governanti delle autonomie territoriali.

La seconda Camera è sembrata la sede più adatta per questo inserimento, che costituisce indubbiamente una innovazione in sintonia con la tendenza al federalismo accolto nei programmi delle coalizioni presenti nella competizione elettorale del 21 aprile 1996.

I membri della Commissione non hanno ovviamente lo *status* di parlamentari; ma, in relazione a quanto verrà stabilito in altre parti della Costituzione, potrebbero partecipare *uti singuli* e senza vincolo di mandato ai procedimenti di revisione costituzionale, di elezione del Presidente della Repubblica, dei Giudici Costituzionali e dei membri del CSM.

Art. 1. – È istituita all'interno della seconda Camera una Commissione delle autonomie territoriali composta dai membri dei governi delle regioni che li nominano e li revocano. Fanno inoltre parte della Commissione i sindaci e i presidenti delle province designati e cessati dalla carica secondo quanto disposto dall'articolo 4.

Le deliberazioni della Commissione, nelle materie di sua competenza, valgono come deliberazioni della seconda Camera.

Art. 2. – I membri nominati dai governi delle Regioni possono farsi rappresentare da altri membri dei rispettivi governi.

Ogni Regione ha almeno tre voti; le Regioni con popolazione superiore a un milione di abitanti hanno diritto a cinque voti; quelle con popolazione superiore a quattro milioni hanno sei voti; quelle con popolazione superiore a cinque milioni hanno sette voti; quelle con popolazione superiore a sette milioni hanno diritto a otto voti.

Ogni Regione può inviare alla Commissione delle autonomie tanti membri quanti sono i voti ad essa attribuiti. In ogni caso i voti di ciascuna Regione possono essere espressi dai membri presenti o dai loro rappresentanti soltanto unitariamente.

Art. 3. – Alle Province e alle complessivamente attribuiti 55 voti.

Dieci voti sono riservati alle Città superiori a cinquecentomila abitanti.

Dieci voti sono riservati ai Comuni capoluogo di Provincia con popolazione inferiore a cinquecentomila abitanti.

Dieci voti sono riservati ai Comuni non capoluogo di Provincia con popolazione pari o superiore a cinquantamila abitanti.

Sette voti sono riservati ai Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ma inferiore a cinquantamila.

Sette voti sono riservati ai Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.

Undici voti sono riservati ai presidenti di Provincia.
superiore a inferiore a

Art. 4. – La legge della Repubblica stabilisce le modalità attraverso le quali i sindaci delle Città o dei Comuni di ciascuna delle categorie indicate all'articolo 3 e i presidenti delle Province eleggono nel proprio seno, ogni due anni, un collegio di rappresentanti pari al triplo dei voti assegnati a ciascuna categoria.

Per le città con popolazione pari o superiore a cinquecentomila abitanti il collegio dei rappresentanti è composto da tutti i sindaci in carica.

Spetta ai rappresentanti eletti ai sensi dei commi 1 e 2 designare per l'intero biennio, ovvero di volta in volta, chi di essi deve esprimere nella Commissione delle autonomie i voti riservati alla categoria che li ha eletti.

Spetta loro, inoltre, stabilire come i voti devono essere dati, fermo restando che i voti di ciascuna categoria devono comunque essere espressi in modo unitario. – sempre ammesso che coloro che sono stati designati a votare in rappresentanza della categoria si facciano sostituire da altri membri scelti fra i rappresentanti eletti della stessa categoria.

La decadenza dalla carica di sindaco o di presidente di Provincia determina comunque la perdita dell'ufficio di rappresentanti della rispettiva categoria e, per chi a questo ufficio sia stato designato, di membro della Commissione delle autonomie. Ove necessario, spetta ai rappresentanti rimasti in carica designare, nel loro seno, un nuovo membro della Commissione delle autonomie in sostituzione di quello decaduto. Fino alla fine del biennio non si procede invece alla sostituzione dei rappresentanti eventualmente decaduti, a meno che essi siano in numero pari alla metà più uno dei rappresentanti eletti.

Art. 5. – La Commissione delle Autonomie territoriali elegge nel suo seno un Presidente che dura in carica due anni.

Spetta al Presidente convocare la Commissione. La convocazione è obbligatoria se richiesta dal Governo nazionale, dai rappresentanti di almeno tre Regioni e da quelli di almeno una delle categorie in cui si ripartiscono le Province e le Comunità locali.

Art. 6. – La Commissione delle Autonomie territoriali deliberazioni con la maggioranza assoluta dei suoi voti di un proprio regolamento.

Le sedute sono pubbliche salvo i casi in cui, regolamento, si può derogare a questa prescrizione.

Art. 7. – Ai gruppi di lavoro della Commissione appartenere altri membri o delegati dei governi delle nonché delegati dei rappresentanti delle Provincie Comunità locali.

Art. 8. – I membri del Governo nazionale hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare alle discussioni della Commissione delle Autonomie territoriali e dei suoi gruppi di lavoro. La Commissione deve essere periodicamente informata dal governo nazionale della condotta degli affari che interessano le istituzioni delle autonomie.

Art. 9. – La Commissione delle autonomie territoriali collabora alla legislazione, alla amministrazione ed alla soluzione delle questioni relative all'Unione Europea con i poteri di opposizione e di veto nei procedimenti che interessano le autonomie secondo quanto è previsto nella Costituzione.

L'opposizione è superabile dal voto della prima Camera con il voto della maggioranza assoluta o dei due terzi dei componenti a seconda che l'opposizione stessa sia stata deliberata dalla Commissione con le corrispondenti maggioranze.

La necessità del consenso della Commissione deve essere espressamente prevista da norme costituzionali. In questi casi la Commissione, all'inizio o nel corso del procedimento così regolato, può esprimere una «presa di posizione» sul progetto di legge al quale potrà negare il suo consenso.

Art. 10. – È necessario il consenso della Commissione delle Autonomie territoriali per le leggi che:

trasferiscono diritti di sovranità all'Unione europea; regolano la partecipazione delle istituzioni delle autonomie e alla formazione del diritto dell'Unione;

autorizzano la ratifica dei trattati internazionali che investono materie regolate con legge per cui è previsto il consenso della Commissione;

derogano al principio secondo il quale alle Regioni, alle Provincie e alle Comunità locali è riservata l'organizzazione degli uffici e la disciplina di attuazione necessaria per dare esecuzione alle leggi federali;

prevedono spese che devono essere sostenute dalle Regioni, dalle Provincie e dalle Comunità locali nel caso si disponga che queste supportino un quarto o più delle spese stesse; disciplinano la concessione di aiuti finanziari per investimento dallo Stato alle Regioni;

disciplinano la misura in cui Regioni, Provincie e Comunità locali sostengono le spese relative alle proprie amministrazioni;

regolano tributi il cui gettito spetti, in tutto o in parte, alle Regioni, alle Provincie e alle Comunità locali;

determinano le quote spettanti rispettivamente allo Stato e alle Regioni del gettito delle imposte determinate dalla Costituzione e dalle leggi nonché le forme di perequazione tra le Regioni;

disciplinano limiti e forme di ripartizione delle entrate locali di spettanza delle Regioni, delle Province e delle Comunità locali; contengono programmi finanziari pluriennali e discipline rivolte a rendere adeguati i bilanci dello Stato e delle Regioni alla congiuntura economica.

Il consenso della Commissione è altresì necessario per la adozione da parte del Governo nazionale di disposizioni amministrative di carattere generale, nonchè negli altri casi previsti dalla Costituzione.

ELIA

ALLEGATO N. 20

Proposta di articolato relativo alle Camere

A)

1. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, eletti a suffragio universale e diretto.

2. Le leggi elettorali e le altre leggi prevedono strumenti e modalità per promuovere l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi.

3. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei componenti delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

B)

1. Il numero dei deputati è di...

2. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

3. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per ... e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

C)

1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale dagli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque (*in alternativa*: i ventuno) anni di età.

2. Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i quaranta (*in alternativa*: i trentacinque) anni di età.

3. Il numero dei senatori è di...

4. Ad ogni regione sono attribuiti ... senatori, salvo il Molise e la Valle d'Aosta cui sono attribuiti rispettivamente due senatori e un senatore (*in alternativa*: cui è attribuito rispettivamente un senatore).

5. La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

D)

1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

2. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

E)

1. L'elezione di ciascuna Camera ha luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il quindicesimo giorno dall'elezione.

2. Finchè non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente.

3. Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente a maggioranza assoluta e l'ufficio di presidenza.

F)

1. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

2. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un quinto dei suoi componenti.

G)

1. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Un quinto dei componenti può impugnare una o più disposizioni del regolamento davanti alla Corte costituzionale per vizi di legittimità costituzionale. Il ricorso non sospende l'efficacia delle disposizioni impugnate. La Corte si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

3. Le sedute sono pubbliche. In situazioni straordinarie ciascuna Camera e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Il regolamento stabilisce forme per assicurare la massima pubblicità di tutti i lavori parlamentari.

4. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento sono adottate con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o leggi costituzionali prescrivano una maggioranza speciale.

5. I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.

6. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

7. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce i diritti dell'opposizione. Prevede che le presidenze delle commissioni speciali, di controllo e di vigilanza siano assegnate ad esponenti dell'opposizione.

H)

1. La legge approvata da entrambe le Camere determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con gli uffici di deputato o senatore.

2. Gli uffici di deputato e di senatore sono incompatibili tra loro e con quelli di componente di un'assemblea legislativa regionale, del Parlamento europeo, del Consiglio superiore della magistratura.

D)

1. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

2. Le relative deliberazioni sono impugnabili davanti alla Corte costituzionale con ricorso di un quinto dei componenti della Camera di appartenenza.

L)

Ogni componente del Parlamento rappresenta tutto il popolo e nell'esercizio delle funzioni è soggetto soltanto alla sua coscienza (*in alternativa*: non è vincolato da alcun mandato).

M)

1. I componenti del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, in qualsiasi sede, e dei voti dati nello svolgimento delle attività parlamentari.

2. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun componente del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, nè può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

3. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i componenti del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni o a sequestro di corrispondenza.

N)

I componenti del Parlamento ricevono un'indennità stabilita con legge approvata da entrambe le Camere.

O)

1. Le Camere controllano l'attuazione delle leggi nello svolgimento delle funzioni normativa e amministrativa del Governo e di tutti gli enti pubblici.

2. Il Senato, nell'esercizio del controllo, propone alla Camera dei deputati, al Presidente della Repubblica e al Governo le misure conseguenti.

3. Ciascuna Camera dispone inchieste in materie di pubblico interesse su proposta di ciascuno dei componenti. Vi provvede in ogni caso su proposta di un quinto dei componenti.

4. Per lo svolgimento dell'inchiesta ciascuna Camera nomina tra i propri componenti una commissione formata in modo da rispettare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

5. Nello svolgimento di audizioni e indagini conoscitive davanti alle commissioni del Senato e in ogni altro caso in cui ne venga fatta richiesta dalle commissioni stesse, il Governo, le amministrazioni pubbliche, i soggetti pubblici e privati sono tenuti a fornire ogni notizia, informazione, documentazione, chiarimento su questioni di pubblico interesse. Si applicano le norme penali sulla testimonianza.

P)

1. Compete al Senato ogni elezione o nomina parlamentare che la Costituzione o leggi costituzionali non attribuiscono espressamente anche alla Camera dei deputati.

2. Il Senato elegge i presidenti e i componenti delle autorità amministrative indipendenti, previa discussione delle candidature e audizione dei candidati in seduta pubblica della commissione competente. Esprime, in seduta pubblica della commissione competente, parere sulle proposte governative di nomina dei funzionari dello Stato di competenza del Presidente della Repubblica e degli amministratori di istituti ed enti pubblici anche economici.

DENTAMARO, *Relatrice*

ALLEGATO N. 21

Proposta di articolato relativo alla formazione delle leggi

A)

1. La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle due Camere secondo le disposizioni della presente sezione.

2. Sono approvate da entrambe le Camere le leggi in materia di:

- a) disciplina delle fonti normative;
- b) tutela delle minoranze linguistiche;
- c) rapporti con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose;
- d) condizione giuridica dello straniero;
- e) elezioni nazionali ed europee, norme generali per le elezioni regionali e locali;
- f) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
- g) istituzione e disciplina delle autorità amministrative indipendenti;
- h) disciplina degli istituti di democrazia diretta;
- i) norme generali sull'azione amministrativa e sui rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni;
- l) norme generali su diritti fondamentali e libertà inviolabili della persona, diritti pubblici soggettivi, partiti politici;
- m) concessione di amnistia e di indulto;
- n) autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;
- o) tutte le altre previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

B)

1. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere, a ciascun Consiglio regionale e agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

2. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

C)

1. I disegni di legge sono presentati alla Camera dei deputati, che li approva secondo le disposizioni dell'articolo E) e li trasmette al Senato della Repubblica.

2. Entro i cinque giorni successivi alla trasmissione un quinto dei componenti del Senato può chiedere che il disegno di legge sia preso in considerazione. Sulla richiesta il Senato delibera nei dieci giorni succes-

sivi. In caso di accoglimento il Senato riesamina il disegno di legge secondo le disposizioni dell'articolo E) e propone modifiche sulle quali la Camera delibera in via definitiva.

D)

1. Quando la legge deve essere approvata da entrambe le Camere ai sensi del secondo comma dell'articolo A, i disegni di legge sono presentati al Senato, che li approva secondo le disposizioni dell'articolo E) e li trasmette alla Camera.

2. Se questa approva il disegno di legge in un testo diverso da quello approvato dal Senato, le parti non approvate nell'identico testo sono assegnate per l'esame a una speciale commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere nominati dai rispettivi presidenti in modo da rispettare la proporzione dei gruppi in ciascuna Camera.

3. il testo deliberato dalla commissione speciale è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera articolo per articolo e con votazione finale. Non sono ammessi emendamenti.

4. Ai fini dei commi terzo e quarto i regolamenti delle Camere stabiliscono speciali procedure.

E)

1. Ogni disegno di legge presentato o trasmesso a una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

2. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme il disegno di legge esaminato in commissione è sottoposto all'approvazione finale della Camera con sole dichiarazioni di voto.

3. Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario e iscritti all'ordine del giorno delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o i progetti accettati dal Governo. Per i progetti dichiarati urgenti dal Governo i regolamenti stabiliscono termini e procedure per la deliberazione finale. I regolamenti disciplinano l'assegnazione di tempi all'iniziativa legislativa parlamentare e prevedono una riserva (*in alternativa*: almeno una seduta d'aula ogni settimana) per le proposte e le iniziative dell'opposizione.

F)

1. La legge è promulgata dal Presidente della Repubblica entro 30 giorni dall'approvazione o entro il termine più breve da essa stabilito.

2. Entro cinque giorni dall'approvazione un quinto dei componenti di ciascuna Camera può proporre ricorso alla Corte Costituzionale

che si pronuncia sulla sua legittimità costituzionale nei successivi venticinque giorni. il ricorso non sospende la promulgazione.

G)

1. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può chiedere una nuova deliberazione con messaggio motivato alla Camera che ha deliberato in via definitiva o alle due Camere nel caso di cui all'articolo D).

2. La legge nuovamente approvata dalla Camera o dalle Camere e promulgata.

I)

1. - indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge o di uno o più articoli, commi o capoversi degli stessi, quando lo richiedano ottocentomila elettori o cinque consigli regionali.

2. Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto. Non è ammesso altresì se l'esito positivo del voto popolare comporta oneri per lo Stato, per le Regioni o per gli enti locali, ovvero determina una violazione di principi o norme costituzionali.

3. La proposta sottoposta a *referendum* deve avere a oggetto disposizioni normative omogenee.

4. La Corte Costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* dopo che siano state raccolte duecentomila firme.

I)

1. - indetto *referendum* popolare per deliberare l'approvazione di una legge di iniziativa popolare presentata da almeno un milione di elettori, quando entro diciotto mesi dalla presentazione il Parlamento non abbia deliberato sulla proposta.

2. Si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo H).

3. La Corte Costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al primo comma.

L)

1. Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

2. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. La legge approvata da entrambe le Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum*. Prevede che i quesiti siano formulati in

modo da renderne chiaro il contenuto. Può stabilire limiti al numero di proposte da sottoporre a *referendum* nello stesso anno.

4. Il contenuto normativo delle disposizioni abrogate o approvate mediante *referendum* non può essere rispettivamente ripristinato o abrogato fino al termine della legislatura e comunque nei due anni successivi alla pubblicazione dell'esito del *referendum*.

M)

1. L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con legge per oggetti definiti ed omogenei, con determinazione di principi e criteri direttivi, per la durata massima di un anno e nei limiti di spesa stabiliti dalla legge di delegazione.

2. La delega non può essere conferita per l'approvazione di leggi di approvazione di bilanci e rendiconti o di leggi che devono essere approvate da entrambe le Camere.

N)

1. In casi straordinari di necessità e d'urgenza il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure anche finanziarie di carattere specifico, omogeneo e di immediata applicazione, al fine di garantire la sicurezza nazionale, fronteggiare pubbliche calamità e adempiere a obblighi comunitari da cui derivi responsabilità dell'Italia.

2. I provvedimenti di cui al primo comma non possono rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, conferire deleghe legislative, disciplinare gli effetti prodotti o i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti, disciplinare oggetti riservati alla Costituzione, alle leggi costituzionali o alle leggi che devono essere approvate da entrambe le Camere.

3. Il Governo deve, il giorno stesso dell'adozione, presentare il decreto alla Camera dei deputati chiedendo la conversione in legge.

4. La Camera, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

5. La Camera non può modificare i decreti se non su proposta del Governo o di un quarto dei componenti e nel rispetto dei commi primo e secondo del presente articolo.

6. La Camera delibera entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto. Nei successivi venti giorni il Senato, su iniziativa del Governo o di un quinto dei componenti, può proporre modifiche, sulle quali la Camera delibera in via definitiva.

7. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. I regolamenti stabiliscono speciali procedure per assicurare il rispetto dei termini.

8. Le Camere possono regolare con legge gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

O)

1. Il Parlamento in seduta comune dei suoi componenti delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo (*in alternativa*: al Presidente della Repubblica, *secondo la forma di governo*) i poteri necessari.

2. Le Camere deliberano sulla proposta del Governo di partecipazione dell'Italia a forze militari multinazionali.

P)

1. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza di due terzi di ciascuna Camera.

2. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

3. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Q)

1. È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica o militare, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

2. Il Governo informa le Camere dell'apertura e dello svolgimento dei procedimenti di negoziazione dei trattati di cui al primo comma.

3. Se un trattato incide direttamente sulla condizione di una o più Regioni determinate, l'assemblea o le assemblee legislative delle regioni interessate devono esprimere parere al Governo prima della sottoscrizione.

R)

1. Le Camere approvano ogni anno i bilanci dello Stato, il bilancio complessivo della pubblica amministrazione e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non Superiori complessivamente a quattro mesi.

2. I bilanci dello Stato e degli enti pubblici devono rispettare il principio dell'equilibrio finanziario almeno della parte corrente, nonché i vincoli derivanti dall'adesione a trattati internazionali.

3. La legge disciplina il contenuto dei bilanci e dei rendiconti e i limiti delle leggi ordinarie e di bilancio in materia di spesa e di entrata, applicando in ogni caso il principio della compensazione. Essa non può essere abrogata o modificata o derogata dalle leggi di approvazione e di variazione del bilancio né dalle leggi di spesa o di entrata. La formulazione dei bilanci dello Stato e degli altri enti pubblici è disciplinata in modo da favorire il controllo di efficienza e di economicità nella gestione delle risorse pubbliche.

4. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese nè modificare la vigente disciplina legislativa dei tributi e delle spese.

5. Nuove o maggiori spese o minori entrate possono essere stabilite solo con legge che indichi i mezzi per farvi fronte per l'esercizio finanziario corrente e per l'intero periodo determinato dal bilancio pluriennale e nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio. In caso di opposizione del Governo, presso la prima Camera possono essere approvati emendamenti che comportano nuovi o maggiori oneri, ancorchè provvisti di copertura finanziaria, solo a maggioranza assoluta dei componenti.

6. La Corte dei Conti o un quinto dei componenti di ciascuna Camera promuove, entro trenta giorni dalla promulgazione, il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi adottate in violazione delle disposizioni del presente articolo e delle norme di attuazione di cui al comma precedente.

S)

1. I disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, di finanza e contabilità pubblica, di tributi statali, di istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi sono presentati alla Camera dei deputati.

2. Il disegno di legge da questa approvato viene trasmesso al Senato ed esaminato da una speciale commissione composta per un terzo da senatori, per un terzo dai presidenti delle Regioni e per un terzo da rappresentanti delle autonomie locali nominati con le modalità stabilite con legge approvata da entrambe le Camere. Il testo approvato dalla commissione può essere modificato dal Senato a maggioranza assoluta dei componenti. Le modifiche approvate dal Senato sono sottoposte all'approvazione della Camera che delibera in via definitiva.

3. Nel caso di approvazione definitiva di un testo difforme da quello deliberato dalla speciale commissione di cui al precedente comma, le Regioni, con il voto favorevole della metà più uno delle assemblee legislative, possono proporre ricorso alla Corte Costituzionale, relativamente alle parti difformi, per violazione dell'ambito della potestà legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni. Si applicano i termini di cui al comma secondo dell'articolo F). Il ricorso non sospende la promulgazione.

T)

Il terzo comma dell'articolo 95 della Costituzione è così sostituito:

L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamenti, sulla base di principi stabiliti dalla legge.

U)

1. Spetta al Governo disciplinare con regolamenti l'organizzazione della pubblica amministrazione statale.

2. Nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge il Governo può emanare regolamenti fino a quando e nell'ambito in cui la disciplina non sia stabilita con legge. Nelle stesse materie la legge può, determinando le linee generali di disciplina del settore, autorizzare il regolamento a disporre nei limiti stabiliti dalla legge stessa e ad abrogare norme di legge vigenti in materia.

3. Con regolamento è disciplinata altresì l'attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

4. La legge approvata da entrambe le Camere stabilisce il procedimento di approvazione e le forme di pubblicità dei regolamenti.

5. I regolamenti di cui ai commi primo e secondo sono impugnati dinanzi alla Corte costituzionale nelle forme ordinarie.

DENTAMARO, *Relatrice*

ALLEGATO N. 22

Proposta di articolato relativo alla revisione costituzionale

1. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono approvate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni separate da un intervallo non inferiore a tre mesi e a maggioranza di due terzi nella seconda deliberazione se modificano i principi fondamentali o la parte prima. Negli altri casi sono approvate a maggioranza di tre quinti (*in alternativa*: a maggioranza assoluta) dei componenti di ciascuna Camera nella seconda deliberazione.

2. Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne fanno richiesta un quinto dei componenti di una Camera o ottocentomila elettori o cinque consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

3. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali che modificano l'ordinamento federale della Repubblica o il titolo V, approvate ai sensi del primo comma, sono promulgate se entro tre mesi dall'ultima deliberazione sono approvate a maggioranza assoluta da almeno tre quinti delle assemblee legislative regionali.

4. Qualora si intenda procedere a una revisione organica della Costituzione, il Presidente della Repubblica, previa deliberazione di ciascuna Camera a maggioranza di due terzi, indice elezioni generali per la costituzione di un'assemblea per la riforma della Costituzione, con metodo proporzionale. La legge definisce quando la revisione è da ritenersi organica e detta la disciplina elettorale. Il testo approvato dall'assemblea è in ogni caso sottoposto a *referendum* e non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza degli aventi diritto al voto.

5. I principi fondamentali della Costituzione, i diritti umani sanciti dalle fonti internazionali, le libertà e i diritti dei cittadini fissati nella prima parte della Costituzione non possono essere negati, limitati o indeboliti.

6. Entro dieci giorni dall'approvazione di una legge costituzionale ogni cittadino può chiedere che la Corte costituzionale giudichi della sua conformità alla disposizione di cui al comma precedente. La Corte si pronuncia entro sessanta giorni. Il ricorso sospende la promulgazione.

7. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DENTAMARO, *Relatrice*

COMITATO SISTEMA DELLE GARANZIE

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente

Giuliano URBANI

La seduta inizia alle ore 11,10.

(R050 001, B75^a, 0001^o)

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, fa presente che intende procedere ad una ricognizione delle posizioni emerse nel corso del dibattito fino ad ora svoltosi, annunciando fin da ora che ha predisposto un'ulteriore ipotesi di articolato per quanto concerne la disciplina costituzionale della magistratura ed una prima ipotesi di articolato sulla Corte costituzionale, sul difensore civico e sulle autorità di garanzia.

Ricorda quindi che nel corso del dibattito, con riferimento all'articolo 100, il senatore Pellegrino si è pronunciato a favore del mantenimento della Corte dei conti quale organo di controllo; della soppressione delle funzioni consultive del Consiglio di Stato e del controllo di legittimità della Corte dei conti. In relazione ad una delle ipotesi di modifica da lui presentate, il senatore Pellegrino ha proposto – per meglio individuare la specificità del giudice amministrativo – di denominarlo «giudice amministrativo e contabile». Ha ritenuto inoltre che sia preferibile attribuire le funzioni giurisdizionali attualmente esercitate dalla Corte dei conti ad un unico giudice amministrativo, con sezioni competenti in materia di responsabilità patrimoniale e contabile; a suo avviso l'azione di responsabilità contabile deve essere attribuita ad un titolare pubblico ed in particolare al pubblico ministero ordinario (senza nessuna apposita previsione costituzionale).

Il senatore Russo, con riferimento all'articolo 100, ha proposto di sostituirlo con il seguente testo: «Il Consiglio di Stato svolge, mediante distinte sezioni, funzioni giurisdizionali e di consulenza giuridico-amministrativa del Governo. La legge assicura la separazione tra la sezione giurisdizionale e quella consultiva.

La Corte dei Conti esercita, nei modi stabiliti dalla legge, il controllo sulla efficienza e sulla economicità della azione amministrativa e

sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del controllo eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo».

Ha proposto che il potere di azione in materia di responsabilità contabile sia mantenuto alla Corte dei conti.

Il deputato Parenti si è pronunciata a favore della soppressione delle funzioni consultive del Consiglio di Stato e dell'attribuzione al giudice ordinario della giurisdizione in materia di contabilità pubblica.

Il senatore Zecchino, sull'articolo 100, si è dichiarato favorevole all'ipotesi di prevedere, al primo comma, che la legge istituisca organi di consulenza giuridico-amministrativa del Governo e, al secondo comma, che la Corte dei conti sia organo di controllo dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa e che partecipi, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, riferendo direttamente alle Camere sul risultato del controllo eseguito, nonché sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato. Per quanto riguarda la giurisdizione in materia di contabilità pubblica, ha espresso l'opinione secondo cui in una prospettiva di soppressione delle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti tale materia dovrebbe essere attribuita alla magistratura amministrativa, presso la quale verrebbe istituito un apposito ufficio del pubblico ministero.

Il deputato Bressa ha manifestato un dissenso rispetto alle ipotesi di modifica da lui proposte sull'articolo 100, ritenendo che il Consiglio di Stato debba essere disciplinato nel titolo IV della Costituzione, all'articolo 103; egli si è dichiarato favorevole alla prima ipotesi di modifica sulla Corte dei conti da lui formulata, con l'aggiunta di una previsione che rinvii alla legge il compito di assicurare l'indipendenza di tali organi e dei loro componenti di fronte al Governo.

Il deputato Folena, sull'ipotesi di testo da lui predisposta, con riferimento all'articolo 100, si è pronunciato a favore della soppressione del riferimento al Consiglio di Stato che a suo avviso potrebbe essere disciplinato dall'articolo 103, pur dichiarandosi convinto dell'opportunità che lo stesso Consiglio di Stato sia articolato in due sezioni, una giurisdizionale ed una consultiva.

Il senatore Pera si è dichiarato favorevole alla seconda ipotesi di testo da lui presentata.

Il senatore Lisi ha proposto di prevedere all'articolo 100 che il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela nell'amministrazione e che la legge determina i casi in cui il Consiglio di Stato esprime pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi di competenza del Governo e delle singole Amministrazioni. Quanto alla Corte dei Conti, e sempre all'articolo 100, ha proposto di prevedere che essa esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti di governo, e anche quello successivo sul bilancio dello Stato; che partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finan-

ziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. Nell'articolo 100, a suo avviso, dovrebbe infine essere inserita una norma in base alla quale la legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo».

Il senatore Senese ha dichiarato di condividere la proposta formulata con riferimento all'articolo 100 della Costituzione dal senatore Russo.

Il senatore Marchetti ha dichiarato di aderire alla formulazione del secondo comma prevista dall'ipotesi di modifica n.2 da lui presentata.

Il senatore Maceratini ha dichiarato di non ritenere opportuno apportare modifiche sostanziali alle disposizioni sul Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti; ha manifestato nondimeno la sua disponibilità ad accogliere le proposte del senatore Pellegrino relative all'unificazione della magistratura amministrativa e contabile. Ha dichiarato inoltre di condividere la proposta del senatore Lisi d'inserire rappresentanti dei Consigli regionali nei TAR. Si è pronunciato altresì a favore dell'ipotesi di separare le funzioni amministrative da quelle giurisdizionali sia per quanto riguarda il Consiglio di Stato che la Corte dei conti; ha ritenuto infine che debba essere esclusa la facoltà del Governo di nominare componenti di tali organi con funzioni giurisdizionali.

Con riferimento all'articolo 101 della Costituzione, il senatore Russo si è pronunciato a favore del mantenimento dell'attuale testo del primo comma; si è dichiarato inoltre favorevole alla seguente soluzione, tra quelle proposte da lui proposte: «I magistrati sono soggetti soltanto alla legge, che stabilisce le misure idonee ad assicurare il coordinamento interno degli uffici del pubblico ministero». Ha suggerito poi una formulazione che preveda un punto dopo le parole «soltanto alla legge», posto che il termine «legge» viene usato con riferimento alla legge in generale, equivalendo ad affermare l'indipendenza della magistratura. Ha proposto altresì che il secondo comma preveda che «le norme sull'ordinamento giudiziario stabiliscono le misure idonee ad assicurare il coordinamento interno degli uffici del pubblico ministero», rilevando, in alternativa, che potrebbe prevedersi che «i giudici ed i magistrati del pubblico ministero sono soggetti soltanto alla legge».

Il senatore Pellegrino, sempre con riferimento all'articolo 101, per quanto riguarda il secondo comma, si è dichiarato favorevole all'ipotesi, tra quelle da lui proposte, che prevede che i giudici e i magistrati titolari degli uffici del Pubblico Ministero siano soggetti soltanto alla legge.

Il deputato Parenti si è dichiarata contraria alla sua proposta di prevedere che i magistrati siano soggetti alla legge; tale previsione a suo avviso, infatti, dovrebbe essere riferita ai soli giudici, come già previsto dal testo costituzionale.

Il senatore Zecchino, con riferimento al primo comma dell'articolo 101, ha proposto il seguente testo: «I magistrati, indipendenti da ogni potere, sono soggetti soltanto alla legge. Le norme sull'ordinamento giudiziario stabiliscono le misure idonee per assicurare l'unitarietà dell'ufficio del pubblico ministero». Sul principio della

parità delle parti nel processo, ha dichiarato di ritenere preferibile l'impiego del termine «giudizio», in luogo di «processo».

Il deputato Bressa si è dichiarato favorevole all'ipotesi di modifica da lui predisposto dell'articolo 101, ma con la formula «I giudici e gli organi del pubblico ministero sono soggetti soltanto alla legge». Ha ritenuto opportuno, inoltre, l'inserimento di un comma che preveda che la legge assicuri l'unitarietà d'indirizzo degli uffici del pubblico ministero. Si è dichiarato inoltre favorevole all'ipotesi di modifica dell'ultimo comma che stabilisce che la legge assicuri in ogni fase del procedimento la parità delle parti, l'oralità, il contraddittorio e la ragionevole durata.

Il deputato Folena si è dichiarato favorevole all'attuale testo costituzionale del primo comma e ha dichiarato di ritenere un buon punto di equilibrio quanto previsto dalla prima ipotesi di testo del secondo comma dell'articolo 101 della Costituzione, da lui formulata. Riguardo all'ultimo comma, si è dichiarato favorevole alla proposta formulata dal senatore Russo all'articolo 111, ultimo comma.

Il senatore Pera si è dichiarato favorevole al testo costituzionale vigente del primo comma dell'articolo 101; con riferimento al secondo comma, si è dichiarato favorevole a prevedere la soggezione della magistratura giudicante e requirente soltanto alla legge. Ha proposto inoltre il seguente testo dell'ultimo comma: «La legge assicura il giusto processo garantendo durante le indagini preliminari ed in ogni fase del procedimento giudiziario la parità delle parti, l'oralità, il contraddittorio e la ragionevole durata» e ha sottolineato che tali principi vanno salvaguardati assolutamente, sin dall'inizio del procedimento, e quindi anche nella fase delle indagini preliminari. Ha proposto quindi il seguente testo dell'articolo 101: «La giustizia è amministrata in nome del popolo.

La magistratura si distingue in magistratura giudicante e magistratura requirente.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge. La magistratura inquirente è soggetta alla legge e alle norme dell'ordinamento giudiziario che assicurano il coordinamento e l'unità di azioni degli uffici del pubblico ministero.

La legge assicura il giusto processo garantendo durante le indagini preliminari ed in ogni fase del procedimento giudiziario la parità delle parti, l'oralità, il contraddittorio e la ragionevole durata».

Il senatore Lisi ha proposto di prevedere che la giustizia è amministrata in nome del Popolo; che i giudici sono soggetti soltanto alla legge; che i magistrati titolari degli uffici del pubblico ministero sono soggetti soltanto alla legge e che essi coordinano l'attività degli altri magistrati assegnati al medesimo ufficio; che nessuno può essere sottoposto al giudizio penale se non nei modi e nelle forme del giusto processo; che a tal fine devono essere assicurati la imparzialità del Giudice, la parità dei diritti delle parti, la formazione della prova nel contraddittorio, la oralità e la pubblicità del dibattimento; che lo Stato assicura una ragionevole durata dei processi».

Il deputato Soda si è dichiarato favorevole alla formulazione proposta dal senatore Russo con riferimento all'articolo 111, con alcuni adattamenti.

Il senatore Senese, in relazione al secondo comma dell'articolo 101, ha proposto il seguente testo «I magistrati sono soggetti soltanto alla legge. Le norme dell'ordinamento giuridico stabiliscono le misure idonee ad assicurare il coordinamento interno e l'unitarietà dei singoli uffici del pubblico ministero, ovvero, qualora preminenti esigenze nazionali lo esigano, anche dei vari uffici del pubblico ministero per determinate materie». Si è comunque dichiarato disponibile ad accedere alla prima ipotesi di testo del secondo comma, da lui formulata, con limitate modifiche.

Il senatore Marchetti si è dichiarato contrario a modifiche dell'attuale primo comma dell'articolo 101, pronunciandosi per una modifica del secondo comma del seguente tenore: «I giudici e i magistrati del pubblico ministero sono soggetti soltanto alla legge», ovvero «I magistrati che svolgono funzione giudicante e i magistrati che svolgono funzione requirente sono soggetti soltanto alla legge». Ha suggerito altresì l'inserimento della seguente formulazione: «la magistratura ordinaria e la magistratura amministrativa costituiscono, ciascuna, un ordine autonomo e indipendente da ogni potere». In relazione alla costituzionalizzazione dei principi del processo, ha espresso in linea generale il proprio consenso, ritenendo tuttavia che il principio della «parità delle parti» debba essere affermato in termini di «finalità».

Con riferimento all'articolo 102, il senatore Pellegrino ha proposto di modificare il secondo comma nel modo seguente: «Non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali. Per materie determinate, con esclusione della materia penale, la legge può istituire, assicurandone la indipendenza, organi per la risoluzione imparziale delle controversie, garantendo la impugnabilità delle loro decisioni innanzi al giudice ordinario (o al giudice amministrativo)».

Il senatore Russo ha proposto la seguente ipotesi di modifica dell'articolo 102: «La funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata da magistrati ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.

Salva la competenza esclusiva della magistratura ordinaria per la tutela dei diritti civili e politici, la legge determina le materie in cui, per la tutela giurisdizionale di situazioni soggettive nei confronti della Pubblica Amministrazione, la competenza è attribuita alla magistratura amministrativa.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Non possono essere istituiti giudici speciali, salvo che per determinate materie, esclusa in ogni caso la materia penale, e per il solo giudizio di primo grado, con espressa previsione della facoltà di impugnazione davanti a giudici ordinari.

Presso gli organi giudiziari possono essere istituite sezioni specializzate per determinate materie anche con la partecipazione di giudici amministrativi o di cittadini idonei estranei alla magistratura.

Non possono essere istituiti giudici straordinari.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo alla amministrazione della giustizia».

Il senatore Zecchino, in ordine alla proposta da lui formulata, concernente l'istituzione, presso gli organi giudiziari, di sezioni specializzate per materia, ha dichiarato di ritenere che tale previsione debba essere configurata come possibilità, anziché come obbligo, senza specificarne il riferimento a singole materie.

Il deputato Bressa ha dichiarato di condividere la seconda ipotesi di modifica da lui predisposta dell'articolo 102, proponendo di aggiungere che «la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato sono organi di giurisdizione superiore».

Il deputato Folena non ha avuto osservazioni da muovere all'ipotesi di testo dell'articolo 102 da lui predisposta.

Il senatore Lisi ha proposto di prevedere all'articolo 102 che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario; che non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali e che possono istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. Ha proposto inoltre di prevedere che la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo alla amministrazione della giustizia e prevede le ipotesi in cui, nel caso di reati contro la pubblica amministrazione, il Collegio penale è integrato da un magistrato amministrativo.

Il senatore Pera ha proposto il seguente testo dell'articolo 102:

«La funzione giurisdizionale è esercitata da giudici istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

La funzione requirente è esercitata dall'ufficio del pubblico ministero istituito e regolato dalle norme dell'ordinamento giudiziario».

Il deputato Soda ha proposto di prevedere all'articolo 102:

«La funzione giurisdizionale è esercitata dai giudici ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario», rilevando che tale norma dovrebbe essere coordinata con quella dell'articolo 104 di cui auspica una riformulazione.

Il senatore Senese ha dichiarato di aderire alle proposte presentate dal senatore Russo all'articolo 102, pur ritenendo opportuno sopprimere l'aggettivo «limitate» riferito alle materie per le quali possono essere istituiti giudici speciali. Egli ha osservato altresì che le cd. autorità amministrative indipendenti potrebbero essere configurate come giudici speciali di primo grado, le cui decisioni siano ricorribili solo per Cassazione. Si è dichiarato altresì favorevole al mantenimento della giurisdizione tributaria nel suo assetto attuale: conseguentemente ha proposto di premettere al quarto comma dell'articolo 102, nel testo proposto dal senatore Russo, le parole «Ad eccezione della giurisdizione tributaria».

Il senatore Marchetti ha ritenuto che debba essere affermato il principio della partecipazione dei cittadini estranei alla magistratura alla funzione giurisdizionale, devolvendo alla legge ordinaria l'individuazione delle modalità di partecipazione, anche con il coinvolgimento delle istituzioni elettive.

Passando all'articolo 103 il senatore Pellegrino ha proposto il seguente testo:

«Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa e contabile hanno funzione di tutela giurisdizionale nei confronti della Pubblica amministrazione. La legge ne determina la competenza nelle materia in cui sia parte una Pubblica autorità o che riguardino pubblici servizi.

Il giudice amministrativo, su iniziativa del Pubblico ministero, giudica della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari in materia di contabilità pubblica o negli altri casi previsti dalla legge.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione».

Il senatore Russo ha proposto il seguente testo:

«La giurisdizione amministrativa è esercitata dai magistrati dei tribunali amministrativi regionali e della sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato.

I tribunali militari possono essere istituiti soltanto in tempo di guerra ed hanno la giurisdizione stabilita dalla legge».

Il deputato Folena si è dichiarato favorevole alla prima ipotesi da lui formulata, proponendo la sostituzione del primo comma con il seguente: «La giurisdizione amministrativa è esercitata dai magistrati dei Tribunali amministrativi regionali e dai magistrati del Consiglio di Stato (o Corte di giustizia amministrativa), sulla base di materie omogenee tassativamente indicate dalla legge di attuazione. Il Consiglio di Stato (o Corte di giustizia amministrativa) è organo tutela della giurisdizione amministrativa e di consulenza giuridico-amministrativa. Si compone di una sezione giurisdizionale e di una sezione consultiva, composte da magistrati che non possono appartenere alle due sezioni».

Il senatore Zecchino si è dichiarato favorevole, in linea di massima, allo schema proposto dal senatore Pellegrino.

Il deputato Bressa si è dichiarato favorevole alla prima ipotesi di testo da lui formulata, precisando che a suo avviso si dovrebbe far riferimento al Consiglio di Stato ed agli altri organi di giustizia amministrativa, per consentire al legislatore ordinario di costituire giudici di appello. Ha dichiarato di ritenere inoltre che si dovrebbe prevedere che tali organi hanno giurisdizione nei confronti dei pubblici poteri e non della Pubblica amministrazione. Ha proposto inoltre di aggiungere il seguente comma: «La legge demanda al Consiglio di Stato il compito di esprimere avvisi preventivi su atti normativi e generali. A tal fine, è assicurata la separazione tra finzioni di garanzia preventiva e funzioni giurisdizionali». Si è dichiarato inoltre favorevole alla proposta riguardante i tribunali militari.

Il senatore Lisi ha proposto di prevedere che la giurisdizione amministrativa è esercitata dal Consiglio di Stato e dai Tribunali amministrativi di I e II istanza; che le regioni istituiscono con legge uno o più Tribunali amministrativi di Regioni; che con leggi regionali di identico contenuto, due o più Regioni, possono istituire Tribunali amministrativi di II istanza, con competenza territoriale estesa a più regioni e possono altresì attribuire ai Tribunali amministrativi di seconda istanza l'esercizio di funzioni consultive nell'interesse della legge; che il Consiglio di Stato, nelle controversie devolute agli organi di giustizia amministrativa, esercita le funzioni di Giudice di ultima istanza, di regola per assicurare l'uniforme applicazione delle leggi, ovvero le funzioni di Giudice di unico grado per le controversie aventi ad oggetto gli atti delle autorità alla cui nomina concorra un organo del Parlamento, nonché nelle altre ipotesi previste dalla legge; che la legge regionale disciplina l'organizzazione dei Tribunali amministrativi delle Regioni per ogni aspetto non riservato alle leggi dello Stato; che la Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge; che i tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge; che in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate».

Il senatore Senese ha aderito alla proposta presentata dal senatore Russo; per quanto attiene ai tribunali militari, ha proposto che essi siano istituiti «per» e non «in» tempo di guerra, dal momento che l'istituzione di detti tribunali deve precedere e non seguire la dichiarazione dello stato di guerra. A suo avviso la competenza dei tribunali militari potrebbe essere estesa anche ai fatti avvenuti in caso d'impiego delle Forze Armate all'estero in adempimento di obblighi internazionali assunti in conformità della Carta delle Nazioni Unite.

Il senatore Marchetti ha ritenuto che la legge dovrebbe determinare le competenze della magistratura amministrativa sulla base di materie tassativamente indicate e che al giudice amministrativo dovrebbe essere affidata «una tutela piena ed efficace nei confronti di tutti gli atti ed anche delle omissioni della Pubblica amministrazione, che comprende il risarcimento della lesione arrecata»; ha suggerito inoltre di estendere alle altre regioni l'esperienza del Trentino-Alto Adige e della Sicilia, in cui gli organi di giustizia amministrativa comprendono anche membri laici. Si è dichiarato favorevole alla proposta di soppressione delle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti e dei tribunali militari in tempo di pace.

Con riferimento all'articolo 104, il senatore Pellegrino ha proposto un'articolazione del Consiglio superiore della magistratura in tre sezioni: una per i magistrati ordinari, una per i magistrati amministrativi ed una per i magistrati del pubblico ministero. Ha dichiarato di condividere la proposta del deputato Folena concernente un'elezione separata dei rappresentanti dei giudici e dei pubblici ministeri in modo da rappresentare proporzionalmente tali due categorie, rilevando che si potrebbe opportunamente prevedere una rappresentanza dei magistrati onorari in seno al CSM (per una quota pari ad un decimo dei componenti) nonché la creazione di un'Alta Commissione per la giustizia, cui affidare tutti i proce-

dimenti disciplinari nei confronti di tutti i magistrati ed i giudizi sui reclami proposti avverso i provvedimenti di entrambi i Consigli; tale commissione sarebbe costituita da nove membri, tre dei quali (due togati ed un laico) eletti dal Consiglio superiore della magistratura amministrativa e sei dal Consiglio superiore della magistratura ordinaria. La presidenza dovrebbe essere riservata ad uno dei componenti laici. I provvedimenti in materia disciplinare sarebbero ricorribili per cassazione, mentre quelli sui reclami avrebbero carattere di definitività. Circa la separazione delle carriere (o delle funzioni) si è dichiarato favorevole all'ipotesi di mediazione formulata dal senatore Maceratini, imperniata su una rigida ed effettiva separazione delle funzioni. Nel caso in cui prevalesse l'ipotesi dei due Consigli superiori, ha auspicato che quello della magistratura ordinaria sia articolato in due sezioni (per la magistratura ordinaria e per quella inquirente).

Il senatore Russo ha proposto il seguente testo dell'articolo 104:

«La magistratura ordinaria e la magistratura amministrativa costituiscono, ciascuna, un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria è presieduto dal Presidente della Repubblica. ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il presidente della sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati amministrativi tra gli appartenenti alle varie categorie e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Ciascun Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi di ciascun Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».

Si è dichiarato inoltre contrario alla proposta da lui presentata relativa al potere del Presidente della Repubblica di fissare l'ordine del giorno del Consiglio superiore della Magistratura.

Il deputato Parenti si è dichiarata favorevole alla previsione di tre organi di autogoverno dei giudici: uno per la magistratura ordinaria, uno per quella amministrativa ed uno per i magistrati del pubblico ministero. Si è dichiarata inoltre favorevole alla proposta da lui presentata relativa al potere del Presidente della Repubblica di fissare l'ordine del giorno del Consiglio superiore della Magistratura.

Il senatore Zecchino si è dichiarato favorevole alla soppressione del primo comma dell'articolo, aggiungendo, peraltro, che tale previsione

deve essere messa in relazione con le modifiche da lui proposte all'articolo 101 alla luce della preferenza per i riferimenti testuali ai magistrati e non alla magistratura. Si è dichiarato inoltre favorevole alla costituzione di due Consigli superiori, rispettivamente per la magistratura ordinaria e per quella amministrativa e, per quanto riguarda la formulazione dell'ordine del giorno del CSM, ha ritenuto che non si possa escludere un potere del Consiglio stesso materia, eventualmente disciplinato da legge ordinaria. Con riferimento alla composizione del CSM, ed in particolare alla componente laica, ha dichiarato la sua disponibilità ad esaminare soluzioni diverse dall'investitura parlamentare (occasione secondo alcuni di «politicizzazione dell'organo»), come per esempio l'elezione da parte degli stessi titolari del diritto di elettorato passivo (professori universitari in materie giuridiche e avvocati con 15 anni di esercizio).

Il deputato Bressa ha ritenuto opportuno mantenere la vigente formulazione del terzo comma e ha rilevato l'opportunità di esaminare i successivi commi dopo aver deciso se prevedere in Costituzione la sezione disciplinare del CSM, la quale, dovrebbe avere – a suo parere – una composizione paritaria di laici e togati. Si è dichiarato, inoltre, favorevole ad una composizione paritaria del CSM, salvo il caso di costituzionalizzazione della sezione disciplinare, ipotesi in cui si potrebbe optare per una ripartizione che preveda 3/5 di componenti togati e 2/5 di laici.

Il deputato Folena si è dichiarato favorevole alla prima ipotesi di testo da lui proposta, rilevando l'inopportunità di costituzionalizzare il riferimento alla formazione dell'ordine del giorno del CSM. Ha dichiarato inoltre di non condividere l'ipotesi di considerare il Ministro di grazia e giustizia membro di diritto del Consiglio medesimo: questi, tuttavia, dovrebbe essere titolare del diritto d'intervento e di formulazione di proposte. Ha affermato di essere contrario a distinguere, all'interno del CSM, una sezione per i magistrati giudicanti ed una per i magistrati requirenti, ritenendo che una soluzione praticabile potrebbe consistere nell'indicare una composizione percentuale dei componenti togati del CSM correlata alla consistenza numerica della magistratura giudicante e di quella requirente. Si è dichiarato favorevole alla designazione parlamentare dei componenti laici del CSM sulla base di «rose» indicate da professori universitari ed avvocati, demandando alla legge ordinaria l'individuazione delle proporzioni tra queste due categorie, nonchè all'ipotesi di composizione del CSM con la presenza di 3/5 di componenti togati e di 2/5 di componenti laici. Ha ritenuto inoltre opportuno prevedere la costituzione di una sezione disciplinare, composta di quattro membri togati e di quattro membri laici.

Il senatore Lisi ha proposto di prevedere che la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni potere; che il Consiglio superiore della Magistratura Ordinaria è presieduto dal Presidente della Repubblica, che ne forma l'ordine del giorno, ed è composto da tre sezioni, la prima per i Giudici della Corte di Cassazione o equiparati, la seconda per i giudici di merito, la terza per i magistrati del pubblico ministero; che ciascuna delle tre sezioni è composta da dieci membri;

che la legge della Repubblica determina i casi in cui le sezioni riunite ovvero le singole sezioni decidono sulle materie di interesse comune; che della prima e della seconda sezione fa parte di diritto il primo Presidente della Corte di cassazione, della terza il procuratore Generale presso la Corte di Cassazione; che gli altri componenti sono eletti, per ciascuna delle tre sezioni, per la metà dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero e per l'altra metà dal parlamento in seduta comune a maggioranza di dei due terzi, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra avvocati con 15 anni di esercizio della professione; che ciascuna sezione del Consiglio Superiore della Magistratura elegge un Vice Presidente tra i componenti designati dal Parlamento; che i magistrati che compongono la prima sezione sono eletti dai giudici in servizio presso la Corte di Cassazione; che i magistrati che compongono la seconda sezione sono eletti dagli altri giudici ordinari; che i magistrati che compongono la terza sezione sono eletti dai Magistrati con funzioni di pubblico ministero; che i membri elettivi del Consiglio durano in carico quattro (sei) anni e non sono immediatamente rieleggibili e che non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè far parte del Parlamento o di un Consiglio Regionale; che presso ogni sezione è istituita una sezione disciplinare composta da quattro membri, dei quali due eletti tra Consiglieri Magistrati e due tra i Consiglieri designati dal Parlamento e che ciascuna delle sezioni disciplinari elegge un Presidente tra i componenti designati dal Parlamento.

Il senatore Pera ha proposto il seguente testo dell'articolo 104:

«La magistratura giudicante e la magistratura requirente costituiscono un ordine autonomo e indipendente dai poteri dello Stato.

Il Consiglio superiore della Magistratura si compone di una sezione giudicante e di una sezione requirente. La legge stabilisce le funzioni e le competenze delle sezioni riunite.

Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura e le sue sezioni e ne forma l'ordine del giorno.

Il Ministro della giustizia è membro di diritto del Consiglio superiore della Magistratura e delle sue sezioni. Partecipa senza diritto di voto e può presentare proposte e richieste.

Gli altri membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura sono il primo Presidente della Corte di Cassazione, che fa parte della sezione giudicante, e il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, che fa parte della sezione requirente.

I rimanenti venti membri della sezione giudicante sono eletti per metà dai magistrati giudicanti al proprio interno e per metà dal Parlamento. I rimanenti dieci membri della sezione requirente sono eletti per metà dai magistrati requirenti al proprio interno e per metà dal Parlamento. I membri eletti dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Le sezioni riunite e ciascuna sezione eleggono un vice presidente tra i componenti designati dal Parlamento.

Ciascun membro elettivo del Consiglio Superiore della Magistratura dura in carica sei anni e non è rieleggibile, nè può ricoprire altri incarichi durante il mandato».

Il deputato Soda ha proposto, con riferimento al primo comma dell'articolo 104, il seguente testo: «L'ordine giudiziario, costituito dai giudici e dai magistrati del Pubblico Ministero, è indipendente e autonomo da ogni altro potere dello Stato». Ha proposto inoltre che il Consiglio Superiore elegga, fra i suoi componenti, la Corte di giustizia dei magistrati, quale giudice dell'azione disciplinare e organo di tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti adottati dal CSM. La Corte di giustizia dovrebbe essere composta paritariamente da membri eletti dai magistrati e dal Parlamento e avverso le sue decisioni dovrebbe essere ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione. Per quanto attiene all'azione disciplinare, ha ritenuto che essa debba essere esercitata dal Ministro di grazia e giustizia, dal Procuratore generale e dal Difensore Civico Nazionale (quale autorità indipendente di garanzia).

Il senatore Senese, in relazione alla composizione del CSM, ha aderito alla proposta del senatore Russo, dichiarandosi non contrario ad un aumento dei componenti laici nella sola sezione disciplinare. Per tale sezione ha proposto la seguente disposizione: «Il Consiglio elegge nel proprio seno la sezione disciplinare, i cui componenti durano in carica quattro anni e non possono partecipare ad alcun'altra attività del Consiglio stesso». Precisa che la non contrarietà all'aumento di componenti laici nella sezione disciplinare è condizionata all'elezione di tali componenti da parte di una Camera di garanzia o da parte del Parlamento con voto limitato.

Il senatore Marchetti ha proposto una sezione disciplinare del CSM composta di cinque membri, dei quali tre togati e due laici, da rinnovarsi annualmente; i componenti della sezione non dovrebbero partecipare alle altre attività del Consiglio.

Il senatore Maceratini ha ritenuto più corretto, alla luce del nuovo codice di procedura penale, l'impiego della locuzione «magistrati inquirenti», in luogo di «magistrati requirenti». È favorevole al principio della separazione delle carriere, ritenendolo necessario per assicurare la terzietà del giudice; un eventuale compromesso potrebbe essere costituito dalla netta separazione delle funzioni. Ritiene che la sezione disciplinare debba essere composta in maggioranza da componenti togati e che le due componenti del CSM, inoltre, dovrebbero avere eguale consistenza numerica, mentre la componente laica non dovrebbe espressa dal Parlamento, ma dalle categorie professionali. Sostiene infine che il Ministro di grazia e giustizia debba essere titolare esclusivo dell'azione disciplinare e debba far parte del CSM.

Con riferimento al testo dell'articolo 104-*bis*, dal lui proposto, il deputato Bressa si è dichiarato favorevole.

Il senatore Lisi ha proposto di inserire, dopo l'articolo 104, un articolo volto a prevedere che il Consiglio Superiore della Magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato ed è composto da due sezioni, la prima per i Giudici del Consiglio di Stato, la seconda per i Giudici di prima e seconda istanza che la legge della Re-

pubblica determina i casi in cui le sezioni riunite ovvero le singole sezioni decidono sulle materie di interesse comune; che i componenti sono eletti, per ciascuna delle due sezioni per la metà dai Giudici e per la metà, quanto alla sezione per il Consiglio di Stato dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei due terzi e quanto ai Tribunali amministrativi dalle Regioni con modalità stabilite di intesa tra le stesse che la scelta avviene tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra avvocati con 15 anni di esercizio della professione; che ciascuna sezione del Consiglio elegge un Vice Presidente tra i componenti designati rispettivamente dal Parlamento e dalle Regioni».

Il senatore Senese si è dichiarato contrario ad attribuire esclusivamente al Presidente della Repubblica il potere di formare l'ordine del giorno del CSM.

In ordine all'articolo 105, il senatore Russo si è dichiarato contrario alla proposta di modifica da lui formulata dell'articolo 105 che prevede un comma aggiuntivo in base al quale si vieta ai Consigli superiori della magistratura (o, nell'ipotesi di unicità dell'organo, al CSM) di adottare atti o deliberazioni di indirizzo politico.

Il deputato Parenti, sulla sua proposta che vieta al CSM l'adozione di atti o deliberazioni di indirizzo politico, ha dichiarato che tale principio sarebbe meglio espresso con una norma che affermasse che il CSM è un organo di alta amministrazione che, come tale, non può adottare atti di indirizzo politico.

Il senatore Zecchino ha proposto dopo il primo comma, di inserire i seguenti: «Il Consiglio superiore della magistratura non può adottare deliberazioni di indirizzo politico o altri atti di indirizzo in ordine all'interpretazione delle leggi e all'organizzazione giudiziaria. Il Consiglio superiore della magistratura è organo di consulenza del governo sulle materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. A tal fine adotta un proprio regolamento interno. Avverso i provvedimenti assunti in questa materia è dato ricorso solo in Cassazione solo per violazione di legge».

Il deputato Bressa si è dichiarato favorevole alle ipotesi da lui formulate in relazione all'articolo 105.

Il deputato Folena ha ritenuto opportuno conservare la sostanza del divieto di adottare atti d'indirizzo politico.

Il senatore Lisi ha proposto di prevedere che spettano ai Consigli Superiori della Magistratura Ordinaria e amministrativa, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei Magistrati e che i Consigli Superiori della Magistratura ordinaria e amministrativa non possono adottare atti o deliberazioni di indirizzo politico».

Il senatore Pera ha proposto il seguente testo: «Spettano alle sezioni giudicante e requirente del Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, i provvedimenti amministrativi relativi alle assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e le misure disciplinari nei riguardi rispettivamente dei magistrati giudicanti e requirenti.

Il Consiglio Superiore della Magistratura non può adottare atti o deliberazioni di indirizzo politico, di interpretazione della legge o relativi all'organizzazione degli uffici giudiziari».

Il deputato Soda si è dichiarato contrario ad un CSM titolare di competenze disciplinari.

Il senatore Senese ha proposto di consentire l'impugnazione, per motivi di legittimità, dei provvedimenti di un Consiglio superiore presso l'altro, ovvero l'impugnazione presso la Corte di Cassazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio superiore della magistratura amministrativa e l'impugnazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio superiore della magistratura ordinaria presso il Consiglio di Stato; ha proposto inoltre che alla fine dell'articolo venga inserita la seguente disposizione: «La legge può delegare ad organi periferici ausiliari del Consiglio alcune categorie di provvedimenti di cui al comma precedente, esclusi i provvedimenti disciplinari, salvo sempre il ricorso del Ministro o dell'interessato al Consiglio superiore della magistratura».

Il senatore Marchetti ha ritenuto necessaria la costituzione di un Consiglio superiore della magistratura amministrativa, con composizione analoga all'attuale CSM. Ha inoltre presentato la seguente riformulazione dell'articolo 105: «salvo quanto previsto dall'articolo 106, terzo comma, e dagli articoli 105 e 107, primo comma, al CSM spettano, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le funzioni relative alle assunzioni, alle assegnazioni ed ai trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati»; si è dichiarato contrario – pur condividendone l'ispirazione – alla proposta da lui formulata di vietare l'adozione, da parte del CSM, di atti o deliberazioni di indirizzo politico.

In ordine all'articolo 106 il senatore Russo è contrario all'ipotesi di testo da lui proposta volta a delineare, nella sostanza, una separazione netta delle carriere.

Il deputato Parenti è favorevole alla sua proposta che prevede la necessità del concorso per il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti; tale concorso dovrebbe svolgersi nei termini fissati dall'ordinamento giudiziario.

Il deputato Bressa condivide le ipotesi relative alla nuova formulazione dell'articolo, preferendo, però limitarsi alla previsione che il passaggio di funzioni sia stabilito dalla legge che deve altresì determinare il tempo minimo di permanenza in ciascuna funzione. Ha proposto, poi, che i professori universitari possano essere chiamati all'ufficio di consigliere di cassazione e di consigliere di Stato su designazione dei rispettivi Consigli superiori.

Il senatore Zecchino è favorevole ad uno sbarramento territoriale e temporale molto rigoroso per quanto riguarda il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa; ha sottolineato il rischio che il termine «concorso», previsto sia per le nomine dei magistrati che per il passaggio di funzioni, possa assumere lo stesso significato e ha ritenuto che il passaggio di funzioni potrebbe avvenire solo a seguito di un giudizio motivato del CSM.

Il deputato Folena non condivide la seconda ipotesi di modifica dell'articolo 106, da lui formulata, in particolare laddove prevede che le nomine dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero debbano avvenire «esclusivamente» per concorso. Quanto al passaggio di funzioni, pur non essendo contrario all'ipotesi di concorso, ha ritenuto preferibile prevedere che tale passaggio sia consentito secondo le modalità consentite dalla legge. Si è dichiarato favorevole, in ogni caso, alla previsione che le funzioni requirenti e giudicanti non possano essere svolte nella stessa Regione.

Il senatore Lisi ha proposto di prevedere che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso; che i magistrati si distinguono per funzioni giudicanti o requirenti e che la scelta della funzione, effettuata dopo il tirocinio, è definitiva; che la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli; che su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura possono essere chiamati all'Ufficio di Consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati che abbiano 15 anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori; che la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina di avvocati e professori universitari in materie giuridiche negli altri della giurisdizione».

Il senatore Pera ha proposto il seguente testo: «Il reclutamento dei magistrati giudicanti e dei magistrati requirenti ha luogo mediante periodi di formazione, valutazione di specifiche idoneità e concorsi differenziati, secondo le modalità previste dalle norme sull'ordinamento giudiziario».

Il deputato Soda ha proposto di inserire, dopo il primo comma, il seguente: «La legge prevede i requisiti e le forme per l'assegnazione delle funzioni giudicanti e requirenti e per il loro tramutamento» oppure «La legge prevede le forme e i requisiti per il tramutamento dell'esercizio delle funzioni giudicanti e requirenti».

Il senatore Russo è favorevole ad una formulazione che privilegi la determinatezza e la temporaneità delle funzioni, anche se esercitate nell'ambito di un Collegio. Ha proposto inoltre all'articolo 106, quarto comma, di sostituire le parole: «per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli» con le parole «per funzioni e per un tempo determinati».

Il senatore Senese ha proposto di aggiungere al primo comma dell'articolo 106 (testo vigente), dopo le parole «per concorso», le seguenti: «per esami».

Il senatore Marchetti è favorevole a norme che individuino criteri precisi per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa; ritiene eccessivo il periodo di dieci anni, trascorso il quale si può passare dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti e viceversa e suggerisce un periodo di tempo di tre-quattro anni, dopo i quali la nuova funzione potrebbe essere esercitata in un altro distretto. Ha giudicato interessante la proposta del senatore Senese volta a limitare il periodo di esercizio delle medesime funzioni.

Il senatore Maceratini ha rilevato che il passaggio tra funzione giudicante e requirente dovrebbe essere non agevole e comunque, si deve almeno cambiare regione o distretto.

Con riferimento all'articolo 107 il senatore Russo è favorevole ad inserire, dopo il terzo comma, il seguente comma: «La legge assicura la temporaneità delle funzioni e regola il passaggio tra di esse». Si è dichiarato contrario alla sua proposta relativa alla possibilità del CSM di assegnare i giudici e i magistrati del Pubblico ministero ad altre sedi, con decisione adottata in contraddittorio con l'interessato, in quanto in contrasto con il principio dell'inamovibilità.

Il deputato Parenti è favorevole ad attribuire al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di promuovere l'azione disciplinare anche con riferimento all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

Il deputato Bressa è favorevole a prevedere l'inamovibilità dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero; si dichiara, inoltre, favorevole a che il CSM possa assegnare i giudici e i magistrati del pubblico ministero ad altre sedi, non – come da lui previsto – con decisione adottata in contraddittorio con l'interessato, bensì a maggioranza qualificata e sentito l'interessato.

Il senatore Zecchino è favorevole, per ciò che riguarda il primo comma, all'ipotesi che prevede l'inamovibilità dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero. Si dichiara, inoltre, favorevole a che il CSM (secondo comma), possa assegnare i giudici e i magistrati del pubblico ministero ad altre sedi, sentito l'interessato.

Propone di inserire il quinto comma del testo da lui proposto nel testo dell'articolo 111, che condivide, proposto dal senatore Russo.

Rispetto al problema della partecipazione dei giudici alle competizioni elettorali (soprattutto, per i magistrati del pubblico ministero) è dell'avviso che occorre prevedere un ampio lasso di tempo tra le dimissioni e la candidatura.

Il deputato Folena condivide, con osservazioni, la prima ipotesi di testo dell'articolo 107 da lui formulata. Per quanto riguarda le norme sulle incompatibilità, ritiene opportuno prevedere un testo che non faccia riferimento alla partecipazione ai collegi arbitrali. In relazione alla partecipazione dei giudici alle competizioni elettorali ritiene opportuno temperare e condizionare tale partecipazione, piuttosto che escluderla, dal momento che una tale esclusione potrebbe entrare in contrasto con l'articolo 51, o con l'articolo 3 della Costituzione.

Il senatore Lisi ritiene opportuno prevedere che i giudici e i magistrati del pubblico ministero sono inamovibili; che essi non possano essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso; che, inoltre, per assicurare la funzionalità della giustizia il Consiglio superiore della magistratura possa tuttavia assegnare i giudici e i magistrati del pubblico ministero ad altre sedi, con decisione adottata in contraddittorio con l'interessato. Ritiene inoltre necessario prevedere esplicitamente che, nell'esercizio delle rispettive funzioni, i giudici e i magistrati del pubblico ministero si at-

tengano ai valori di correttezza e riservatezza e che essi non possano svolgere compiti o rivestire incarichi diversi da quelli degli uffici giudiziari per cui sono nominati. L'ufficio di giudice e di magistrato del pubblico ministero dovrebbe essere inoltre incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico o professione, fatte salve le altre cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge e i magistrati non dovrebbero far parte di collegi arbitrali nè essere distaccati presso Ministeri o altre pubbliche amministrazioni. Essi potrebbero invece partecipare alle competizioni elettorali solo se si dimettono prima della presentazione delle liste elettorali, candidandosi comunque fuori dal distretto in cui abbiano svolto le loro funzioni prima delle dimissioni.

Il senatore Russo ha proposto la seguente formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 107: «Le incompatibilità e la responsabilità disciplinare dei magistrati sono regolate con legge. Non possono essere attribuite ai magistrati, sia ordinari che amministrativi, funzioni amministrative che non siano connesse con l'esercizio della giurisdizione».

Il senatore Senese si è dichiarato contrario ad ogni ipotesi di separazione delle carriere dei magistrati. Con riferimento al primo comma dell'articolo 107, giudica opportuno modificare il testo vigente nel senso di prevedere che la inamovibilità del magistrato possa essere superata solo per i motivi stabiliti dall'ordinamento giudiziario e sentito l'interessato o con il suo consenso. Suggerisce la seguente formulazione per il quarto comma dell'articolo 107 (testo vigente): «L'assegnazione dei magistrati a funzioni requirenti è consentita solo dopo un periodo di esercizio delle funzioni giudicanti in organi collegiali. Gli ulteriori passaggi dall'una all'altra funzione sono consentiti solo a seguito di una valutazione di effettiva idoneità dopo un periodo stabilito dalla legge e con destinazione ad altra sede. La legge stabilisce la temporaneità degli uffici direttivi e delle funzioni requirenti e può stabilire la temporaneità anche di altre funzioni».

Il senatore Marchetti è favorevole all'incompatibilità dell'ufficio di magistrato ordinario o amministrativo con qualunque altro ufficio, incarico e professione, con la partecipazione a collegi arbitrali e con la posizione di distacco presso Ministeri o altre pubbliche amministrazioni. È inoltre contrario alla previsione delle dimissioni dalla magistratura nel caso di partecipazione alle competizioni elettorali, in quanto tale previsione contrasta con l'articolo 51 (se non con lo stesso articolo 3).

Il senatore Maceratini, infine, per quanto attiene al principio dell'inamovibilità, ritiene che esso debba essere esteso anche al pubblico ministero. Per quanto attiene alla partecipazione dei magistrati alle elezioni, concorda sull'obbligo di preve dimissioni, sostenendo tuttavia la necessità di pervenire ad una soluzione che, senza violare il disposto dell'articolo 51 della Costituzione, garantisca la terzietà del magistrato.

Con riferimento all'articolo 108 il senatore Pellegrino ha proposto la seguente formulazione del primo comma: «L'ordinamento dei giudici e del pubblico ministero è stabilito dalla legge».

Il deputato Bressa è favorevole alla prima ipotesi di modifica da lui proposta.

Il senatore Zecchino è anch'egli favorevole alla ipotesi di testo da lui proposta.

Il senatore Lisi ritiene opportuno prevedere che le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge e che la legge debba altresì assicurare l'indipendenza degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Il senatore Senese ritiene che l'avverbio «esclusivamente», riferito alle norme sull'ordinamento giudiziario, impedisca al CSM di poter emanare regolamenti sulle materie ad esso demandate.

Quanto all'articolo 109, il deputato Bressa è favorevole alla ipotesi di modifica da lui proposta.

Il senatore Zecchino ha evidenziato il problema, probabilmente di pertinenza del legislatore ordinario, del coordinamento tra le procure nei confronti della polizia giudiziaria e della attuale compressione della specificità della polizia giudiziaria ad opera del pubblico ministero.

Il deputato Parenti non condivide il testo da lui proposto in riferimento al potere del giudice, nei casi previsti dalla legge, di disporre della polizia giudiziaria; di essa, dovrebbe disporre solo il pubblico ministero.

Il senatore Lisi si è dichiarato favorevole al mantenimento dell'articolo nel testo vigente.

Il senatore Russo si è anch'egli dichiarato favorevole al mantenimento del vigente testo dell'articolo.

Il deputato Folena è favorevole all'ipotesi di testo da lui proposta.

Il deputato Soda ha proposto la seguente formulazione dell'articolo: «L'ufficio del pubblico ministero, e i giudici nei casi previsti dalla legge, dispongono direttamente della polizia giudiziaria.

I provvedimenti che limitano i diritti e le libertà della persona sono adottati esclusivamente dai giudici con atto motivato nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Fatti salvi i casi eccezionali di necessità e urgenza, tassativamente indicati dalla legge, i provvedimenti che limitano i diritti e le libertà della persona sono adottati in contraddittorio delle parti».

Relativamente all'articolo 110, il deputato Bressa e il senatore Zecchino si sono dichiarati favorevoli alla ipotesi di testo da lui proposta.

Il deputato Parenti condivide la sua proposta secondo cui soltanto il ministro Guardasigilli è titolare dell'azione disciplinare.

Il deputato Folena è favorevole alla sua ipotesi di testo, pur ritenendo opportuno non prevedere che sia il ministro di grazia e giustizia ad assicurare la formazione alle professioni giudiziarie e forensi. Pur essendo favorevole alla titolarità dell'azione disciplinare in capo al ministro di grazia e giustizia, ritiene opportuno che vi sia una pluralità di titolari, tra le quali un'autorità eletta dal Parlamento.

Il senatore Lisi ritiene opportuno prevedere che, ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, il ministro della giustizia provvede all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, assicura la formazione delle professioni giudiziarie

e forensi, esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari, promuove l'azione disciplinare.

Il senatore Senese è contrario a riservare l'azione disciplinare al ministro: a tal fine ha proposto il seguente testo: «La legge indica gli altri titolari dell'azione disciplinare».

Il senatore Marchetti è favorevole alla previsione di una relazione annuale al Parlamento da parte del ministro di grazia e giustizia sullo stato della giustizia. Tale relazione dovrebbe costituire uno dei compiti del ministro, disciplinati in questo articolo.

Il senatore Maceratini concorda sull'opportunità di una relazione annuale al Parlamento da parte del ministro di grazia e giustizia sullo stato della giustizia. Ritiene che il ministro di grazia e giustizia debba essere titolare esclusivo dell'azione disciplinare e debba far parte del CSM: il ruolo del ministro dev'essere recuperato in quanto anello di congiunzione tra la magistratura ed il sistema democratico.

Quanto all'articolo 111, il senatore Senese ha proposto la seguente formulazione: «Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati».

La Corte Suprema di Cassazione promuove l'unità del diritto oggettivo nazionale attraverso l'uniforme applicazione della legge e l'ordinata evoluzione della giurisprudenza.

Il ricorso per Cassazione, nei casi previsti dalla legge, è ammesso solo per violazione di norme di diritti. Può essere ammesso anche per vizio di motivazione contro le sentenze di condanna per gravi delitti.

È sempre ammesso ricorso per cassazione contro i provvedimenti restrittivi della libertà personale e le sentenze in materia penale pronunciate in unico grado».

In seguito, si è dichiarato favorevole alla formulazione proposta dal senatore Russo e, comunque, ad una riformulazione del testo relativamente al ricorso per cassazione nei seguenti termini: «Il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e sempre per i provvedimenti sulla libertà personale».

Il senatore Pellegrino si è pronunciato per la soppressione del testo vigente del terzo comma («Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione»). Ritiene inoltre preferibile lasciare al legislatore la facoltà di prevedere l'esercizio diretto dell'azione penale da parte della polizia e della persona offesa dal reato. Circa l'azione penale, condivide la proposta formulata dal senatore Senese di consentire al pubblico ministero di richiedere il proscioglimento o l'archiviazione qualora ravvisi l'inoffensività del fatto. Tale previsione, per esigenze di bilanciamento, dovrebbe essere accompagnata dall'inserimento di un principio che richiami quello di cui all'articolo 25, secondo comma (nulla poena sine lege), precisando che le norme incriminatrici, in quanto di stretta interpretazione, escludono non solo l'applicazione analogica, ma anche quella estensiva.

Il senatore Russo ha proposto il seguente testo dell'articolo 111, facendo presente che in tale ipotesi l'attuale articolo 111 diventerebbe

articolo 112. La giurisdizione in materia civile, penale e amministrativa si attua mediante giusti processi regolati dalla legge.

Ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a giudice imparziale.

La persona accusata di un reato deve essere informata, nel più breve tempo possibili, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; deve poter disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; deve avere la facoltà di interrogare o far interrogare le persone da cui provengono le accuse a suo carico e di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle dell'accusa; deve essere assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

La legge assicura gli strumenti per rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa, anche da parte di chi non ha mezzi adeguati, in ogni fase del giudizio civile, penale e amministrativo, e per garantire che la decisione intervenga in un tempo ragionevole».

Il deputato Parenti, in riferimento al testo del terzo comma proposto dal senatore Russo, si dichiara favorevole ad una disciplina che ponga accusa e difesa sullo stesso piano e garantisca l'imparzialità del giudice.

Il deputato Bressa è favorevole alla seconda ipotesi di modifica da lui proposta.

Il senatore Zecchino è favorevole alla ipotesi di testo proposta dal senatore Russo, pur rilevando la superfluità dell'ultimo comma in quanto già previsto dal terzo comma dell'articolo 24.

Il senatore Lisi ritiene che l'articolo debba essere formulato nel senso di prevedere che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati; che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge; che si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra; e che, infine, contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Il deputato Soda ha prospettato una disposizione in base alla quale la Corte di cassazione, a sezioni unite, garantisca l'uniforme applicazione del diritto in tutto il territorio dello Stato e che preveda altresì l'istituzione presso ogni regione di una o più sezioni della Corte di cassazione.

Il senatore Russo ha proposto inoltre la seguente formulazione che se fosse accolta la sua ipotesi di testo all'articolo 111 andrebbe riferita all'articolo 112: »Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze è sempre ammessa impugnazione (oppure: è sempre ammesso appello ovvero ricorso in cassazione).

Contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

Contro le decisioni della sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione».

Il senatore Marchetti ritiene auspicabile non «andare oltre» la proposta formulata dal senatore Russo.

Relativamente all'articolo 112 il senatore Pellegrino ha proposto la seguente formulazione: «Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Esercita altresì le azioni e le facoltà di intervento previste dalla legge in difesa della legalità, dei diritti del cittadino e dell'interesse pubblico tutelato dalla legge, nonché l'azione per l'affermazione della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari in materia di contabilità pubblica e negli altri casi stabiliti dalla legge».

Ha proposto inoltre un'organizzazione degli uffici del pubblico ministero su base distrettuale.

Il senatore Maceratini ritiene che l'obbligatorietà dell'azione penale vada mantenuta, sia pure con la formula proposta dal senatore Zecchino.

Il senatore Senese ha dichiarato di aderire al testo appena riportato proposto dal senatore Russo; ha proposto peraltro di inserire in tale articolo le seguenti disposizioni: la prima prevede che «La legge determina i casi nei quali l'azione penale è attribuita in via concorrente e sussidiaria anche ad altri soggetti»; la seconda, già contemplata nell'attuale giudizio minorile, prevede che «In caso di effettiva offensività del fatto, il pubblico ministero richiede al giudice di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale».

Il senatore Russo si è dichiarato contrario alla sua proposta concernente il primo comma e ha proposto di aggiungere dopo le parole «il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale» le seguenti: «la legge stabilisce le misure idonee ad assicurare la effettività di tale esercizio». Ritiene inoltre preferibile attribuire al legislatore ordinario la disciplina prevista dalla sua ipotesi di testo per gli ultimi due commi dell'articolo 107.

Il deputato Parenti condivide la sua proposta in base alla quale il ministro di grazia e giustizia, sentito il procuratore generale presso la Corte di cassazione, riferisce annualmente al Parlamento sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi d'indagine.

Il deputato Bressa ritiene preferibile la previsione secondo la quale il ministro di grazia e giustizia riferisca al Parlamento sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi d'indagine, sentito il procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Il senatore Zecchino si è chiesto se il riferimento, previsto dal primo comma, alle «modalità stabilite dalla legge», per l'esercizio dell'azione penale sia sufficiente a dare copertura costituzionale alle deroghe al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale già previste dall'ordinamento, come l'istituto del patteggiamento e la non procedibilità nelle ipotesi di tenuità del fatto come avviene nel procedimento minorile.

Il deputato Folena è favorevole all'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. In riferimento alle

«modalità stabilite dalla legge», ritiene opportuno adottate una formulazione che consenta al giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'imputato, di archiviare in caso di mancanza di offensività della fattispecie. Condivide l'ipotesi di testo del secondo comma da lui proposta, concernente la relazione annuale al Parlamento sull'esercizio dell'azione penale. Ritiene, tuttavia, che sia preferibile non prevedere che il ministro di grazia e giustizia senta prima il procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Il senatore Lisi ritiene opportuno prevedere che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, secondo modalità stabilite dalla legge e che il ministro della giustizia, sentito il procuratore generale presso la Corte di cassazione, riferisce annualmente al Parlamento sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.

Il senatore Senese ha proposto d'inserire le seguenti disposizioni: la prima prevede che «La legge determina i casi nei quali l'azione penale è attribuita in via concorrente e sussidiaria anche ad altri soggetti»; la seconda, già contemplata nell'attuale giudizio minorile, prevede che «In caso di effettiva offensività del fatto, il pubblico ministero richiede al giudice di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale». Tali disposizioni non potrebbero essere ricomprese nell'articolo 111 dello schema da lui presentato, dal momento che detto articolo disciplina il ricorso per cassazione. A tale riguardo ha suggerito di sopprimere il riferimento alla ricorribilità necessaria delle sentenze.

Passando all'articolo 113, fa presente che il senatore Pellegrino ha proposto, con riferimento al primo comma, la seguente formulazione: «Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale».

Il deputato Bressa si è dichiarato favorevole alla soppressione dell'articolo.

Il senatore Lisi ha proposto di prevedere che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale con le modalità stabilite dalla legge; che tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti; che la legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Il deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia) chiede se sia possibile presentare ipotesi di testo alternative a quella predisposta dal relatore.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, osserva che direttamente alla Commissione sarà possibile presentare proposte emendative allo schema di articolato da lui predisposto.

Il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) chiede se oltre agli emendamenti sia possibile presentare in Commissione testi alternativi rispetto a quello che presenterà il relatore.

Giuliano URBANI, *Presidente* fa presente che il testo che sarà trasmesso al Presidente della Commissione verrà predisposto dal relatore; sarà poi l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi a decidere in ordine alle modalità di presentazione di ipotesi di testo alternative.

Il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) rileva che, qualora emergano divergenze non superabili, rimane sempre la soluzione di procedere a voti di indirizzo. Il testo del relatore dovrebbe riflettere l'opinione prevalente in seno al Comitato; se ciò non dovesse accadere dovrebbe essere possibile presentare ipotesi di testo alternative.

Giuliano URBANI, *Presidente*, rileva che nelle sedute previste per oggi e per domani si svolgerà il dibattito sullo schema di articolato predisposto dal relatore con l'obiettivo di realizzare il massimo consenso possibile. Ma la relazione conclusiva su quanto emerso dalla discussione spetta al relatore.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, osserva che, anche se è compito del relatore predisporre un'ipotesi di testo per la Commissione, rimane ferma la possibilità per ciascuno di presentare emendamenti e ipotesi di testo alternative.

Il senatore Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiana democratica-CCD) chiede se è possibile presentare emendamenti in Comitato al testo che il relatore illustrerà tra poco.

Giuliano URBANI, *Presidente*, osserva che si discuterà il testo predisposto dal relatore proprio allo scopo di valutare se e in quali parti modificarlo.

Il deputato Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) propone di ascoltare l'illustrazione che il relatore farà del testo da lui predisposto, rinviando poi alla seduta prevista per stasera alle 20.30 il dibattito su tale testo. Sarà quindi possibile risolvere i quesiti procedurali sollevati da taluni degli intervenuti alla luce di ciò che proporrà il relatore.

Giuliano URBANI, *Presidente*, ritiene che la proposta del deputato Folena sia condivisibile. Invita quindi il relatore ad illustrare l'ipotesi di articolato annunciata all'inizio della seduta.

Il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) chiede che lo schema di articolato che il relatore illustrerà sia pubblicato nel resoconto sommario.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, dopo aver assicurato che l'ipotesi di articolato che si accinge ad illustra-

re verrà pubblicata nel resoconto sommario della seduta odierna (v. allegato), premette in ordine all'articolo 99 della Costituzione che, qualora la Commissione addivenisse all'ipotesi di sopprimere il CNEL – come proposto da taluni – in tale articolo andrebbe inserita la disciplina della autorità di garanzia che rappresenta una novità assoluta; mentre se la Commissione decidesse di conservare il CNEL, la disciplina sulle autorità di garanzia troverebbe la sua sede in un apposito articolo, cioè l'articolo 99-bis. Fa presente di aver preferito, nell'ipotesi di testo da lui predisposta, la denominazione «autorità di garanzia», piuttosto che quella di «autorità amministrative indipendenti», ritenendo che debba essere la legge ad assicurare i requisiti e le modalità di nomina dei titolari delle stesse nonché la loro indipendenza nello svolgimento delle funzioni; l'espressione «autorità amministrative indipendenti» inserita nel testo costituzionale potrebbe far pensare alla costituzione di un altro potere dello Stato. Aggiunge che deve a suo avviso trattarsi di poche norme, di una disciplina asciutta, dovendo essere inserita nel testo costituzionale: una disciplina dettagliata in Costituzione potrebbe irrigidire l'ulteriore evoluzione delle autorità di garanzia.

In ordine all'articolo 100, per quanto riguarda il primo comma, ha predisposto due ipotesi, la prima delle quali attribuisce all'Avvocatura dello Stato le funzioni di consulenza giuridico-amministrative del Governo, mentre la seconda ipotesi attribuisce tali funzioni al Consiglio di Stato. A suo avviso a quest'ultimo organo dovrebbero essere attribuite alternativamente o le funzioni consultive o quelle giurisdizionali, certamente non entrambe; per parte sua propende per attribuire al Consiglio di Stato esclusivamente funzioni giurisdizionali, mentre quelle consultive dovrebbero essere svolte esclusivamente dall'Avvocatura dello Stato. Quanto alla Corte dei conti, cui fa riferimento il secondo comma dell'articolo 100, ha prospettato due formulazioni, tra le quali preferisce la prima.

In ordine all'articolo 101, ha ritenuto fosse prevalente l'orientamento favorevole a mantenere il primo comma nel testo attuale; quanto al secondo comma ha predisposto due ipotesi, delle quali preferisce la prima: si tratta di una formulazione su cui nel corso del dibattito sono state espresse riserve, soprattutto dal deputato Parenti. Precisa di aver ritenuto preferibile una formulazione che non fosse troppo dettagliata, come quella che era stata proposta dal senatore Senese, trattandosi di un testo costituzionale. Al quinto comma il testo da lui predisposto propone una norma analoga a quella già contenuta dal terzo comma dell'articolo 24 della Costituzione, raccogliendo così l'indicazione di coloro che hanno sottolineato l'importanza di inserire la norma sulla difesa dei non abbienti nell'articolo 101; occorre pertanto valutare se inserire o meno tale formulazione nel testo dell'articolo 101.

All'articolo 102, in particolare al quarto comma la sua ipotesi di testo prevede che possono essere istituiti giudici speciali, oltre che per la giustizia tributaria, esclusivamente per determinate materie diverse da quella penale e per il solo giudizio di primo grado; il testo da lui proposto reca in parentesi la possibilità di impugnare le pronunce dei giudici di primo grado dinanzi ai giudici ordinari. La parentesi è dovuta al fatto

che è incerto sulla opportunità di prevedere tale facoltà espressamente, in quanto potrebbe risultare ultronea.

Quanto all'articolo 103, al primo comma l'ipotesi di articolato da lui predisposta prevede che la giurisdizione amministrativa sia esercitata dai giudici del TAR e da quelli del Consiglio di Stato sulla base di materie omogenee tassativamente indicate dalla legge; in proposito occorre valutare se definire espressamente tale legge come «legge di attuazione», al fine di sottolineare con maggior forza l'esigenza di adottarla. Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 103 ricorda che si è discusso sull'ipotesi di costituire un apposito ufficio del pubblico ministero presso il giudice amministrativo; richiama quindi l'attenzione dei membri del Comitato su tale problema, che considera ancora aperto. Sempre all'articolo 103 lo schema di articolato propone la soppressione delle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti; propone inoltre che i tribunali militari siano istituiti solo per il tempo di guerra o in conformità ad obblighi internazionali. In proposito fa presente che all'articolo 111, al secondo comma, si prevede la possibilità di derogare alla norma per cui è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra, e non anche per quelle che facciano riferimento ad obblighi internazionali. In merito all'articolo 103 ha predisposto anche un'ipotesi di modifica che attribuisce al Consiglio di Stato funzioni di consulenza giuridico-amministrative; ribadisce in proposito le sue perplessità, rilevando che le funzioni consultive dovrebbero comunque essere disciplinate all'articolo 100 e non all'articolo 103; come ha quindi già fatto presente preferisce la prima ipotesi di testo.

Il senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano) osserva che nell'ipotesi di modifica n. 2 del secondo comma dell'articolo 103 non si affronta la questione della giurisdizione sulla responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari in materia di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge, questione che invece viene risolta nell'ipotesi n. 1.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, con riferimento all'osservazione espressa dal senatore Zecchino, riconosce che il problema da lui sollevato deve essere comunque affrontato. Ciò che è importante comunque è far cessare la commistione tra funzioni giurisdizionali e funzioni di consulenza del Consiglio di Stato.

All'articolo 104 il suo schema di articolato prevede tre ipotesi alternative; si tratta infatti dell'articolo sul quale maggiormente si sono riscontrate divergenze tra i componenti del Comitato e in ordine al quale rimane il maggior numero di problemi aperti. La prima delle suddette ipotesi prevede che i giudici ordinari e amministrativi nonchè i magistrati inquirenti costituiscono un ordine autonomo e indipendente dai poteri dello Stato; prevede inoltre per la magistratura ordinaria un Consiglio superiore composto da due sezioni, di cui una per i giudici e l'altra per i magistrati inquirenti. A tale ipotesi è connessa la proposta di isti-

tuire un organo di autogoverno per la magistratura amministrativa, per cui dovrebbe essere inserito a tal fine un ulteriore articolo, il 104-*bis*. Nell'ipotesi in cui si concordi sulla soluzione di prevedere un pubblico ministero unico, soltanto il CSM dovrebbe prevedere un'apposita sezione per i magistrati inquirenti, mentre se si addivenisse all'ipotesi di costituire un ufficio del pubblico ministero anche presso il giudice amministrativo, allora anche il Consiglio superiore della magistratura amministrativa dovrebbe avere un'apposita sezione per i magistrati inquirenti. Nell'ipotesi di modifica n. 2, si prevede che il Consiglio superiore della magistratura sia unico e formato da tre sezioni, di cui una per la magistratura ordinaria, un'altra per la magistratura amministrativa e un'altra ancora per i magistrati inquirenti. L'ipotesi di modifica n. 3 prevede egualmente un unico Consiglio superiore della magistratura, senza contemplare alcuna distinzione in sezioni. Fa presente di riconoscersi maggiormente nella prima ipotesi, non tanto per sue personali valutazioni, ma perchè ritiene che essa rappresenti una soluzione di possibile mediazione. Non ha ritenuto invece di proporre al Comitato l'ipotesi di due Consigli superiori distinti, per i giudici e per i magistrati inquirenti, in quanto su questa non si sarebbero potute realizzare convergenze.

Il deputato Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) chiede chiarimenti sul primo comma dell'articolo 104 laddove il relatore propone di prevedere che i giudici ordinari e amministrativi e i magistrati inquirenti costituiscono un ordine autonomo e indipendente dai poteri dello Stato; in particolare chiede se l'espressione «dai poteri dello Stato» sottenda ad una precisa scelta politica, in quanto si sarebbe potuto anche parlare di indipendenza «da ogni potere» o «da ogni altro potere».

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, riferendosi al quesito posto dal deputato Folena, fa presente di aver operato solo una scelta tecnica, avendo ritenuto più chiara l'espressione «ordine autonomo e indipendente dai poteri dello Stato». Rileva quindi che nell'ipotesi di modifica n. 1 dell'articolo 104, al secondo comma, non si prevede il potere del Presidente della Repubblica di formare l'ordine del giorno del CSM – potere invece previsto nelle ipotesi di modifica n. 2 e 3 – in quanto nel dibattito sono emerse in proposito opinioni contrastanti; pur giudicando, per parte sua, che tale previsione sarebbe opportuna, non la ha, tuttavia inserita nella ipotesi n. 1, che è quella che ritiene possa rappresentare una soluzione di possibile compromesso, si intende nel senso alto del termine. Al terzo comma dell'articolo 104 si prevede che faccia parte del CSM il ministro della giustizia, ovviamente senza diritto di voto; già oggi il ministro della giustizia partecipa alle sedute del CSM, ma non in virtù di una norma costituzionale. Ha ritenuto invece di proporre l'inserimento di tale norma in quanto a suo avviso non inserire tale disposizione nel testo costituzionale sarebbe un'ipocrisia. Nelle ipotesi di modifica da lui predisposte all'articolo 104 al quarto comma si propone inoltre un rinvio alla legge ordinaria per la determinazione del numero dei componenti di ciascuna sezione da cui

dovrebbe essere composto il CSM. Al quinto comma ha proposto di prevedere che contro i provvedimenti delle sezioni del CSM sia ammessa tutela giurisdizionale solo dinanzi alle sezioni riunite, evitando così i reclami incrociati, prospettati dal senatore Pellegrino, che potrebbero a suo avviso determinare un ingorgo di interessi trasversali tra il Consiglio superiore della magistratura ordinaria e quello della magistratura amministrativa.

Il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) chiede al relatore la ragione per cui non ha proposto nella sua ipotesi di articolato l'istituzione della Corte di giustizia della magistratura.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, rispondendo al quesito del senatore Senese, fa presente di non aver proposto l'ipotesi di istituire la Corte di giustizia della magistratura, avendo ritenuto preferibile – almeno in prima battuta – proporre di inserire nella Costituzione la creazione di un'apposita sezione disciplinare, prospettata anche nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, tra gli atti dello stesso procuratore generale presso la Corte di cassazione; sul punto tuttavia si dichiara aperto fino all'ultimo a ulteriori proposte.

Il senatore Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale) chiede al relatore se le parole «solo innanzi alle sezioni riunite» previste dalle ipotesi di modifica da lui predisposte per il quinto comma dell'articolo 104 valgono ad escludere il ricorso per cassazione.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, riferendosi al quesito del senatore Maceratini, risponde che l'espressione «solo innanzi alle sezioni riunite» è intesa ad escludere soltanto il ricorso al TAR.

Il deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia), chiede come sia possibile escludere il ricorso al TAR contro i provvedimenti delle sezioni del CSM, che sono atti amministrativi.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, ribadisce che l'articolo 104 della Costituzione è quello su cui sono rimaste aperte il maggior numero di questioni ed è quindi quello più esposto a ipotesi di modifica.

Il deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), riferendosi al sesto comma delle ipotesi di modifica riferite all'articolo 104, chiede se sia opportuno prevedere che i componenti laici di ciascuna sezione del CSM possano essere avvocati con quindici anni di esercizio; infatti dopo la soppressione dell'albo dei procuratori legali avvenuta recentemente quindici anni potrebbero essere pochi.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, riferendosi all'osservazione del deputato Soda, fa presente che sul punto

è possibile un'ulteriore riflessione. Ciò che per lui è importante è che i membri laici del CSM non debbano essere espressi dalle categorie, ma dal Parlamento che è espressione della sovranità popolare.

Il deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia) chiede perchè le diverse proporzioni tra togati e laici all'interno del CSM (metà a metà ovvero tre quindi e due quindi) non siano state riferite a tutte le ipotesi di testo predisposte dal relatore.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, riferendosi all'osservazione del deputato Parenti, precisa di aver inteso evitare di proporre troppe ipotesi di modifica alternative; le ipotesi da lui formulate possono peraltro essere incrociate, fermo restando che la soluzione da lui preferita è comunque l'ipotesi di modifica n. 1, perchè quella che a suo avviso più probabilmente può raccogliere consensi. Per quanto in particolare riguarda l'articolo 104, all'ipotesi di modifica n. 1 è connessa la proposta di inserire un articolo 104-*bis* che istituisce un Consiglio superiore della magistratura amministrativa.

Riferendosi quindi all'articolo 105, fa presente di aver proposto nelle sue ipotesi di modifica che il CSM adotti provvedimenti amministrativi; ha proposto inoltre l'ipotesi di modifica n. 2 che riprende una proposta del senatore Zecchino.

Quanto all'articolo 106 osserva che a suo avviso occorre inserire in modo più definito nel testo costituzionale la distinzione netta tra funzioni giudicanti e funzioni inquirenti, pur senza giungere alla soluzione di una separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati inquirenti.

Il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) osserva che al quarto comma dell'articolo 106 sarebbe preferibile prevedere l'impossibilità di svolgere le funzioni inquirenti e quelle giudicanti nello stesso distretto, invece che nella «medesima regione» come proposto dal relatore.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, riferendosi all'osservazione del senatore Marchetti, precisa che l'ipotesi di modifica da lui proposta per il quarto comma dell'articolo 106 è quella che ha raccolto maggiori consensi.

In ordine all'articolo 107, richiama l'attenzione dei membri del Comitato sul quarto comma dell'ipotesi di modifica n. 1 da lui predisposta: ha ritenuto infatti di proporre la possibilità di una deroga al principio dell'inamovibilità dei magistrati, sia pure con le dovute garanzie per gli interessati. Al quinto comma ha ritenuto di far riferimento ai principi di correttezza e di riservatezza, e non al principio di imparzialità che riguarda soltanto il giudice, e non anche i magistrati inquirenti. Per quanto riguarda la possibilità per i magistrati di partecipare alle competizioni elettorali, l'ipotesi di modifica da lui proposta prevede che tale possibilità sia consentita soltanto se i magistrati si dimettono prima della presentazione delle liste elettorali; sul punto il senatore Zecchino aveva

proposto che ciò dovesse avvenire tre anni prima di tale presentazione. Passando all'articolo 110, la sua ipotesi di modifica propone che venga assicurata una comune formazione propedeutica per l'esercizio delle professioni giudiziarie e quelle forensi, avendo tutti i componenti del Comitato manifestato il loro consenso per tale innovazione. Inoltre molti hanno ritenuto che fosse opportuno inserire un rinvio alla legge ordinaria per la possibilità di individuare altri titolari dell'azione disciplinare oltre al Ministro della giustizia.

Per quanto riguarda l'articolo 111, chiede ai componenti del Comitato di vagliare sotto il profilo tecnico la formulazione del secondo comma della ipotesi di modifica n. 1, che fa riferimento, oltre che alle sentenze e ai provvedimenti sulla libertà personale, anche alle perquisizioni, ai sequestri in materia penale e alle intercettazioni.

Il deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia) chiede il motivo per cui il relatore nell'ipotesi di modifica riferita al secondo comma dell'articolo 111 ha fatto riferimento ai provvedimenti pronunciati anche da organi giurisdizionali speciali, considerato che non risulta che tali organi possano emettere provvedimenti sulla libertà personale, perquisizioni, sequestri e intercettazioni.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, rispondendo al quesito del deputato Parenti, precisa che il riferimento agli organi giurisdizionali speciali è già presente nell'attuale testo del secondo comma dell'articolo 111. Si tratta comunque di un problema tecnico su cui si potrà riflettere. Per quanto riguarda il terzo comma delle ipotesi di modifica da lui predisposte con riferimento all'articolo 111, precisa di condividere integralmente sia l'ipotesi n. 1, che l'ipotesi n. 2, pur rilevando che quest'ultima – proposta dal senatore Russo – appare eccessivamente dettagliata per essere inserita in un testo costituzionale. Comunque non si tratta di alternative di natura politica, bensì tecnica. Sempre all'articolo 111 ha recepito la proposta di inserire il riferimento alla riserva di codice per le nuove norme penali.

All'articolo 112 l'ipotesi di modifica n. 1 da lui predisposta prevede che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale «secondo modalità stabilite dalla legge»; su quest'ultima espressione vi sono state molte polemiche a suo avviso strumentali e alimentate dall'infondato sospetto di voler limitare il potere di esercizio dell'azione penale, mentre l'intenzione è sempre stata quella di disciplinarne le modalità. L'espressione citata quindi dovrebbe essere quella preferibile. L'ipotesi di modifica n. 2, sempre riferita all'articolo 112, reca anche una proposta che è stata formulata dal senatore Senese, proposta su cui tuttavia manifesta perplessità di carattere tecnico. L'ipotesi di modifica dell'articolo 112 prevede inoltre che il ministro della giustizia riferisca annualmente al Parlamento sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine; ha ritenuto di non ripresentare la norma – presente nelle precedenti ipotesi di articolato – in base alla quale il ministro avrebbe dovuto consultarsi con il procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Riferendosi all'articolo 113, fa presente che nella sua ipotesi di modifica non compare ovviamente più il riferimento agli interessi legittimi.

Passando alla disciplina relativa alla Corte costituzionale, sottolinea che all'articolo 134 le ipotesi di modifica da lui predisposte aggiungono al testo attualmente vigente la competenza in materia di ammissibilità dei referendum abrogativi che è già attribuita alla Corte costituzionale, ma dalla legge ordinaria; aggiungono inoltre una norma che prevede la possibilità per il cittadino di presentare ricorsi alla Corte costituzionale qualora si ritenga leso in uno dei suoi diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione da un atto dei pubblici poteri. In merito a quest'ultimo punto l'ipotesi di modifica n. 1 propone di prevedere che il ricorso diretto alla Corte sia consentito soltanto qualora non sia dato altro mezzo di tutela; mentre l'ipotesi n. 2 non prevede tale limitazione. Per evitare che la Corte sia sommersa dai ricorsi, come è avvenuto in altri ordinamenti, preferisce l'ipotesi n. 1.

All'articolo 135 propone una composizione della Corte da 16 a 20 giudici, un quarto dei quali nominati dai consigli regionali; propone inoltre di prevedere una incompatibilità successiva alla scadenza del mandato e una disposizione intesa ad evitare presidenze troppo brevi, quali quelle che si sono avute recentemente. Sempre all'articolo 135 l'ipotesi di modifica n. 2 prevede al settimo comma la costituzione di una sezione speciale composta da tre giudici al fine di valutare l'ammissibilità dei ricorsi presentati per la tutela dei diritti fondamentali; se tale soluzione dovesse registrare la prevalenza dei consensi, allora sarebbe la sezione speciale a fungere da filtro per quanto riguarda i ricorsi diretti dei cittadini.

All'articolo 136 l'ipotesi di modifica n. 1 premette un comma che prevede la tipizzazione delle sentenze della Corte costituzionale; al comma successivo propone di prevedere che la Corte possa differire per non più di un anno l'efficacia delle sue sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge; al terzo comma propone di prevedere l'istituto dell'opinione dissenziente.

All'articolo 137 l'ipotesi di modifica n. 1 prevede al secondo comma una norma a tutela delle opposizioni: si propone infatti che un quinto dei componenti di ciascuna Camera possa sollevare la questione di illegittimità costituzionale di una legge entro quindici giorni dalla sua pubblicazione e che la Corte debba decidere nei sessanta giorni successivi. Si tratta di una norma che consente alle opposizioni di sollevare la questione di illegittimità costituzionale soltanto dopo la pubblicazione della legge, in modo da evitare manovre ostruzionistiche e da preservare comunque il potere del Presidente della Repubblica di rinviare le leggi alle Camere. Tale norma potrebbe essere collocata anche nella sezione riguardante la formazione delle leggi, attraverso l'inserimento di un apposito articolo, ad esempio l'articolo 74-bis.

Ritiene infine sia opportuno rinviare ad una fase successiva dell'esame la definizione di una disciplina transitoria.

Giuliano URBANI, *Presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta prevista per questa sera alle 20,30.

La seduta termina alle ore 13,50.

ALLEGATO N. 1

Ulteriore elaborazione della bozza contenente ipotesi di testo riferite agli articoli da 100 a 113 della Costituzione e prime ipotesi di articolato in materia di Corte Costituzionale (articoli 134-137), Autorità di garanzia (articolo 99 o 99-bis) e Difensore civico (articolo 97-bis) (*)

* Le precedenti bozze contenenti ipotesi di testo riferite agli articoli da 100 a 113 della Costituzione sono state distribuite ai membri del Comitato e messe a disposizione dei componenti della Commissione, ma non pubblicate.

Articolo 97-bis

Dopo l'articolo 97 della Costituzione è inserito il seguente:

Articolo 97 bis

La legge istituisce l'ufficio del difensore civico, determinandone le competenze.

Chiunque vi abbia interesse può rivolgersi al difensore civico per esporre casi di cattiva amministrazione. Fermi gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, il difensore civico può proporre la risoluzione delle controversie tra i cittadini e la pubblica amministrazione e segnalare agli organi competenti i casi di cattiva amministrazione riscontrati anche ai fini del promovimento della azione di responsabilità nei confronti dei funzionari e dipendenti pubblici.

La legge assicura le condizioni di indipendenza del difensore civico e ne disciplina la facoltà di accesso agli uffici e ai documenti amministrativi per lo svolgimento delle relative funzioni.

Articolo 99*ovvero***Articolo 99-bis**

L'articolo 99 della Costituzione è sostituito dal seguente:

ovvero, in alternativa,

Dopo l'articolo 99 della Costituzione è inserito il seguente:

Articolo 99-bis

Per lo svolgimento di attività imparziale di regolazione o vigilanza su determinati settori la legge può istituire autorità di garanzia. Ad esse la legge può altresì attribuire, nelle materie di loro competenza, poteri di risoluzione delle controversie e sanzionatori, determinando le forme di impugnazione delle relative decisioni presso gli organi giurisdizionali.

La legge prevede i requisiti e le modalità di nomina dei titolari delle autorità di garanzia e ne assicura l'indipendenza nello svolgimento delle funzioni.

Articolo 100

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.</p> <p>La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.</p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.</p>	<p>L'Avvocatura dello Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo.</p> <p>La Corte dei conti è organo di controllo dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere e ai Consigli regionali sul risultato del controllo eseguito nonché sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato e delle Regioni.</p> <p><i>Oppure:</i></p> <p>La Corte dei conti è organo di controllo della regolarità finanziaria delle gestioni pubbliche; verifica il rispetto del principio di buon andamento nella gestione delle risorse ai fini della efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e ne riferisce direttamente alle Camere e ai Consigli regionali. La legge può istituire sezioni periferiche per l'esercizio delle attribuzioni della Corte.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo. <i>(vedi, in connessione con tale disposizione, la seconda ipotesi sub art. 103, comma 1).</i></p>

N.B.: *La disposizione relativa alla Corte dei Conti dovrà comunque essere coordinata con quanto sarà deciso in merito alla forma di Stato, in particolare in relazione alle competenze che verranno attribuite alle regioni.*

Articolo 101

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>La giustizia è amministrata in nome del popolo.</p> <p>I giudici sono soggetti soltanto alla legge.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati inquirenti sono soggetti alla legge e alle norme dell'ordinamento giudiziario che assicurano il coordinamento degli uffici del pubblico ministero.</p> <p>La tutela giurisdizionale si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, che ne assicura la ragionevole durata.</p> <p>Il procedimento si svolge in condizioni di parità, nel contraddittorio tra le parti, secondo il principio dell'oralità e davanti a giudice imparziale.</p> <p>La legge assicura gli strumenti per rendere effettiva la possibilità di agire e difendersi, davanti ad ogni giurisdizione, anche da parte dei non abbienti.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati inquirenti sono soggetti alla legge e alle norme dell'ordinamento giudiziario che assicurano il coordinamento interno e l'unità di azione degli uffici del pubblico ministero.</p> <p>La tutela giurisdizionale si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, che ne assicura la ragionevole durata.</p> <p>Il procedimento si svolge in condizioni di parità, nel contraddittorio tra le parti, secondo il principio dell'oralità e davanti a giudice imparziale.</p> <p>La legge assicura gli strumenti per rendere effettiva la possibilità di agire e difendersi, davanti ad ogni giurisdizione, anche da parte dei non abbienti.</p>

Articolo 102

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p> <p>Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.</p> <p>La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.</p>	<p>La funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata da giudici ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.</p> <p>Non possono essere istituiti giudici straordinari.</p> <p>Presso gli organi giudiziari (ordinari e amministrativi) possono istituirsi sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.</p> <p>Possono essere istituiti giudici speciali, oltre che per la giustizia tributaria, esclusivamente per determinate materie diverse da quella penale e per il solo giudizio di primo grado (con facoltà di impugnazione dinanzi a giudici ordinari).</p> <p>La legge stabilisce per quali materie possono essere nominati giudici non professionali, anche al fine di giudizi di sola equità.</p> <p><i>(N.B.: Resta salvo il disposto del comma 3 dell'articolo 113). Identico.</i></p>	

Articolo 103

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi</p> <p>La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.</p> <p>I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.</p>	<p>La giurisdizione amministrativa è esercitata dai giudici dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sulla base di materie omogenee tassativamente indicate dalla legge (di attuazione).</p> <p><i>(n.b.: tale disposizione comporta la soppressione del comma 2 dell'articolo 125).</i></p> <p>Il giudice amministrativo, su iniziativa del Pubblico ministero (costituito presso la giurisdizione amministrativa), giudica della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari in materia di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge.</p> <p><i>Soppresso.</i></p> <p>I Tribunali militari sono istituiti solo per il tempo di guerra o in conformità ad obblighi internazionali ed hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.</p>	<p>La giurisdizione amministrativa è esercitata dai giudici dei tribunali amministrativi regionali e dai giudici del Consiglio di Stato sulla base di materie omogenee tassativamente indicate dalla legge (di attuazione).</p> <p><i>(n.b.: tale disposizione comporta la soppressione del comma 2 dell'articolo 125).</i></p> <p>Il Consiglio di Stato è anche organo di consulenza giuridico-amministrativa. E' formato da sezioni giurisdizionali e da sezioni consultive, composte da magistrati che non possono transitare dall'una all'altra funzione.</p> <p><i>Oppure:</i></p> <p>La legge demanda al Consiglio di Stato il compito di esprimere pareri preventivi su atti normativi e generali e assicura la separazione tra funzioni consultive e funzioni giurisdizionali.</p> <p><i>Oppure:</i></p> <p>La giurisdizione amministrativa è esercitata dal Consiglio di Stato e dai tribunali amministrativi di prima e seconda istanza.</p> <p>Nella giurisdizione amministrativa il Consiglio di Stato esercita le funzioni di giudice di ultima istanza assicurando l'uniforme applicazione della legge nonché la funzione di giudice di unico grado per le controversie relative agli atti delle Autorità di garanzia.</p> <p><i>Soppresso.</i></p> <p>I Tribunali militari sono istituiti solo per il tempo di guerra o in conformità ad obblighi internazionali ed hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.</p>

Articolo 104

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2	Ipotesi di modifica n. 3
<p>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.</p> <p>Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.</p>	<p>I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati inquirenti costituiscono un ordine autonomo e indipendente dai poteri dello Stato.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria è presieduto dal Presidente della Repubblica <i>(da precisare in relazione alla forma di governo)</i>.</p> <p>Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione e il ministro della giustizia.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i magistrati inquirenti. Il numero dei componenti ciascuna sezione è determinato dalla legge.</p> <p>Contro i provvedimenti delle sezioni è ammessa tutela giurisdizionale solo innanzi alle sezioni riunite. La legge stabilisce le ulteriori funzioni e competenze delle sezioni riunite.</p>	<p>I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati inquirenti costituiscono un ordine autonomo e indipendente dai poteri dello Stato.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica, che ne forma l'ordine del giorno <i>(da precisare in relazione alla forma di governo)</i>.</p> <p>Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione, il presidente del Consiglio di Stato e il ministro della giustizia.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura si compone di una sezione per i giudici ordinari, di una sezione per i giudici amministrativi e di una sezione per i magistrati inquirenti. Il numero dei componenti ciascuna sezione è determinato dalla legge.</p> <p>Contro i provvedimenti delle sezioni è ammessa tutela giurisdizionale solo innanzi alle sezioni riunite. La legge stabilisce le ulteriori funzioni e competenze delle sezioni riunite.</p>	<p>I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati inquirenti costituiscono un ordine autonomo e indipendente dai poteri dello Stato.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica, che ne forma l'ordine del giorno <i>(da precisare in relazione alla forma di governo)</i>.</p> <p>Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione, il presidente del Consiglio di Stato e il ministro della giustizia.</p>

segue

segue art. 104

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2	Ipotesi di modifica n. 3
<p>Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p>	<p>I componenti di ciascuna sezione sono eletti per tre quinti dai giudici ordinari e dai magistrati inquirenti tra gli appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Parlamento (<i>da precisare in relazione alla forma di governo</i>) tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p> <p><i>oppure:</i></p> <p>I componenti di ciascuna sezione sono eletti per tre quinti dai giudici ordinari e dai magistrati inquirenti tra gli appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Parlamento (<i>da precisare in relazione alla forma di governo</i>). I membri eletti dal Parlamento sono scelti per metà tra professori ordinari di università in materie giuridiche e per metà tra avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p>	<p>I componenti di ciascuna sezione sono eletti per metà dai giudici ordinari e amministrativi e dai magistrati inquirenti tra gli appartenenti alle varie categorie e per metà dal Parlamento (<i>da precisare in relazione alla forma di governo</i>) tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p> <p><i>oppure:</i></p> <p>I componenti di ciascuna sezione sono eletti per metà dai giudici ordinari e amministrativi e dai magistrati inquirenti tra gli appartenenti alle varie categorie e per metà dal Parlamento (<i>da precisare in relazione alla forma di governo</i>). I membri eletti dal Parlamento sono scelti per metà tra professori ordinari di università in materie giuridiche e per metà tra avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p>	<p>Gli altri componenti sono eletti per tre quinti dai giudici ordinari, amministrativi e dai magistrati inquirenti tra gli appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Parlamento (<i>da precisare in relazione alla forma di governo</i>) tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p>

segue art. 104

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2	Ipotesi di modifica n. 3
<p>Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.</p>	<p>Tra i componenti designati dal Parlamento il Consiglio elegge un vice presidente e ciascuna sezione elegge il proprio presidente.</p> <p>La sezione disciplinare del Consiglio è eletta nel suo seno per metà tra i componenti designati dai giudici e dai magistrati inquirenti e per metà tra quelli designati dal Parlamento. I membri della sezione non partecipano alle altre attività del Consiglio.</p> <p>Il Presidente della sezione disciplinare è eletto nel suo seno tra i componenti designati dal Parlamento. (Contro le sentenze della sezione disciplinare è ammesso ricorso in Cassazione.) <i>NB: comma presumibilmente superfluo in relazione a quanto già previsto dall'articolo 111 Cost.).</i></p> <p>Il ministro della giustizia partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni delle sezioni riunite e di ciascuna sezione del Consiglio e può presentare proposte e richieste.</p>	<p>Tra i componenti designati dal Parlamento il Consiglio elegge un vice presidente e ciascuna sezione elegge il proprio presidente.</p> <p>La sezione disciplinare del Consiglio è eletta nel suo seno per metà tra i componenti designati dai giudici ordinari, amministrativi e magistrati inquirenti e per metà tra quelli designati dal Parlamento. I membri della sezione non partecipano alle altre attività del Consiglio.</p> <p>Il Presidente della sezione disciplinare è eletto nel suo seno tra i componenti designati dal Parlamento. (Contro le sentenze della sezione disciplinare è ammesso ricorso in Cassazione.) <i>NB: comma presumibilmente superfluo in relazione a quanto già previsto dall'articolo 111 Cost.).</i></p> <p>Il ministro della giustizia partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni delle sezioni riunite e di ciascuna sezione del Consiglio e può presentare proposte e richieste.</p>	<p>Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>La sezione disciplinare del Consiglio è eletta nel suo seno per metà tra i componenti designati dai giudici ordinari, amministrativi e magistrati inquirenti e per metà tra quelli designati dal Parlamento. I membri della sezione non partecipano alle altre attività del Consiglio.</p> <p>Il Presidente della sezione disciplinare è eletto nel suo seno tra i componenti designati dal Parlamento. (Contro le sentenze della sezione disciplinare è ammesso ricorso in Cassazione.) <i>NB: comma presumibilmente superfluo in relazione a quanto già previsto dall'articolo 111 Cost.).</i></p> <p>Il ministro della giustizia partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e può presentare proposte e richieste.</p>

segue art. 104

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2	Ipotesi di modifica n. 3
<p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.</p>	<p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento italiano ed europeo o di un Consiglio regionale.</p>	<p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento italiano ed europeo o di un Consiglio regionale.</p>	<p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento italiano ed europeo o di un Consiglio regionale.</p>

Articolo 104-bis

Ipotesi n. 1	Ipotesi n. 2
<p>Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica (<i>da precisare in relazione alla forma di governo</i>).</p> <p>Ne fanno parte di diritto il presidente del Consiglio di Stato (l'eventuale procuratore generale del Consiglio di Stato) e il ministro della giustizia, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto e può presentare proposte e richieste.</p> <p>Gli altri componenti sono eletti tre quinti da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Parlamento (<i>da precisare in relazione alla forma di governo</i>) tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p> <p>Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>La sezione disciplinare del Consiglio è eletta nel suo seno per metà tra i componenti designati dai giudici amministrativi (e magistrati inquirenti) e per metà tra quelli designati dal Parlamento. I membri della sezione non partecipano alle altre attività del consiglio.</p> <p>Il presidente della sezione disciplinare è eletto nel suo seno tra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>(Contro le sentenze della sezione disciplinare è ammesso ricorso in Cassazione - NB: comma presumibilmente superfluo in relazione a quanto previsto dall'articolo 111 Cost.).</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.</p> <p>Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè far parte del Parlamento italiano ed europeo o di un Consiglio regionale.</p>	<p>Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica, che ne forma l'ordine del giorno (<i>da precisare in relazione alla forma di governo</i>).</p> <p>Ne fanno parte di diritto il presidente del Consiglio di Stato (l'eventuale procuratore generale del Consiglio di Stato) e il ministro della giustizia, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto e può presentare proposte e richieste.</p> <p>Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per metà dal Parlamento (<i>da precisare in relazione alla forma di governo</i>) tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p> <p>Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>La sezione disciplinare del Consiglio è eletta nel suo seno per metà tra i componenti designati dai giudici amministrativi (e magistrati inquirenti) e per metà tra quelli designati dal Parlamento. I membri della sezione non partecipano alle altre attività del consiglio.</p> <p>Il presidente della sezione disciplinare è eletto nel suo seno tra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>(Contro le sentenze della sezione disciplinare è ammesso ricorso in Cassazione - NB: comma presumibilmente superfluo in relazione a quanto previsto dall'articolo 111 Cost.).</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.</p> <p>Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè far parte del Parlamento italiano ed europeo o di un Consiglio regionale.</p>

N.B.: l'introduzione dell'articolo 104-bis è conseguente all'ipotesi di modifica prevista n 1 all'articolo 104 (CSM per la sola magistratura ordinaria). In relazione alle ipotesi di modifica nn. 2 e 3, sempre all'articolo 104 (unico CSM per magistrati ordinari e amministrativi), l'articolo 104-bis non è previsto.

La possibilità di prevedere due sezioni anche per il Consiglio superiore della magistratura amministrativa dipende dalla eventuale istituzione del pubblico ministero presso la giurisdizione amministrativa.

Articolo 105

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.</p>	<p>Spettano ai (<i>ovvero</i>: alle sezioni dei) Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari, i provvedimenti amministrativi riguardanti le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici e dei magistrati inquirenti.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura non può adottare atti o deliberazioni di indirizzo politico.</p>	<p>Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, i provvedimenti amministrativi riguardanti le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici e dei magistrati inquirenti.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura non può adottare deliberazioni di indirizzo politico o altri atti di indirizzo in ordine all'interpretazione delle leggi e all'organizzazione giudiziaria.</p>

Articolo 106

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.</p> <p>La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.</p> <p>Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.</p>	<p>Le nomine di tutti i magistrati hanno luogo per concorso.</p> <p>Tutti i magistrati esercitano inizialmente funzioni giudicanti in organi collegiali per un periodo di almeno tre anni, al termine del quale il Consiglio superiore della magistratura (ordinaria) può assegnarli, con decisione motivata e previa specifica valutazione attitudinale, all'esercizio di funzioni inquirenti.</p> <p>Il passaggio tra l'esercizio delle funzioni giudicanti e inquirenti è successivamente consentito solo a seguito di concorso riservato, secondo modalità stabilite dalla legge.</p> <p>In nessun caso le funzioni inquirenti e quelle giudicanti possono essere svolte nella medesima regione.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano venti (quindici) anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.</p> <p>La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina di avvocati e professori universitari in materie giuridiche negli altri gradi della giurisdizione.</p>	

Articolo 107

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.</p> <p>Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.</p> <p>I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p>	<p>I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati inquirenti sono inamovibili.</p> <p>Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.</p> <p>La legge disciplina i periodi di permanenza nell'ufficio e nella sede dei giudici e dei magistrati inquirenti.</p> <p>Per assicurare la funzionalità della giustizia il Consiglio superiore della magistratura può tuttavia assegnare i giudici e i magistrati inquirenti ad altre sedi, con decisione adottata in contraddittorio con l'interessato e sulla base di criteri oggettivi predefiniti.</p> <p><i>Soppresso (ma vedi art. 110).</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Soppresso (ma vedi art. 101).</i></p> <p>Nell'esercizio delle rispettive funzioni, i giudici e i magistrati inquirenti si attengono ai principi di correttezza e riservatezza.</p> <p>L'ufficio di giudice ordinario e amministrativo e di magistrato inquirente è incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e professione. I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati inquirenti non possono far parte di collegi arbitrali né essere distaccati presso Ministeri o altre pubbliche amministrazioni. Possono partecipare alle competizioni elettorali solo se si dimettono prima della presentazione delle liste elettorali.</p>	<p>I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati inquirenti sono inamovibili.</p> <p>Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.</p> <p>La legge disciplina i periodi di permanenza nell'ufficio e nella sede dei giudici e dei magistrati inquirenti.</p> <p><i>Soppresso (ma vedi art. 110).</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Soppresso (ma vedi art. 101)</i></p> <p>Nell'esercizio delle rispettive funzioni, i giudici e i magistrati inquirenti si attengono ai principi di correttezza e riservatezza.</p> <p>L'ufficio di giudice e di magistrato del Pubblico ministero è incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e professione, fatte salve le altre cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge. I magistrati non possono far parte di collegi arbitrali né essere distaccati presso Ministeri o altre pubbliche amministrazioni.</p>

Articolo 108

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1
<p>Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.</p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.</p>	<p>Le norme sugli ordinamenti giudiziari ordinario e amministrativo sono stabilite esclusivamente con legge.</p> <p><i>Identico.</i></p>

Articolo 109

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica
<p data-bbox="402 331 505 359" style="text-align: center;">Art. 109</p> <p data-bbox="116 363 773 422">L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.</p>	<p data-bbox="1089 331 1192 359" style="text-align: center;">Art. 109</p> <p data-bbox="824 363 922 390"><i>Identico.</i></p>

Articolo 110

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica
<p>Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.</p>	<p>Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, il Ministro della giustizia provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, assicura la comune formazione propedeutica all'esercizio delle professioni giudiziarie e forensi, esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari, promuove l'azione disciplinare.</p> <p>La legge può individuare altri soggetti titolari dell'azione disciplinare.</p>

Articolo 111

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.</p> <p>Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.</p> <p>Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, le perquisizioni, i sequestri in materia penale e le intercettazioni pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.</p> <p>I provvedimenti che limitano i diritti e le libertà della persona sono adottati esclusivamente dai giudici con atto motivato nei soli casi e modi previsti dalla legge.</p> <p>Fatti salvi i casi eccezionali di necessità e urgenza, tassativamente indicati dalla legge, i provvedimenti che limitano i diritti e le libertà della persona sono adottati in contraddittorio tra le parti.</p> <p>Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui esse si riferiscono.</p> <p>Contro le decisioni del Consiglio di Stato il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.</p> <p>La persona accusata di un reato deve essere informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; deve poter disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; deve avere la facoltà di interrogare o far interrogare le persone da cui provengono le accuse a suo carico; deve avere la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; deve essere assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.</p> <p>Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui esse si riferiscono.</p> <p>Contro le decisioni del Consiglio di Stato il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.</p>

Articolo 112

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.</p>	<p>L'ufficio del pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, secondo modalità stabilite dalla legge.</p> <p>Il ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.</p>	<p>Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. La legge stabilisce le misure idonee ad assicurarne l'effettivo esercizio.</p> <p>La legge stabilisce i casi in cui l'azione penale è attribuita in via sussidiaria e concorrente ad altri soggetti.</p>

Articolo 113

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.</p> <p>Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.</p> <p>La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.</p>	<p>Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, con le modalità stabilite dalla legge.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

Articolo 134

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>La Corte costituzionale giudica:</p> <p>sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;</p> <p>sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;</p> <p>sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.</p>	<p>La Corte costituzionale giudica:</p> <p>sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni;</p> <p>sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;</p> <p>sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;</p> <p>sulla ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi e di atti aventi valore di legge;</p> <p>sui ricorsi presentati da chiunque ritenga di essere stato leso in uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione da un atto dei pubblici poteri avverso il quale non sia dato altro mezzo di tutela.</p>	<p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p>sui ricorsi presentati da chiunque ritenga di essere stato leso in uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione da un atto dei pubblici poteri.</p>

Articolo 135

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p> <p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.</p>	<p>La Corte costituzionale è composta da sedici (venti) giudici nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica, per un quarto dal Parlamento in seduta comune, per un quarto dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa e per un quarto da un collegio composto da tre delegati per ogni regione eletti dal consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.</p> <p><i>Identico</i></p> <p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni; nei successivi cinque anni non può ricoprire le cariche e gli uffici indicati dalla legge.</p>	<p>La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati, rispettivamente, dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento in seduta comune e dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa. Tre giudici sono nominati da un collegio composto da tre delegati per ciascuna regione eletti dal consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.</p> <p><i>Identico</i></p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono nominati per dodici anni decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p> <p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni; nei successivi cinque anni non può ricoprire alcuna carica pubblica.</p>

segue

segue art. 135

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.</p> <p>L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.¹</p>	<p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. Non sono eleggibili a Presidente i giudici negli ultimi due anni del loro mandato, salvo in caso di rielezione.</p> <p>L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento italiano ed europeo, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.</p>	<p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>

segue

¹ La legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ha disciplinato i casi di incompatibilità relativi ai giudici costituzionali ed ai giudici aggregati, nonché le forme di immunità a garanzia dell'attività della Corte.

segue art. 135

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.²</p>	<p><i>(Per l'ammissibilità dei ricorsi individuali cfr. co. 2 dell'art. 137)</i></p> <p>Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, diciassette (ventuno) membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.</p>	<p>Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Corte può organizzarsi in due sezioni, determinandone le relative competenze. Una speciale sezione, composta da tre giudici, è in ogni caso istituita per valutare l'ammissibilità dei ricorsi presentati per la tutela dei diritti fondamentali.</p> <p>Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i Giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni dodici anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.</p>

² L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. L'ultimo comma, inoltre, è stato modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

La Corte elegge il presidente tra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.»

Il testo dell'articolo 135 come sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, identico per i primi sei commi al testo vigente, all'ultimo comma così disponeva:

«Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.»

Articolo 136

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.</p> <p>La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali.</p>	<p>Le decisioni della Corte sono di accoglimento, di rigetto, di inammissibilità.</p> <p>Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, salvo che la Corte non stabilisca un termine diverso, comunque non superiore ad un anno dalla pubblicazione della decisione.</p> <p>I giudici della Corte possono esprimere e motivare opinioni in dissenso rispetto alle decisioni adottate dalla maggioranza del collegio o alle relative motivazioni.</p> <p>La decisione della Corte, con le eventuali opinioni in dissenso dei giudici, è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.</p>	

Articolo 137

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
<p>Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.³</p> <p>Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.</p> <p>Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.</p>	<p><i>Identico</i></p> <p>Un quinto dei componenti di ciascuna Camera può comunque sollevare la questione di legittimità costituzionale di una legge entro quindici giorni dalla sua pubblicazione; in tal caso la Corte decide nei sessanta giorni successivi.</p> <p>Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte, nonché per la valutazione dell'ammissibilità dei ricorsi presentati per la tutela dei diritti fondamentali.</p> <p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p> <p><i>Questo comma potrebbe essere collocato, in analogia con quanto previsto dall'art. 127 Cost. per l'impugnazione diretta delle leggi regionali, nella sezione riguardante la formazione delle leggi, ad es. come art. 74 bis.</i></p> <p>Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.</p> <p><i>Identico.</i></p>

³ In attuazione di tale disposto è stata approvata la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, "Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale".

Eventuali disposizioni transitorie.

(Pro memoria)

Marco BOATO, *relatore*

COMITATO SISTEMA DELLE GARANZIE

Seduta notturna

Presidenza del Presidente

Giuliano URBANI

La seduta inizia alle ore 21,10.

(R050 001, B75^a, 0001^o)

Giuliano URBANI, *Presidente*, ricorda che nella seduta di domani occorre decidere se concludere il dibattito nella seduta medesima ovvero se convocare nuovamente il Comitato per martedì 6 maggio.

Il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia) chiede se vi sarà una ulteriore riformulazione della bozza di articolato predisposta dal relatore, rilevando che non avrebbe altrimenti senso svolgere un dibattito che sarebbe soltanto ripetitivo.

Giuliano URBANI, *Presidente*, fa presente che l'obiettivo massimo da perseguire è quello di pervenire alla formulazione di un testo del tutto privo di opzioni alternative; ritiene che tale obiettivo non potrà essere raggiunto, ma rileva che occorrerà comunque cercare di avvicinarvisi quanto più possibile. Pertanto, a conclusione del dibattito il relatore potrà auspicabilmente eliminare alcune delle opzioni alternative che ancora figurano nella bozza di articolato.

Il deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia) ritiene impossibile pervenire ad un testo unico, essendovi già adesso opzioni che non risultano accolte nella bozza predisposta dal relatore. Pertanto, non può precludersi la possibilità per tutti di presentare emendamenti o testi alternativi.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, fa presente che – secondo l'ordine dei lavori a suo tempo deciso – è sua intenzione riservarsi, al termine della seduta di domani, di prendere atto degli esiti del dibattito formulando una ulteriore bozza di articolato, nel tentativo di avvicinarsi all'obiettivo di un testo quanto più possibile pri-

vo di opzioni alternative. Rileva inoltre che la bozza di articolato da lui predisposta riguarda anche argomenti sui quali non si è finora svolto dibattito, per cui è necessario che i componenti del Comitato si pronuncino riguardo a tali argomenti. Fa altresì presente che accompagnerà il testo con una relazione scritta, nella quale darà atto delle posizioni su cui non si è realizzata una possibile convergenza maggioritaria. La bozza presentata nella seduta di questa mattina non può pertanto considerarsi definitiva, essendo suo intendimento tenere conto di tutto quanto emergerà dal dibattito, fino alla sua conclusione.

Il deputato Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) rileva che la ulteriore rielaborazione dell'articolato non potrà ovviamente essere pronta per domani, ma soltanto per martedì 6 maggio. È pertanto necessario prevedere una riunione anche per tale data.

La attuale difficoltà è connessa alla circostanza che il Comitato ha di fronte a sé una ipotesi di testo che contiene numerose opzioni alternative. È quindi opportuno raccogliere adesso osservazioni ed indicazioni. La prossima bozza di articolato, se non del tutto priva di alternative dovrà comunque essere tale da consentire a singoli e a gruppi di riconoscersi nelle sue formulazioni oppure di presentare emendamenti e testi alternativi.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, dichiara di accogliere l'invito formulato dal deputato Folena.

Il deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia) rileva che le diverse ipotesi formulate dal relatore con riferimento ai vari articoli della Costituzione risultano in effetti abbastanza simili fra di loro, per cui potrebbe anche dirsi che in fondo un testo c'è già. Un articolato, però, deve fondarsi su una precisa scelta politica, cosa che invece non può dirsi sia avvenuta. In ogni caso, devono poter essere formulate scelte alternative.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, fa presente che non è tuttavia possibile tornare alle posizioni di partenza, ponendo così nel nulla tutto il lavoro svolto dal Comitato.

Giuliano URBANI, *Presidente*, riassumendo le risultanze del dibattito svoltosi, rileva che nel corso della presente seduta e di quella convocata per domani alle ore 15 la discussione potrà offrire al relatore ulteriori elementi per perfezionare la sua bozza di articolato, che sarà presentata dal relatore al Comitato in una seduta che sarà convocata per martedì 6 maggio alle ore 10. Da tale ulteriore bozza le diverse opzioni dovranno essere del tutto espunte o, quanto meno, essere limitate al minimo indispensabile, in modo che ciascuno possa poi presentare in Commissione propri testi alternativi.

Dichiara quindi aperto il dibattito sulla ipotesi di articolato presentata dal relatore nella seduta mattutina di oggi.

Il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) condivide nella sostanza gli articoli 97-*bis* e 99-*bis* della ipotesi di articolato illustrata dal relatore nella seduta mattutina. Si limita a fare delle osservazioni di forma; in particolare, all'articolo 97-*bis*, secondo comma, non condivide il riferimento alla «cattiva amministrazione». Riterebbe, invece, più opportuno riferirsi alla violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Esprime dubbi sull'ultima parte del secondo comma dell'articolo 97-*bis* che prevede che il difensore civico segnali agli organi competenti i casi di cattiva amministrazione riscontrati anche ai fini del promuovimento dell'azione di responsabilità nei confronti dei funzionari e dei dipendenti pubblici. Infatti, il promuovimento dell'azione di responsabilità secondo il disposto dell'articolo 28 della Costituzione spetta ai cittadini e non alla pubblica amministrazione.

All'articolo 99-*bis* ritiene necessario precisare che i poteri sanzionatori attribuiti all'autorità di garanzia non possono essere di tipo penale.

Condivide il primo comma dell'ipotesi di articolato relativo all'articolo 101. Non condivide il secondo comma e preferirebbe le seguenti ipotesi: «i giudici e i magistrati del pubblico ministero sono soggetti soltanto alla legge. Le norme dell'ordinamento giudiziario assicurano il coordinamento degli uffici del pubblico ministero» oppure «i magistrati sono soggetti soltanto alla legge. Le norme dell'ordinamento giudiziario assicurano il coordinamento degli uffici del pubblico ministero». Inoltre, non condivide il riferimento ai magistrati inquirenti preferendo «i magistrati del pubblico ministero», poichè esistono magistrati inquirenti che non appartengono all'ufficio del pubblico ministero (ad esempio il collegio per i reati ministeriali).

Pertanto, o si mantiene l'attuale formulazione della Costituzione, oppure ritiene preferibili quelle testè formulate.

Ribadisce poi di preferire che il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 101 siano collocati all'articolo 111 che potrebbe quindi essere dedicato al giusto processo.

Ritiene che il riferimento al terzo comma dell'ipotesi di articolato relativa all'articolo 101 circa la tutela giurisdizionale costituisca una formula non appropriata per i procedimenti penali e ritiene preferibile fare riferimento alla «giurisdizione».

Al quarto comma è più opportuno prevedere che «il procedimento si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizione di parità». Circa il principio della oralità, fa presente che esso riguarda solo i procedimenti penali, mentre in quelli civili e amministrativi il contraddittorio si realizza anche in forma scritta, per cui le relative norme diventerebbero soggette a dubbi di costituzionalità.

Sul quinto comma, ricordando che il relatore ha sottolineato che ripete sostanzialmente l'articolo 24 della Costituzione, ribadisce di preferire la sua formulazione, che prevede che la legge assicura gli strumenti per rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa anche da parte dei non abbienti.

Non è d'accordo circa l'ipotesi di articolato relativa all'articolo 102 dove la parola «magistrati» è sostituita con la parola «giudici». Il senso della norma attuale è, infatti, che la funzione giurisdizionale è esercitata da chi ha lo status di magistrato; dire che è esercitata da giudici sarebbe una tautologia.

All'ipotesi di articolato relativa all'articolo 104, condivide il fatto di non attribuire al Presidente della Repubblica la formazione dell'ordine del giorno. Inoltre, è favorevole a non prevedere che il ministro di grazia e giustizia sia membro di diritto del CSM, ritenendo che la questione possa essere rinviata alla legge ordinaria anche in considerazione del fatto che la Costituzione si riferisce solo ai membri a pieno titolo.

È contrario a prevedere che il CSM sia diviso in due distinte sezioni: una per i giudici e una per i pubblici ministeri.

Condivide la ipotesi illustrata precedentemente dal senatore Pellegrino sulla creazione di un organismo di giustizia disciplinare espresso dai consigli superiori della magistratura ordinaria e della magistratura amministrativa, che può preludere alla realizzazione di una vera unitarietà della giurisdizione.

Non condivide il secondo comma di entrambe le ipotesi di articolato relative all'articolo 105. Condivide invece il primo comma ed in particolare è favorevole al riferimento – come proposto dal senatore Pera – ai provvedimenti amministrativi riguardanti le assunzioni, le assegnazioni, eccetera.

Circa le ipotesi di articolato relative all'articolo 106, ribadisce di essere convinto che uno scambio di esperienze costituisca un valore positivo: perciò non condivide la formulazione proposta che in sostanza lo ostacola. Invece, ritiene preferibile rinviare alla legge ordinaria la previsione puntuale di situazioni di incompatibilità. È d'accordo a prevedere una iniziale esperienza in organi collegiali, bisogna però prendere atto di una tendenza ad estendere il giudizio monocratico, limitando quello collegiale, tendenza che potrebbe ostacolare l'attuazione concreta di un vincolo costituzionale di questo tipo. Meglio sarebbe allora riferirsi solo alle funzioni giudicanti senza specificare che devono essere svolte in organi collegiali. Inoltre, preferirebbe che il CSM dopo un periodo di esercizio di funzioni giudicanti assegni all'esercizio delle varie funzioni, rinviando alla legge ordinaria la disciplina del passaggio tra l'esercizio della funzione giudicante alla funzione inquirente. Comunque, ribadisce di essere contrario alla previsione di un concorso.

Ritiene preferibile rinviare alla legge ordinaria la disciplina delle incompatibilità di sede e comunque ritiene troppo esteso il riferimento all'ambito regionale, preferendo piuttosto il circondario o il distretto. Inoltre, la limitazione dovrebbe riguardare soltanto il passaggio tra le funzioni requirenti e le funzioni giudicanti penali. C'è comunque bisogno di una regolamentazione più puntuale che bene potrebbe essere disciplinata con legge ordinaria.

Circa le ipotesi di articolato relative all'articolo 107, è contrario a prevedere dei limiti alla inamovibilità, che possono sicuramente prestarsi ad abusi.

Ritiene inappropriato includere in Costituzione gli ultimi due commi dell'ipotesi di articolato relative all'articolo 107, trattandosi di materia da rinviare alla legge ordinaria. Inoltre, la previsione che i giudici e i magistrati possano partecipare alle competizioni elettorali solo se si dimettono prima della presentazione delle liste elettorali è in contrasto con l'articolo 51, realizzando anche una modifica surrettizia alla prima parte della Costituzione.

Ribadisce che preferirebbe che l'articolo 111 diventasse un unico articolo sul giusto processo. Circa il secondo comma della prima ipotesi, osserva che implicitamente sembra presupporre che i provvedimenti ivi previsti siano adottati solo da giudici. Esprimendo pertanto delle riserve, ritiene che poichè la disposizione si riferisce al ricorso per cassazione è opportuno togliere il riferimento alle perquisizioni ai sequestri e alle intercettazioni.

Ritiene che il terzo comma sembra limitare l'articolo 13 della Costituzione. Infatti, verrebbe meno il potere di arresto in flagranza della polizia. Sarebbe favorevole a che la legge ordinaria preveda un contraddittorio prima della adozione di misure cautelari; tuttavia anche in questo caso la legge ordinaria non potrebbe non prevedere limitazioni immediate della libertà personale (sotto forma di fermo provvisorio o di accompagnamento coatto) che verrebbero ad essere in contrasto con la norma costituzionale così come proposta.

Non condivide la prima ipotesi di modifica dell'articolo 112, in particolare ritiene che il riferimento alle «modalità stabilite dalla legge» si presti a dubbia interpretazione. Infatti, se si riferisce all'esercizio dell'azione penale, è superfluo; se si riferisce alla obbligatorietà, si consente di limitarla con legge ordinaria. Pertanto, preferisce la seconda ipotesi di articolato.

Circa le ipotesi di articolato relative all'articolo 134, osserva che tra gli atti dei pubblici poteri non devono essere comprese le sentenze, perchè non diventi un quarto grado di giurisdizione. Pertanto, ritiene opportuno chiarire meglio l'ipotesi di articolato.

Non condivide il primo comma della ipotesi di articolato relativa all'articolo 136. Infatti, condividendo le osservazioni svolte dal senatore Elia, non ritiene opportuno irrigidire in Costituzione le tipologie delle sentenze.

Circa la previsione di cui al terzo comma, richiama l'attenzione sul rischio che la manifestazione di opinioni dissenzienti possa esporre la Corte ad un coinvolgimento in un dibattito politico. Dichiarò comunque di essere favorevole a lasciare alla Corte la possibilità di stabilire che sia ammessa la *dissenting opinion*.

Giuliano URBANI, *Presidente*, ritiene che la norma in questione costituisca un deterrente rispetto alla formazione di maggioranze prevaricanti.

Il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), riconoscendo la forza dell'argomento del Presidente, ribadisce di aver solo espresso dei dubbi al riguardo.

Il senatore Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale) premette che, nell'ultima ipotesi di articolato presentata dal relatore nella seduta antimeridiana di oggi, molte delle norme proposte, pur ispirate da buoni propositi, appaiono eccessivamente dettagliate per un testo costituzionale, e tali che nel tempo potrebbero rivelarsi un vestito troppo stretto; a suo avviso sarebbe opportuno un più ampio rinvio alla legge ordinaria, al fine di evitare che il testo costituzionale risulti a seguito della riforma al suo interno sbilanciato.

Passando all'esame dell'articolato, con riferimento all'articolo 97-*bis* proposto dal relatore, condivide l'osservazione formulata dal senatore Russo sull'espressione, prevista al secondo comma, «cattiva amministrazione» che appare sicuramente poco puntuale. Ritiene che sarebbe opportuno istituire un difensore civico per regione, se si intende evitare che esso diventi, come il CNEL, una mera astrazione: in tal modo si creerebbe un'istituzione effettivamente vicina ai cittadini e tale da far da tramite alle loro doglianze. Inoltre a suo avviso occorrerebbe precisare che la legge ordinaria assicura la riservatezza nei rapporti tra cittadino e difensore civico.

All'articolo 99-*bis* proposto dal relatore, osserva che l'espressione «determinati settori» appare troppo generica e comunque inadeguata al testo costituzionale; essa non individua il ruolo delle autorità di garanzia.

L'articolo 100 deve essere letto in collegamento con l'articolo 103; la soluzione proposta in materia dal relatore è omogenea, ma suscita preoccupazione e merita una riflessione più attenta che consideri che le funzioni giurisdizionali in materia contabile vengono esercitate da anni dalla Corte dei Conti, istituzione che bene o male ha funzionato. Pertanto si dichiara favorevole a mantenere le funzioni giurisdizionali della Corte dei conti.

Quanto ai tribunali militari, osserva che possono essere utili anche in tempo di pace: se infatti si abolisse il tribunale militare in tempo di pace, la disciplina militare verrebbe completamente affidata ai superiori gerarchici e alla giurisdizione del giudice militare si sostituirebbe il «nonnismo».

Marco BOATO, *relatore*, osserva che il «nonnismo» esiste anche ora nonostante vi siano i tribunali militari in tempo di pace.

Il senatore Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale) aggiunge che è necessario considerare anche le missioni all'estero che non possono essere necessariamente ricondotte ai casi di guerra.

In ordine all'articolo 101, e in particolare al comma 2, ritiene condivisibile il primo periodo; quanto al secondo periodo osserva che è superfluo affermare che «i magistrati inquirenti sono soggetti alla legge»; piuttosto occorre rendersi conto che per il pubblico ministero vi sono esigenze di coordinamento interno e di unità di azione, soprattutto di fronte ad emergenze che talvolta spingono a creare apposite strutture come è avvenuto per la lotta alla criminalità organizzata. Nel settore della pubblica accusa non può regnare l'anarchia: inciderebbe sull'uguaglianza

za dei cittadini di fronte alla legge e sull'effettiva obbligatorietà dell'azione penale.

Quanto agli articoli 102 e 103, osserva che è opportuno distinguere funzioni giurisdizionali e funzioni consultive del Consiglio di Stato; tuttavia il relatore non ha offerto una soluzione su tutti i problemi sollevati in materia di giurisdizione amministrativa. Ricorda in proposito che il senatore Lisi aveva proposto di istituire tribunali amministrativi regionali di primo e di secondo grado, ma la proposta non è stata recepita dal relatore.

Sull'articolo 104, al primo comma, non condivide l'ipotesi di prevedere che i giudici ordinari e amministrativi e i magistrati inquirenti costituiscono un ordine autonomo e indipendente «dai poteri dello Stato»: la norma così formulata sembra prevedere l'indipendenza solo dai poteri statali, ammettendo così che vi possa essere dipendenza da poteri diversi da quelli dello Stato. Pertanto ritiene preferibile l'attuale testo della Costituzione, sottolineando che la magistratura è comunque un potere. Rileva altresì che a suo avviso dovrebbero essere istituiti tre organi di autogoverno, di cui uno per la magistratura ordinaria, diviso in due sezioni – una per i giudici, l'altra per i magistrati del pubblico ministero – uno per la magistratura amministrativa e uno per quella contabile. Sempre all'articolo 104 non si comprende la ragione per cui il relatore abbia proposto che contro i provvedimenti delle sezioni del CSM è ammessa tutela giurisdizionale solo innanzi alle sezioni riunite; infatti si tratta di atti amministrativi che, in quanto tali, debbono poter essere impugnati dinanzi al giudice amministrativo e non sottoposti esclusivamente ad una giurisdizione domestica. Semmai sarebbe possibile rinviare alla legge ordinaria il compito di stabilire che i provvedimenti in oggetto siano esecutivi; ricorda che sempre alla legge ordinaria spetta il compito di prevedere quando sia possibile la sospensiva degli atti amministrativi.

Sulla composizione del CSM si dichiara favorevole all'ipotesi di prevedere che tale organo sia costituito per metà da laici e per metà da togati. Il CSM non dovrebbe temere alcunchè da tale ipotesi; comunque se a tale soluzione non si dovesse addivenire, non sarebbe per lui una questione dirimente. Piuttosto sottolinea che non si comprende la ragione per cui i componenti laici del CSM debbano essere nominati esclusivamente dal Parlamento: sostanzialmente coloro che sostengono tale necessità lo fanno perchè hanno l'impressione che nell'ipotesi contraria i membri laici perderebbero d'importanza. Ricorda che aveva proposto di prevedere che i membri laici siano espressi dalle categorie dei professori universitari in materie giuridiche e degli avvocati; ma se a tale soluzione non si addivenisse, si potrebbe comunque prevedere che il Parlamento elegga i membri laici sulla base di rose di nomi formate dalle suddette categoriarie. Inoltre l'incompatibilità per i membri del CSM, a suo avviso, dovrebbe essere estesa alla carica di sindaco, se non – più in generale – a tutte le cariche politiche.

Quanto all'articolo 105, la norma proposta dal relatore al secondo comma dell'ipotesi numero uno è necessaria, ma non sufficiente. Infatti il CSM utilizza come strumento di potere la funzione interpretativa della

legge; è pertanto preferibile la formulazione di cui all'ipotesi numero due.

Sull'articolo 106 dichiara di concordare, per quanto riguarda il secondo comma, con le osservazioni formulate dal senatore Russo, rilevando tuttavia che spesso i giovani magistrati, allorchè ricoprono la carica di giudice monocratico, commettono grossi errori, per cui la norma che impone un'iniziale permanenza in organi collegiali è opportuna, anche se tre anni possono essere troppi. Comunque si tratta di una norma che dovrebbe essere più appropriatamente posta dalla legge ordinaria.

Sull'articolo 107 ritiene superflua la norma proposta dal relatore al penultimo comma, essendo del tutto ovvia l'osservanza dei principi ivi richiamati. Quanto alla possibilità, per i magistrati, di partecipare alle competizioni elettorali, rileva che è necessario individuare una formulazione che si concili con l'articolo 51 della Costituzione; sul punto è opportuno un rinvio alla legge ordinaria.

Sulla disciplina relativa alla Corte Costituzionale, in particolare sull'istituto dell'opinione dissenziente, fa presente che, mentre si era inizialmente dichiarato contrario a tale innovazione, è pervenuto ora ad un orientamento favorevole. Aggiunge altresì, con riferimento al ricorso diretto dei cittadini alla Corte Costituzionale, previsto nell'ipotesi di articolato proposta dal relatore all'articolo 134, che l'osservazione formulata dal senatore Russo secondo la quale il ricorso non dovrebbe essere consentito con riferimento alle sentenze per evitare la creazione di un ulteriore grado di giurisdizione, non è pienamente condivisibile, potendosi verificare che un'istanza di un cittadino venga dichiarata inammissibile in ogni grado di giurisdizione; appare quindi opportuno prevedere che il ricorso diretto alla Corte costituzionale sia consentito allorchè non sia «attivabile altro mezzo di tutela».

Giuliano URBANI, Presidente, intende formulare brevemente alcune osservazioni alla bozza di articolato predisposta dal relatore.

Con riferimento all'articolo 97-*bis*, ritiene poco elegante la formulazione che fa riferimento al «promuovimento» della azione di responsabilità nei confronti dei funzionari e dipendenti pubblici. Propone quindi di omettere tale locuzione, formulando l'ultima parte del periodo nei seguenti termini: «anche ai fini della azione di responsabilità nei confronti dei funzionari e dipendenti pubblici».

In relazione all'articolo 99 o 99-*bis*, sottolinea che è preferibile prevedere una disciplina costituzionale quanto mai essenziale e stringata. Fa altresì presente che le autorità di garanzia vanno distinte da quelle di vigilanza, attesa la diversità delle relative funzioni. Dopo aver ricordato, inoltre, che scopo della disciplina è dare rango costituzionale a tali autorità al fine di sottolinearne l'indipendenza ed alla luce della loro connessione con la tendenza verso il bipolarismo, propone quindi di formulare l'articolo nei seguenti termini: «Per lo svolgimento di attività imparziali di garanzia e di vigilanza su determinati ambiti economici la legge può istituire autorità indipendenti.

La legge prevede i requisiti e le modalità di nomina dei titolari delle autorità di garanzia e di vigilanza e ne assicura l'indipendenza nello svolgimento delle rispettive funzioni».

Occorrerebbe inoltre aggiungere un ulteriore comma al fine di prevedere che la elezione dei titolari delle suddette autorità abbia luogo da parte del Parlamento a maggioranza qualificata, in quanto in tale statuizione risiede il primo fondamento dell'indipendenza.

Il senatore Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale) rileva che il secondo periodo del primo comma, che il Presidente propone di espungere, stabilisce che la legge determini le forme di impugnazione presso gli organi giurisdizionali dei provvedimenti delle autorità indipendenti. A suo giudizio occorrerebbe conservare tale previsione.

Giuliano URBANI, *Presidente*, osserva che previsioni di questa natura sono già contenute nelle leggi istitutive delle singole autorità.

Passando all'articolo 104, nella ipotesi di modifica n. 1, con riferimento al primo comma, propone di espungere il riferimento ai poteri dello Stato, limitandosi quindi a stabilire che i giudici ordinari e amministrativi e i magistrati inquirenti costituiscono un ordine autonomo e indipendente. Propone altresì di espungere, al quinto comma, il primo periodo, che fa riferimento alla impugnazione dinanzi alle sezioni riunite del CSM dei provvedimenti delle singole sezioni, ritenendo in proposito sufficiente la previsione di cui al secondo periodo. Al sesto comma, inoltre, ritiene preferibile lessicalmente riferirsi ad avvocati con almeno (e non dopo) 15 anni di esercizio. Giudica altresì poco felice la formulazione di cui al decimo comma, concernente la elezione del presidente della sezione disciplinare del CSM.

Quanto all'articolo 106, al secondo comma, propone di modificare la formulazione riferita alla assegnazione dei magistrati all'esercizio delle funzioni inquirenti espungendo l'espressione «con decisione motivata» ed aggiungendo, dopo le parole «previa specifica valutazione attitudinale» le seguenti: «e dopo una congrua formazione specialistica».

Il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) sottolinea che non si comprende perchè debba aversi una specifica valutazione attitudinale solo per l'assegnazione delle funzioni inquirenti, considerato che le funzioni giudicanti sono certo non meno delicate.

Il deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia) osserva che, se tutti i magistrati esercitano inizialmente funzioni giudicanti, non si vede come possano manifestare attitudini per l'esercizio di quelle inquirenti. In effetti, la selezione dovrebbe avvenire prima - e non dopo - l'ingresso in magistratura.

Giuliano URBANI, *Presidente*, passando all'articolo 107 rileva che la formulazione di cui al penultimo comma, di cui forse non vi sarebbe bisogno in un altro contesto storico, risulta invece in quello attuale particolarmente necessaria ed altresì bisognosa di essere

ulteriormente arricchita con un riferimento anche al principio di responsabilità.

Con riferimento all'articolo 109, propone di modificarne il testo aggiungendo alla fine l'espressione «con le modalità e i limiti stabiliti dalla legge».

Quanto all'articolo 135, ritiene preferibile che la Corte costituzionale sia composta da venti giudici ed è altresì favorevole alla possibilità, prevista nell'ipotesi di modifica n. 2, che essa possa organizzarsi in due sezioni.

Ribadisce quindi, con riferimento all'articolo 136 il suo avviso favorevole all'istituto della *dissenting opinion*, che rappresenta un efficace deterrente contro la formazione di maggioranze prevaricanti.

Rinvia infine il seguito del dibattito alla seduta già convocata per domani mercoledì 30 aprile, alle ore 15.

La seduta termina alle ore 23,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 29 APRILE 1997

5ª seduta

Presidenza del Presidente provvisorio
Senatore ALBERTINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI
(R027 000, B40ª, 0001ª)

La Commissione procede a due successive votazioni per l'elezione del Presidente. Nessun candidato raggiunge, in dette votazioni, la maggioranza assoluta dei componenti, prescritta dal Regolamento del Senato, ed il Presidente Albertini avverte che i Presidenti dei due rami del Parlamento hanno convocato la Commissione per domani 30 aprile 1997, alle ore 9, per procedere ad una terza votazione.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 29 APRILE 1997

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Interviene il dottor Carlo Freccero, Direttore di RAI DUE.

La seduta inizia alle ore 13.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0023^o)

Il Presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la presente seduta sarà trasmessa con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che del punto all'ordine del giorno che concerne un'audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B60^a, 0016^o)

Il senatore Antonio FALOMI, parlando sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, chiede che la Commissione ritorni quanto prima sulla questione dei suoi poteri, e di quelli del suo Presidente.

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DI RAI DUE
(R047 000, B60^a, 0007^o)

Dopo un intervento introduttivo del Presidente Francesco STORACE, cui risponde il direttore della Rete Due, Carlo FRECCERO, inter-

vengono il senatore Antonio FALOMI e i deputati Paolo ROMANI e Marco FOLLINI. Dopo ulteriori interventi del Presidente Francesco STORACE e del direttore della Rete Due, Carlo FRECCERO, pongono quesiti e svolgono considerazioni il senatore Enrico JACCHIA ed il deputato Marco FOLLINI, il quale manifesta inoltre l'intenzione di abbandonare la seduta a seguito dell'atteggiamento dell'audito.

(I deputati Marco Follini, Paolo Romani ed Adriana Poli Bortone si allontanano dall'Aula).

Pongono inoltre quesiti e svolgono considerazioni il deputato Giancarlo LOMBARDI, il senatore Stefano SEMENZATO, i deputati Mario LANDOLFI e Gianfranco NAPPI, il senatore Emiddio Novi, i deputati Giuseppe GIULIETTI e Mauro PAISSAN, nonché il Presidente Francesco STORACE. Ad essi replica, con ripetuti interventi, il direttore di Rai Due Carlo FRECCERO.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo, ed avverte che il successivo punto all'ordine del giorno della seduta, concernente un atto di indirizzo sul tema delle donne e della televisione, è rinviato ad altra data, anche su richiesta del relatore.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 29 APRILE 1997

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,20.

SEGUITO DELL'ESAME E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA SU ATTIVITÀ SVOLTE
(R050 001, B65^a, 0001^o)

Il Presidente Frattini illustra talune modifiche ed integrazioni apportate allo schema di relazione sulla base del dibattito svoltosi nella seduta precedente.

Dopo un'ampia discussione su tali proposte, il Presidente pone ai voti la relazione che è approvata all'unanimità dei presenti.

Il Comitato dà poi mandato al Presidente di provvedere al coordinamento formale del testo del documento che assume il seguente titolo: «Relazione sulla raccolta e conservazione delle informazioni riservate».

La seduta termina alle ore 14,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MARTEDÌ 29 APRILE 1997

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

indi del Vice Presidente
GRIMALDI

La seduta inizia alle ore 18,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0013º)

Il presidente PELLEGRINO comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica altresì che il senatore Andreotti e l'onorevole Forlani hanno provveduto a restituire, debitamente sottoscritti, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento interno, i resoconti stenografici delle loro audizioni svoltesi, rispettivamente, il 17 e il 18 aprile scorso, dopo avervi apportato correzioni di carattere meramente formale.

*SULL'INTERVISTA RILASCIATA DAL SENATORE GUALTIERI A «LA STAMPA»
DEL 18 APRILE 1997*
(A007 000, B55ª, 0003º)

Il senatore GUALTIERI prende la parola per far presente che egli non si è espresso nei termini riportati dal quotidiano al quale fa riferimento il verbale della seduta letto e approvato in apertura, e che pertanto il suo pensiero risulta alterato. Egli dichiara che peraltro resta convinto che sarebbe errato chiudere a breve scadenza i lavori della Commissione, proprio in un momento come quello attuale nel quale stanno pervenendo alla Commissione stesse nuove informazioni concernenti il periodo del terrorismo e delle stragi e mentre si avvicinano anche le sca-

denze conclusive di numerose inchieste giudiziarie di rilevantissima importanza.

Interviene l'onorevole TASSONE per sottolineare che la questione delle dichiarazioni apparse su un organo di stampa ed attribuite al senatore Gualtieri non costituisce un problema circoscritto a questi e al presidente Pellegrino, ma investe la Commissione nel suo complesso, con riflessi sui lavori di questa. In realtà sono state dette cose di notevole gravità che necessitano di un approfondimento e di un chiarimento: a questo fine è importante che lo stesso senatore Gualtieri venga invitato, nel corso di una seduta dedicata all'argomento, a fornire informazioni e dati utili a chiarire il suo pensiero ed a precisare i suoi giudizi, anche alla luce della particolare esperienza maturata dallo stesso senatore Gualtieri negli incarichi in precedenza assolti.

Il presidente PELLEGRINO dà atto al senatore Gualtieri delle precisazioni testè fornite e fa rilevare che esse ripetono nella sostanza concetti e considerazioni dallo stesso già esposti a più riprese, con riferimento alla ristrettezza dei tempi ancora disponibili per la Commissione ed alla vastità del materiale ancora da esaminare e di quello in corso di acquisizione. Dopo aver ricordato che egli si considera vincolato da un termine che discende dalla legge e da una particolare investitura ricevuta dai Presidenti delle Camere all'atto della sua nomina alla Presidenza della Commissione terrorismo e stragi, afferma che, tuttavia, non sarebbe incongrua una proroga ulteriore che - riportando a diciotto mesi il periodo supplementare concesso ai lavori della Commissione, così come previsto nella stesura originaria dell'ultimo disegno di legge di proroga - consentisse una presa di cognizione delle risultanze istruttorie, oramai prossime, relative a numerosi casi ancora aperti.

Per quanto concerne una eventuale seduta da dedicare alle dichiarazioni del senatore Gualtieri, egli ritiene che la decisione al riguardo andrebbe assunta dall'Ufficio di Presidenza allargato in sede di programmazione dei lavori.

*INCHIESTA SU STRAGI E DEPISTAGGI: AUDIZIONE DELL'ONOREVOLE
LUIGI GUI*

(A010 000, B55^a, 0001^o)

(Viene introdotto l'onorevole Luigi Gui).

La Commissione procede all'audizione dell'onorevole Luigi Gui nell'ambito dell'inchiesta su stragi e depistaggi.

L'onorevole Gui risponde ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dai senatori MANCA, PALOMBO, CIRAMI e dai deputati FRAGALÀ, TASSONE e ZANI.

Il presidente PELLEGRINO, ringraziato l'onorevole Gui, dichiara conclusa la sua audizione.

Il Presidente comunica che, a seguito di intese intercorse, l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi viene convocato per domani mattina, mercoledì 30 aprile, alle ore 9.

La seduta termina alle ore 20,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica

MARTEDÌ 29 APRILE 1997

2ª Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio
Senatore ALBERTINI

La seduta inizia alle ore 14,25.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI
(R027 000, B14ª, 0001°)

La Commissione procede a due successive votazioni per l'elezione del Presidente. Nessun candidato raggiunge, in dette votazioni, la maggioranza assoluta dei componenti, prescritta dal Regolamento del Senato, ed il Presidente Albertini avverte che i Presidenti dei due rami del Parlamento hanno convocato la Commissione per domani 30 aprile 1997, alle ore 8,30, per procedere ad una terza votazione.

La seduta termina alle ore 14,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 29 APRILE 1997

37^a seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 14,15.

(1868) SPERONI. – *Ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 1 e n. 2 della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993*

(1869) *Ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 1 e n. 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993*

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Il presidente DIANA riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione concorda.

(2258) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa Centro-Europea (INCE) per la sede del Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste, fatto a Vienna il 24 luglio 1996*

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente DIANA, si conviene di formulare un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(2260) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente DIANA, si conviene di formulare un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(2273) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due allegati, fatta a Roma il 22 giugno 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente DIANA, si conviene di formulare un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(2325) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente DIANA, si conviene di formulare un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(70) FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava

(809) LAVAGNINI ed altri. - Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti

(889) CAMERINI e BRATINA. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava

(1783) SERVELLO ed altri. - Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia

(Parere alla 6^a Commissione: non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ illustra i disegni di legge, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza. Considera opportuna, comunque, una ulteriore valutazione della Sottocommissione su un eventuale testo unificato.

La Sottocommissione consente.

(2206) Interventi nel settore dei trasporti

(Parere alla 8^a Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza del relatore designato PINGGERA, si conviene di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo.

(1994) Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario

(Parere alla 9^a Commissione su emendamenti: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI dà conto degli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, senza formulare rilievi, per quanto di competenza.

La Sottocommissione conviene di esprimere un parere non ostativo.

(663) SPECCHIA ed altri. - Nuove norme per la disoccupazione giovanile

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore ANDREOLLI espone il contenuto del disegno di legge, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore BESOSTRI osserva che l'esclusione dei soggetti titolari di altri redditi, prevista dall'articolo 2, potrebbe comportare discriminazioni ingiustificate, non essendovi limiti quantitativi nè precisazioni riferite alla natura dei redditi.

Con il rilievo esposto dal senatore BESOSTRI, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

(1698) BONATESTA ed altri. - Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro

(2017) MUNDI ed altri. - Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto»

(2088) MAGGI ed altri. - Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312

(2121) VERALDI e MONTAGNINO. - Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312

(2291) SERENA. - Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro

(Parere alla 11^a Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Su richiesta del relatore BESOSTRI, l'esame dei disegni di legge in titolo è rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle 14,30.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 29 APRILE 1997

56^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*La seduta inizia alle ore 11,45.*

(1919) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un Trattato con la Bolivia in materia di assistenza giudiziaria penale. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

Il senatore MARINO sottolinea che appare incongruo utilizzare risorse accantonate nei fondi speciali per la copertura di oneri di modesta entità quali quelli associati al provvedimento in esame, evidenziando che il Ministero degli esteri dovrebbe sostenere tali spese a carico delle proprie ordinarie dotazioni di bilancio, attraverso un uso più razionale delle stesse.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2258) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa Centro-Europea (INCE) per la sede del Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste, fatto a Vienna il 24 luglio 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un Accordo internazionale per l'istituzione del Centro di Informazione dell'INCE (Iniziativa Centro-Europea) in Trieste. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

Il senatore MARINO si richiama alle considerazioni svolte con riguardo al disegno di legge n. 1919.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2260) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un Accordo con la Arabia Saudita in materia di investimenti. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2273) Ratifica ed esecuzione della Convenzione Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due allegati, fatta a Roma il 22 giugno 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di una Convenzione con la Slovenia in materia ferroviaria. Per quanto di competenza, occorre segnalare che la clausola di copertura finanziaria si riferisce al bilancio triennale 1996-1998, ma ciò non determina problemi in quanto il disegno di legge rientra tra quelli «slittati» ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978.

Il senatore MARINO si richiama alle considerazioni svolte con riguardo al disegno di legge n. 1919.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2325) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta dell'autorizzazione alla ratifica di un accordo con la Lituania. Su un disegno di legge identico, di iniziativa parlamentare, la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 2 aprile.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 12.

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 29 APRILE 1997

30^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alle Commissioni 5^a e 8^a riunite:

(2302) GRECO ed altri: Misure finanziarie per il 1997 relative allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5^a e 8^a RIUNITE

(5^a - Bilancio)

(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 30 aprile 1997, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (2280).
- GRECO ed altri. - Misure finanziarie per il 1997 relative allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo (2302).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 30 aprile 1997, ore 13

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).

- UCCHIELLI ed altri. - Norme a favore delle vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca» (568).
- Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonchè in materia di erogazione di buoni pasto (2142).

II. Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- Deputati CALZOLAIO ed altri. - Piano nazionale di azione per l'infanzia (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. - Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINO e CALLEGARO. - Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante norme per l'autonomia legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale (2188).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BEDIN ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).
- CUSIMANO ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (2152).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (2243).
- FOLLONI ed altri. - Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione (2253).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).

- MUNDI ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonchè alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza (2238).
- MANCA. - Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia (2250).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 30 aprile 1997, ore 14,30

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell'Italia.

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Integrazione del finanziamento agli istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti o scuole italiane all'estero (2197).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MIGONE. - Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il

Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994:

- Trattato di estradizione;
 - Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;
 - Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale (677).
- Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994:
- Trattato di estradizione;
 - Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;
 - Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale (976).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPERONI. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996 (2169).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996 (2325).

III. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996 (1919).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa Centro-Europea (INCE) per la sede del Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste, fatto a Vienna il 24 luglio 1996 (2258).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996 (2260).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due allegati, fatta a Roma il 22 giugno 1995 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2273).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 30 aprile 1997, ore 15,15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1823).
- BRIENZA. - Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità (1084).
- LORENZI ed altri. - Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1988).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali (2124).
- FUMAGALLI CARULLI. - Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta (462).
- UCCHIELLI. - Norme a sostegno del Rossini Opera Festival (500).
- DE CORATO ed altri. - Proclamazione del 1999 «Anno Voltiano» e del Comitato nazionale per le celebrazioni (529).
- BISCARDI ed altri. - Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 (550).
- ELIA ed altri. - Norme per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini (1163).
- MONTAGNA e VEDOVATO. - Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta (1445).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 30 aprile 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. - Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).

- MUNDI ed altri. - Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
- MAGGI ed altri. - Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
- VERALDI e MONTAGNINO. - Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
- SERENA. - Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

II. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:

- MAGLIOCCHETTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle estensioni dei diritti dei fondi pensione ai cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia (*Doc. XXII*, n. 17).
- MULAS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII*, n. 18).
- MANFROI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII*, n. 29).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 30 aprile 1997, ore 8,30

Materie di competenza

Seguito dell'esame della seguente materia:

- Programma di lavoro della Commissione europea per il 1997.

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).

- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- CALVI ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* (1797).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).
- BETTAMIO. - Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura ed altri (1549).
- SMURAGLIA ed altri. - Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049).
- CIONI ed altri. - Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (2155).
- Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1823).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (141).
- CUSIMANO ed altri. - Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (850).
- Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività (1287).
- ANTOLINI e BIANCO. - Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo (1449).
- BUCCI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo (1477).
- FUSILLO. - Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) (1480).

III. Esame dei disegni di legge:

- MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).

- GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
- POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
- DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
- TURINI ed altri. - Legge-quadro sul turismo (2198).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (64).
- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (149).
- BORTOLOTTO ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (422).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARPI e DE LUCA Michele. - Disciplina dei diritti dei consumatori (227).
- DE LUCA Athos. - Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti (1461).
- DE LUCA Athos. - Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti (1462).
- PONTONE ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC) (1801).
- ASCIUTTI ed altri. - Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti (2077).
- LARIZZA ed altri. - Disciplina dei diritti dei consumatori (2100).

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni (n. 85).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 30 aprile 1997, ore 9

Elezione del Presidente, dei vice Presidenti e dei Segretari.

**COMITATO PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure
di razionalizzazione della finanza pubblica**

Mercoledì 30 aprile 1997, ore 8,30

Elezione del Presidente, dei vice Presidenti e dei Segretari.
